## FIUME

RIVISTA SEMESTRALE

DELLA

SOCIETA DI STUDI FIUMANI

IN

FIUME



FIUME STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE «LA VEDETTA D'ITALIA» S. A. 1983 • XII



MSt./6836

Pa 52(X)

ANNO X

I e II SEMESTRE 1932

## FIUME

RIVISTA SEMESTRALE

DELLA

SOCIETA DI STUDI FIUMANI

IN

FIUME





COLUMBIA DE LOS

# Bland

Autologica de Visita

NAMES TO BE STOOM SERVICES

## CONTRIBUTI ALLA STORIA DI FIUME NEL SETTECENTO

### IL COMMERCIO

#### INTRODUZIONE

I secoli XVI e XVII non potrebbero essere meglio caratterizzati che con le parole: denaro e soldati. Erano i tempi delle grandi lotte tra imperatori e principi, i quali volevano esercitare diritti sovrani nei loro paesi, grandi territori erano stati devastati dalle milizie mercenarie che infestavano la Germania, la potenza dell'Ansa stava per tramontare, il commercio languiva e l'industria non era ancor nata.

Tutto l'oro era nelle mani della Spagna, ma la Germania nulla aveva da offrire in cambio del denaro spagnuolo, e quantunque ne fosse proibita l'esportazione, esso passava i Pirenei ed andava ad arricchire quella classe sociale che tra breve dovrà esercitare una grande efficacia sulla politica: la borghesia.

Si credeva allora che l'esportazione del denaro immiserisse il paese, perciò fu proibita l'importazione e favorita l'esportazione dei prodotti, quale unico rimedio contro l'impoverimento del paese. In Germania, in Francia, in Inghilterra e nella Spagnia le finanze erano rovinate, un solo paese fioriva, l'Olanda che dominava i mari dal Kattegat alle Indie Orientali, ma anche questo decadde quando Oliviero Cromwell coll'Act of Navigation (1651) diede il colpo d grazia al commercio olandese.

In questo periodo di tempo l'egoismo mercantile domina gli stati europei e il motto degli uomini politici è: difesa contro l'estero, abolizione dei dazi intermedi e concentramento di tutte le forze statali per promuovere l'industria. (Colbert). Le tasse L'industria nazionale doveva produrre tutto ciò che veniva importato, essa doveva essere come un magnete che attirasse nel paese il metallo nobile. Questo fu il tempo dei monopoli, allora si assegnarono i premi d'esportazione, fu proibita l'emigrazione degli operai, favorita invece l'immigrazione dei lavoratori esteri, furono adottate leggi draconiane contro il contrabbando.

La politica doganale francese fu seguita dagli stati dell'Europa occidentale e centrale, nell'Inghilterra però l'industria non ebbe bisogno dei dazi di difesa, soltanto fu proibito agli operai di emigrare.

L'Austria e la Germania erano uscite malconce dalla guerra dei trent'anni.

Ma l'era delle sciagure era appena terminata che le incessanti guerre di Luigi XIV rinnovarono le stragi e le distruzioni

Tra questi due funesti periodi nasce e fiorisce l'industria e il traffico in Austria, nella Prussia e nella Baviera, gli stati più importanti della Germania, e Luigi XIV quasi inconsciamente volle compensare l'Europa centrale dei mali recati dalla politica nazionale, quando colla revoca dell'Editto di Nantes, costrinse gli ugonotti ad abbandonare la Francia, dando così un grandissimo impulso all'industria tedesca.

Il 23 ottobre 1685 può essere considerato il dies natalis dell'industria nell'Europa centrale, segna il passaggio di tutto questo vasto territorio al sistema francese, poichè l'industria divenne la cura speciale di ogni stato le cui finanze in seguito alle lunghe guerre erano esauste.

Federico Guglielmo I di Prussia disse un giorno a suo figlio: «Un paese senza fabbriche è un corpo senza vita», e Federico II rimase fedele alle parole del padre e nelle guerre combattute contro Maria Teresa il fattore economico ebbe grande parte, si trattava del possesso della Slesia ch'era il punto d'incrocio del commercio tra la Prussia e l'Europa centrale.

<sup>1)</sup> BALDAUF, pag. 15. - SEGRE - Storia del Commercio.

Le condizioni finanziarie dei Paesi ereditari austriaci al tempo di Leopoldo I erano precarie, i consiglieri dell'imperatore avevano una sola cura, quella di spremere denaro al povero contribuente, senza darsi pensiero di promuovere il benessere del paese e di assicurare nuove fonti di guadagno ai sudditi per poter in tal modo chiedere maggiori sacrifizi pecuniari.

Anche l'Austria ebbe i suoi economisti: Filippe Horneghe e Gioachino Becker. Il primo nella sua opera: «Oesterreich über alles, wenn es nur will» (1685), consiglia i ministri austriaci a liberarsi dall'influenza commerciale ed industriale estera e ad impedire l'esportazione della materia prima. «Si dedichino i cittadini al commercio e all'industria, si allettino i fabbricanti « stranieri ad aprire delle officine in Austria perchè «è meglio » pagare due talleri di più per un prodotto nazionale che portare un tallero all'estero ».

Il Becker addito agli imperatori la via che dovevano battere per salvare il paese dal disastro finanziario, consiglio il modo di dare un nuovo indirizzo all'industria paesana e liberare così lo stato dall'influenza straniera. Il Becker, fautore del sistema protezionista fu nominato membro del Consiglio di commercio.

Gli ultimi trent'anni del secolo XVII non furono un periodo di inerzia per il traffico e per l'industria dell'Austria.

L'unica via aperta al traffico era il Mare Adriatico perchè la Sassonia aveva chiuso il passaggio sull'Elba e il Brandenburgo sull'Oder. Ma tanto dal centro quanto dai confini settentrionali della monarchia mancavano le vie di comunicazione verso il mare, e l'Adriatico era considerato da Venezia un suo dominio, un golfo veneziano, sul quale non poteva sventolare altra bandiera che quella gloriosa della Serenissima.

Leopoldo I nel 1667 aveva rinnovato il trattato commerciale con Venezia, in base al quale le merci destinate ai mercati di Bolzano e d'Innsbruck passando per il territorio veneto avreblero pagato un minimo di dazio di transito<sup>3</sup>). Ma Venezia nell'ultimo decennio del seicento per ostacolare il commercio austriaco aumento, ad onta dei trattati commerciali, il dazio di transito e le merci dovettero esser trasportate a Genova e a Livorno

<sup>\*)</sup> W. H. K. A. Navigationskarten.

<sup>3)</sup> W. H. K. A. - fasc. 131.

e da qui, attraverso il Milanese e la Svizzera, giungevaso nel Tirolo, tutto ciò faceva aumentare il prezzo di costo delle merci.

Per consiglio del Becker venne fondata la Compagnia Orientate (30 agosto 1670), il cui primo presidente fu Bartolomeo Triangl; essa aprì fabbriche di tessuti, esportò munizioni ed armi in Turchia<sup>4</sup>). Nel 1695 venne aperta la fabbrica d'acciaio di Wiener-Neustadt, il filatoio di lana di Osjek (1691), la fabbrica di carte da gioco a Vienna (1698) e la fabbrica di vetri a Neuhaus; ma i prodotti nazionali costavano troppo e per qualità non potevano gareggiare con quelli dell'estero, anche la corte aveva poca fiducia nei prodotti austriaci e teneva perciò i suoi agenti in Olanda e nei Paesi Bassi spagnoli per fornirsi di sete, gioielli e maioliche.

Scoppiata la peste in Turchia, la Camera dell'Austria Interiore proibì l'esportazione d'armi e di metalli nell'impero ottomano e dopo la guerra di Candia, la Turchia si servi per qualche decennio delle miniere di ferro della Bosnia, dell'Albania e della Macedonia.

Così il commercio continentale tra l'Austria e la Turchia venne ostacolato sin dal suo nascere.

Era necessario aprirsi una via verso l'Oriente e l'Occidente attraverso il Mare Adriatico, ma necessitava costruire delle grandi arterie che unissero Vienna coll'Austria Inferiore, colla Stiria e coll'Istria.

Tra il centro dell'Austria e il litorale il traffico era insignificante a causa appunto della mancanza di comunicazioni, le merci passando sulle poche strade allora transitabili dovevano pagare le gabelle imperiali, provinciali e private, inoltre i dazi d'esportazione ed importazione.

I monopoli dello stato erano tre: in Austria quello del sule e del mercurio, in Ungheria quello del rame. Le miniere d'Idria venivano amministrate dalla Camera aulica di Graz e nel 1618 erano state date in appalto per 30 anni alla famiglia genovese dei conti Balbi, poi a certo Albertinelli. Il mercurio veniva mandato a Venezia alla ditta Pietro Martire Cernezzi e Aurelio Rezzonico che poi lo vendeva ad Amsterdam.

<sup>4)</sup> W. St. A. Hauptarchiv 11-1671.

<sup>6)</sup> Gr. Ka. Arc. Hofdekret an die Inn. oest. Kammer, 2. X. 1870. Hofkammer an dem Hofkriegsrath 30. IV. 1677.

Le miniere di rame in Ungheria furono date in appalto alle famiglie Fugger e Turzó nel secolo XVI, ma non poterono prosperare causa le incessanti lotte tra gli Asburgo e i principi di Transilvania.

La pace di Carlovitz (1699) aprì nuovi mercati al commercio austriaco: l'Oriente; chi ne approfittarono furono i commercianti inglesi ed olandesi che trasportarono sino nella lontana Persia i pochi prodotti austriaci.

Interessante per il nostro studio il quadro che fa un anonimo francese sulle condizioni economiche dell'Austria:

«Les droits d'entrée et de sortie et les impositions sur les marchandises produisent peu, faute de commerce, que ne peut être que trèsmédiocre dans un pays éloigné de la mer, dont les habitans sont sans industries ne font aucunes manifactures pour envoyer aux êtrangers et ne travaillent q'autant qu'il sont obligés pour avoir précisement de quoi vivre. Le pays en soi est abondant en tout ce qui est nécessaire à la vies.<sup>6</sup>).

### LE CONDIZIONI ECONOMICO-COMMERCIALI DELL'AUSTRIA AL TEMPO DI CARLO VI

L'Austria al tempo di Leopoldo I s'era avviata a passi lenti verso un certo benessere economico, quando, scoppiata la guerra di successione spagnola, questa paralizzò il traffico a tutto beneficio del commercio inglese ed olandese.

Carlo, arciduca d'Austria e pretendente al trono di Spagna, era stato eletto imperatore di Germania net 1711, e così era venuto in possesso dei Paesi Ereditari austriaci, dell'Ungheria e della Croazia e colle paci di Utrecht e Rastadt (1713 e 1714) aveva esteso i suoi domini sui Paesi Bassi Spagnoli, sul ducato di Milano e sul regno di Napoli.

Gli interessi economici di tutti questi varii territori erane in continuo contrasto tra loro, il governo si trovava in un vero labirinto, dal quale soltanto Maria Teresa e e Giuseppe II sapranno uscire e mediante sagge disposizioni portare il paese all'apice della sua floridezza.

<sup>6)</sup> SRBIK, p. 8.

bera al commercio continentale e marittimo.

8

Il primo punto del programma di lavoro dell'imperatore fu la costruzione e la riattivazione delle strade che dal centro e dalla periferia conducevano verso il litorale austriaco.

La Camera aulica di Vienna incaricò nel 1774 il costruttore edile Carlo Martenuzzi di Lubiana di visitare le strade da Lubiana a Fiume; dalla relazione sappiamo che tutte le strade crano inadatte ad un transito maggiore e richiedevano la somma di fiomini austriaci 12 mila per le debite riparazioni. L'imperatore sin dall'anno precedente aveva chiesto agli Stati e Ordini della Carniola di provvedere alla manutenzione delle strade, ma questi, che durante la guerra di successione spagnola, avevano aiutato finanziariamente l'imperatore, sempre a corto di denari, chiesero dapprima la restituzione dei capitali prestati e poi avreb bero riparate le strade.

Allora nel 1717 la Camera aulica affidò i lavori stradali da Lubiana sino a Fiume al barone Francesco Androcha.

Nell'adunanza del Consiglio Maggiore e Minore di Fiume del 13 giugno 1717 il Giudice Rettore lesse una lettera dell'Androcha, commissario per la riparazione delle strade «col quale in esecuzione dei cesarei ordini si doveva dar mano alla riparazione delle strade per dar comodo al passaggio delle merci». L'Androcha chiedeva 50 operai che sarebbero stati pagati dal Comune, ma fu risposto tanto a lui che alla Reggenza di Graz che, data la povertà della popolazione, il Consiglio era nell'impossibilità di pensare alla riparazione delle strade, poichè ciò era obbligo della Camera dell'Austria Interiore. La città non aveva nè robotte, nè altri mezzi per supplire a quest'opera dispendiosa, siccome il Conune doveva provvedere alla riparazione del Porto e sopperire alle spese straordinarie per il passaggio delle truppe che si portavano nel regno di Napoli\*).

A nulla valsero le proteste del Consiglio perchè dopo una seconda lettera dell'Androcha<sup>9</sup>) i consiglieri Dr. Giuseppe Dimi-

<sup>7)</sup> W. H. K. A. Inn. Oesterreich. Herrschaftakten. Fiume. 1. 6. II. 1714.

<sup>8)</sup> F. Arch. St. Protocollo Capitanale. 13. VI. 1717.

<sup>9)</sup> Prot. cap. 13. X. 1717.

nich e Pietro Tremanini proposero di diminuire i salari dei Giudici Rettori, dei segretari e degli altri funzionari, così si avrebbe avuto un risparmio di 4 mila fiorini austriaci, inoltre un terzo delle ammende per il contrabbando del vino sarebbe stato aggiunto alla somma suaccennata e ciò per lo spazio di almeno dieci anni. Il Capitano Cesareo approvò tale proposta però i primi lavori furono eseguiti col denaro dato a prestito dai consiglieri<sup>10</sup>).

Le riparazioni stradali furono fatte secondo i piani dell'Androcha e dirette dai consiglieri Antonio Barcich e Silverio Zandonati

Il Consiglio incaricò il protomuratore Giovanni Chertiza di provvedere alla manutenzione delle strade nel territorio fiumano. Alcuni anni più tardi riparandosi la strada dietro al Castello (oggi Via Roma), fu comperato un terreno di proprietà di Pietro de Argento per formare una piazzetta per la vendita del legname<sup>11</sup>).

Fu sempre cura del Comune di Fiume di mantenere in ottimo stato le strade del territorio e fino al 1736 la provincia della Carniola curava le vie dalla città al confine Castuano<sup>12</sup>). Ma nel 1755 il supremo direttore delle strade Conte de Lamberg propose al Consiglio di assumere la manutenzione per la somma di 200 fiorini austriaci, il che fu accettato nell'anno seguente e Pietro Monaldi ne fu l'arrendatore<sup>13</sup>).

Così andarono la cose sino al 1773, quando l'erario provvide alla manutenzione. Le strade da Pulaz, Grobovo, Podbreg e Drenova furono riparate dai territoriali, quelle da Drenova-Scurigne sino all'Eneo vennero affidate ai fratelli Superina<sup>14</sup>).

La manutenzione delle strade da Lubiana sino ai confini della Carniola era stata affidata al barone Russenstein, e dalla Carniola ai confini del Tirolo, del Salisburghese e della Stiria al barone Sembler<sup>19</sup>).

L'imperatore incarico nel 1725 l'ingegnere militare Mattia Antonio Weiss di presentare un progetto per la costruzione di

<sup>10)</sup> Prot. cap. 16, X. 1717.

<sup>11)</sup> Prot. cap. 6. VII. 1722.

<sup>12)</sup> F. Arch. St. Prot. Cap. 6. XI. 1726.

<sup>13)</sup> Prot. Cap. 16. VI. 1756.

<sup>14)</sup> Prot. Cap. 18. VI. 1773.

<sup>15)</sup> RADICS, pag. 128.

strade commerciali e strategiche nella Croazia. Il progetto accettato fu quello della Via Carolina che uni Fiume con Carlovac attraverso Delnice, Mrkopalje, Vrbosko, Bosiljevo e Novisad e per la costruzione di questa via concorse tanto l'Ungheria che la Croazia.

Carlo VI e il suo migliore consigliere Eugenio di Savoia compresero che per assicurare al commercio austriaco una via libera bisognava avere nelle proprie mani tutto il corso del Danubio e la libera navigazione nel Mare Adriatico, «c'era d'aspetatarsi una lotta ancor più aspra con Venezia, siccome già ora impediva colle sue navi armate che qui (a Fiume) niuna nave mercantile approdi, dovendo oggidì i sudditi Cesarei trafficare alla sfuggita per non dire alla furtiva e di contrabbando » 16).

Alle continue angherie dei veneziani s'aggiungevano le piraterie dei dulcignotti, contro questi le navi mercantili austriache erano impotenti, nè potevano armarsi perchè se prese dai veneziani, i capitani venivano condannati alle galere.

Venezia, per quanto fosse indebolita dalle lunghe guerre, si considerava l'unica padrona e dominatrice dell'Adriatico, Carlo aveva pensato di poter esercitare un condominio con Venezia<sup>17</sup>). Le galere veneziane confiscavano le navi austriache; così nel 1706 fu sequestrata la galeotta fiumana di Nunzio Tricario e restituita dopo lunghe trattative<sup>18</sup>); nel febbraio 1710 le galere veneziane inseguirono una galeotta fiumana sino a Zurkovo<sup>18</sup>).

La Serenissima mal sopportava che l'Adriatico fosse solcato da navi austriache e basava questo suo diritto su un privilegio concessole dal papa Alessandro II e riconfermato dall'imperatore Federico III. Le navi che uscivano dai porti di Trieste o di Fiume erano visitate dagli zaffi « con grande insulto al ri« spetto che si deve alla bandiera di S. M. » e il console austriaco a Venezia informa l'imperatore (maggio 1710) che « oltre ulle « solite fuste che ostacolano il commercio tra il regno di Napoli « e il litorale austriaco s'è aggiunta qualche tartana armata per « poter più facilmente predare le barche cariche di botti d'olio o

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Arch. Stato Fiume. Commercio ed industria, 8. VII. 1710.

<sup>17)</sup> LÖWENTHAL. 130.

<sup>18)</sup> W. H. K. A. - I. Oest. Register 1706, 6 genn. e 7 ag.

<sup>19)</sup> F. Arch. St. Rapporti coll'estero, 5. VII. 1710:

di sale che possono approdare ai porti austriaci, ond'io non ò
potuto mai comprendere come questa repubblica che è insultata
dai francesi ora insulti i sudditi austriaci »<sup>20</sup>).

Le navi austriache dovevano abbassare la bandiera entrando nel porto di Venezia<sup>22</sup>).

Venezia, come appare dalle relazioni degli ambasciatori non cessava di molestare il traffico austriaco: ora è una marcellana triestina che uscita dal golfo viene presa e condotta a Venezia, ora un trabaccolo fiumano è inseguito e perquisito dalle fuste venete.

« Venezia vuole la distruzione della marina austriaca, il dichiarare uno dei porti del litorale portofranco sarà un colpo « sensibile per la Serenissima la quale è padrona del golfo, senza difenderlo dai corsari, mentre non permette ai legni austriaci alcun traffico senza far scale a Venezia per pagarvi i più rigorosi dazi, altrimenti confiscano le mercanzie e i legni e se il carico è di sale di Barletta col sequestro del vascello e del carico, fanno marcire il legno e scolare il sale, mentre il trattato del 21 e luglio 1523 tra la Repubblica e Carlo V assicura la libera navigazione alle navi austriache s<sup>22</sup>).

Qualche timida misura contro i veneziani aveva preso Carlo VI col proibire l'esportazione del legname da costruzione dal literale e il Senato proibi allora ai capimastri veneti di portarsi nei porti austriaci per costruire navi mercantili e di guerra<sup>23</sup>). Il governo austriaco aveva preparato una spedizione militare nel Polesine per saccheggiare i beni dei patrizi veneziani<sup>24</sup>).

Carlo non poteva far assegnamento sul concorso della Francia o dell'Inghilterra per un'azione comune contro la Serenissima, perchè le navi francesi non erano visitate nè a Venezia nè negli altri porti dell'Adriatico<sup>22</sup>).

Ma nel 1718 qualche zelante patrizio, credendo che questa concessione alla Francia, ledesse la sovranità della Repubblica, propose l'abolizione di tale privilegio e nell'adunanza del Senate

<sup>20)</sup> W. H. St. Ar. Venezia. Dispacci. 23. V. 1710.

<sup>21)</sup> W. St. Ar. Venezia. Dispacci degli ambasciatori. 20. 26. V. 1720.

<sup>22)</sup> W. St. Ar. Berichte. Fasc. 17. 19 ottobre 1711.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) W. H. St. Ar. Venezia. Berichte. Fasc. 17. - 19. X. 1711.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) W. H. St. Arch. Conferenza del Consiglio Supremo, Fasc. 53 - 15.
XII. 1721.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) W. H. St. Arch. Venezta. Dispacet 1718, Fasc. 21: - 7 ag. 1718.

del 21 gennaio 1718 fu stabilito che il Magistrato dei 7 savi della Mercanzia informasse i consoli austriaci, francesi ed inglesi che tutte le navi sarebbero sottoposte alla visita degli zaffi. I consoli protestarono in nome dei loro governi, più energico fu quello francese che proibi alle navi di entrare nel golfo di Venezia. Il console inglese invece conchiuse un accordo col Senato, in virtù del quale, le navi, quando entravano nel porto di Malamocco o di Poviglia, erano esenti dalla visita, se invece per maggiore comodità fossero entrate nel porto di Venezia un fante del Magistrato soura i Dazi avrebbe fatta la visita della nave.

Questo modus vivendi fu accolto anche dal governo fran-

I consoli austriaci Hercolani e Colloredo in varie occasioni protestarono contro la visita delle navi, ma il Senato si scusava dicendo che le navi austriache portavano armi e munizioni<sup>27</sup>).

Nell'agosto del 1718 il console austriaco di Venezia consigliò Carlo di accettare la convenzione anglo-franco-veneta, così l'Adriatico sarebbe stato solcato liberamente dalle navi austriache. Venezia sin dal 1711 aveva sentore che Carlo VI meditava di di chiarare porto franco Buccari o Segna sul litorale croato<sup>28</sup>).

Non solo Carlo VI ma anche lo Stato Pontificio, per consiglio dell'Inghilterra, tentò di liberarsi dal predominio veneto sull'Adriatico. L'ambasciatore austriaco informa di un abboccamento segreto tra il Nunzio Apostolico Mattei e il segretario Regente d'Inghilterra per convincere il papa a dichiarare Ancona portofranco, altrimenti la corte di Londra non avrebbe appognato la domanda del Pontefice a Vienna per l'evacuazione di Comacchio<sup>29</sup>).

Il Senato veneto informato del pericolo che correva la sovranità marittima nell'Adriatico, trattò col sultano per proclaurare Castelnuovo (Dalmazia) portofranco e farne così uno scalo per le merci turche, rovinando in tal modo il traffico della Repubblica Ragusea, in un secondo tempo cercò di convincere il granduca di Toscana per far desistere il pontefice da una deliberazione che avrebbe danneggiato il traffico veneto.

<sup>26)</sup> Ordine dei Pregadi, 27, I, 1718 e 27, VII, 1719.

<sup>27)</sup> W. H. Ar. Venezia, Dispacci, Fasc. 20, - 16 ag, 1721.

<sup>58)</sup> Bp. Arch. Fium. Commercio 49. - Fasc. 18. - 24. XI. 1718.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) W. H. Arch. Dispacci degli ambasciatori. Fasc. 17. - 6. VI. 1711.

Mentre le varie commissioni auliche — come vedremo appresso — stavano studiando il problema del porto franco, Carlo angustiato dalla sorda guerra condotta dalla Serenissima, em uro il 2 luglio 1717 la Patente sulla libera navigazione nel Mare Adriatico.

« Noi Carlo VI ecc. annunziamo la nostra grazia impe-« riale a tutti fedeli abitanti e sudditi e facciamo loro sapere che « per promuovere, regolare ed aumentare il commercio nei nostri « Stati Ereditari e specialmente nell'Austria Interiore e nei portidi mare, abbiamo considerato conveniente ed utile di provve-« dere ai mezzi essenziali, di accogliere e favorire quelli che vor-« ranno domiciliarvi e' di aver riconosciuto fra i mezzi più adatti-« la sicura e libera navigazione sull'Adriatico.

« A tutti gli abitanti del litorale croato ed austriaco i quali, « per promuovere il commercio e la navigazione, salperanno dai « nostri porti dell'Austria Interiore viene concesso l'uso della « bandiera imperiale ed arciducale, concediamo le occorrenti pa« tenti che a richiesta verranno rilasciate dalla nostra Cancelleria « Aulica Segreta dell'Austria Interiore. Promettiamo di difen« dere le loro persone, i navigli e i carichi contro qualunque po« tentato che li arrestasse, turbasse o pregiudicasse; promettiamo « di rivendicare qualunque torto venisse loro arrecato o che con « sideriamo come arrecato al nostro stato medesimo e sapremo « adoperare ogni mezzo conveniente, onde abbiano pronta sodi« sfazione » .

L'imperatore permetteva agli stranieri di stabilirsi nelle città di Portorè vecchio e nuovo, e nel Vinodol se si fossero occupati colla lavorazione della seta e della lana e colla macinazione del grano. Prometteva di estendere la Patente sul diritto cambiario anche ai territori appartenenti all'Austria Interiore e al Litorale a difesa degli interessi dei commercianti, di riparare e costruire nuove strade che avrebbero unito il litorale cogli altri Paesi Ereditari. Assicurava speciali diritti e privilegi ai capi d'arte e agli operai specializzati che si fossero stabiliti nel Litorale

I primi gruppi di stranieri che, in virtù della Patente del 1717 si stabilirono nel Litorale, furono dei mercanti greci sfuggiti alla persecuzione del governo turco\*\*\*). Fu loro offerto il Vi-

<sup>90)</sup> W. H. K. A. Finanz-Konferenzen. 1717;

nodol, ma essi rifiutarono perchè malsano e privo d'acqua, si stabilirono a Buccari e poterono commerciare in ogni tempo dell'anno<sup>41</sup>), non però costruire a Fiume una chiesa sul terreno della Confraternita dell'Immacolata Concezione e del Corpus Domini. Nel medesimo anno un gruppo di famiglie greche sotto la condotta di Stefano Serafino si stabilirono a Fiume<sup>22</sup>).

I prodotti industriali austriaci avevano poca probabilità di poter vincere la concorrenza francese ed inglese nelle piazze dell'Europa occidentale e dopo le vittorie di Eugenio di Savoia sui turchi, Carlo conchiuse un trattato commerciale che assicurò al traffico austriaco le piazze dell'Oriente balcanico, ma anche qui c'era da combattere la concorrenza inglese e francese.

Il 27 luglio 1718 fu conchiuso il trattato politico-commerciale tra Carlo VI e Achmet III: fra i sudditi dei due imperi fu stabilito il libero commercio sui fiumi, sui mari e sui territori. I commercianti austriaci potranno vendere le loro merci ad eccezione di armi, di polvere da fucile su tutto il territorio dell'impero ottomano. I mercanti turchi ed austriaci pagheranno il dazio del 3% del valore della merce o in denaro o in natura.

Se ai sudditi d'altra nazione venissero fatte dalla Porta nuove concessioni, esse verranno estese anche ai sudditi austriaci

Nel caso di morte di un suddito austriaco sul territorio ottomano, i beni saranno presi in consegna dal console austriaco Il cittadino austriaco che dovesse comparire dinanzi al giudice turco, sarà accompagnato dal console e dall'interprete.

Tanto l'imperatore che la Porta potranno nominare i consoli e gli agenti consolari nei vari porti dei due imperi. I sudditi austriaci potranno depositare le loro merci nei magazziui detti chan<sup>28</sup>).

#### LA COMPAGNIA ORIENTALE

Nel periodo del mercantilismo gli stati occidentali avevano fondato delle Società Commerciali per favorire il traffico marittimo, esse esportavano dalle colonie la materia prima che veniva

<sup>81)</sup> Ministero degli Interni. V. G. 2. No. 50. - I. Oesterr. 3. V. 1719.

Ministero degli Interni. V. G. 12. No. 2. - N. Oesterr. 27. VIII. 1718.
 Raccolta dei trattati, pag. 22. I. vol.

lavorata nelle fabbriche nazionali e le colonie devevano comperare i prodotti industriali della madrepatria. Il commercio transoccanico non era scevro di pericoli perciò i principali stati concedevano dei privilegi per allettare i commercianti a volgere la loro attenzione alle colonie.

L'Austria non aveva delle colonie e desiderava commerciare col Portogallo, con la Spagna e col Levante.

Carlo emanò la Patente sulla Compagnia Orientale (27. VI. 1719) invitando i cittadini danarosi a sottoscrivere le azioni della Società<sup>24</sup>).

Lo scopo della Compagnia era il promovimento del commercio, la creazione di nuove fabbriche e l'aiuto finanziario a quelle già esistenti. A capo della società era un direttorio formato da quindici azionisti, il presidente era nominato dall'imperatore, possedendo questi circa mille azioni.

La materia prima, importata dall'estero, era esente da dazio, i prodotti industriali erano venduti soltanto all'ingrosso. Furono aperte delle filiali a Trieste, a Fiume, a Belgrado e a Messina, esse godevano il favore e l'appoggio del governo, ma esercitavano un vero monopolio a tutto danno dei piccoli negozianti.

Con la patente del 20 maggio 1722 la compagnia potè costruire navi lunghe sessanta piedi ed esportare da Fiume, Trieste e Buccari sartiame, àncore, tela per le vele e aprire una Raffineria di zucchero in uno dei porti del litorale<sup>20</sup>).

La prima nave costruita fu «Il Primogenito» (1723), poi la «S. Leopoldo» e la «S. Francesco Saverio», le quali sotto il commando del cap. Reigersfeld accompagnate da due navi da guerra la S. Carlo e la S. Barbara si portarono a Messina, a Cadice e a Lisbona con un carico di tela, ferro, chiodi e oggetti di rame, di ottone e di piombo cera, carne salata. Da qui la merce veniva inviata nelle Indie Occidentali, dalle quali si esportava acciaio, zolfo, lana, dalle isole del Mediterraneo orientale lana, filo, seta e mandorle.

I Veneziani si preoccuparono di questo nuovo impulso dato al traffico austriaco, continuavano a far visitare le navi austriache, ben poco curandosi della Patente sulla libera naviga-

W. Arch. M. Int. V. G. 12. N. Oest. No. 16, 18 ex 1718
 LÖWENTHAL, p. 70.

zione nell'Adriatico, anzi nel 1720 proclamarono il diritto di visita su tutte le navi straniere.

Il console austriaco Tironi consigliò allora l'imperatore di sospendere le prerogative dei sudditi veneti nel Regno di Napoli, di proibire la vendita di legname da costruzione ai commercianti veneti, ma a nulla valsero le rappresaglie dell'Austria, soltanto col crescere della potenza marittima di quest'ultima, cessarono le vessazioni dei veneziani.

#### IL PORTOFRANCO DI FIUME

L'idea di dichiarare uno dei porti del litorale austriaco Portofranco risale alla relazione del colonnello inglese ing. Edmondo Halley (marzo 1703) il quale propose che Buccari fosse dichiarato portofranco data la sua lunghezza di circa tre miglia italiane e la larghezza dell'avamporto di ducento piedi. « In esso possono trovar posto non solo una numerosa flotta mercantile. ma, anche navi da guerra e può essere difeso dalle batterie. Trieste ha un porto troppo piccolo. Fiume ha un ottimo porto, ma, prima di dichiararlo portofranco dev'essere fortificato » <sup>50</sup>).

Carlo VI nell'agosto del 1717 chiese informazioni al Comune di Trieste sul modo di promuovere il commercio:

Noi Carlo VI abbiamo l'intenzione di dichiarare uno dei nostri porti portofranco, perciò vi domandiamo quale porto sia il più adatto, quali privilegi dobbiamo concedergli, quale dazio far pagare per le merci e come fondare una banca ».

Il Comune di Trieste che già nel 1709 aveva chiesto il por tofranco, mandò a Graz presso la Reggenza Gabriele de Marenzi per difendere gli interessi del ceto commerciale.

Si pencò dapprima ad uno dei porti del litorale ungarico ma questo era troppo vicino all'arcipelago veneto"), un tanto si poteva dire per Fiume, così non rimaneva che Duino, Trieste o Aquileia. Trieste aveva un passato eroico, aveva combattuto contro

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> W. H. K. Ar. Litorale. Comm. Fasc. 5. No. 102. - Il litorale austriaco s'estendeva da Fiume ad Albona, da Zaule al Timavo, inoltre comprendeva il territorio Fiulano vicino ad Aquileia e quello dal fiume Zermagna a Fiume.

<sup>87)</sup> LÖWENTHAL, 120 p.

Venezia per ragioni commerciali, aveva dovuto sopportare le angherie e i soprusi del senato veneto.

Fu chiesto il parere alle autorità dell'Austria Interiore, il Rendtobermaut (Esattoria) di Fiume e quello di Trieste spezzarono una lancia in favore di Fiume perchè « quest'ultima è situata nel centro del litorale austriaco, è difesa dai venti, ha « nelle vicinanze dei piccoli porti che possono offrire rifugio alle « navi, e il senato veneto, purchè le merci da inviarsi in Germania » passassero per Venezia, non impedirebbe il libero traffico » Del medesimo parere era l'Ufficio delle gabelle che non trovava copportuno di dichiarare Fiume e Trieste porti franchi, ma soltanto Fiume, cre era meglio difesa di Trieste.

L'amministratore di Gorizia, barone de Fin, il capitano cesareo conte de Strassoldo e i Giudici Rettori di Trieste propo sero Trieste.

I Giudici Rettori di Fiume osservarono che da San Giovanni di Duino sino a Carlopago su tutto il litorale non c'era alcun porto all'infuori di quello di Fiume; i porti più piccoli nelle vicinanze erano: Martinschizza, Zurcovo, Portorè e Prelucca, esso aveva già una fabbrica di panni e di cera, ottima acqua potabile e una strada che mette la città in comunicazione colla Croazia e mediante la regolazione della Sava potrebbe essere in comunicazione diretta coll'Ungheria.

Il consigliere commerciale dell'Austria Interiore e il capitano provinciale della Carniola Principe Alfonso de Portia proposero di dichiarare ambedue le città portifranchi, perchè così si porrebbe fine alla rivalità e alla completa rovina della città esclusa.

Il Consiglio segreto dell'Austria Interiore scriveva (18. II. 1718): « Siccome tutte le autorità interpellate sono del parere che « Fiume s'abbia da prescegliere invece di Trieste, propone che « ambedue le città godano i medesimi privilegi, l'erario non avrà « alcun danno e i negozianti esteri avranno piena libertà di scegliere tra Fiume e Trieste e così quest'ultima potrà finalmente « rifiorire.

<sup>88)</sup> W. H. K. Arch. Litorale. Comm. Fasc. 5. No. 102.

« Fiume potrà essere la porta verso l'Oriente se S. M. vorrà « fare delle nuove conquiste. Gli abitanti di Fiume sono molto più « versati nelle questioni commerciali che i triestini » <sup>39</sup>).

La città contava allora appena quattromila anime mentre Trieste ne aveva seimila, ma l'erario e gli abitanti avrebbero po tuto costruire delle case fuori delle mura, ciò avvenne nel periodo teresiano.

Informato Carlo VI dall' I. R. Reggenza e dalla Camera Aulica dell'Austria Interiore sui vari pareri, emanò il 18 marzo 1719 la Patente sui Portifranchi<sup>40</sup>).

- Accordiamo ampia facoltà d'abitare e libero esercizio di traffico, di manifatture, di opifizi a tutti i commercianti stranieri, proprietari di navi, che per ragione di commercio desiderano e vogliono prendere stanza fissa nei paesi dell'Austria Interiore assicurando loro la protezione nostra.
- 2. Abbiamo provveduto che le strade sieno riparate ed allargate, e costruite delle nuove per il rifiorimento del traffico. Concediamo facoltà a tutti i negozianti di approdare nei nostri porti e fiumi senza salvacondotto, senza permesso speciale o geuerale, tanto con navigli propri che con navigli noleggiati, carichi o vuoti, con qualunque mercanzia, di fermarsi e di ripartire a loro beneplacito.
- 3. Perciò dichiariamo i due porti situati sul Mare Adriatico Fiume e Trieste portifranchi.
- 4. Concediamo inoltre le seguenti libertà: Ogni commerciante, capitano marittimo, padrone di barca, può entrare liberamente senza impedimento nei portifranchi ed uscirne, comperare e vendere merci ed effetti, scaricare e caricare personalmente o mediante agenti, senza che abbia a pagare nulla per l'entrata o l'uscita dal porto a titolo di soldo di protezione pel così detto Regale o per altro titolo qualunque, non dovrà pagare per titolo d'introduzione salvo la solita gabella secondo la tariffa più mezzo per cento di consolato o di così detta tassa d'ammiragliato delle merci vendute o permutate, e ciò secondo la stima fatta da un connazionale per invito del presidente del Tribunale Mercantile o Consolare e soltanto sulla merce venduta effettivamente,

<sup>39)</sup> W. H. K. Arch. Lit. Comm. Fasc. 5. No. 102.

<sup>40)</sup> W. Arch. Min. Int. IV. D. 7. No. 48. Inn. Oesterr. 18. III. 1719.

sicchè il non venduto e il non permutato potrà asportarsi senza aggravio.

Le navi stazionanti in questi due porti e quelle che viaggeranno sotto la nostra bandiera e con nostra patente, godranno la protezione imperiale contro ogni attentato di pirati.

Permettiamo ai nostri negozianti e a quelli stranieri di depositare le loro merci nei magazzini camerali verso corrisponsione di proporzionato affitto per nove mesi e se poi non ci fosse più spazio nei magazzini camerali, di depositarle nei magazzini privati, chiusi a due chiavi, delle quali una si consegnerà al Console e l'altra al proprietario della merce.

- Sarà nostro dovere di fondare una Compagnia o Banco d'assicurazione per quei negozianti che vorranno contrarre dei prestiti sulle merci per un tempo determinato.
- 6. Permettiamo ai negozianti che si fermeranno nei nostri porti o si fermeranno nei Paesi Ereditari, abiteranno e commercieranno, di non essere giudicati che da un giudice speciale da noi delegato e dal Tribunale Cambiario, eccettuate le cause riguardanti le gabelle, i dazi regi, i defraudi e i contrabbandi che saranno esaminate dal nostro fiscale e trattate dal Tribunale Cambiario.
- 7. I suddetti trafficanti, edificando case e botteghe entro o fuori la cinta delle mura di Fiume e di Trieste e volendovi prendere stabile dimora, non potranno essere molestati nelle persone e nelle loro cose.
- 8. Scoppiando una guerra, in seguito alla quale i negozianti dovessero abbandonare i Paesi ereditari, concediamo loro di vendere entro un anno i loro beni e le mercanzie o di prenderli seco e non verranno sequestrate le loro navi nei nostri paesi.
- 9. In caso di naufragio presso il nostro litorale nè l'erario nè alcuno dei nostri sudditi oserà appropriarsi le cose naufragate e ricuperate ma tutto ciò si dovrà restituire ai naufraghi o ai loro eredi.
- Nei suddetti due porti saranno immuni dagli alloggiamenti militari e da altri oneri personali i trafficanti e i consi glieri del nostro Consolato.
- 11. Le navi che entrano nel nostro porto sono libere da ogni visita, però i commercianti presenteranno i passaporti del capitano della nave e un certificato di provenienza della nave.

 Ogni nazione potrà fabbricare un proprio magazzino entro le mura della città o al di fuori.

 Le famiglie dei commercianti godranno nei nostri porti la medesima libertà ch'esse godono nei porti esteri.

Il 1.0 aprile del 1719 il capitano cesareo di Fiume, barone Domenico Lorenzo de Montanari pubblicò la patente sul Portofranco.

Non erano passati che pochi mesi dalla pubblicazione che le autorità che l'avevano favorita, cercarono di ostacolarne l'esecuzione, non permettendo agli acattolici di commerciare nei portifranchi. Allora fu pubblicata una breve delucidazione, nella quale si dichiarò che i due porti erano da considerarsi mercati non temporanei e perciò anche agli acattolici era permesso di commerciare e di prendere stabile domicilio.

Frequenti erano i lagni dei negozianti triestini e fiumani che nei commercianti esteri vedevano dei temibili concorrenti. Al lora fu pubblicata un'«Istruzione, come gli impiegati si debbano comportare coi negozianti, coi fabbricanti e cogli artigiani nei Porti franchi di Fiume e di Trieste s<sup>41</sup>).

La cura del Portofranco era affidata all'Esattoria generale ed agli amministratori dei magazzini erariali, ove le merci venivano depositate e non pagavano alcun dazio. Da ciò però la cittadinanza non aveva alcun benessere, perchè tutte le merci che erano vendute in città dovevano pagare il solito dazio. Ai cittadini di qualunque nazionalità, stato o religione era permesso di entrare nel Porto per commerciare; essi presentavano all'ufficio dell'Esattoria una distinta delle merci che sarebbero state depositate nei magazzini e una di quelle che verrebbero mandate al l'interno. Ogni tre mesi l'esattore presentava al Consiglio Superiore di Commercio la distinta delle merci arrivate nel Porto, ogni settimana il Luogotenente di Fiume riceveva una relazione.

L'amministratore dei magazzini depositava una cauzione di 2000 fiorini austriaci, riceveva un'abitazione nel recinto dei magazzini, doveva tenere aperti i locali da mane a sera e non poteva allontanarsi dalla città senza il permesso della Camera dell'Austria Interiore.

I controllori avevano l'obbligo di visitare i libri e la cassa dell'amministratore.

<sup>41)</sup> W. Min. Int. IV, D. 7. No. 32. - 13. II. 1726.

Tutta l'amministrazione commerciale dell'Impero austriaco venne riformata: nel 1718<sup>26</sup>) fu istituito il Consiglio Superiore di Commercio a Vienna quale autorità suprema in questioni con: merciali, esso era formato da rappresentanti della corte, della camera aulica austriaca ed ungarica e dai segretari politici dei Paesi Bassi e di Napoli. Da questo dipendeva il Consiglio Commerciale di Graz formato da funzionari statali e da commercianti<sup>40</sup>).

#### IL LAZZARETTO

La costruzione di un lazzaretto distante dall'abitato e dal Portofranco si rese necessaria perchè Venezia approfittava di qualunque falsa notizia per chiudere i suoi porti al commercio austriaco.

Il Consiglio Segreto già nel 1719 propose alla Reggenza o alla Camera di Graz di costruire il lazzaretto nei due porti; perciò invitarono il Consiglio Capitanale di Fiume a concorrere alle spese come aveva fatto Trieste. Si propose di comperare il fondo degli Agostiniani «Santa Cecilia» a Plasse<sup>44</sup>). Ma il Consiglio che aveva dovuto provvedere alla riparazione delle strade del territoria fiumano, che non poteva restaurare la Chiesa Collegiata, chiusa da anni, ch'era obbligato a sostenere le spese pel mantenimento delle milizie imperiali che, di passaggio per Fiume, si portavano nel regno di Napoli, respinse la domanda della Reggenza. Trieste che aveva un commercio più fiorente e non aveva speso un centesimo nè per la manutenzione delle strade nè per il vettovagliamento delle milizie, lo aveva potuto fare<sup>45</sup>).

A nulla valsero le buone ragioni del Consiglio, perchè al quanti mesi più tardi la Reggenza ordinò che i consiglieri e i negozianti più facoltosi e i possidenti concorressero con una somma alle spese di costruzione. Si tenne allora un'adunanza in una sala

<sup>42)</sup> Reygersfelds Sammlung zu Laibach. Commerzsachen. Fasc. III. No. 9, pag. 121.

W. Sl. Ar. Handelssachen 1898-1719. Akt. 83, 10 settembre 1716. -Commerzien Hofkommission Protokolle. Arch. Min. Int. V. G.12. - No. 13 vs. 1718.

<sup>44)</sup> W. Min. Int. I. Oesterreich V. D. 12 No. 17. - 18 ottobre 1719.

<sup>45)</sup> F. Arch. Ct. Prot. Capit. 15. III. 1720.

del Castello, alla quale presero parte il Capitano Cesareo, i Giudici Rettori, i consiglieri Otto Bono de Mariani e Felice Pietro Tremanini e quattordici dei maggiori commercianti, fu redatto un verbale, che è non solo una risposta all'invito della Reggenza ma un quadro fedele del commercio fiumano nei primi decenni del secolo XVIII.

« Il commercio marittimo è misero e decaduto, poichè dacchè la guerra coi francesi ci ha desolati con sequestri di navi « e con dispendi pubblici e privati in terra, in mare, la guerra « contro i turchi ha finito di sterminarci, contandosi in perdita « di bastimenti e di merci circa otantamila ducati.

« A ciò si aggiunge la guerra di Sicilia, il giornaliero di-« spendio che abbiamo per mantenere soldati ed ufficiali nelle no « stre case ci ha estenuato, i nostri bastimenti hanno dovuto servire al trasporto delle truppe invece che al commercio marif-« timo.

« Tante e tali disgrazie hanno ridotto questa povera piazza a a vivere senza capitali e ad ingegnarsi a vivere col puro credito, « col quale miseramente ce la passiamo. Sfruttando la patente del « libero commercio gli stranieri annidatisi in città ci levano a noi » poveri sudditi quel pezzo di pane col quale alimentavamo noi « e le nostre povere famiglie. Il traffico dell'olio, del ferro, dei « chiodi e del legname ci è stato preso dalle nosrte mani.

«I costruttori di navi non possono vivere perchè fu proibito loro di lavorare per gli stranieri. La cittadinanza tutta è « tanto povera che non si ha denaro per riparare la chiesa Cole legiata.

« Trieste ha potuto concorrere alle spese perchè non ha « contribuito al mantenimento delle truppe qui di passaggio ».

Alla costruzione del Lazzaretto concorse la cassetta privata dell'imperatore e venne scelto il territorio tra l'odierna Manifattura di tabacchi e l'Ospedale di Santo Spirito. Esso comprendeva la casa del priore, quelle del cappellano e del personale sanitario e la cappellina di San Carlo. Annesso era il piccolo porto detto Mandracchio, destinato ad accogliere i piccoli navigli soggetti a contumacia e i magazzini per le merci.

Non si pensò subito a nominare un Priore, ma quando i due funzionari del Dazio del legname Giacomo de Zanchi e Pietro

<sup>46)</sup> F. Arch. St. Prot. Cap. 10 gennaio 1721.

Tudorovich, incaricati di tale mansione videro entrare nel Mandracchio la prima nave giunta a Fuune da un porto infetto, si rifiutarono di prestare servizio ed allora fu incaricato Marco Antonio de Orebich di fungere da priore<sup>67</sup>).

Nel marzo del 1728 fu pubblicato dal Consiglio Segreto della Reggenza di Graz il Regolamento sul Lazzaretto.

Il Priore sarà nominato dal luogotenente di Fiume ed avrà lo stipendio di 200 fiorini austriaci all'anno. A lui sottostanno il vicepriore, un medico del comune che per ogni visita riceverà 34 carantani, un cappellano della Collegiata il quale se dovesse rimanere per qualche tempo nel Lazzaretto riceverà 45 carantani al giorno, uno scritturale e una fantesca.

Il priore è assistito dalla deputazione di sanità formata da quattro membri del Consiglio Maggiore detti Provvisori alla Sanità.

Una feluca o un brigantino incrocerà nelle acque del porto di Fiume, all'avvicinarsi di una nave, una barchetta si staccherà dal brigantino con a bordo il priore, al quale saranno conse gnati i documenti che saranno esaminati dalla Deputazione di sanità. Le navi provenienti da luoghi infetti entreranno nel piccolo Mandracchio e depositeranno le merci nei magazzini per essere disinfettate<sup>48</sup>).

Sul portone d'ingresso dell'ex-Lazzaretto nel Viale B. Mussolini si legge la seguente epigrafe:

#### 1722.

IMPERATOR CAROLUS VI. A. A. P. T. AUGUSTUS

NE COMMERCIO MARITTIMO SALUS PUBLICA LAEDERETUR
LUSTRANDIS ADVENIS MERCIBUSQUE HAS AEDES PUBLICAS
AERE PRIVATO CONDIDIT.

Il 1722 segna con ogni probabilità l'anno della posa della prima pietra, forse nel 1724 era già terminato.

<sup>47)</sup> W. H. K. Arch. Herrschaft-Akten Lit. Fiume. Fasc. 1. - 11. XI. 1731.

W. Min. Interni. IV. L. 2. No. 13. ex 1728.
 W. Min. Interni. V. G. 12. Ni. 1, 6, 7. Inn. Oesterr. 4 febbraio 1720.
 KOBLER, II. 82.

#### IL COMMERCIO DI FIUME AL TEMPO DI CARLO VI

Nei primi decenni del settecento il porto di Fiume fu la via di transito per il commercio tra la Carniola, la Stiria, la Dal mazia, lo Stato Pontificio e il regno di Napoli.

#### a) Commercio dell'olio.

Dopo la pace di Passarowitz (27. II. 1718) l'olio turco veniva importato nei Paesi ereditari austriaci e nella Germania attraverso la via del Danubio facendo una forte concorrenza al·l'olio di Sicilia e del Napoletano ch'era più caro, perchè per giun gere in Germania, doveva pagare il dazio a Lubiana, a Cilli e a Graz. I negozianti di Fiume e di Trieste se ne lagnarono e nel 1725 fu proibita l'importazione d'olio turco attraverso il Danu bio, ma permessa attraverso i due porti del Litorale Austriaco. Così i negozianti tedeschi pur di avere l'ottimo olio turco comperavano anche quello napoletano e dalmato certamente in quantità esigua.

L'imperatore, per favorire l'importazione dell'olio napoletano, ad onta dei trattati commerciali colla Turchia proibì l'importazione dell'olio turco. Tale disposizione andò tutta a benefizio di Venezia che aveva adoperato ogni mezzo per concentrare tale commercio nelle sue mani, ora i negozianti tedeschi furono costretti a frequentare la piazza di Venezia e, come il Capitano Cesareo di Fiume Petazzi aveva scritto all'imperatore, «ciò che la « Serenissima non aveva potuto raggiungere colle fuste armate, « lo raggiungeva ora colle disposizioni imperiali del 1726 «°).

L'olio napoletano e siciliano giungeva nel Litorale in piccola quantità perchè esso aveva conquistate le piazze dell'Olanda e dell'Inghilterra.

La Compagnia Orientale assorbì tutto il commercio dell'olio e danneggiò i negozianti fiumani, la popolazione non ebbe alcun utile perchè l'olio non poteva essere venduto in città senza pagare il dazio. Nel 1712 l'imperatore dispose che arrivata nel porto della Fiumara una nave con olio, si potesse venderlo alla minuta per tre giorni vicino alle Porte della città <sup>50</sup>).

Bpest Arch, naz Arch, Fium, Comm. I. 122, Fasc. 18.
 Arch, Stato Fiume, Cons. Cap. 20, II, 1712.

Negozianti d'olio erano: Minoldi, Orlandi, Zandonati, Niccolò Marotti, Marco Cherne e Giuseppe Mataresse<sup>51</sup>).

#### b) Commercio della cera.

La cera greggia veniva comperata nella Carniola, nell'Istria, nella Slavonia, nella Croazia e in Ungheria dai negozianti veneziani, che la facevano lavorare e la rivendevano in Austria. Il negoziante doveva pagare a Venezia il dazio d'importazione e d'esportazione e così non poteva vendere le candele che ad un prezzo molto alto. Giorgio Terzi e Girolamo Franul ricevettero nel 1720 la concessione di fabbricare candele<sup>52</sup>).

La Nuova Compagnia Orientale fu incaricata nel 1728 di comperare la cera nei dintorni di Buccari e di Fiume e di fabbricare candele. Ci provò ma non riuscì, allora nel 1736 il nego ziante Minoldi propose al governo di comperare la cereria della Compagnia però desiderava godere dei diritti che erano stati concessi alla summenzionata Compagnia, troppo protetta dall'erario, cioè l'esenzione del dazio del 3%, di quello d'importazione per la materia prima e il ripristino dell'antico dazio d'esportazione<sup>53</sup>).

Ben presto i prodotti fiumani poterono concorrere con quelli di Venezia con grave danno per il commercio della temuta rivale.

#### c) Fabbrica di cordami.

Gli armatori fiumani usavano provvedersi di cordami a Sinigaglia e a Cesena, ma nel 1722 fu aperta la prima fabbrica di Autonio Giacomo d'Orlando, che fece venire operai e capi tecnici italiani, acciocchè insegnassero l'arte ai fiumani; egli chiese al governo l'esenzione del dazio d'importazione come lo godevano i commercianti triestini.

Nel 1736 chiese il permesso di costruire delle nuove baracche vicino al porto della fiumara per l'abitazione del capomastro e degli operai e in tale occasione gli furono ceduti in affitto 200 Klafter di terreno.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Bp. Helytartótanács. Comm. I. Fasc. 122. ex 1728.

W. Min. d. Int. V. G. 12; Ni. 3, 13, ex 1720.
 Bp. Helytartótanács. Comm. I. Fasc. 122, ex 1728.

Il governo avrebbe desiderato che l'Orlando trasferisse la sua fabbrica a Trieste, ove il Comune gli metteva a disposizione dei terreni fuori di città, egli rifiutò l'offerta perchè a Fiume la mano d'opera era più a buon prezzo che a Trieste<sup>54</sup>).

Di minore importanza era la fabbrica di *Giovanni Giu-stimi*<sup>55</sup>).

Fabbriche di cordami possedevano Niccolò Crespi, la vedova Francesca Spadoni e Silvestro Brunoro<sup>50</sup>).

Troviamo qualche accenno di una fabbrica di corde per istrumenti ad arco di Niccolò Spinosa e di Antonio Boiatovich<sup>87</sup>).

#### d) Setificio.

Grande importanza aveva dato l'imperatore alla coltivazione del gelso e all'allevamento del baco da seta, dal quale il governo centrale si riprometteva lauti guadagni e credeva di poter vincere la concorrenza italiana. Nel 1736 era stato inviato a Fiume il conte Cozzoli coll'attuario Eder per ispezionare la coltivazione del gelso e in quest'occasione visitarono i setifici di Giacomo Kennet e quello della Società Arnold\*\*).

#### e) Commercio del sale.

Il sale veniva trasportato per conto dell'Ufficio Camerale di Graz da Barletta a Fiume e a Trieste e nel 1705 vennero incaricati i commissari Endkers e Pistori di portarsi a Fiume per trattare coi negozianti fiumani il modo di affidare a persone private la fornitura del sale, siccome la navigazione sull'Adriatico era poco sicura<sup>59</sup>). Nel 1706 Nuncio Tricario commerciava coi sale di Barletta, ma spesso le fuste veneziane gli sequestrarono il carico<sup>50</sup>).

<sup>54)</sup> W. Min. d. Int. V. G. 5. No. 5. 1722.

<sup>55)</sup> Arch. Stato Fiume. Prot. Capit. 17 novembre 1739.

<sup>56)</sup> W. Min. d. Interni. V. G. 5. No. 7. Inn. Oesterr. 27 aprile 1722.

<sup>67)</sup> W. Min. d. Interni. V. G. 5. No. 7, ex 1736.

<sup>58)</sup> Bp. Arch. camerale. Fasc. 8. - 1736.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) W. H. K. Arch. Inn. Oesterr. 23 ott. 1705.

<sup>60)</sup> W. H. K. Arch. Register Inn. Oesterr. 7 ag. 1706.

#### 1) Commercio della tela

I negozianti fiumani esportavano tela carniolina nella Dalmazia per un valore di 200 mila fiorini austriaci ricevendo in cambio olio turco che veniva inviato nella Germania; però preferivano venderla ai turchi dai quali ricevevano zecchini d'oro che rivendevano ai veneziani facendo dei luati guadagni<sup>81</sup>).

#### g) Conceria.

La concia delle pelli era una specialità della colonia di greco-ortodossi che s'erano stabiliti da qualche decennio in città.

Carlo Pedrini, Paolo Gruber e Giov. Batt. Foresti aprono delle concerie fuori delle mura (1739 e 1740).

Negozio di pellami avevano Antonio Stuva, Andrea Celligoi e Paolo Lavrencich i quali dovevano vincere la concorrenza dei negozianti stranieri.

Nel 1741 la ditta Minoldi chiese un passaporto per l'importazione del tannino dalla Carniola e da Postumia per la conciatura delle pelli bovine<sup>69</sup>).

#### h) Commercio del grano.

Uno dei maggiori cespiti di guadagno era il commercio del grano e durante la guerra di successione spagnola grandi quantità di grano passavano per Fiume dirette a Comacchio e da qui nella Lombardia. I negozianti Lorenzo Peraz, Giovanni Battista Miller, Simone Orlando, Luca Wilfan, Giuseppe Rinaldi e Gio vanni Danis commerciavano all'ingrosso, due di questi, il Peraz e il Miller erano obbligati a tenere un dato quantitativo di grano a disposizione della popolazione à venderlo a Lire 10.50 lo zabro<sup>58</sup>).

#### i) Costruzione di navi.

Alla Compagnia Orientale era stato concesso di costruire navi nel litorale, però le era stato proibito di venderle a stranieri

<sup>61)</sup> Archivio Naz. Bpest. Arch. Fium. Comm. I. 122.

<sup>62)</sup> Bpest, Archivio Camerale, Fasc. 95;

<sup>88)</sup> Arch. Stato. Fiume. Cons. Cap. 8 giugno 1714.

c specialmente ai veneziani, siccome la Serenissima aveva impedito che operaj e tecnici si portassero nei due portifranchi per istruire gli operai64). Un piccolo arsenale esisteva sin dal 1690 sul sito dell'odierna Piazza Scarpa e la nazione greca chiese di poter riparare colà i due bastimenti «S. Spiridione» e «S. Niccolò» nel 1718°5).

La Confraternita di S. Niccolò teneva un deposito di gomene e di altri attrezzi per soccorrere le navi pericolanti e un piccolo arsenale nelle vicinanze degli odierni Giardini Pubblici ove venivano riparate e costruite le navi. I padroni e i marinai pagavano una piccola tassa guando entravano nel porto.

Nel 1735 il conte Pallavicini di Trieste chiese al console austriaco di Venezia di ottenere un ordine pel podestà di Rovigno, perchè permettesse che 30 operai si portassero a Trieste per riparare alcune navi, il procuratore Bragadin fu contrario a qualunque concessione e gli operai non vollero partire senza il permesso del Senato veneto<sup>66</sup>).

Durante il regno di Carlo VI Fiume e Trieste prospera 10no poco, « a Trieste ci sono alcuni poveri spedizioneri o agenti « di mercanti stranjeri o veneziani i quali non trafficano ma man-« dano attraverso Trieste le merci in Germania. La città non è una « piazza commerciale essa vive solo del commercio di transito, ne « gozianti esteri ànno tentato di stabilirsi a Trieste, ma ben presto « si sono allontanati.

« Il porto di Fiume avrebbe dovuto attirare a sè il com-« mercio colla Germania, invece esso langue, le vie che lo uniscono col retroterra sono deserte, poco sicure, e si sente il bisogno di unire Fiume e Trieste mediante una via più breve e fare di Fiu-· me il porto per l'esportazione dall'Ungheria e dalla Croazia. : I pochi prodotti che giungono dal retroterra, bastano appena « per 2 o 3 navi all'anno. I padroni delle navi disertano i porti · del litorale e vanno nelle Marche e nel Napoletano a guada-« gnarsi da vivere » 67).

<sup>64)</sup> Min. d. Interni. N. Oesterr. No. 3. - 26 aprile 1719.

<sup>85)</sup> Arch. Stato, Fiume, Comm. ed industria, 1718. 86) W. St. Arch. Venezia. Dispacci. Fasc. 25, - 4, VI; 1735. 67) W. St. Arch. Küstenland. 28. II. 1762.

# LE CONDIZIONI ECONOMICO-COMMERCIALI DELL'AUSTRIA AL TEMPO DI MARIA TERESA E DI GIUSEPPE II

Sotto Giuseppe I e Carlo VI si osservano i primi tentativi per modernizzare l'Austria e farla uscire dal sistema feudale. I paesi ereditari erano amministrati dalle rispettive Cancellerie di Boemia, Moravia, Slesia, Austria, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, che trattavano gli affari politici, mentre le diete e gli stati provinciali shrigavano le questioni economiche. Non esisteva una amministrazione centrale ancora e Maria Teresa, preso a modello l'apparato burocratico di Federico II di Prussia, cercò di unificare l'amministrazione, uni le due Cancellerie dell'Austria e della Boemia nel Direttorio in affari politici e Camerali; per il disbrigo delle questioni commerciali ed industriali istituì il Direttorio ge nerale di Commercio (Commerzhofrath).

Ogni provincia aveva il Consesso commerciale dipendente da quello generale di Vienna; un ispettore commerciale visitava il distretto, invigilava il mantenimento delle strade, delle fabbriche, il commercio e l'industria, essi si portavano anche all'estero per far conoscere i prodotti nazionali.

. Lo Schweighofer scrive: « tutto questo apparato avrebbc funzionato bene, se gli uomini fossero stati migliori'».

In nessuno stato la politica proibizionistica fu così sostenuta come in Austria, lo stato rimase chiuso a qualunque importazione. I dirigenti commerciali furono i più accaniti sostenitori del sistema, sorse talvolta qualche voce contraria, ma essa era il voto di un'esigua minoranza.

Maria Teresa dubitò della bontà del sistema ma di fronte ai panegirici sull'industria nazionale le proposte di mutamento di sistema rimanevano lettera morta; negli ultimi anni del periodo teresiano constatiamo una mitigazione, ma con Giuseppe II i proibizionisti ebbero completa vittoria.

Nell'Austria inferiore il traffico tra la capitale e la provincia era ostacolato dalle gabelle e dai dazi statali, provinciali e privati. La mancanza di buone comunicazioni rendeva difficile il movimento tra le varie regioni, i progetti di nuove strade c'erano, ma mancavane i mezzi. E' merito di Carlo VI d'aver aperto le cosidette Strade Erariali o imperiali. Le comunicazioni tra Vienna e Brünn, e tra Vienna, Iglau e Praga furono costruite e mantenute col reddito delle gabelle.

Maria Teresa dopo la guerra dei sett'anni istituì l'Ispetiorato delle strade, ma la mancanza di mezzi impedi l'esecuzione di tanti lavori necessari, le decisioni dell'imperatrice non furono eseguite per l'ostilità dei singoli paesi.

Le comunicazioni tra Vienna e Trieste, e quelle tra la Boe mia e la Moravia furono di grande utilità. Già nel 1740 gli Stati del Tirolo chiedono l'apertura del Monte Arl, il Direttorio Commerciale fu contrario per ragioni politiche, soltanto dopo quarant'anni ne fu approvata la costruzione.

La navigabilità del March, la costruzione di un canale tra questo fiume e l'Oder, tra il Danubio e la Moldava e l'Elba rimase allo stato di progetto, soltanto nel 1763 le autorità furono invitate ad occuparsi più intensamente in seguito ad una domanda dei commercianti di Praga. Il barone Sterndahl presentò un progetto per il canale Danubio-Elba, (Handschreiben 30 settembre 1763).

Ma il progetto più importante fu quello del canale Danubio-Moldava, dapprima fu regolata la navigazione sulla Moldava e nel 1774 quella sull'Elba.

Anche in Ungheria la regolazione dei fiumi fu oggetto di profondi studi: il Maros, la Culpa e la Sava furono visitate dal consigliere aulico Raab e dal maresciallo di campo Khevenhüller che aveva proposto un canale tra il Danubio e la Sava.

Nella Stiria si migliorò la navigazione della Mur da Leoben sino alla confluenza del Danubio per provvedere al trasporto del ferro e del vino stiriano sino a Fiume e a Trieste, ma gli Stati provinciali rifiutarono di prestar denaro dicendo che il pagamento dei debiti era più necessario del miglioramento delle comunicazioni.

Le autorità commerciali si lambiccarono il cervello per procurare uno smercio ai prodotti nazionali, furono mandati nei capoluoghi di provincia dei commercianti per far conoscere ai consumatori i prodotti e i prezzi. Dopo la pubblicazione della Patente del 24 marzo 1764 i consessi furono obbligati a mandare una distinta dei prodotti nazionali acciocchè i negozianti sapessero ove li potevano comperare e quali prodotti esteri erano colpiti dal divieto di vendita. Un dato quantitativo di merce estera

poteva essere importata purchè il commerciante s'obbligasse a comperare e a vendere merce nazionale.

Soltanto i negozianti di tela promisero di comperare una certa quantità di merce nazionale purche le fabbriche non vendessero al dettaglio. I commercianti di Graz si provvedettero di panni di Moravia e perciò fu loro assicurata la fornitura della divise per l'esercito, le scarpe per i soldati dovevano essere con fezionate con pelle nazionale, anche i monasteri furono invitati a provvedersi di stoffe boeme e morave.

Ma ben presto si dovette constatare che le stoffe nazionali erano di qualità pessima e insufficenti al consumo e spesso molto più care che quelle estere (80-100%).

Magazzini per la vendita di prodotti nazionali furono aperti nella capitale e nelle città di provincia, dalle quali furono allontanate non solo le merci ma anche i negozianti stranieri. Tale proposta fu fatta dalla Camera boema per impedire ai commercianti della Slesia prussiana di vendere con grave danno dell'industria boema. Il consigliere commerciale de Degelmann propose che anche dai mercati annuali fossero allontanate le merci straniere, soltanto quando ai negozianti boemi fu proibito di frequentare i mercati della Sassonia, allora in virtù della Patente del 24 marzo 1764 fu proibito ai negozianti sassoni di venders nei mercati annuali, soltanto al tempo di Giuseppe II tale proibizione fu sospesa e ai mercati di Graz, di Klagenfurt, di Lubiana e di Linz potevano affluire anche negozianti stranieri.

Maria Teresa s'interessò molto del movimento commerciale tra l'Austria e l'Ungheria. Vienna e Linz, nei primi decenni del secolo XVIII erano i mercati più frequentati dagli ungheresi, ma quando i prodotti furono colpiti da dazi d'importazione (1726. e le fabbriche di tessuti di lana non poterono fornire i tessuti in numero sufficente e ad un prezzo equo, i negozianti si portarono a Breslavia e a Lipsia, cagionando un danno di 3 milioni all'industria austriaca.

I commercianti di Vienna proposero l'abolizione della tariffa del 1726, ma il conte Chotek non volle saperne, anzi aumentò i dazi d'importazione in Ungheria. Le merci dai due suaccennati mercati venivano portate nel paese o dai contrabbandieri oppure erano importate come prodotto turco e allora pagavano soltanto il 5% de loro valore. Per attirare i commercianti ungheresi furono aperti dei magazzini a Vienna e chiusi i confini verso la Polonia e la Slesia.

La vendita di prodotti agricoli dall'Ungheria era impedita da forti dazi, soltanto un dato quantitativo di cereali era possibile importare nella Boemia, nella Moravia e nell'Austria. Per non danneggiare questi paesi, anche la lana ungherese era proibita al di là del confine, ma quando le fabbriche di tessuti non poterono trovare il quantitativo sufficente di lana, furono fatte delle ampie concessioni al commercio laniero.

Anche il transito di prodotti ungheresi era reso difficile dai dazi, specialmente del bestiame in Italia.

Grandi cure rivolse lo stato per far fiorire il traffico sol litorale, ora che la Compagnia orientale era stata sciolta. Carlo VI impernia tutta la sua politica sulla questione dinastica, sacrifica gli interessi economici suoi e quelli del popolo purchè la corte di Londra riconosca Maria Teresa al trono d'Austria. In tal modo l'Inghilterra, che per decenni aveva combattuto la Spagna e l'Olanda, temibili rivali sui mari e sulla Manica, allontanò dai Paesi Bassi una rivale che in un non lontano domani poteva divenire potente. Soltanto allora Carlo VI volse maggior attenzione e Trieste a a Fiume.

Il primo esperimento per migliorare il traffico tra il Banato di Temesvar (oggi parte integrante della Rumenia) e il litorale, fu fatto dal capitano Teodoro Schley in unione all'ing Gastl per trasportare cereali, bestiame, carne affumicata e bestiame vivo a Fiume e a Trieste.

Il viaggio era difficile causa le pessime comunicazioni, i fiumi non erano regolati, le strade erano battute da predoni, perciò si chiede l'aiuto del Consiglio di guerra.

Allo Schley, chiamato a Vienna, fu dato l'incarico di trasportare a spese dello stato cereali e carne sulla Sava, sulla Culpa e da qui attraverso la Via Carolina a Frame. Un primo esperimento riuscì e vi guadagnò il 100%. Il consigliere Raab dell'Intendenza di Trieste col commissario Busan si portarono in Croazia per istudiare la regolazione del traffico fluviale; Fremont andò nel Banato per curare l'agricoltura e l'allevamento delle pecore.

Giuseppe II desiderava formare dei Paesi Ereditari e dell'Ungheria uno stato unitario, perciò incaricò il conte Carlo Zinzendorf di preparare l'unione doganale ed economica dei due paesi. Ma la politica economica dell'imperatore non fu approvata dai suoi consiglieri, perchè la soppressione delle barriere doga nali al confine ungherese avrebbe danneggiato l'erario austriaco. La Cancelleria ungherese si oppose energicamente perchè l'erario dell'Ungheria avrebbe perduto i proventi del dazio al confine ungaro-transilvanico.

In mancanza di colonie l'Ungheria era considerata la for nitrice naturale delle fabbriche austriache. Verso il 1750 lo Schley propose la fondazione di una società commerciale per l'esportazione del grano. Le autorità viennesi accolsero con entusiasmo tali proposte perchè videro realizzarsi il sogno di Maria Teresa di porre l'Ungheria in relazione coi popoli orientali e dominare così i mercati della penisola balcanica.

Si formò la Società Commerciale di Temesvar, la quale emise cento azioni a 500 fiorini austriaci l'una. La società, in virtù del trattato conchiuso con Maria Teresa (23 agosto 1759), avrebbe pagato 0,25% di dazio d'importazione nel Banato, 0,25% di dazio di transito nella Slavonia, nella Croazia e nella Carniola, mentre a Fiume e a Trieste era esente dal pagamento di qualsiasi dazio.

Nel 1762 fu esonerata dal dazio sulla Culpa e sulla Sava per la durata di cinque anni, le fu promesso che la Via Carolins sarebbe stata riparata, regolata la navigazione sul fiume Bega e sul Tibisco. Sulle rive dei fiumi e sulla Carolina sarebbero stati costruiti dei magazzini per il deposito della merce.

Maria Teresa protesse la società fin dal suo sorgere, proibì agli ebrei e ai greci di comperare cera dai contadini e dall'amministrazione del Banato, acciocchè la Società se ne potesse provvedere ad un prezzo molto basso. Inoltre essa divenne l'unico compratore all'ingrosso di cereali forniti dall'amministrazione al rezzo di 30 soldi austriaci lo staio. Essa sola poteva trasportare dal Banato a Fiume e a Trieste per lo spazio di 10 anni: grano, carne salata, lana, tela per vele, cera, vino, rame e tabacco.

Il consiglio commerciale mandò il consigliere Procop, ispettore delle fabbriche della Moravia, per studiare il funzionamento della società, che aveva subito delle grandi perdite nel commercio del grano perchè i direttori avevano curato i propri interessi piuttosto che quelli dell'azienda. Il grano era stato comperato a 34 o a 40 soldi, mentre il prezzo del mercato era di 24, essendo di qualità inferiore, giunto nei due porti franchi era rimasto invenduto. Lo Schlev vendette ad un commerciante triestino

del grano ma essendo fallito non ricevette il denaro, e così la società ebbe un danno di 10 mila fiorini. Gravi perdite subì la società coll'allevamento del bestiame e colla produzione della lana, mentre fece degli ottimi affari colla vendita del tabacco, del miele e della cera.

Nelle grandi tenute venivano coltivate piante medicinali, dalle quali si estraevano le materie coloranti.

La direzione chiese il permesso di emettere nuove azioni, ma nessuno volle prestare denari, perchè la società stava sull'orlo del fallimento e il governo non credeva di venirle in aiuto.

Si tentò di fabbricare utensili agricoli per esportarli in Russia, in generale la società pensava soltanto alla produzione e poco si curava della vendita.

Essendo stato uno scarso raccolto in Italia nel 1763, tutto il quantitativo di grano dei magazzini del litorale fu mandato in Italia e venduto a 5, 6 fiorini austriaci lo staio, così per ora, pagati i debiti. Il fallimento fu scongiurato\*\*).

Il Consiglio superiore di Commercio desiderava che la società vendesse alle fabbriche austriache la materia prima: lana s lino; allora fu permesso di emettere quattrocento azioni a mille fiorini l'una, buona parte fu comperata dal governo di Vienna dalla ditta commerciale Weitenhüller di Vienna, dalla Raffineria di zucchero Arnold di Fiume e dal conte Teodoro Batthyanyi.

La società così ricostituita prese il nome di Società di Te messuar-Trieste, estese maggiormente la sua attività al litorale adriatico, tutti gli antichi privilegi le furono riconfermati per dodici anni e furono istituite tre direzioni: a Vienna, a Tengesvar e a Trieste. La nuova società che aveva assunti tutti i debiti della vecchia, cominciò la sua attività sotto cattivi auspici, non cercò di assumere delle persone esperte, s'accontentò di mettervi a capo dei buoni burocratici i quali sapevano comperare la merce ma non venderla. Così ad Amsterdam comperò articoli coloniali, nella Danimarca una nave carica di merluzzi, nell'Olanda una con sardine ed arrinche.

L'incoscienza dei direttori e le grandi spese per il trasporto delle merci furono la causa dell'esiguo guadagno fatto dalla società in questi affari all'ingrosso.



<sup>68)</sup> W. Arch. H. C. Comm. Lit. 1763, No. 198.

<sup>69)</sup> W. H. St. Arch. 1764. No. 363.

Grandi perdite subì la società nel campo industriale, che era divenuto il fulcro di tutta la sua attività; nel 1767 aprì una fabbrica di tela a Buccari per vincere la concorrenzo di Venezia, ma ben presto dovette chiuderla per mancanza di operai specia lizzati e per aver comperato lino a caro prezzo.

A Fiume fu aperta una Manifattura di tabacchi che avrebbe dovuto lavorare il tabacco secondo il sistema francese e importarlo in Italia, ma prima ancora che la fabbrica potesse funzionare, fu comperata una grande quantità di tabacco che fu riconosciuto inservibile.

A Ravnagora (Jugoslavia) fu aperta una fabbrica di vetro (1769) sulla Via Carolina, ma fu saccheggiata e distrutta da un gruppo di banditi.

Ma nemmeno ora con tre direzioni la società potè meglio esplicare la sua attività, la direzione di Temesvar prese in affitto cinque farmacie nel Banato, ma subì delle perdite rilevanti.

Il grande industriale Weitenhüller si dichiarò pronto a comperare gli edifizi che la Società aveva a Trieste e a Fiume, consegnando alla direzione 135 azioni, ma con ciò gli altri azio nisti sarebbero stati danneggiati e così la proposta fu respinta. Le tre direzioni furono abolite, e si tenne soltanto quella di Vienna (1770). L'assemblea degli azionisti chiese nuovi aiuti pecuniari, esponendo il danno che sarebbe derivato dal fallimento, la cessazione della navigazione sulla Culpa e sulla Sava, la rovina delle colonie lungo la Via Carolina e la disoccupazione nel Banato<sup>70</sup>).

Maria Teresa aveva perduta ogni speranza ed ordinò che entro tre mesi venisse pagato agli azionisti il capitale in ragione di 250 fiorini per azione<sup>71</sup>).

La liquidazione si protrasse per lunghi anni e appena dopo la morte della regina abbiamo notizia dello scioglimento della società<sup>72</sup>).

1782

<sup>70)</sup> W. St. A. Comm. Hung. 38, 1770.

<sup>71)</sup> W. St. A. 1771. No. 1276.

<sup>72)</sup> W. St. A. 1782. No. 1955, 2283.

### IL COMMERCIO DI FIUME NEL PERIODO TERESIANO

Durante il lungo regno di Maria Teresa e di Giuseppe II ron troviamo grandi industrie a Fiume; per aprire una fabbrica era necessario chiedere il permesso al Consiglio Commerciale Superiore indicando quali e quante fabbriche fossero nei dintorni, la natura del luogo, le attitudini degli abitanti e i mezzi finanziari dei quali poteva disporre l'industria<sup>78</sup>).

### LAVORAZIONE DEL LEGNO

Il consiglio Commerciale Superiore era del parere che invece di esportare legno non lavorato o soltanto remi, si dovesse lavorarlo così come facevano i veneziani e venderlo nei porti dell'Adriatico. I consoli austriaci di Venezia e Sinigaglia, Bosti e Pasquini, informarono la Luogotenenza degli oggetti in legno che si potevano vendere alla fiera di Sinigaglia<sup>74</sup>).

La luogotenenza avrebbe desiderato mandare dei giovani fiumani a Vienna per apprendere la lavorazione del legno, ma ciò era dispendioso come pure far venire a Fiume dei falegnami tedeschi. Nel Castello erano tenuti prigionieri una trentina di prussiani, tra questi si trovarono parecchi falegnami, i quali sotto la guida del maestro-falegname Raffaele Gerbez e di tre garzoni prepararono diversi lavori d'intaglio che furono mandati a Sinigaglia e venduti con un certo guadagno.

Il Consiglio Commerciale mise a disposizione mille fiorini per il legname e per gli utensili e i lavori eseguiti furono depositati in un magazzino del Lazzaretto per essere mandati a Sinigaglia.

# FABBRICAZIONE DI VELE E DI CORDE PER LE NAVI

Gli armatori di Fiume e di Trieste comperavano tela per le vele a Cesena e a Bologna. La canapa era coltivata in grande quantità nella Croazia e nella Slavonia, inferiore in qualità a

<sup>78)</sup> Brest, Arch. Cam. Acta Fluminensia, Fasc. 2.

<sup>74)</sup> Bpest. Cancelleria. Fasc. 8. No. 95.

quella dell'Italia ma potè essere adoperata soltanto per il sartiame<sup>75</sup>).

Si fecero venire da Ancona e da Venezia degli operai specializzati e il Corderie-Meister Nicolò Sinibaldo da Rian ricevette un prestito di tremila fiorini dal negoziante triestino Battelli per comperare canapa e far vele<sup>76</sup>).

## DISTILLERIA

L'importazione di vini dalmati era severamente proibita con solo dal governo ma anche dal Consiglio Maggiore perchè essa danneggiava gli interessi dei cittadini che possedevano proprie vigne. Per la fabbricazione della acquavita e del rosolio erano necessari vini che contenessero un dato quantitativo di alcool. Alla ditta Leopoldo Laurent che aveva aperto una distilleria non ne fu permessa l'importazione, anzi le fu consigliato di provvedersi di vini dalla Croazia. Qualche anno più tardi a Luigi Henry, il futuro maestro di posta, ne fu permessa l'importazione purchè ogni sei mesi presentasse alla Luogotenenza una distinta dei vini importati<sup>77</sup>).

Carlo Manatti, Simone Adamich e Michele Wohincz aprirono delle fabbriche di rosolio.

## CONCERIA

La mancanza di una conceria s'era fatta più volte sentire, i calzolai si dovevano provvedere di pelli presso la conceria dei fratelli Luzzatti di Trieste.

Gius. Ant. Brajnich e Luigi Minoldi aprirono una conceria nel 1765 godendo quei privilegi ch'erano stabiliti nella tariffa doganale. Le pelli vendute nella monarchia portavano il bollo di l'abbrica e quello del Supremo Esattore di Fiume, ed erano muniti di un certificato che i fabbricati erano stati lavorati a Fiume<sup>7a</sup>).

<sup>76)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. Fasc. 95. - 19. V. 1763.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Verb. cap. 7. VI. 1763.
<sup>77</sup>) Verb. cap. 17 ett. 1781.

<sup>78)</sup> Bp. Arch. Naz. Canc. 95. - 21 nov. 1765, Fasc. 8.

Morto il Minolli, gli eredi vollero aumentare la produzione, ottennero l'esonero dal pagamento del dazio per le ghiande e per la corteccia di zapino (Laag). Nel 1772 importarono mille quintali di ghiande e 500 di zapino, per la 1773 5000 di ghiande e 2000 di zapino dalla Carniola. La Luogotenenza se ne allarmò, e gli eredi Minolli risposero che avendo conciate 500 pelli bovine che erano state vendute, volevano ora gettare sul mercato 6000 pelli<sup>79</sup>).

Pare che la conceria facesse ottimi affari, perchè l'importazione di ghiande e di zappino aumentò d'anno in anno.

#### SETIFICIO E COLTIVAZIONE DEL GELSO

Tutte le autorità dei Paesi Ereditari erano state invitate a promuovere la coltivazione del gelso, si doveva prestare ogni assistenza a coloro che avrebbero fatto nuovi impianti sulle strade commerciali o nei territori comunali incolti del distretto di Fiume Erano condannati alla rifusione dei danni e all'ammenda di 20 fiorini per albero coloro che tagliavano gli alberi di gelso.

A ciascun abitante del territorio fiumano era lecito d'impiantare alberi di gelso e poteva poi appropriarsi le foglie per la bachicoltura $^{80}$ ).

In virtù di tale disposizione fu concesso a *Pier Giovanni* Sacotti d'impiantare 4000 gelsi<sup>81</sup>). La Luogotenenza fu invitata a cercare territori adatti<sup>82</sup>).

Uno dei maggiori filatoi era quello di Giuseppe Maria Marienni di Udane ove sotto la direzione di Pietro Pividor lavoravano 3 capi e 40 operai con 12 telai<sup>83</sup>). Gli fu concesso d'imprimere la marca «Fabbrica Privilegiata di Fiume» sull'orlo della seta e nel mezzo G. M. M. da una parte e dall'altra l'aquila fiumana senza i santi protettori. Il Marienni mandava i suoi prodotti a Vienna (22 pezze di 89 funti l'una) al negoziante Pietro Giuseppe Passi<sup>84</sup>).

<sup>79)</sup> Verb. cap. 7. V. 1771; 10 genn. e 10 nov. 1772.

<sup>80)</sup> Risoluz, sovrana, 24, I. 1765,

<sup>81)</sup> F. Arch. St. Comm. ed industria, M. 5. - 2. IV., 1765.

Bp. Arch. Naz. Canc. Acta Flum. 96. - 30. XII. 1752.
 Bp. Arch. Naz. Canc. Acta Flum. 96. - 19. VII. 1760.

<sup>84)</sup> Verb. Cap. 10. VII. 1761.

Nel 1769 adotto una nuova timbratura: «Fiumaner Manifactur», coll'aquila fiumana sul cui petto era disegnato un gelso.

I fabbricati che venivano inviati all'estero dovevano essere provvisti di un bollo speciale<sup>85</sup>).

Possedevano filatoi di minore importanza: Giacomo Ken net e Silvestro Brunoro<sup>ss</sup>).

### FABBRICA DI CANDELE

La piazza di Fiume fu sempre tributaria di Venezia sino a tanto che non si proibi l'esportazione della cera e del sego.

Giovanni Bordarini s'obbligò di provvedere di candele la cittadinanza.

## LA RAFFINERIA DI ZUCCHERO

Quando nell'anno 1750 il conte Rodolfo de Chotek fu nominato presidente del Direttorio Commerciale cercò di promuo vere la fondazione di una società commerciale che s'occupasse coll'esportazione dei prodotti austriaci.

Le due case commerciali dei Paesi Bassi austriaci Proli e Arnoldt proposero di fondare nei Paesi Ereditari austriaci fabbriche purche fossero appoggiate dal governo centrale<sup>87</sup>).

Il Chotek nel settembre presentò un abbozzo per una concessione da farsi alla Società Arnoldt e compagni, che ebbe il «placet» di Maria Teresa<sup>88</sup>).

« Noi M. T. abbiamo dato il mostro consenso, acciocchè la Compagnia Arnoldt si stabilisca a Trieste e possa trafficare per mare e per terra sotto la nostra protezione, ed abbiamo accordati i seguenti diritti:

Art 1° - Noi accordiamo ad Urbano Arnoldt e ai suoi interessati il Privilegio esclusivo per lo spazio di 25 anni di tenere una Raffineria di zucchero nei nostri Paesi ereditari.

<sup>88)</sup> W. H. St. Arch. 1795. - 7. VI. 1763.

Verb. Cap. 23. V. 1758; 28. IV. 1781.
 W. H. K. Ar. ott. 1750.

<sup>88)</sup> W. H. K. Ar. Fasc. 103. 1 ottobre 1750.

- Art. 2º Tutto il materiale necessario per la costruzione degli edifizi e dei magazzini sarà esente dal pagamento dei diritti di dogana e di qualunque altra tassa.
- Art. 3° Tutte le persone che saranno impiegate nella direzione o nella raffineria di zucchero saranno esonerate dagli obblighi personali, come servizio di guardia, alloggiamenti militari ecc.
- Art. 4° Lo zucchero greggio importato da altri paesi sarà raffinato nei nostri paesi e sarà libero di entrare nei porti di Fiume e di Trieste senza pagamento di dazio.
- Art. 5° Lo zuechero raffinate non potrà pagare che il solo dazio consumo e di sopratassa ciò che è o che sarà stabilito, altri dazi non pagherà.
- Art. 6° Lo zucchero sarà libero di entrare nell'arcivescovato di Salisburgo, nella Baviera e nel resto dell'Impero, pagando il solo dazio d'esportazione. Nel caso che il dazio consumo fosse stato pagato, così pure la sopratassa, se lo zucchero sarà trasportato all'estero, la sopratassa sarà restituita. Riguardo all'importazione in Ungheria e nei paesi vicini si con formeranno alle tariffe li vigenti.
- Art. 7° Sarà permesso alla società di tagliare legna nei bosch; appartenenti all'erario o alla Comunità per uso della raffineria pagando il prezzo corrente.
- Art. 9° Lo zucchero raffinato che verrà importato all'estero per essere venduto nei Paesi ereditari pagherà un doppio dazio d'importazione, fino a tanto che le raffinerie della compaguia venderanno lo zucchero in quantità sufficente e al prezzo corrente.
- Art. 10° I metalli fusi e lavorati, i prodotti delle fabbriche e delle manifatture potranno essere esportati all'estero da chi vorrà intraprendere tale commercio, ma non dalle raffinerie di zucchero.
- \*Art. 11° La compagnia potrà costruire nei cantieri di Fiume e di Trieste i velieri dei quali avrà bisogno.
- Art. 12° I vascelli che porteranno la bandiera austriaca saranno liberi d'entrare in qualunque porto.
- Art. 13° Permettiamo che il capitale che dovrà servire ai fondi della Compagnia possa essere raccolto mediante azioni entro tre mesi, fino allo somma di 2 milioni di fiorini, cioè 2 mila azioni a 1000 fiorini l'una.

- Art. 15° Le azioni saranno vendute a Trieste.
- Art. 16° Le azioni saranno pagate in 3 rate.
- Art. 17° Quelli che non avranno depositata la quota entro il termine stabilito, perderanno il capitale versato a favore della società.
- Art. 18° Il Direttore principale della compagnia sarà Urbano Arnoldt, il quale avrà quali compagni Tomaso Rima e il nostro consigliere di stato conte de Chotek nominerà il III compagno, ma soltanto per questa volta, in seguito si seguiranno le norme dell'art. 27.
- Art. 20° Il nome sociale della Compagnia sarà Urbano Arnoldt et Compagnie.
- Art. 21° Lo stipendio del direttore generale e dei due aggiunti non potrà essere maggiore di 15 mila fiorini, nelle adunanze essi avranno voto deliberativo, si terranno i verbali firmati dal direttore e dai due aggiunti.
- Art. 22° La direzione nominerà il ragioniere, i commessi, gli impiegati e ne fisserà lo stipendio.
- Art. 23° Se la Compagnia constaterà che il capitale non fosse sufficente per cominciare il commercio potrà proporre che una parte degli utili annuali sieno impigati per il commercio
- Art. 24° La Compagnia presenterà ogni anno il bilancio agli azionisti.
- Art. 25" La direzione presenterà ogni quattro anni una relazione generale agli azionisti che posseggono 12 azioni o più, ma soltanto ai sudditi austriaci, coll'obbligo di nulla comunicare agli stranieri.
- Art. 26° I principali interessati potranno ispezionare i magazzini e i conti e i libri della compagnia in ogni tempo.
- Art. 27° Nel caso di morte di Urbano Arnoldt i due aggiunti continueranno a dirigere l'azienda.
- Art. 28° Il direttore e i due aggiunti non potranno conchiudere alcun affare per proprio conto.
- Art. 29° Se qualcuno della direzione dovrà intraprendere un viaggio nell'interesse dela società, riceverà 3 fiorini al giorno per le spese di viaggio.
- Art. 30° Sarà permesso ai principali interessati di compilare un regolamento per favorire il commercio della società.
- Art. 31° Le azioni che appartengono a stranieri non potranno essere confiscate.

Art. 32° - Promettiamo alla Compagnia che non toccheremo nè in tempo di pace nè in quello di guerra nessun edifizio, magazzino o vascello della Compagnia e le accordiamo la nostra protezione. The state of the s

- Art. 33° I possessori di 12 azioni avranno un voto nell'assem blea, i numeri di voti si conterranno per dozzina di azioni.
- Art. 34° Le azioni non potranno essere sequestrate che col permesso del debitore.
- Art. 35° Nell'ordine dei creditori la compagnia avrà la preferenza.
- Art. 36° Nessuno si potrà ritirare dalla compagnia che vendendo le azioni.
- Art. 37° Le assemblee generali si terranno a Vienna, i nostri sudditi dei Paesi Bassi ad Anversa, gli uni e gli altri presenteranno le loro proposte alla direzione di Trieste.
- Art. 38° Noi ci riserviamo il diritto di prolungare questa concessione.
- Art. 39° Nel caso contrario tutti gli edifizi, i magazzini e i vascelli saranno messi a nostra disposizione, essi saranno comperati dalla società che le succederà. »

Furono sottoscritte tutte le azioni per un milione di fio rini alemanni, tra i firmatari troviamo Maria Teresa per 12 azioni, la Banca di Vienna 144, il conte de Chotek 300, la deputazione ministeriale Bancaria di Vienna 144, gli azionisti dei Paesi Bassi possedevano 444 azioni ed avevano 37 voti nell'assemblea. Questi ultimi incaricarono cinque persone di tutelare i loro interessi, s'arrogarono il diritto di convocare l'Assemblea quando lo avvebbero creduto opportuno. Ciò provocò un dissidio tra gli azio nisti austriaci e quelli dei Paesi Bassi perchè secondo la concessione il diritto di decidere sulle sorti della società era stato delegato a tutti gli azionisti e non ad una parte.

Il conte de Chotek, che per incarico di Maria Teresa esercitava i pieni poteri sulla società, inviò ad Anværsa il consigliere aulico Francesco de Mygind per trattare cogli azionisti. (23. II. 1752).

Essi furono d'accordo che la direzione rimanesse a Trieste, ma non volevano che la raffineria fosse aperta a Fiume, ma li dove l'assemblea avrebbe stabilito. I tre direttori di Anversa promisero di prendere le decisioni di comune accordo con quelli di Trieste, i quali a mezzo del conte de Chotek sarebbero stati informati di tutto l'andamento della società. In tal modo fu salvata l'unità della Compagnia. (Anversa, 25 aprile 1752<sup>89</sup>).

La società costruì a Fiume una raffineria nell'edificio occupato oggi dalla R. Manifattura Tabacchi, sui portoni si vede una testa d'uomo circondata da panoni, inoltre prese in affitto alcuni magazzini del Lazzaretto di Fiume.

Già nel 1754 produceva sufficente zucchero e per proteggere il prodotto nazionale, si propose di colpire lo zucchero estero con un forte dazio (6 dicembre 1755). Essa aveva investito in stabile e in magazzini del piccolo porto un capitale di un quarto di milione e altretfanto per la compera di tre navi che furono venciute con grandi perdite quantunque il legname di costruzione fosse stato pagato ad un prezzo molto basso (10. VI. 1752).

Le fabbriche di potassa, di candele di cera e di rosolio erano state passive, allora la società fu messa sotto un maggiore controllo da parte degli azionisti dei Paesi Bassi e la compagnia si chiamò Arnoldt-Kennedy-Wellens e Compagni (6. XII. 1755°).

La popolazione non ebbe alcun utile diretto dalla raffineria perchè essa non vendeva alla minuta, ma all'ingrosso, cioè almeno 100 funti (cinquanta chilogrammi circa). I Giudici Rettori si rivolsero spesso alla Luogotenenza, acciocchè la raffineria vendesse 1/4 e 1/8 di centinaio<sup>81</sup>) ma inutilmente.

Nel 1768 la società aveva 704 persone di servizio tutte occupate nei magazzini, nel trasporto di legna e carbone da Zagorje (Lubiana), nei magazzini di Fiume, Carlstadt, Baja, Temesvar e Brasso. Essa produsse in quell'anno 26-30 mila centinaia di zucchero raffinato, da 8 a 9 mila di sciroppi e l'utile netto fu del 7½, % \*\*2\*)

Nel 1775 il privilegio fu prolungato per 25 anni93).

- Art. 1° Alla compagnia Arnoldt-Kennedy-Wellens e compagni viene concesso il privilegio di raffinare lo zucchero per lo spazio di 25 anni.
- Art. 2° Essa potrà aumentare o diminuire il numero delle fabbriche a Trieste e a Fiume e potrà tenere la direzione, ove le sarà più conveniente.

<sup>80), 90)</sup> W. H. K. A. Lit. Comm. Fasc. 103,

<sup>91)</sup> Bp. Archivio Fiumano. Fasc. 18, 3. II. 1762.

<sup>92)</sup> Bp. Archivio Fiumano. Fasc. 18. iVenna, 23 gennaio 1775.

<sup>93)</sup> KOBLER, II. 88 e 89.

- Art. 3° Potrà aprire delle fabbriche anche in altri paesi della monarchia, purchè ne renda informata l'autorità superiore.
- Art. 4° Tanto i membri della direzione che gli operai saranno esonerati dal servizio di guardia, dall'inquartieramento dei soldati e dalla robote. In caso di morte di un direttore e di qualche funzionario, suddito estero, gli eredi potranno ricevere i lasciti senza obbligo di pagare le tasse, i beni immobili non godranno tale esonero.
- Art. 5° I materiali per i magazzini e per gli edifizi sono esenti da qualsiasi dazio o gabella.
- Art. 6° La Compagnia potrà provvedersi di legname nei boschi camerali o presso i privati
- Art. 7° Alla compagnia saranno concessi dei fondi da fabbrica a prezzo di favore.
- Art. 8° Alla compagnia si presterà il braccio militare.
- Art. 9° Le concediamo come in passato i tre magazzini del Lazzaretto di Fiume che saranno da consegnarsi, se l'erario ne avrà bisogno.
- Art. 10° Si concedono i due magazzini che sono a Sušak, proprietà dell'erario, coll'obbligo di evacuarli qualora servissero per la fabbrica di tabacchi o per altri scopi.
- Art. 11° Essa potrà costruire in questo porto del litorale navi mercantili.
- Art. 12° Le navi mercantili della Compagnia avranno la Patente imperiale e potranno toccare qualunque porto d'Europa.
- Art. 13° La Compagnia potrà tenere a Vienna, a Praga, a Brünn, a Troppau, a Graz, a Linz, a Klagenfurt e a Lubiana dei magazzini per la vendita dello zucchero e dello sciroppo che non potrà vendere alla minuta. Le sarà proibito di vendere altri articoli.
- Art. 14° Lo zucchero verrà venduto dalla Compagnia al prezzo da lei stabilito.
- Art. 15° La Compagnia potrà far scavare carbone fossile per la sua raffineria senza pagare alcuna gabella.
- Art. 16° Potrà importare zucchero greggio a Fiume e a Trieste senza pagare dazio o gabella.
- Art. 17° Sarà proibito di commerciare con zucchero estero.
- Art. 18° Lo zucchero raffinato pagherà 3 fiorini di meno di dazio consumo dello zucchero di Amburgo, un tanto vale anche per lo sciroppo.

- Art. 19° La Compagnia consegnerà una distinta dello zucchero venduto nei paesi ereditari.
- Art. 20° Se un negoziante mandasse dello zucchero della Raffineria negli stati ereditari, godrà della riduzione del dazio consumo se presenterà una dichiarazione del direttore della Raffineria.
  - La Raffineria di Trieste viene chiusa.
- Art. 21° Lo zucchero importato in Ungheria non gode la riduzione del dazio consumo.
- Art. 22° Lo zucchero che sarà esportato all'estero per via mare non pagherà alcun dazio d'esportazione, se per via terra pagherà in un solo punto il dazio di transito.
- Art. 23° La compagnia potrà aumentare i suoi capitali con azioni di fiorini 1000 l'una e queste saranno considerate beni immobili.
- Art. 24° I cittadini esteri che avranno comperate 20 azioni saranno considerati cittadini austriaci purchè sieno di religione cristiana. In caso di guerra godranno tutti i privilegi dei cittadini austriaci.
- Art. 25° I direttori saranno eletti dagli azionisti.
- Art. 26° Le azioni dei cittadini esteri non sottostanno al diritto di albinaggio, le azioni non possono essere confiscate anche se il paese al quale appartengono gli azionisti, è in guerra coll'Austria.
- Art. 27° In caso di guerra i beni, i capitali e i vascelli non possono essere sequestrati.
- Art. 28° Le azioni possono essere poste sotto sequestro soltanto in base a sentenza del Tribunale.
- Art. 29° La Compagnia si metterà in relazione collo Spezerei und Material Handlungs-Gremio.
- Art, 30° I direttori sono responsabili soltanto agli azionisti ed agli interessati.
- Art. 31° La nuova compagnia prenderà in consegna verso pagamento tutti gli edifizi, i magazzini della vecchia.
- Art. 32° Noi potremo dopo 25 anni rinnovare questa concessione<sup>94</sup>).

<sup>94)</sup> Bpest. Arch. Fium. Comm. V. 50. Fasc. 18.

### FABBRICA DI CANDELE

Le candele erano l'unico mezzo di illuminazione e la piazza di Fiume fu tributaria di Venezia, sino a tanto che non si proibì l'esportazione della cera e del sego.

Giovanni Bordarini s'obbligò di provvedere di candele per due anni il pubblico fiumano a 18.5 soldi il funto e di venderle in tre negozi della città<sup>95</sup>).

Antonio Arbazzetti ne ottenne il monopolio per tre anni, promise di compenare tutto il sego del distretto di Fiume, a soldi 14 il funto quello di manzo e a soldi 15 quello di montone e di vendere le candele alla minuta a 24 soldi il funto, all'ingrosso a 20.

Aprì tre negozi in città: l'uno nella Piazza, l'altro nella via lungo la fiumara, e il terzo a S. Andrea<sup>96</sup>).

### FABBRICA DI SAPONE

Gli Eredi Minolli tenevano una fabbrica di saponi e con ciò favorivano il commercio dell'olio<sup>57</sup>). L'Intendenza appoggiò la domanda, perchè essi avevano dei forti capitali e potevano far concorrenza alle tre fabbriche di Trieste che nel 1771 avevano importato in Lombardia una grande quantità di sapone.

## COMMERCIO DEL GRANO

Una delle cure maggiori dell'autorità comunale era di provvedere la cittadinanza di grano sufficiente. Si pensò di esportarlo dalla Croazia e dall'Ungheria e il consigliere dell'Intendenza Raab ricevette l'incarico di studiare la questione. Dal Tibisco e dal Danubio le barche entravano nella Sava sino a Sisek, poi nella Culpa sino a Carlstadt e mediante carri il grano era trasportato a Fiume sulla Via Carolina. Questa grande arteria cra stata costruita in mezzo ad un deserto, il governo aveva tentato di convincere la popolazione di stabilirsi lungo ta via, di for-

<sup>95)</sup> Verb. cap. 20 ott. 1781; 27. III. 1788.

<sup>96)</sup> Verb. cap. 18, II. 1788.

<sup>97)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. Fasc. 99. - 8-22 ag. 1772.

mare dei gruppi di case, ma mancavano i carri e i cavalli e i contadini preferivano servirsi degli animali da soma per il trasporto dei viveri<sup>88</sup>).

Il grano ungherese era venduto in tempi normali in piccola quantità e non poteva far concorrenza a quello italiano perchè il contadino ungherese non lo conservava in posti asciutti e così la farina aveva un odore poco piacevole, i toscani invece, scavavano dei silos, li rivestivano di paglia e così vi deponevano il grano.

Durante la guerra di successione spagnola e austriaca si trasportò molto grano attraverso Fiume per le milizie che combattevano nell'Alta Italia.

I negozianti Kappus ed Arrigoni erano i fornitori dell'esercito e tutto il grano che era trasportato a Fiume doveva essere venduto loro.

 $\Pi$  grano per la popolazione era venduto nella piazza dietro il Castello.

I cereali destinati all'esportazione erano inviati ad un regoziante della piazza e muniti di un certificato d'origine.

Fino a tanto che non si ebbe un fondaco pubblico uno dei più grandi negozianti in granaglie aveva l'incarico di tenere un dato quantitativo di grano a disposizione del Comune, così Pietro Monoldi aveva una grossa riserva di grano sotto la sorveglanza di Ant. Vito Barcich, incaricato del Comune. Il negoziante Ignazio de Franceschi aveva offerto di costruire a proprie spese un fondaco, ma la domanda fu respinta\*\*, appena l'anno seguente fu costruito un fondaco pubblico.

## LA MACINAZIONE DEL GRANO

Lungo l'Eneo troviamo la maggior parte dei molini appartenenti alle famiglie Monuldi, Barcich, Zauchi e alle Monache Benedettine (nella parte inferiore dell'Eneo detta Zidinac o Zidanac); a Santa Cecilia uno degli Agostiniani, in Valscurigne uno appartenente all'arcidiacono Svilocossi e due agli eredi Troyer in contrada S. Andrea<sup>100</sup>).

<sup>98)</sup> W. H. K. Arch. Comm. Lit. 29. XI. 1759.

<sup>99)</sup> Verb. Cap. 4. XI. 1778.

too) Verb. cap. 30. IV. 1753.

Frequenti erano le controversie fra i mugnai per la distribuzione del grano che giungeva dai territori veneti a Fiume. Due mugnai Matteo Hodnich del molino Zanchi-Barcich nello Zidamac, Martino Fronch del molino Zanchi e il supano dei mugnai Pietro Toncich del mulino degli agostiniani erano stati condannati a 10 L. di ammenda per aver macinato grano proveniente dal territorio veneto<sup>101</sup>).

Il Luogotenente ordinò alla Comunità che ai mugnai fosse proibita la macinazione di grano estero<sup>102</sup>).

Per por fine alle continue discordie fu incaricata la Commissione di Polizia di presentare un regolamento sui molini<sup>109</sup>).

L'ispezione dei molini fu affidata ai Giudici Rettori siccome le controversie tra i mugnai e la luogotenenza erano sorte per la spartizione del grano che veniva portato o dal territorio veneto o da altri paesi o per il pagamento della macinatura.

La Commissione di Polizia convocò tutti i mugnai, si nominarono due capi o supani, uno per i molini dello Zvir o Eneo Superiore, e l'altro per quelli del corso inferiore o Zidanac. Essi avrebbero fatta la spartizione del grano e delle misture giunte qui per mare o per terra dai paesi esteri; essi giudicheranno relle controversie sorte tra i mugnai, i quali presteranno la dovuta obbedienza sotto pena riservata alla Commissione di Polizia. Nessun mugnaio poteva prendere dalle barche il grano, pena 12 zecchini, nè potevano allontanare i clienti degli altri molini, nè screditare altri mugnai; nella spartizione del grano. al mugnaio di Tersatto si usava dare due sacchi di più che agli altri; i supani ricevevano da ogni barca due sacchi di grano quale ricompensa per la loro fatica.

I mugnai non erano pagati in denaro, ma in natura, un «uborah» come per il passato, esso dovrà portare il bollo della Commissione di Polizia.

Nei giorni festivi e privilegiati nessun mugnaio poteva levar biade o portare farina sulle spalle, parimenti era proibito di macinare nei giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste e dell'Assunta sotto pena di 12 zecchini.

<sup>103)</sup> Bupest. Arch. Fium. Publicum VII, Fasc. 8-118. 359 - 16. VIII. 1760.

Bpest. Arch. Fium. Publicum VII. Fasc. 8-118. 359.
 Bpest. Arch. Fium. Publicum VII. Fasc. 8-118. 359 - 20. II. 1759.

I proprietari dei molini per difendere i loro interessi si opposero che forestieri costruissero dei molini, così successe quando certo Cesare Humpel di Trieste chiese di poter costruire un molino vicino al ponte di S. Andrea. La Luogotenenza e i proprietari si opposero dicendo che la concessione di un molino, era di spettanza dell'imperatore, che le acque avevano la loro sorgente in fondi privati e perciò non tutti ne potevano usufruire, che nei pressi del molino era il Mercato del legname il quale non poteva cedere sei klafter di terreno su 60 che ne occupava, e che il rumore provocato dalle ruote del mulino avrebbe disturbato le adunanze della Luogotemenza nella vicina casa Rieser.

L'Intendenza desiderava che l'Humpel costruisse il molino, poichè dopo la morte del Le Brest, nessuno macianava il grano secondo l'usanza tedesca e questa era una nuova industria che doveva essere aiutata<sup>168</sup>).

Il Dazio delle biade esisteva sin dal 12 novembre 1670 e veniva pagato per tutti i cereali che si vendevano alla minuta, non per qualli che transitavano per Fiume o che qui erano venduti all'ingrosso.

Il tasso di licitazione era di 300 ducati; se ne ricevevano 200-250 dall'appaltatore, il quale esigeva il dazio dal compratore non abitante mel territorio fiumano in ragione di solidi 3 per metadella (Metzen) di frumento, soldi 2 per l'orzo, segala, avena, granoturco, miglio e legumi di qualunque specie. Era però vietata l'esazione di tale dazio da quei compratori che in una sola volta comperavano 150 fior. di cereali<sup>105</sup>).

Nel 1775 il dazio fu abolito ma dopo vent'anni fu ripristinato<sup>106</sup>).

### LA PESCA DELLO SCOMBRO

A Fiume c'erano circa 200 persone che s'occupavano della pesca dello scombro, essi non si servivano di navi a vela, ma divisi in compagnia (tratte) di 18 pescatori e di alcuni ragazzi usavano due barche: una per le reti ed una detta lumiera, ove si faceva del fuoco per attirare il pesce, in quest'ultima erano due re-

<sup>104)</sup> Arch. Naz. Bpest. Canc. Acta Flum. Fasc. 60 - 23 ott. 1762.

<sup>105)</sup> Verb. Cap. 8. VI. 1796.

matori, l'uno addetto al fuoco, l'altro sulla prova osservava l'av vicinarsi dei pesci. La lumiera in primavera s'allontanava dalla riva di 20-30 passi, d'estate sino ad ottanta, nell'autunno sino a 150 e trovato il pesce lo dirigeva verso terra ove la seconda Larca con 12 uomini d'equipaggio gettava le reti.

L'ordine che costumavasi fra i pescatori in tempo di pesca era il seguente: il capo pescatore d'ogni tratta, radunata la sua ciurma di 18 uomini e di alcuni ragazzi prima di uscire dal porto, si presentava ai Giudici Rettori i quali assegnavano per la prima volta mediante sorteggio i posti ove le tratte potevano pescare, nei giorni seguenti i capi si scambiavano i posti.

Da una licenza di pesca conosciamo i tratti di costa ove era permesso di pescare: da San Nicolò alla Villa Tudorovich, da questa a Santa Gecilia, dal Convento dei Cappuccini alla Torre Sokol<sup>107</sup>.

Nel primo decennio del settecento erano 7 tratte: Giorgio Gerlicich, Andrea Tricarico. Don Rocco Grabnich, Don Sebastiano Cesare, Niccolò Leltis, Lorenzo Peraz, nell'inverno le tratte erano divise in due: l'una pescava nell'ottobre, novembre e dicembre, l'altra nel gennaio, febbraio e marzo; nell'estate pescavano tutte<sup>108</sup>).

Le tartane paesane e forestiere non potevano pescare che alla distanza di due miglia italiame dalla riva<sup>169</sup>). Il pesce doveva essere presentato al Capitano Cesareo che scegileva il migliore per se e poi poteva esser messo in vendita alla minuta<sup>110</sup>). La pesca era libera tutto l'anno anche ai forestieri, ma quella del merluzzo era riservata ai fiumani<sup>111</sup>) i quali ne pescavano sino ad 800 mila.

Nel 1761 il console generale d'Amsterdam Barone Alessandro de Schiell presentò al conte Rodolfo de Chotek l'offerta di due olandesi Cristiano Koene e Giovanni Wendels, i quali desideravano portarsi nel litorale austriaco per insegnare a quei pescatori il modo di preparare lo scombro salato. I due si pro-

<sup>107)</sup> Finine Arch. Stato. Comm. ed industria.

<sup>108)</sup> Verb. cap. 30. IV. 1721.

<sup>109)</sup> Verb. cap. 20. III.. 1707.

<sup>110)</sup> Verb. cap. 15. III. 1718.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Bp. Arch. Naz. Cancelleria. Acta Flum. Fasc. 88 - 23 sett. 1761. -Relazione di vari pescatori di Segna.

ponevano di mandare il pesce nell'Austria e in Germania per fare concorrenza alle arringhe salate<sup>112</sup>).

Fu concluso un confratto in virtù del quale il Koene e il Wendels sarebbero venuti a Fiume da Schoohoven e da Schiedam. Vi sarebbero rimasti cinque mesi per insegnare ai pescatori fiumani il modo di pescare e di salare lo scombro, ricevendo 500 fiorini olandesi. Se il Koene fosse stato assunto al servizio dello stato riceverebbe oltre l'alloggio e il vitto gratuito 1200 fiorini alemanni all'anno.

Il Koene rimase a Fiume tutto l'autunno 1761. Fece diverse prove, mandò il pesce a Vienna.

Nel novembre del medesimo anno si tenne a Trieste una conferenza alla quale presero parte i due olandesi, i consiglieri dell'Intendenza e il capitano di porto, si decise che il Koene sarebbe ritornato a Fiume durante l'estate ed avrebbe inviato del pesce salato a Vienna: a Graz e a Praga<sup>118</sup>).

Ma le prove di scombro non corrisposero alle aspettative, non essendo lo scombro un pesce grasso come l'arringa, esso poteva essere inviato nella Scozia e nell'Inghilterra ove si consumava del pesce di qualità inferiore. Un barile di pesce salato contenente 700 pezzi poteva essere venduto a 15 fiorini all'ingrosso, cioè alla metà del prezzo delle arringhe. Nel litorale sino a Carlopago si potevano pescare circa 3400 barili. Il Koene credeva che il pesce si tenesse troppo lontano dalla riva perciò era necessario pescare colle tartane e con grandi reti come si usava in Olanda.

Per poter sfruttare la pesca si propose al governo di porre tutti i porti del litorale austriaco sotto la giurisdizione dell'Intendenza, in tal modo si poteva fare un ruolo di tutti i pescatori, dividerli in compagnie e concentrare tutto il lavoro di salatura a Fiume, inoltre si doveva diminuire il dazio d'esportazione e aumentare quello sulle arringhe olandesi; un trabaccolo armato avvelbbe accompagnato i pescatori per difenderli dai pirati e dai veneziani.

Nell'estate 1762 si pescò poco in tutto il litorale quantunque si fossero distribuite le nuove reti d'Olanda, pure erano state salate 18 tonnellate e il tutto fu inviato alla ditta Bellusco e Ros-

<sup>112)</sup> Bp. Arch. Naz. Canc. Fasc. 88. - 3. I. 1761.

<sup>113)</sup> Canc. Fasc. 88. - 24 nov. 1761.

setti di Trieste, che ne mandò nove tonnellate a Vienna, una a Brüm, ad Olmütz e a Pest (a Michele Tausch), a Pressburgo (Buggenberg e Wohlmuth), a Graz e a Buda (a Gaspare Heinrich).

Quest'anno si provò anche col tonno salato però pare che non abbia incontrato il favore dei consumatori<sup>114</sup>).

Nel gennaio 1763 fu formata la Compagnia Fabio Giustini e Comp. che s'obbligò d'intraprendere la salatura del pesce non solo dello scombro ma anche di attri pesci; essa godette la franchigia di tutte le dogane tanto negli Stati Ereditari austriaci, quanto in Ungheria ed in Croazia. Il Koene rimase a Fiume tre anni, fu stipendiato dall'erario e istruì 4-5 persone nominate dalla Luogotenenza<sup>115</sup>).

Negli ultimi decenni del settecento erano giunti a Fiume pescatori dalla Puglia ai quali era stato permesso di pescare nelle acque di Abbazia e di Volosca. Ferdinando Piccolo da Manfredonia insieme ad alcuni compagni usava pescare nelle acque del Carnaro con due piccole barche, ma nell'ottobre 1778 in seguito ad un uragano perdette le due navi ed ebbe un danno di 429 fior. La somma gli fu data a prestito dalla Comunità coll'obbligo di estinguere il debito col dazio del pesce ch'egli avrebbe in seguito pagato<sup>118</sup>).

Verso la fine del secolo abbiamo notizia di un progetto di un Mercato del pesce, da costruirsi lungo la riva del mare sulla linea dei nuovi macelli. Paolo Candellari s'obbligò di costruire le baracche per la vendita del pesce e un posto coperto per asciucare le reti.

Per il passato si usava vendere il pesce per le vie dell'a città  $^{117}). \label{eq:percentage}$ 

### DAZIO DEL PESCE

Era stato concesso dal'imperatore alla Comunità sin dal 1568 il diritto di riscuotere dai pescatori il dodicesimo del pesce<sup>114</sup>).

<sup>110)</sup> Canc. Fasc. 88. - 12. XII. 1762.

<sup>115)</sup> Canc. Fasc. 88. - 12, XII. 1762,

<sup>116)</sup> Verb. cap. 30 ott. 1779.

<sup>117)</sup> Verb. cap. 5 ag. 1796 N. 284.

<sup>118)</sup> Kobler II. 114. Verb. cap. 29. V. 1770.

Nel Regolamento sulla vendita del pesce si legge che i pescatori non potevano nè portarlo in città nè venderlo prima di averlo denunziato all'appaltatore del dazio. Esso si esigeva sull'intera somma del ricavato dalla vendita e poteva essere pagato in natura o in denaro. Incorrevano nell'ammenda di 25 lire quei proprietari di casa o di magazzini nei cui locali il pesce veniva clandestinamente venduto.

Il dazio venne dato in appalto dal 1672 al 1775 e la Cassa comunale ne ricavò un utile che variava dai 300 ai 400 fiorini, negli altri anni fu riscosso direttamente dai funzionari comunali, nel 1787 esso fu abolito, ma siccome il Comune ne aveva avuta uma perdita e la popolazione nessun utile, esso fu ripristinato nel 1796<sup>118</sup>).

#### COMMERCIO DELLA CARNE

Nell'odierna Via della Fiumara presso il fosso della città esisteva un vecchio macello, su quattro colonne poggiava una tettoia, qui si macellavano le carni e qui venivano vendute. Non sappiamo chi l'abbia costruito se il Comune o l'Erario, e l'ufficiale camerale nel sec. XVII riscoteva un minimo dazio, nel 1705 fu introdotto il fleischkreuzer.

I macellai si curavano hen poco di provvedere la città di carni, non adoperavano nè un giusto peso nè una tariffa in proporzione al costo e nel 1721 il Consiglio minacciò di punire con L. 50 di multa il macellaio che avesse frodato nel peso e nel prezzo.

I macellai continuarono a vendere carne di pessima qualità a prezzo differente per i forestieri, a nulla valse la minaccia di esser messi alla berlina se fiumani, banditi dalla città se stranieri<sup>190</sup>).

Allora furono invitati i macellai a formare un'arte o scuola sull'esempio di quella di Trieste e ad obbligansi a provvedere la città di carne. L'Intendenza ordinò la pubblicazione del Regolamento sui macellui di Trieste (Fleisch-Hacker-Ordnung) fatte le debite mutazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Verb. Cap. 29. V. 1770. Regolamento sulla vendita del pesce. Risoluzione sovrana 20. V. 1779 e 11. X. 1787 N. 1881.
<sup>120</sup>) Bppst, Arch. Naz. Act. Flum. Publ. Fach S. Fasc. 4, 20, ag. 1754.

Se ne occupò la Luogotenenza nell'adunanza del Consiglio del dicembre 1754, l'assessore Orlando osservò che in città c'era un solo macellaio che conosceva il mestiere: il veneziano Leonardo Agadi, mentre Tommaso Slabus, Bartolomeo Kirin e Giuseppe Lenaz provvedevano la città e i monasteri, ma aveva un tenue capitale col quale non potevano comperare all'ingrosso. Ottre alla difficoltà del denaro era quella di stabilire con quale misura sarebbe venduta al pubblico la carne, col peso di Vienna o con quello di Venezia.

Il popolo per aver carne buona e a prezzo mite la comperava presso i macellai di Tersatto perchè colà si macellava ogni giorno e si vendeva a 4 soldi il funto mentre a Fiume costava quasi il doppio (castrato a 5 soldi, pecora a 3 e talvolta a 7); ciò cagionava un danno all'erario perchè così non si pagava il dazio sulla carne.

Il vecchio macello non corrispondeva più e si propose di costruire uno vicino al Bastione di San Girolamo, ove si aveva l'acqua del fosso e del mare per lavare la carne, uno spazio per costruire dei « botteghini per ciascun macellaro chiusi per ogni « parte di muro e di legname », la spesa doveva esser sostenuta dalla Cassa Comunale perchè i macellai non avevano capitali. Per por fine ai continui lagni si chiese che la carne degli animali più piccoli fosse venduta in un chiosco appartato.

Preso in esame il Regolamento triestino del 1753 furono interpellati i macellai Bartolomeo Kirin, Giuseppe Lenaz, Stefano Corossacz, Paolo Cheser, Antonio Slabus e Tommaso Schittar: si stabili che il peso sarebbe stato quello veneto di 12 once grosse la libbra e la moneta di «soldi e bezzi» <sup>121</sup>).

I macellai si obbligarono di provvedere la città in tutte le stagioni di carne fresca e di vendere ai poveri anche mezza libbra di carne. Per ogni libbra potranno aggiungere un'oncia di osso, la vendita avverrà dietro al baluardo di San Girolamo verso il mare, ove saranno costruite due baracche per riporre la carne e per venderla.

Le macellerie saranno aperte ogni giorno sino alle 11, dalle 14 alle 16 d'inverno, sino alle 18 d'estate; di domenica rimarranno chiuse durante la messa nella Chiesa Collegiata, negli altri giorni festivi sarà aperto qualche banco per comodità dei

<sup>125)</sup> Bpest. Arch. Naz. Arch. Fium. Publ. Fach 7. Fasc. 4. - 6. I. 1755.

viaggiatori e dei malati. I macellai non preferiranno il ricco al povero, ma tratterranno tutti con la massima cortesia. A tutti i cittadini fu permesso di far macellare la carne, ma questa poteva esser adoperata soltanto per l'uso e consumo privato e non poteva essere venduta; gli albergatori non potevano comperare animali vivi, e tutte le ammende andavano a favore della cassa dei poveri.

Si stabilirono i segnenti prezzi delle carni:

Carne di manzo sino al 20 luglio	soldi	6	la	libbra
dal 20. VII. in poi	20	51/2		25
Carne di agnello e di capretto				
da Pasqua sino al 1.0 maggi	0 >	?		>
negli altri mesi	3	G		5-
Carne di castrato paesano e morlacco				
sino alla festa di S. Giovanni	3	6		~
dopo la festa di S. Giov. Batt	. 9	51/2		3-
Carne di pecora, capra e montone	2 .	41/2		20
Carne di maiale	>	7		25-
Carne di vitello - parti posteriori	29	3		26
parti anteriori	2	7		29
Testa di zappo	*	8		20
Testa di castrato	2	7		-3-
Ferato		51/2		>

Ad onta di tutte queste disposizioni continuarono i lagni contro i macellai che non potevano provvedere la città di carne. Antonio Barcich fu mandato a Carlovac (HI. 1756) per cercare delle persone adatte che assumessero la fornitura della carne, si diminuì anche il dazio sulla carne per attirare i macellai vicini in città.

La causa della penuria di carne era che i macellai fiumani per mancanza di denaro erano costretti a comperare gli animali da macello al mercato di Skrljevo, ove i macellai di Tersatto e di Buccari prendevano gli animali migliori e i peggiori erano venduti a quelli di Fiume, di Pisino e di Capodistria, nè era loro pos sibile di frequentare i mercati di Zagabria o della Slavonia perchè mancavano loro i capitali<sup>122</sup>).

<sup>122)</sup> Bp. Arch. Naz. Arch. Fium. Publ. Fach. 8. Fasc. 4. - 10 ag. 1757.

Fu istituito il *Commissario del Mercato*<sup>123</sup>) il quale doveva far cessare tutti gli abusi che solevano nascere al mercato e farne rapporto alla Commissione di Polizia.

Egli visitava tutti gli animali che venivano condotti al macello, invigilava che tutti i macellai fossero provveduti di carne di manzo, di vitello e di castrato dal 1.0. giugno al 30 settembre, di carne di montone, di capra e di pecora dal luglio al novembre, di carne porcina dal dicembre al febbraio. Tutte queste qualità di carni erano vendute a un funto e a mezzo funto, e a giusto peso: perciò faceva pesare la carne che veniva dal macello e visitava le bilance almeno una volta alla settimana. Incombeva al Commissario d'invigilare che i cittadini non comperassero carne e viveri per poi rivenderli a prezzo maggiore nelle case. Tutte le derrate venivano portate nelle piazze a ciò destinate e non potevano essere vendute per le strade.

Però i cittadini preferivano comperare ancor sempre la carne a Tersatto e nei luoghi vicini ov'essa era migliore e a buon prezzo. e la luogotenenza stabili che chi non comperava la carne almeno una volta alla settimana, non la potesse comperare in tempo di carestia<sup>124</sup>).

L'assessore Benzoni propose che la cassa del Comune prendesse in propria regia l'approvvigionamento della città, facendo un prestito di fior. 1000. Egli avrebbe amministrato tale azienda (24 genn. 1767) ma l'Intendenza fu contraria perchè stimava che l'approvvigionamento non rendesse all'amministrazione comunale.

La Commissione di Polizia bandà un'asta per la fornitura della carne tra i macellai di Marburg, Cilli e Rackesburg, ai quali fu promesso il diritto di cittadinanza e l'esonero dal pagamento cel dazio (Fleischkreuzer)<sup>125</sup>).

Da un editto della Commissione di Polizia sappiamo che annualmente si vendevano 663 buoi, 300 vitelli, 1200 castrati, 900 agnelli, 1000 montoni e 50 pecore, gli animali venivano comperati in Ungheria e in Croazia, non pagavano dazio di transito, soltanto le gabelle stradali<sup>200</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>) Bpest, Arch. Naz. Arch. Fium. Fasc. 59. - 1, III. 1755. - Istruzioni per il costituito Commissario del Mercato il signor Simone Tudorovich.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Detto. Fach 4. - 1. XI. 1766.
<sup>125</sup>) Verb. cap. 11 marzo 1768.

<sup>126)</sup> Verb. cap. 8 aprile 1768.

Giuseppe Giustini e un gruppo di macellai di Tersatto. Mattia Princip, Andrea Baschich, Simone Chinchich, conchiusero un contratto col comune per la fornitura di carne per 5 anni.

Essi ricevettero dalla Cassa della Comunità un prestito di fior. 1500 al 4% e poterono macellare gratuitamente nel Macello, ma dovevano provvedere alla manutenzione dei pesi e delle bi lance<sup>127</sup>). Per impedire l'introduzione di carne da Tersatto essi tenevano un guardiano al Ponte della fiumara, se ne lagnò l'Esattore Superiore ma l'Intendenza diede piena soddisfazione al Giustini<sup>128</sup>).

Alla scadenza del contratto con Giustini e comp., fu conchiuso uno coi macellai fiumani Antonio e Giuseppe Schittar, Antonio Scrobogna e Matteo Slabus<sup>128</sup>) ai quali la Comunità prestò fior. 1000.

Nel 1786 furono incaricati i macellai Antonio Schittar, Autonio Scrobogna e Giuseppe Roncher da Fiume, Tommaso Zohar da Tersatto e Bartolomeo Viscanich da Draga di vendere la carne di manzo a 6 soldi il funto<sup>150</sup>).

Nell'anno seguente Giovanni Foresti e Gaetano Cavalli si obbligarono di vendere la carne di manzo a soldi 8-8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, quella d'agnello a 10, di vitello a 15, candele di sego a 20 soldi il funto<sup>131</sup>).

Nel 1795 fu conchiuso un contratto per due anni con Antonio e Giuseppe Schittar, Matteo Slabus. Matteo Zohar e Giov. Kunzarich; essi macellavano ogni giorno quattro buoi, il venerdì uno solo; tenevano cinque banchi per la vendita. Il vitello era venduto a 10 soldi il funto, il castrato a 10, la carne di pecora, di capra e di montone a 9<sup>129</sup>.

## CONSERVAZIONE DELLA CARNE MACELLATA

La grande quantità di buoi che veniva allevata nel banato di Temesvar e nella Croazia aveva bisogno di un mercato estero per essere venduta. Il capitano Schley aveva fatto trasportare

<sup>127)</sup> Bp. Arch. Naz. Canc. Fasc. 59. - 30 sett. 1775.

<sup>138)</sup> Verb. cap. 9 genn. 1776.

<sup>129)</sup> Verb. cap. 28 aprile 1781 N. 2.

<sup>130)</sup> Verb. cap. 8. III. 1786.

<sup>181)</sup> Verb. cap. 24. XII. 1787.

<sup>182)</sup> Verb. cap. d2. V. 1795, N. 142.

carne salata dalla Croazia e l'aveva venduta con qualche utile alle navi qui di passaggio<sup>133</sup>).

Nel 1754 un negoziante dei Paesi Bassi, Luigi Henry, era giunto a Fiume, aveva fatto comperare 25 buoi in Croazia, li aveva fatto salare a Fiume e mandati a Marseille e a Toulon. L'Inghilterra, avendo proibita l'esportazione di carne salata, l'Henry potè vendere la carne alle navi francesi e spagnole<sup>184</sup>) Messosi in relazione coi commercianti delle due città fece un primo esperimento e ci guadagnò il 20%; i consumatori trovarono che le carni erano ottime e chiesero un nuovo invio di merce, ma siccome le facilitazioni promesse dal governo non furono concesse, questo traffico fu sospeso.

Qualche anno più tardi il console generale dell'Aja, barone de Reisbach era stato incaricato di cercare delle persone che sapessero salare la carne bovina, fu difficile appagare il desiderio del governo centrale perchè la Compagnia delle Indie Orientali teneva dei macellai che preparavano il quantitativo di carne sufficente per le pavi e non si occupava della vendita della carne salata

A Rotterdam egli aveva trovato un macellaio inglese deciso a venire a Fiume, ma chiedeva un contratto per parecchi anni. Chiesero all'Henry di riattivare il traffico, ma questi che a suo tempo aveva comperato due case per adibirle a fabbrica e che aveva perduto 10 mila fiorini, non era nella possibilità di fare dei nuovi esperimenti<sup>135</sup>).

## DAZIO SULLA CARNE MACELLATA

Il dazio fu attivato nel 1704 a vantaggio del sovrano erario e si pagava un carantano per funto; nel 1705 fu stabilito il dazio di fior. 6.40 per ogni manzo macellato.

La Reggenza diede in appalto il dazio a Michele Epich per 3 anni (1706-09), però scaduto il contratto prese a sè l'ammini strazione del dazio e pagò all'erario fior. 600 all'anno.

<sup>133)</sup> Bpst. Arch. naz. Canc. aul. Fasc. 88.

Bpst. Arch. naz. Canc. aul. Fasc. 88. - 2. IV, 1762.
 Bpest. Arch. Naz. Canc. Fasc. 88. - 26 genn. 1763.

Col 1.0 gennaio 1757 fu introdotto il dazio consumo sulla carne (Fleischkreuzer) cioè Lire 6 per i buoi di media grandezza, 7 per quelli più grandi.

### ORAFI

Antonio Lenassi eseguiva lavori in oro ed in argento, che venivano bollati secondo la Patente del 1774.

Antonio Filinich avendo lavorato per sei anni nell'oreficeria di G. B. Fanello, potè aprire un'oreficeria (1778).

Altri orafi erano: Simone Craiz, Giuseppe Silvi, Giuseppe Gramaglia (1779). Francesco Deseppi (1780).

#### CAPPELLAI

Gli sloveni Michele Heller e Gaetano Mohr dalla Carniola, aprirono nel 1778 un negozio di cappelleria: più tardi Gaetano Maren (1779), Fulvi Giuseppe da Fermo (1796), Rinaldo Francesco da Este (1798).

## STAMPERIE

Il boemo *Lorenzo Karletzky* ricevette il permesso di aprire una stamperia, egli era stato garzone nella bottega di Giov. Tom. de Trattner di Vienna e in quella di Giov. Fed. Eger di Lubiana. (Verb. cap. 24 luglio 1779).

Nel 1781 fu concessa l'apertura di una stamperia a Leonardo Bobolin e a Gertrude Baumgarten anche la vendita di libri scolastici, quale rappresentante della casa editrice di Graz, Adamo Kugler. (7 agosto e 26 settembre 1781).

## MERCEDE DEGLI OPERAL

Sino al 1778 non esisteva un regolamento sulla mercede degli operai, allora su proposta del r. governatore ne fu redatto uno dal Consiglio.

Dalla festa di San Michele a quella di San Giorgio percepivano i muratori L. 2 al giorno, i manovali L. 1,05, le donne manovali soldi 10, i legnaiuoli L2,10,i cocchieri con un paio di buoi L3,gli scalpellini L2,10;

da San Giorgio a San Michele i muratori L. 2.10, i manovali L. 1,10, le donne 12 soldi, i legnaiuoli L. 3, i cocchieri L. 3,10, gli scalpellini L. 3. 122).

Nel 1788 si stabilì la tariffa per i facchini: dalla fiumara alla Piazza nella Vecchia Città soldi 6; dalla fiumara all'Ufficio Postale (oggi Via XXX Ottobre) soldi 8; sino alla Chiesa dei Cappuccini soldi 15, sino ai Magazzini della Compagnia di Trieste (oggi Stazione ferroviaria) soldi 20<sup>127</sup>).

### L'ARTE O SCUOLA DEI SARTI

Come nelle altre città dell'Austria, così anche a Fiume Maria Teresa concesse l'istituzione di un'arte o scuola dei sarti ed approvò il regolamento per i lavoranti e per gli apprendisti (1757).

Patrono dell'arte era S. Antonio, i cui membri dovevano intervenire alla processione del Corpus Domini pena due funti di cera.

Ogni tre mesi veniva eletto il maestro dell'Arte (Quartalmeister) che amministrava la giustizia; il lunedi di Pentecoste il Priore dell'arte (Zechmeister) che rimaneva in carica un anno

Ogni giovane faceva l'apprendista (Lehr-Jung) per tre anni, ma ogni due mesi doveva mutare sartoria. Deposto un esame dinanzi ai maestri sarti diveniva lavorante, dopo aver pagata la tassa d'esame di fior. 4 e di diploma, fr. 4. In tale funzione rimaneva 6 anni e lavorava presso qualche maestro-sarto che doveva avere almeno tre lavoranti.

Fatti così nove anni di lavoro poteva sottomettersi all'esame di maestro-sarto, che consisteva in una prova pratica. Qui succedevano le maggiori irregolarità e i maestri escludevano molto spesso i lavoranti dagli esami, così Giuseppe Ausnig da Trieste chiese nel 1778 di essere dichiarato maestro: sottoposto alla prova non fu accettato, ma per ordine del Consiglio fu ammesso a nuova prova dinanzi a maestri imparziali.

<sup>186)</sup> Verb. cap. 15. VI. 1778.

<sup>137)</sup> Arch. di Stato. Comm. industria. 30. VI. 1788.

L'arte che avrebbe dovuto avere soltanto sei maestri nel 1778 ne aveva 18, due dei quali fiumani perchè questi venivano esclusi dalla scuola.

Nel marzo 1782 l'arte fu sciolta e l'ultimo gastaldo Pietro Seldenhammer consegnò la somma di fior. 129 che si trovava nella cassa al Monte di Pietà, la bandiera fu venduta a certo Sicherie, la cappa rossa a Matteo Bassich<sup>218</sup>).

## LA SCUOLA O ARTE DEI CALZOLAI

Era stata istituita nel secolo XVII, i cui privilegi furono riconfermati nel 1624, 1720 e 1742; fu sciolta nel 1777.

I maestri calzolai chiesero che il numero dei negozi di calzature fosse limitato e che nessun calzolaio potesse esercitare l'arte nè aprire un negozio prima d'aver chiesto il permesso ai Giudici Rettori; 189).

#### LA BORSA MERCANTILE

Sin dal 1779 il governatore Szápáry aveva proposto al Consiglio di cedere alcuni locali del Palazzo del Comune per adibirli a Borsa Mercantile sul modello di quella di Trieste<sup>140</sup>).

All'adunanza di costituzione prese parte il r. governatore e le ditte Eredi Minolli, Hutmann e comp., De Franceschi, Plenario e Neys, il direttore della Raffineria di zucchero, Carlo Stricker, Francesco Tomassich, Francesco Margan, Carlo Pisanello, Giorgio Rosignolli, Francesco Luppi (20 maggio 1780)<sup>141</sup>).

Con lievi modificazioni fu accettato il Regolamento della Borsa di Trieste, e siccome il Consiglio non credette opportuno di cedere i tre locali, furono presi in affitto nella casa di Anselmo de Peri<sup>142</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>) Bpest. Arch. Naz. Canc. Acta Flum. Fasc. 107. - 8-27 ott. 1754 e 9 II. 1757.

<sup>139)</sup> Verb. Cap. 5 febbraio 1782.

<sup>140)</sup> Verb. cap. 16. XI. 1779.

<sup>141)</sup> Canc. aul. ung. 4046 ex 1781.

<sup>142)</sup> Canc. aul. ung. 4991 ex 1781.

La Borsa era aperta al pubblico ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, li i negozianti potevano vendere le merci al l'ingrosso. Si propose la nomina di un direttore, di due vice-di rettori e di un usciere; quest'ultimo col salario di fior. 120 al l'anno.

#### IL PORTO DI FIUME

Anticamente il fiume Eneo aveva la sua foce nelle vici nanze dello Scoglietto — oggi rimessa del tram — così chiamato perchè lì doveva esservi un banco di sabbia o piccolo scoglio, cosicchè il mare copriva la Via Fiumara, parte della Via Roma e formava un'insenatura difesa contro i venti di levante, che servi da porto alla città.

Il fiume, portando ciottoli e sabbia respinse il mare verso mezzogiorno, il letto del fiume fu prolungato, cosicchè nel secolo XVII esso si trova presso l'odierna Piazza Scarpa.

I sedimenti di arena formarono due piccole isole o braide, cioè vigna a pergolata, una quella che esiste ancor oggi di fronte allo Scoglietto e l'altra sul posto dell'Odierno Delta, lì ove nel 1855 fu tagliato il nuovo letto dell'Eneo<sup>148</sup>). La prima braida, detta anche braida minore fu donata al Convento dei Francescani issieme alla parte occidentale del Monte Tersatto dal conte Martino dei Frangepani (1431).

L'odierno canale della Fiumara costituì l'antico porto di Fiume, del quale aveva cura il comune, che costruì sulla destra del fiume una palificata. Il Convento ne chiese l'amozione, anzi offri di vendere al Comune la piccola braida per allargare il porto<sup>141</sup>).

Per i buoni uffizi del Capitano cesareo Ottavio de Terzi si venne ad un componimento tra il Comune e il Convento: questo ultimo vendeva una parte della braida minore al Comune, e questi s'obbligava di riparare la riva sinistra dell'Enco<sup>146</sup>).

Ma il Comune non comperò la Brajda e non si curò di ri parare la riva sinistra, così nell'inverno del 1705 una piena del fiume trasportò sabbia e ciottoli verso la riva sinistra. Si chiese

<sup>143)</sup> Kobler II. 54.

<sup>144)</sup> Verb. cap. 29. VI. 1697.

<sup>145)</sup> Verb. cap. 25 agosto 1699.

allora all'imperatore il permesso di adoperare i proventi della Nuova Imposta sul vino per riparare il porto 146).

Il convento chiese il risarcimento dei danni e il Comune fu minacciato di seguestro delle rendite147).

Quasi ogni anno si facevano delle riparazioni nel porto, nel 1708 «dovendosi dar principio alla condotta di pietra lavorata» fu incaricato il proto Giusenne Zamagia di invigilare i lavori col titolo di ammiraglio del Porto.

I proventi della Nuova Imposta sul vino non essendo sufficenti per coprire le spese di manutenzione e di nuove opere, fu invitato il consigliere Simone de Orlandi a prestare fior. 300 per continuare i lavori148).

Nel genn. 1716 una piena asportò nuovamente la palificata, la città non avendo denari, chiese un sussidio all'imperatore onde costruire un suolo di pietra 119). Ant. Giacomo de Orlandi offrì a prestito ducati 500, a condizione che un suo impiegato Simone Thoesenstein fosse dichiarato cittadino fiumano 150).

In seguito ai continui lagni del Convento di Tersatto la Reggenza ordinò la riparazione della riva della Braida (1720) Continuarono le trattative coi francescani per la compera dell'intera Braida che i frati avrebbero ceduto al prezzo di 20 ducati al bravo. Ma per mancanza di fondi e per la proibizione da parte della S. Sede di alienare beni fondazionali, l'affare non fu conchiuso151).

Nel 1727 fu deciso di prolungare i due moli e di scavare il letto del fiume, ma per mancanza di fondi, i lavori non furono eseguiti152).

La Camera sospettava che non tutto il provento dell'imposta venisse adoperato per i lavori del porto, perciò ordinò al Capitano Cesareo di riscuotere mediante il suoi funzionari le tasse; pare che tale ordine non sia stato eseguito, perchè il capitano continua a lagnarsi che i lavori non progrediscono (1745)<sup>158</sup>).

<sup>140)</sup> Verb. cap. 11 nov. 1705. 147) Verb. cap. 25. III. 1793.

<sup>148)</sup> Verb. cap. 12. VIII. 1710. 149) Verb. cap. 7. I. 1716.

<sup>150)</sup> Verb. cap. 12. I. 1717.

<sup>15</sup>A) Verb. cap. 16-20. II. 1723. 152) Verb. cap. 30, I. 1745.

<sup>453)</sup> Bpest, Canc. Acta Flum. Fasc. 74 - 27. I. 1753, 16. VII. 1753. e 18. V. 1755.

Creata nel 1752 la Provincia Mercantile il Comune cedette il Diritto d'alboraggio o dazio del nocchiero alla Cassa commerciale, purchè i cittadini fiumani ne fossero esonerati dal pagamento<sup>181</sup>).

Nel medesimo anno venne ordinato l'escavo del porto e il Direttorio commerciale venne invitato a presentare i progetti per la prolungazione delle due rive, progetto approvato appena nel 1756<sup>158</sup>) nonchè per la costruzione di un fortino all'estremità del porto perchè quello esistente non poteva difendere l'entrata del porto e a tale scopo furono assegnati fiorini 8000.

Annessa Fiume all'Ungheria il r. governatore Majlath rivolse ogni sua cura alla manutenzione e all'ampliamento del porto e nel giugno 1778<sup>150</sup>) propose la costruzione di un molo su ambedue le rive dal ponte dell'Eneo sino alla foce, l'ing. Antonio Gnamb propose l'escavo di due bacini, l'uno nella riva sinistra del fiume e l'altro nelle Lucche, tra l'odierna Via Fiumara e la Via Roma, però la commissione edile non accettò il progetto, perchè troppo dispendioso e perchè sulla riva di ponente si avreb bero dovuto demolire diverse case.

La Cancelleria austro-ungarica elaborò un programma che fu trattato da una commissione formata dal governatore Majlath. dal vicegovernatore Paolo Almàsy, dagli assessori Luigi Orlando e Giulio Benzoni, dal direttore delle fabbriche Antonio Gnamb e dai segretari Giuseppe Klobusziczky e Ant. Mordax de Daxenfeld e dall'ing. ten. col. Struppi<sup>187</sup>). Si propose l'allontanamento del materiale depositato nel letto del fiume, dal ponte alla foce; la costruzione di un cavafango secondo i piani dello Struppi e il prolungamento dei due moli; inoltre lo Struppi propose di scavare dei buchi nel letto del Fiume ove si sarebbero depositati i ciottoli trasportati dalla corrente(1781).

Per tali lavori il governo preventivò la somma di fiorini 1283<sup>4:88</sup>). Si volle far scavare la pietra per il porto nella cava del Castuano, detto Plozze, ma gli abitanti allontanarono a vivaforza gli operai<sup>159</sup>).

<sup>154)</sup> Wien, Hofkamm, Archiv. Fasc. 101, Lit. Comm.

<sup>186)</sup> Bpest. Canc. aul. Fasc. 114.

<sup>156)</sup> Bp. Arch. Naz. Canc. aul. 3812 ex 1778.

<sup>157)</sup> Bp. Arch. Naz. Acta gub. Flum. Acta praes. N. 1 ex 1781.

<sup>158)</sup> Bp. Arch. Naz. Canc. aul. 526 ex 1781.

<sup>159)</sup> Bp. Arch. Naz. Canc. aul. 4164 - 1781; 5289 ex 1783.

Nel 1784 il r. governatore propose la costruzione di una diga dinanzi alla città poichè le onde del mare cominciavano a lambire le case fabbricate nella parte nuova della città, nel 1785 la diga era già pronta<sup>189</sup>).

In generale i lavori portuali non progredivano perchè, siccome i porti di Buccari, Portorè e Carlopago erano stati incorporati al Comitato di Severino, così le navi estere avevano a propria disposizione tre porti uniti col retroterra mediante ottime strade.

I lavori di maggior mole non furono eseguiti che dopo il 1790 e nei primi decenni dell'ottocento si pensò alla costruzione di un porto capace di accogliere navi di maggior tonnellaggio.

Le navi che entravano nel porto erano obbligate a pagare per ogni tonnellata o venti orne o venti staia 3 soldi; per ogni 100 tavole 6 soldi, per un piccolo trave 3 soldi, per uno di maggiori dimensioni 6 soldi; questo dazio o tassa si chiamava il diritto d'alboraggio o dazio del nocchiero.

Nel 1755 fu introdotto il diritto d'ancoraggio pagato da tutte le navi cariche o vuote, per ogni tonnellata 4 soldi. Esenti erano le navi che portavano viveri per la città così pure i traghetti per il solo trasporto di persone<sup>161</sup>).

Le navi che dai piccoli arsenali entravano nel porto dopo una riparazione non pagavano alcun diritto, ma molte cariche di merci si portavano nei porti di Buccari, di Portorè e di Carlopago per non pagare le tasse<sup>162</sup>).

I navigli usavano ormeggiarsi alla palizzata di fronte alla Torre Civica, ove si pagava un minimo diritto di alboraggio e di ancoraggio.

Il diritto d'alboraggio era riscosso dal Comune, esso rendeva circa 300 ducati all'anno e nel 1752 fu ceduto alla Cassa Commerciale e il capitano di Porto lo versava all'Intendenza di Trieste<sup>(48</sup>).

<sup>180)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. aul. 4360 ex 1784 e 15125 ex 1785.

<sup>161)</sup> Wien, Hofkammer, Comm. 1772, Fasc. 82, - 18, IV, 1775.

<sup>162)</sup> Bpest, Arch. Naz. Canc. aul. Act. Flum. Fasc. 74. - 13 genn. 1757.

<sup>163)</sup> Detto, Fasc. 67. - 30. XII. 1752 e 74. - 29. XI. 1749.

Anno	Ancoraggio	e Alboraggio
1758	fior.	1354.56
1764	970.28	36354
1765	1051.2	357.1
1766	1201.36	376.6
1767		1508.34
1769		1536.30
1771		1535.41
1772		1325.10
1773		1398.57
1774		1543.51.

#### NAVIGAZIONE

Il governo centrale non si dava troppo pensiero di promuovere la navigazione credendo che uno stato senza colonie non avesse bisogno di una ricca flotta mercantile. Gli armatori avevano chiesto in varie occasioni che il governo proteggesse la marina nazionale, così come aveva fatto l'Inghilterra.

Abbiamo notizie di uno squero esistente nei pressi dell'o dierna Piazza C. Battisti, quello cioè di Sant'Andrea, ma dopo la costruzione della casa Margan, era stato chiuso (1771)<sup>164</sup>).

Alla foce dell'Eneo, sui banchi di sabbia era stato costruito uno squero, ma essendo poco sicuro i costruttori Fabio Giustini, Tommaso Tominich e il cap. Ivancich trasportarono ad Ica gli attrezzi e il materiale da costruzione.

Da secoli esisteva a Fiume la Confraternita di San Nicolò che s'occupava della costruzione e della riparazione di navi di piccolo cabotaggio.

Appena nella seconda metà del secolo XVIII la gente di mare fu posta sotto il controllo dell'autorità marittima ch'era allora il Capitano di Porto.

In virtù della risoluzione sovrana del 22 settembre 1758, ogni capitano marittimo munito della Patente e dello scontrino di navigazione doveva insinuare l'equipaggio presso l'Ufficio di Porto.

<sup>184)</sup> Bupest. Arch. naz. Canc. aul. Act. Flum. 109, Fasc 8 - 14. II. 1771.

L'«Editto di navigazione marittima» del 1774 stabilì i diritti e i doveri dei capitani e dei padroni di navi mercantili, dei piloti e dei nocchieri, nonchè il soldo della gente di mare<sup>105</sup>).

Il capitano di una nave doveva essere cittadino austriaco o naturalizzato, di età non inferiore ai 20 anni, doveva avere la Patente imperiale, senza permesso dell'autorità non poteva inalberare altro vessillo che quello austriaco, soltanto dinanzi ad una nave corsara o al nemico poteva mutare bandiera e il nome della nave. In caso di malattia cedeva il comando della nave ad un altro ufficiale e solo in caso di grave pericolo poteva abbandonare la nave portando seco il denaro e gli effetti preziosi. Il capitano era presente allo scarico e al carico della merce, non poteva conchiudere nè a proprio nome nè a nome di terzi affari privati nei vari porti, a meno che non fosse stato incaricato dal proprietario della nave. Non doveva prendere un carico superiore alla portata della nave, inoltre era proibito di caricare sopra coperta senza il consenso dell'armatore o del negoziante che inviava la merce.

Sui reati di omicidio e di assassinio, il capitano presentava denunzia al Console del porto più vicino e in mancanza di questo doveva inviare il reo colla prima nave che incontrava nei porti di Fiume, Trieste o Segna.

Ogni nave di più di 50 tonnellate teneva un giornale di bordo, nel quale era annotato il nome, il cognome e la patria dell'equipaggio, e le eventuali mutazioni, l'incontro con navi da guerra e tutto ciò che poteva interessare il traffico (Art. II).

Ogni nave di più di 100 tonn. aveva uno scrivano che teneva il giornale di bordo, l'inventario degli attrezzi appartenenti alla nave, un registro delle merci e dei passeggeri; egli doveva estendere il testamento degli ufficiali e dei marinai, i cui effetti in caso di morte venivano consegnati al console. (Art. III).

Il pilota e il nocchiero erano considerati ufficiali della nave, al pilota era affidata la navigazione ordinaria nel mare aperto, mentre per il passaggio di stretti e di canali veniva assunto un pilota straordinario; egli teneva la bussola, il globo, gli strumenti nautici e le carte di navigazione. Il nocchiero aveva il comando subalterno dalla poppa all'albero di mezzo; invigilava

<sup>195)</sup> Bpest, Arch. naz. Canc. aul. Act. Flum. 109. Fasc. 8. - 25. IV. 1774.

i marinai, faceva levare l'ancora, ammainava le vele e preparava le corde (Art. IV).

Il cannoniere aveva cura dell'artiglieria, distribuiva i viveri, in caso di malattia di una persona dell'equipaggio faceva da infermiere (Art. V).

I marinai non potevano uscire dalla nave senza il per messo del capitano, nè abbandonare il servizio durante il riaggio a scanso di perdita del soldo che veniva devoluto a favore della Cassa dei poveri. Un marinaio che si fosse addormentato durante il servizio di guardia, pagava fior. 6 d'ammenda (Art. VI).

Il salario del capitano e di tutto l'equipaggio cominciava a decorrere il giorno che l'armatore consegnava la nave al comandante; per viaggi nel Mediterraneo il capitano riceveva due mesi di stipendio antecipato, il resto dell'equipaggio 15 giorni, dopo la riscossione dei noli.

Se per colpa degli armatori si sospendeva un viaggio l'equipaggio riceveva un quarto dello stipendio stabilito per l'intero viaggio; se il viaggio veniva interrotto allora si riscoteva tutto il salario (Art. VII).

Ai mozzi veniva dato nel primo viaggio il vitto e il vestito, nei seguenti viaggi un salario proporzionato alla loro abilità (Art. VIII).

Da una distinta delle navi appartenenti a cittadini fiumani rileviamo che nel porto di Fiume era iscritto il seguente naviglio<sup>166</sup>):

<sup>166)</sup> Bpest, Arch. Naz. Arch. Flum. Comm. VII. Fasc. 51, 1759. - Wien. Hofkammer. Fasc. 7. - 1769.

	Cannoni	Petrieri	Equi- paggio	Tonnel- late
Petacchi:				
David Giacomo	16		20	230
Giustini Giovanni	6	8	10	112
Cocche:				
Comp. di Trieste e di Fiume	16	_	20	200_
Danni Costantino	4	_	10	100
Tomassich Matteo	_	6	12	98
Tomassich Francesco	2	_	11	95
Bradicich Giuseppe	-	-	10	75
Brancovich Cristoforo		-	10	75
Loj Giorgio	4	-	8	10
Tomicich Tommaso	-	-	ñ	40
Pandore:				
Simotich Lorenzo	_	-	11	75
Tomicich Giovanni	4	-	8	45
Trabaccoli:				
Minolli Giuseppe	4	4	10	70
Bradicich Giuseppe		4	8	55
Giustini Giovanni	-	8	8	50
Danni Costantino	-	-	5	. 32
Tomassich Giovanni	-	-	5	37
Luppi Giovanni	-		4	24
Fumulo Giovanni	-	-	4	22
Tomicich Tommaso	- 1	-	5	45
Bradicich Andrea		-	6	40
Giustini Giovanni	-	-	7	34
Bradicich Giuseppe	-	-	ង	18
Knesevich Mattee		-	4	17
Pellighi:				
Baccarcich Vincenzo	_ !	-	4	18
Derossi Nicolò	_		5	20

### Movimento nel porto di Fiume nell'anno 1760167)

		Austriaci		Imperiali		Pontificí		Francesi		Danesi		Olandesi		Napoletani	Veneziani		Ragusei		Turchi	
	A	P	A	P	A	P	A	P	Α	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P
Navi	1	В	-	-	_		-	-	1	_	3	4		-	-		_	_	_ 	-
Cocche	1	1		-		_	-	-	1	1	_		-	_	_		-		_	-
Petacchi	2	1	-		-	-		_	_			_		_	-	- 1		_		-
Polacche	1	- 1	1		-	-		-		_	-	-	-	-	-	-				3
Marcilliane	7	7		-	-	-			-	- 1		-	-	-	-		-			-
Martigai	- 1	(	-		-		1	1	-	J	rea:	-		-		-		-		- 1
Saicche	-	-	-	-	-	-	-	-	-			- ,	-	-	-	-	-	- 1	4	4
Pandore	10	9	-			-	ļ —		-	-	-		-		-		-		-	
Tartane	-		-			-	-	-	-	-	-		-	-	-				13	11
Tartanoni	1	4		-	53	อ้อ	-	-	-		i I		-	-	-		-	-		
Trabaccoli	76	76		-	22	19	-	-		-	-	- 1	10	8	37	34	2	2	1	1
Pelighi	63	70			14	15	-	-			-		-	-	86	83	1	1	2	1
Tartanelle	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-		10	7	-			- 1
Felucche		-		-		-	-	-	-			-	1	1	1	2	2	1		- 1
Battelli	819	399	-		2	2	-			-	1	1	3	5	145	151	-	-	1	1
Brazzere	187	306	-	-	1	. 5	- 1		-	- 1	-	-	-	-	248	249	5	5	-	-
Totale	668	777	1	-	92	93	1	1	2	1	4	5	i4	12	528	526	.10	10	22	21

A = arrivati P = partiti

Fra il 1779 e il 1781 furono costruite le seguenti navi: la cocchia «S. Francesco di Paola» di proprietà di Francesco Tomassich e di Giov. Poglajen, al comando del cap. Giuseppe Vicich; la cocchia «B. V. delle Grazie e Anime del Purgatorio» di proprietà di Carlo Pisanello e Matteo Ivancich, al comando del cap. Luca Sojch; la cocchia «Il Vincitore» di proprietà del ved. David, al comando del cap. Bartolomeo Sepich (1779).

La polacca «Santissima Annunziata» degli eredi Fahiani, di Angelo Buzzi e di Ferdinando Giustini, al comando del cap Giustini; la cocchia «Anime del Purgalorio» degli eredi Giustini al comando del cap. Giacomo Parlati; la cocchia «La Diana» di Vierendels, Strikker e Tomassich, al comando del cap. Fr. Sav. Cragnez furono costruite nel 1780 e nell'anno seguente la cocchia «S. S. Trinità e B. V. del Carmelo» di Antonio Agnesse, di Giov. Luppi, al comando del cap. Cragnez; il trabaccolo «B. V. delle Grazie e S. Antonio di Padova» di Giorgio Rosignoli, al comando del cap. Vincenzo Sojch, e la cocchia «B. V. delle Grazie e S. Vincenzo Ferrero» degli eredi Franc. Marochino, col cap. Giovanni Marochino (168).

Il porto di Fiume era frequentato da navi veneziane e pontificie in numero rilevante.

#### IL CAPITANO DI PORTO

Il Capitano di Porto invigilava sul porto, sui moli. Ogni sei mesi doveva fare dei sondaggi per stabilire la profondità del mare nel porto. Egli assegnava ad ogni nave il posto d'ormeggio; le navi depositavano la polvere da fuoco in un magazzino a ciò adibito o su di una nave nella rada.

Il capitano teneva un registro di tutte le navi arrivate e partite, della portata, del manifesto di carico, a tal fine era obbligo del Ministro del Casino e del Cancelliere di Sanità di non ammettere alla libera pratica alcuna nave senza prima ritirare il manifesto che sarà rimesso al Capitano di Porto, che avrà il diritto di esaminare i libri di bordo.

<sup>168)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. Ung. 4333. - 1781.

# IL PONTE SULL'ENEO E IL DAZIO DEL TRAGHETTO

Per passare da Fiume alla riva orientale dell'Eneo si adoperava una barchetta detta traghetto. La Rubrica 15.a dello Statuto fiumano del 1530 stabilisce l'appalto annuo del dazio di transito, che ammontava a circa 80 ducati all'anno<sup>169</sup>).

In seguito ai continui naufragi di animali e di persone fu costruito un ponte nel 1640 a spese dell'erario e del Convento di Tersatto, ma alla manutenzione pensava il Comune di Fiume<sup>170</sup>), il quale versava una metà del provento della gabella ai PP. Francescani.

In virtù di un conchiuso del Consiglio i castuani furono esonerati dal pagamento della gabella, quando in processione si portavano al Santuario di Tersatto (12. XI. 1646)<sup>VII</sup>).

"Nel secolo XVIII il dazio venne arrendato per 100-150 ducati, e nel 1713 l'arrendatore Francesco Fracassa non volle ricoroscere il diritto dei castuani, e il P. Guardiano del Convento se ne lagnò al Consiglio e più tardi all'imperatore, perchè il convento ne provava un grave danno<sup>178</sup>).

Nel 1715 il ponte venne restaurato ed abolita l'apertura del ponte per le navi di minor tonnellagio<sup>173</sup>).

Qualche anno più tardi l'imperatore decise di assumere il dazio del traghetto dando un equo compenso annuo di fiorini 165 al Convento di Tersatto e concedendo l'esonero dal pagamento del dazio ai carriaggi fiumani<sup>174</sup>). Anche allora il dazio fu dato in appalto. ricavandone da 90 a 120 ducati all'anno<sup>175</sup>).

Nel 1767 il dazio fu abolito per le persone, ma mantenuto per i carriaggi; anzi veniva stabilita una nuova tariffa; al Convento di Tersatto veniva pagato un censo annuo di fior. 165 e il rimanente era versato alla Cassa commerciale dal funzionario dell'Esattoria<sup>176</sup>).

<sup>169)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. aul. ung. Fasc. 8 .- 25. VI. 1757.

<sup>170)</sup> Verb. cap. 6, XII. 1713.

<sup>171)</sup> Verb. cap. 6. XII. 1713.

<sup>172)</sup> Verb. cap. 26. IV. 1715.

<sup>178)</sup> Kobler, II. 60; Cancell. aul. ung. Fasc. 40. - 23. II. 1767.

<sup>174)</sup> Canc. aulica. Fasc. 8. - 25. VI. 1757.

<sup>175)</sup> Verb. cap. 11. XI. 1750.

<sup>176)</sup> Canc. aul. Fasc. 40. - 23. I. 1767.

# TARIFFA DEL DAZIO SUL PONTE DELLA FIUMARA DA RISCUOTERSI DAL 1 APRILE 1767

Per l'esazione del Dazio sul Ponte della Fiumara in Fiume, d'osservarsi dal 1.0 aprile 1767:

Per ogni cavallo di vettura grossa o altro animale da tiro, come pure per un cavallo da soma 2 soldi Per ogni cavallo da calesso o altra simile vettura leggera

o per un cavallo da sella 1 soldo.

Per ogni carro carico di diversi effetti tirato o spinto da

nersone 1 soldo

persone

Per ogni manzo destinato per la vendita, giovenco, vacca,

4 soldi

Per ogni capo d'animali minuti di qualunque specie con esclusione del volatile

2 soldi

E' da notarsi che vadano esenti dal pagamento del dazio gli animali conducenti o portanti legna da fuoco o da fabbrica ed anche altri materiali da fabbrica, come pure vettovaglie per proprio uso e non già destinate per venderle o trafficarle.

#### Nell'istessa maniera

vitello, cavallo, mulo o asino

2° - sono da tenersi liberi dal medesimo Dazio, generalmente i pedoni, i portatori in schiena, i carri affatto vuoti, gli animali di vettura, o soma che sono di ritorno o vanno a levare il carico.

3° - Intieramente abolite restano tutte le ulteriori finora praticate esenzioni e franchigie, e nell'istesso modo tutti gli altri diritti di qualunque nome esser vogliano soliti esigersi sotto titolo di diritto di Pontaggio.

Talmente che ognuno senza distinzione nel passare per il Ponte della Fiumara debba assoggettarsi al pagamento del Pontaggio secondo la presente legislativa Tariffa, oltre la quale non essendo permessa veruna esazione la quale oltrepassi essa tariffa.

Nel 1781 la gabella fu ridotta a metà per i carriaggi provenienti con merci dalla Via Carolina, e tre anni più tardi fu abolita del tutto.

## LA NAVE GUARDACOSTE

La guarnigione di Fiume, formata nella seconda metà del settecento da una compagnia di fanti, si dimostrò is varie occasioni insufficente alla difesa della costa, perciò fu costruita una reluca — sorta di nave a vela e a remi — armata di quattro canroni e di due petrieri, cannoni che scagliavano palle di pietra vitì

L'equipaggio era formato di un vice-comandante (paron del felucone), di un timoniere, di un provier e di 24 feluchieri o marinai; era alloggiato nella Casa Rieser (odierna Piazza Regina Elena), mentre la feluca era ormeggiata nel porto della Fiumara sotto la sorvegianza e responsabilità del Capitano del Porto.

La nave fu adibita alla difesa della costa nel 1758 e denominata «La Prontezza», però ad onta del suo nome molto promettente si dimostrò inadatta al servizio, perchè troppo pesante, cosicchè nemmeno durante il periodo della peste potè essere adoperata, non parliamo poi per inseguire le navi cariche di contrabbando.

La ciurma che percepiva appena fior. 8 al mese doveva cercare lavoro per vivere, e nel momento del bisogno non era a disposizione del paron del felucone, spesso essa veniva adoperata in servizio di perlustrazione e di guardia<sup>178</sup>).

Si propose di regalare la feluca al porto di Trieste e di costruire una scialuppa armata per iscortare le navi nella rada e vel porto, e per inseguire le barche dei contrabbandieri<sup>179</sup>).

L'Intendenza ordinò invece che il caicco della feluca fosse adibito al servizio di guardacoste e che al capitano di Porto fosse detratto il 25% dello stipendio perchè aveva lasciato marcire la nave «La Prontezza», che fu dapprima messa all'asta, ma poi si pensò che il compratore l'avesse venduta ai corsari, perciò fu distrutta e la parte in ferro fu adoperata per la costruzione della scialuppa.

Nel sett. 1764 diecisette marinai e il capitano Giacomo Milcinich, e il vice-caporale furono congedati.

La feluca era costata fior, 1909, per la manutenzione della nave e per l'equipaggio si spendevano fior, 2774 all'anno; la scialuppa con sette marinai costava fior, 1518.

<sup>177)</sup> Bpest. Arch. Naz. Act. Flum. Fasc. 116. IX. - 11 ag. 1756.

Bpest, Arch. Naz. Act. Flum. Fasc. 116. IX. - 22 sett. 1762.
 Bpest, Arch. Naz. Act. Flum. Fasc. 116. IX. - 25 genn. 1764.

## DAZIO DEL VINO

Il dazio del vino e della malvasia veniva dato in appalto d'anno in anno, e il concorso era aperto otto giorni prima della festa di San Martino (11. XI). L'aggiudicazione veniva fatta, l'11 novembre al miglior offerente da una commissione formata dai Giudici Rettori, dai contabili e da due consiglieri, membri del Minor Consiglio, e del satnico<sup>180</sup>).

Il dazio del vino fu la fonte maggiore del reddito comunale, ogni anno venivano eletti quattro Soprastanti al vino, due del Consiglio Maggiore e due del Minore, i quali avevano l'obbligo di visitare le cantine della città prendendo nota del quantitativo di vino.

Nel secolo XV. il Comune riceveva a titolo di dazio del vino 6 soldi per emero di 25 boccali, nel 1574 l'emero fu diviso in 26 boccali e allora il dazio fu aumentato cosicchè per un emero si pagarono 2 boccali per la vendita al minuto e uno per quella all'ingrosso.

Nel 1630 e nel 1635 il dazio fu raddoppiato per poter sopperire alle spese di manutenzione delle mura e del porto e l'aumento fu chiamato Nuova Imposta, ed era pagato anche dal clero.

Allora l'emero essendo stato diviso in 28 hoccali si pagò il Settimo per la vendita al minuto da tutti i possessori di vigne e il 14° per la vendita all'ingrosso, l'VIII per i vini di III entrata.

Il principe della terra riceveva la metà della decima dei vini prodotti nel territorio di Fiume, il Capitolo della Collegiata : il Convento degli Agostiniani l'altra metà.

Il vino del principe era venduto al minuto senza dazio dal 1º aprile sino al consumo totale e durante questo tempo nessuno poteva vendere il proprio vino.

Fondato il Collegio dei Gesuiti, essendo stata pignorata la metà delle decime spettanti al principe dal Capitano Cesareo di Fiume Stefano della Rovere per fior. 4300, pagata tale somma dalla Camera della Carniola, la metà delle decime fu assegnata al Collegio<sup>11</sup>).

Esso la godette sino al 1754 quando fu costretto ad accettare in compenso fior. 139.45 all'anno dalla Cassa del Comune.

<sup>180)</sup> Statuto civico 1530. Rubrica 164.

<sup>181)</sup> Bpest, Arch. Naz. Arch. Camerale. Jes. irr. Fasc. 35, 7 e 37, 7.

La vendita di vini provenienti da territori non fiumani era profibita sino a tanto che i vini nostrani non fossero venduti<sup>1869</sup>), verso la fine del secolo XVII. fu permessa la vendita di vini esteri dal 28 aprile all'11 novembre.

I cittadini, avendo comperato delle vigne fuori del territorio fiumano, cioè a Tersatto, a Castua, a Laurana e a Volosca, ottennero dapprima il permesso poi il diritto di vendere i vini delle loro vigne anche al minuto, detti vini di II. entrata, per distinguerli da quelli di I. entrata, cioè del territorio fiumano<sup>182</sup>).

I vini dei territori veneti erano esclusi dal mercato fiumano, talvolta ne veniva permessa. l'introduzione. Luigi Henry, possessore di una distilleria poteva adoperare vini dalmati per la fabbricazione dell'acquavita purchè ogni sei mesi presentasse la distinta del quantitativo importato<sup>184</sup>).

Il dazio del vino era dato in appalto per la somma di ducati 3500-4000 all'anno. Nel 1717 fu deciso che dei contrabbandi di vino sequestrato, un terzo dovesse essere devoluto per la fabbrica del Duomo, un terzo per la manutenzione delle strade e un terzo per i Soprastanti al vino.

Sulla riva sinistra della Fiumara, che apparteneva per donazione al Convento dei PP. Francescani di Tersatto, sorgevano due piccole case con osteria, l'una del traghettiere del Convento e l'altra del dominio, per il ricevitore delle gabelle del ponte. Il vino venduto qui non pagava dazio, era perciò venduto a buon prezzo e colà si portavano i fiumani a bere. Il comune ne risenti un danno rilevante. Verso la fine del sec. XV, essendo l'imperatore Federico III in guerra contro Mattia, re d'Ungheria, l'imperatore fece occupare Tersatto, così esso cadde sotto la dominazione austriaca.

Dal 1575 al 1752 il Comune di Fiume amministrò il Porto e l'Ufficio di Sanità, perciò esercitava soltanto i diritti portuali e sanitari sulla riva orientale della Fiumara<sup>188</sup>). Non è certo che il Comune riscuotesse il dazio del vino anche sulla riva sinistra, anzi il Convento si rivolse al Tribunale aullico di Graz e nella sentenza, letta nel Consiglio del 9 gennaio 1716, si riconobbe ai PP. Francescani il diritto di vendere vino sulla riva sinistra.

<sup>182)</sup> KOBLFR, II, 162.

<sup>183)</sup> Regolamento del 4 marzo 1648.

<sup>184)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. Acta Flum. Fasc. 61. - 10. IV-e 16. VII. 1755.

<sup>185)</sup> KOBLER, II. 192.

Nel 1716 gli appaltatori del dazio si lagnarono che il barone Michele Giovanni Androcha, facesse vendere il vino alla minuta nell'osteria dei Francescani, si rivolsero al Capitano di Tersatto perchè facesse cessare la vendita che portava danno non indifferente al Comune.

La vendita fu sospesa, ma l'Androcha protestò siccome la horgata di Tersatto non era sottoposta alla giurisdizione di Fiume, anzi il Comune aveva perduto la causa intentata dal [Convento ed era stato condannato a pagare le spese processuali<sup>189</sup>].

I proventi del dazio andavano d'anno in anno diminuendo e nel 1726 fu stabilito un nuovo Regolamento per i sorpastanti al vino: fu riconosciuto l'antico diritto dei cittadini fiumani che possedevano delle vigne nel territorio di Tersatto, di Castua, di Volosca e di Laurana di vendere questo vino a Fiume. Le vigne comperate in Icici dai sudditi di Apriano, non comprese tra le vigne anticamente dette privilegiate, come pure quelle degli abitanti di Podbreg e quelle appartenenti ai fiumani situate nel territorio di Podbreg, non godevano il privilegio della I. entrata, na della II.

I vini delle vigne del territorio fiumano che furono vendute e che in altro modo passarono nelle mani di terze persone anche se fossero cittadini fiumani, venivano considerati come di III. entrata.

I soprastanti erano obbligati di tenere la distinta dei vini di I. e di II. entrata per confrontarli col vino venduto, così si potevano evitare le frodi. Durante la vendita del vino di I. entrata, le botti contenenti quello di II. venivano sigillate dai soprastanti al vino<sup>187</sup>).

Queste istruzioni furono approvate dalla Reggenza e Caneera aulica di Graz, perchè i Giudici Rettori dichiararono di non poter riparare nè il porto nè la chiesa del Duomo; essi s'erano privati del salario e i consiglieri degli utili della cera per sopperire alle spese dell'amministrazione<sup>188</sup>).

Soltanto i cittadini fiumani godevano il diritto di vendere il vino alla minuta, pure nel 1734 l'arrendatore Antonio de Or-

<sup>186)</sup> Verb. cap. 26, III. 1716.

<sup>187)</sup> Verb. Cap. 14. XI. 1726.

<sup>188)</sup> Verb. cap. 7. XII. 1726 e 5. II. 1727.

lando si lagnò che il ten. col. Berretti, comandante militare, vendeva vino ai suoi soldati, un tanto faceva il Capitano Gesareo e il Vice Capitano Vitnich.

Si ricorse allora ad un ripiego: il Comandante militare fu fatto consigliere in soprannumero e così fu pregato di non occuparsi colla vendita del vino, al Capitano Cesareo furono assegnati fior. 200 annui acciocchè si astenesse dalla vendita<sup>180</sup>).

Dal 1742 al 1747 il dazio del vino fu amministrato dal Comune, furono nominati due esattori del dazio, i quali ricevevano l'uno 100 ducati, l'altro  $60^{190}$ ).

Un nuovo Regolamento fu pubblicato nel 1752: alla vendita del vino di I. e II. entrata furono riservati i mesi dal novembre al maggio (art. I.) ma per godere il Jus privativo dovenno essere venduti in città (II.) dapprima quelli di I. entrata poi quelli di II. (III.) Fu riconfermato il diritto di vendere vino estero da San Michele a San Martino però passati i sei mesi i soli cittadini originari possidenti di vigne potevano vendere il vino trafficato (estero) (V.) mentre nel porto a tutti fu permesso di venderlo.

I soprastanti al vino dovevano visitare le cantine, fare una distinta del vino di I: e di II. entrata (VII).

Il regolamento fu approvato dall'Intendenza coll'osservazione che nel caso di abbondante raccolto i vini di I. e di II. entrata sarebbero stati venduti entro sei messi<sup>101</sup>), nel sobborgo però ne era proibita la vendita<sup>102</sup>). L'Intendenza era del parere che per por fine ai continui lagni, fossero nominati due Misuratori del vino, assegnando loro un certo utile sulla vendita, essi controllavano le cantine e i depositi a S. Michele e dopo l'11 maggio<sup>102</sup>).

Fu allora emanata la *Patente sulla vendita del vino* in virtù della risoluzione sovrana del 15 novembre 1757.

«L'Imperatore pur riconoscendo che la vendita del vino praticata ad arbitrio, era contraria e deva occasione a contrabc bandi in danno del Dazio, ordina e vuole che in avvenire la Vendita al minuto in città e fuori di essa spetti di diritto ai soli «cittadini.

<sup>189)</sup> Verb. Cap. 6. XI. 1736 e 12. XI. 1736.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) Verb. Cap. 15. XI. 1747.
<sup>191</sup>) Verb. cap. 9. I. 1753.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup>) Verb. cap. 11. XI. 1753.

<sup>193)</sup> Verb. cap. 11. XII. 1755.

« Siccome ciò sarebbe contrario alle regole della buona Polizia e non servirebbe all'incremento del commercio, qualora ogni cittadino si desse al traffico del vino, così in avvenire accettandosi nuovi soggetti nel numero di cittadini non si debba accordare a ciascuno il diritto della vendita ma si debba provvedere acciocche il numero dei rivenditori di vino sia ristretto al comune bisogno, non dovendo per altro concedersi di regola la vendita ai nuovi cittadini se non nel caso, qualora essi possedessero vigne nel Territorio Fiumano.

« Essi dovranno chiedere il permesso di vendita ai Giudici • Rettori o alla Luogotenenza e la vendita sarà regolata dalle cir-• costanze e dal bisogno del pubblico.

« Tutti quelli che ànno vigne nel territorio anche se non « fossero cittadini, potranno vendere il vino pagando il dazio del-« l'ottavo.

« La Luogotenenza dovrà usare tutti i mezzi per impedire « l'illecito traffico che suol farsi da taluni, comperando vino « estero per rivenderlo come vino nostrano. Sarà considerato vino « estero quello prodotto fuori degli stati austriaci, che verrà con-« fiscato in favore dell'erario » <sup>194</sup>).

La risoluzione sovrana del 1760 non fissò nuove norme, si stabili quali vini fossero di I, II e III entrata, inoltre si riconobbe che i monasteri e il Capitolo della Collegiata godevano il privilegio dei cittadini effettivi per le vigne appartenenti alla chiesa e per i vini delle decime<sup>186</sup>).

Nel 1769 l'appaltatore del dazio del vino Antonio de Zanchi si lagnò che dalla parte orientale del Ponte della Fiumara, su territorio appartenente alla giurisdizione di Buccari, era stata aperta un'osteria. Ma il Consiglio non potè impedire la vendita, perchè e negli archivi non si trovava un atto che proibiva la vendita nel territorio di Buccari, essendo ad ognuno libero di fare nel suo territorio ciò gli piacesse, i consiglieri non vedono ragione per cui questa Comunità vorrebbe impedire alla giurisdizione di Buccari il tenere una taverna nel proprio fondo e tanto meno conviene ciò sostenere in quanto la vendita che ivi si fa per la sua tenuità non merita alcun riflesso s<sup>186</sup>).

<sup>194)</sup> Bpest. Arch. naz. Canc. Ung. Fasc. VIII. 1757.

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>) KOBLER, II. 183.
<sup>196</sup>) Verb. cap. 4. VII. 1769.

Il consigliere Calli fu incaricato dal Consiglio di studiare la questione e nell'adunanza del 13 settemrbe 1769 comunicò «che una tale novità dal canto della giurisdizione di Tersatto sia stata più volte intrapresa nel secolo XVI e che all'apertura di quell'osteria la Comunità or con maneggi fatti coi P.P. Francescani, proprietari di tali fondi, ora con rimostranze si era sempre opposta». Egli proponeva che il Consiglio stabilisse «in fermo contratto con la vicina giurisdizione e prendesse a sè in perpetuum quell'educilio, con tale contratto verrà assicurata la ragione pubblica ed indennizzata la Cassa Comunale».

Mediante la convenzione del 1771 tra il Comune di Fiume e la giurisdizione di Buccari si stabili che il Comune avrebbe pagato fior. 300 per l'educilio del vino. Ma non erano passati che pochi mesi che il direttore di Buccari con le note del 14 febbraio e 7 maggio 1772 credeva di poter interpretare a modo suo la convenzione, voleva cioè che fosse permessa la vendita dei vini degli abitanti di Tersatto da San Michele a San Giorgio, mentre fosse proibita la vendita dei vini del Dominio. I Giudici Rettori risposero ch'essi non potevano proibire agli abitanti di Tersatto di vendere il vino, ma che nell'osteria vicino al Ponte della Fiumara tale vendita doveva essere interdetta<sup>197</sup>).

L'Imperatrice Maria Teresa volendo « edificare e dotare « in Trieste un Pio Istituto dei Poveri, che dovesse servire non « tanto di ricovero e d'educazione ai mendicanti, agli orfani e ai « bastardi, quanto di ospedale per gli infermi d'ambo i sessi » ordinò la riscossione del Dazio dei Poveri, cioè di un fiorino per orna di vino estero e di lire 2 per orna di giunta estera che verrà introdotta a Trieste.

Ne erano esenti i vini e i liquori prodotti nel territorio di Trieste e negli stati austriaci, i liquori esteri per il consumo locale e i vini della Toscana, così pure tutti vini e i liquori giunti a Trieste in transito; essi pagavano invece un grosso per orna a henefizio del Pio Istituto.

Rimase in vigore il diritto di Privativa dei cittadini di vendere il vino delle proprie vigne dal 1º novembre in poi, per la durata di 4-5 o 6 mesi come lo avrebbe stabilito l'Intendenza, dopochè sarebbe stata fatta la coscrizione dei vini nostrani, però durante questo tempo non era permessa la vendita di vino estero.

<sup>197)</sup> Verb. cap. 30 maggio 1772.

In ogni tempo era concesso ai funzionari e ai negozianti di comperare vino austriaco ed estero per il solo uso di casa pagando il solito dazio<sup>198</sup>).

Nel novembre del 1769 la Luogotenenza chiese che il Dazio dei Poveri fosse introdotto non soltanto a Fiume, ma anche a Buccari, a Segna e a Carlopago, poichè se fosse riscosso soltanto a Fiume e non nei luoghi vicini, i commercianti farebbero encrare il vino in questi porti senza pagare il dazio.

Il 10 settembre 1770 la luogotenenza tenne delle adunanze sotto la presidesza del Commissario dell'Intendenza, consigliere Pasquale de Ricci per trattare l'introduzione del Dazio dei Poveri a Fiume.

Esaminata la questione vari furono gli ostacoli che impedivano l'esecuzione della Patente del 1769; in primo luogo era « la promiscua giurisdizione nel Porto della Fiumara, comune « alla città di Fiume in una riva e al Castello di Tersatto nell'altra; poichè così ogni barca che vi entra con il carico di vino si » può sottrarre ai rigori e ai regolamenti prescritti per l'esazione « di questo dazio coll'ormeggiarsi alla riva non soggetta a Fiume, « quindi neppure al prescritto dazio, con ciò resta aperta la via « all'introduzione clandestina del vino loro in Fiume in frode del·la legge. Non vi è altro mezzo onde evitare tale inconveniente « che lasciare come già fu nel passato l'una e l'altra riva della « Fiumara sotto la giurisdizione di Fiume ».

Fiumara sotto la giurisdizione di Fiume ».

In secondo luogo era «l'osteria dalla parte di Tersatto a capo del Ponte, poichè la facilità con la quale questa somministra ad una grande parte degli abitanti di Fiume il vino per il bisogno giornaliero ad un prezzo molto basso, poichè non paga dazio, non può non pregiudicare e diminuire il consumo del vino in Fiume. Conviene riflettere che questa osteria non fu aperta per favorire gli abitanti di Tersatto che stanno molto lontano, ma per le suaccennate ragioni dei consumatori fiumani; perciò le superiori autorità piutiosto che favorire vorranno impedire la vendita del vino nell'osteria, come impedita e proibita fu ab immemorabili non solo nel tempo che Tersatto, come appartenenza e patrimonio ereditario arciducale trovavasi unito a Fiume ed era soggetto ai tribunali dell'Austria Interiore, ma ancora dopo che questo in aperto pregiudizio dei diritti eredi-

<sup>198)</sup> Bpest. Arch. Fium. Oeconomicum. 44 Fasc. 17. Trieste, 1. IX. 1769.

tari arciducali fu staccato da Fiume e incorporato ai beni Zri nyi-Frangepani acquistati sub titulo Emptionis e posseduti

Jure Privatorum dalla Camera e poi dalla Bancalità ».

Il terzo ostacolo era « che il Privilegio dei cittadini fiumani di vendere alla minuta il vino era stato tolto e dato ad alcuni cittadini poveri ».

Il consigliere de Ricci nell'adunanza del 12 settembre assicurò che il Dominio di Buccari avrebbe fatto chiudere l'osteria al Ponte verso rifusione di fior. 200 annui.

Così fu decisa l'introduzione del Dazio dei poveri amministrato dalla Luogotenenza, ma dato in appalto per fior. 6000

L'appaltatore sarà considerato funzionario dello stato, presterà giuramento, però non percepirà alcuno stipendio, nè potrà fare delle spese dalla Cassa del Dazio senza il consenso dell'Ispettore delegato. La guardia militare al Ponte non lascerà passare di giorno nessuna partita di vino proveniente da Buccari, e i felucchieri invigileranno acciocchè nessuna barca entri di notte nel porto o s'accosti alla riva che sarà perlustrata da una pattuglia di soldati.

Il sigillo dell'amministrazione sarà formato da un'aquila austriaca con sul petto l'aquila fiumana e porterà la scritta: Scutum Novi Vectigalis Vini pro Pauperibus Civitatis Portusque Liberi Fluminis Sancti Viti ao 1770<sup>169</sup>).

I proventi del Dazio venivano versati all'Intendenza che assieme a quelli di Trieste erano adoperati pel Pio Istituto dei Poveri e per l'Ospedale, colà si dovevano mandare i mendicanti, 1 malati rimanevano a Fiume, i trovatelli erano dati a balla.

Gli albergatori e gli osti che godevano il diritto di vendere il vino estero lo potevano introdurre in città durante il tempo della Privativa, ma i loro depositi venivano chiusi e suggellati dal Capitano di Porto.

Nel 1771 erano in città 15 vendite di vino esercite per lo più da vedove di cittadini fiumani, si tolse allora il permesso di vendita agli uomini e così il numero discese da 15 a 9.

Nel 1775 si ritornò all'amministrazione comunale del dazio, affidata a Giovanni Antonio de Terzi, nominato dall'Intendenza e al controllore Carlo Sambson, i quali versavano ogni quindici giorni il dazio nella Cassa del Comune, annotavano nei

<sup>199)</sup> Adunanza 13 sett. 1770.

registri il nome, cognome del contribuente e la somma pagata: Il 1º novembre essi facevano la coscrizione del vino, dei liquori e dei vini scelti che si trovavano nei caffè, nelle osterie e nelle cantine.,

Per impedire le frodi era stato assunto un precone, tale Antonio Kniffitz il quale durante il tempo delle vendemmie invigilava acciocchè nelle cantine non entrasse vino estero, poteva chiudere le osterie i cui proprietari non godevano il diritto di vendita; egli a sua volta era controllato da una spia segreta.

Annessa Fiume nel 1776 all'Ungheria, cessò il dominio camerale di Tersatto e tutto il suo territorio fino al mare e alla Fiumara fu aggiudicato alla giurisdizione di Buccari, che fu dichiarata città libera e portofranco (Kobler II. 192).

Nel 1777 si trattò con Buccari acciocchè l'osteria al Ponte venisse chiusa, ma l'arrendatore del vino del territorio di Tersatto, Simeone Adamich non volle conchiudere una convenzione come s'era fatto nel passato<sup>200</sup>)

Nel marzo 1778 si conchiuse un' amichevole convenzione tra i Giudici Rettori Antonio Vito Barcich e Vincenzo Rossi Sabatini e il Giudice Civile di Buccari e Tersatto Antonio Paravich

- « In conseguenza della Risoluzione presa dal Magnifico • Pubblico nell'adunanza del 31 gennaio a. c. in merito alla pre-• stazione di fior. 300 contribuiti alla Cassa di Buccari in compenso dell'abolizione delle taverne di Buccari e di Tersatto pian-• tate oltre il Ponte della Fiumara, così pure in proposito dell'uguaglianza delle misure inservienti alla minuta vendita del vino • nelle rispettive giurisdizioni di Fiume, Tersatto e Buccari, furono concertate le seguenti Provvidenze sino ad ulteriore sovrana Determinazione:
- « 1° Antonio Paravich, giudice civile si obbliga e pro-« mette in nome della Giurisdizione di Buccari e di Tersatto d'in-« terdire all'espirazione del contratto stipulato con l'attuale Ar-« rendatore Simone Adamich l'educilio del vino oltre il Ponte della Fiumara a riparo di tutti quei danni e pregiudizi che risultar potessero in avvenire alla Città di Fiume.
- 2° Che tal interdetto ed effettiva abolizione di educilio non possa avere alcuna restrizione nè limitazione di tempo, ma durerà per il corso di un anno, che principierà il 23 aprile colla

<sup>200)</sup> Verb. cap. 27. II. e 26. VI. 1777.

riserva delle sole ragioni competenti ai sudditi domiciliati oltre
il Ponte e sue vicinanze, ai quali resterà libero l'educilio dei

\* vini prodotti nelle loro vigne.

« 3° - In compenso della concertata soppressione delle taverne i Giudici Rettori promettono e s'obbligano in nome del « Comune a corrispondere fiorini 300 annui a condizione però

« 4" - che nascendo in ogni e qualunque tempo nel corso « dell'anno qualche altro salutare provvedimento, la convenuta « prestazione dovrà calcolarsi a ragguaglio del tempo della se- « guita soppressione delle taverne.

« 5° - Riguardo al Regolamento da farsi circa la misurazione del vino non s'incontrò alcun ostacolo per parte di ambedue le giurisdizioni di mettere in effetto a suo tempo la bramata uguaglianza delle misure ».

La somma di fiorini 300, veniva pagata per metà dal dazio del settimo e l'altra metà dai proventi del Dazio dei Poveri Nel 1786 fu rinnovato il contratto e vi fu inserita la perpetua durata, na nel 1791 la città di Buccari non volle riconoscere l'obbligo

perenne201).

La risoluzione sovrana del 23 ottobre 1779 stabilì che il vino di I e di II entrata sarebbe stato venduto tutto l'anno dai patrizi e dai cittadini fiumani possessori di vigne, il vino di III entrata sarebbe venduto da uno o più arrendatori dall'11 marzo el 10 novembre, dalla cittadinanza dall'11 novembre al 10 marzo. Gli arrendatori terranno tre osterie nella città vecchia e tre nella nuova: perciò si darà in appalto la vendita del vino di III entrata<sup>202</sup>).

I proventi del Dazio dei poveri furono divisi in tre parti: l'una per sussidiare i poveri in generale, l'altra per aiutare i figli dei consiglieri caduti in miscria che volessero continuare gli studi, e la terza per l'istituzione di una Casa di correzione<sup>503</sup>).

# DAZIO SULLA MISURAZIONE DEI LIQUIDI

Questo dazio fu introdotto sin dal 19 giugno 1755 per i liquidi che giungevano a Fiume via mare, e che pagavano 2 soldi

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Fiume. Arch. Stato. 7. II. 1778.

<sup>202)</sup> KOBLER, II. 193.

<sup>203)</sup> Verb. cap. 26. II. 1780.

per orna di aceto, 3 soldi per l'olio e l'acquavita. Esenti dal pagamento erano quei negozianti che vendevano almeno 25 orne alla volta.

Anche questo dazio veniva dato in appalto; nei primi anni esso rendeva 100 ducati all'anno, salì a fior. 222 con Giovanni Giugovich nel 1787 e a fior. 275 con Simone Adamich nel 1779<sup>204</sup>).

Fu abolito nel 1784, dopo qualche anno però fu ripristinato (1797) in rapporto a 4 soldi per l'orna di olio, di aceto, di acquavita; ai negozianti che vendevano all'ingrosso fu fatta qualche concessione<sup>205</sup>).

## LE STRADE COMMERCIALI

Dalla città di Fiume conducevano diverse strade nel ternitorio vicino, esse erano mal tenute ed anguste, perchè non era stato stabilito quale autorità dovesse provvedere alla loro manutenzione. Si viaggiava per lo più a cavallo e le merci erano trasportate o sui carri o sul dorso dei cavalli o dei muli.

Due vie conducevano a Lubiana, l'una cominciava presso l'antica chiesa di Sant'Andrea nell'odierna Via Carducci e passava per Via Parini, Via Manzoni, Via Petrarca, Via Trieste sino a Pehlin, da qui se ne partivano due rami: l'uno verso occidente per Castua, l'altro verso settentrione per S. Matteo, Scalnice, Clana, e Villa del Nevoso. Da Castua fu costruita una strada che conduceva a Volosca, attraverso la quale le merci venivano trasportate dall'interno dell'Istria nel piccolo porto di Volosca, con grave danno per il traffico fiumano per la conduceva.

La strada S. Andrea-Castua era stata riparata a spese del Comune, ma la manutenzione fu affidata alla provincia della Carniola<sup>207</sup>).

Nel 1773 anche la strada Sant'Andrea-San Mattia passò sotto la giurisdizione provinciale della Carniola, mentre sino al-, lora aveva provveduto il Comune di Fiume mediante l'appaltatore Pietro Monaldi<sup>288</sup>).

<sup>204)</sup> Verb. cap. 9. IV. 1795, N. 86.

<sup>206)</sup> Verb. cap. 21. III. 1797. 206) Verb. cap. 28. IV. 1733.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Verb. cap. 6. XI. 1736.

<sup>208)</sup> Verb. cap. 16. II. 1773

Un'altra strada cominciava dietro il Castello Cesareo, oggi Palazzo di Giustizia in Via Roma, passava per Cosala e Drenova c poco distante dall'altipiano di Lubani, dividevasi in due rami l'uno verso Pehlin e S. Matteo terminava nella strada principale, l'altro per il Monte Lubani conduceva a Lopazza e all'Eneo ed indi verso oriente a Grobnico e verso occidente a Ciana.

Questa strada veniva riparata dagli abitanti a spese del comune<sup>209</sup>).

Nel secolo XVIII la via verso Drenova cessava di essere strada commerciale e il comune di Fiume provvedeva alla sua manutenzione.

Nei primi decenni del secolo fu allargata la strada da Scalnice per Lippa, Elsanc a Villa del Nevoso, sicchè Carlo VI potè passare per questa strada per portarsi a Fiume.

Le vie di comunicazione verso l'interno dell'Istria, cominciate sotto il regno di Carlo VI, furono ben presto abbandonate, ma nel 1762 si deliberò la costruzione di una strada da Fiume per Castelnuovo sino a Trieste.

Nel dicembre 1764 l'Intendenza conchiuse un contratto per dieci anni col barone Giuseppe Andrea de Marenzi per la riparazione e manutenzione della nuova strada che cominciava a Basovizza, percorrendo Mataria e Castelnuovo terminava a Lippa<sup>210</sup>).

La strada più importante verso l'interno della Croazia era la Via Carolina, non solo dal lato commerciale ma anche da quello militare, però era in totale abbandono. Era stata costruita nel 1728 attraverso un vero deserto, non s'era pensato a farla passare per territori abitati e soltanto verso il 1750 furono fondate delle colonie con contadini rumeni; allora sorsero i villaggi di Mrkopajl, di Vrbosco, di Ravnagora; più tardi furono invitati contadini dell'Istria e della Carniola a popolare quei territori<sup>211</sup>).

Fu aperta una fabbrica di potassa a Ravnagora, fu conchiuso un contratto col maestro vetraio Holub per aprire una fabbrica di vetri, un molino ed una segheria a Ponte di Susice per alimentare il commercio in questa regione.

<sup>209)</sup> Verb. cap. 4. III. 1793 e 22. IV. 1793.

Bp. Arch. naz. Arch. Fium. Publ. 479 - Wy. - 13. Fasc. - 31. XII, 1764.
 Bp. Arch. naz. Canc. Ung. Acta Flumin. Fasc. II. - 14. III. 1757.

Le poche merci che transitavano sulla via erano portate sulla soma degli animali, mancavano i carri, perchè mancavano i fabbri ferrai le stalle, le osterie ove potessero riposarsi, cavalli e coochieri.

Nel novembre 1778 s'era tenuta una conferenza tra il rappresentante del governo e i maggiori negozianti fiumani, i quali in varie occasioni s'erano lagnati dell'assoluta mancanza di carri sulla Carolina, fu proposto di permettere ai carrettieri non solo del Comitato di Severino, ma anche a quelli dei confini militari di assumere i trasporti da Carlovac a Fiume<sup>212</sup>).

Si concessero allora dei crediti agli abitanti di Vrbosko e di Fuzine per la costuzione di carri. Il carrettiere prendeva a Carlovac in consegna la merce dal direttore dei carriaggi, a Vrbosko la deponeva nei magazzini erariali dopochè era stata resata e controllata, una seconda stazione fu eretta a Fuzine per le merci che venivano mandate a Fiume e a Buccari<sup>212</sup>).

Per promuovere il movimento sulla Carolina erano stati interessati anche i Giudiei Rettori di Fiume, ma i pochi carrettieri s'erano rifiutati di prendere impegni di lunga durata. Solianto Giacomo Chincich vetturale e possessore di quattro cavalli s'era obbligato a trasportare merci da Fiume a S. Giuseppe di Praputnik verso il pagamento di 10 carantani per centinaio<sup>214</sup>).

## SERVIZIO POSTALE

Tutta la corrispondenza proveniente dall'Italia veniva inviata a Trieste, da qui colla diligenza mandata a Postumia, ove attendeva la posta di Lubiana, di Graz e di Vienna e così giungeva a Fiume. Così le lettere da Trieste a Fiume adoperavano non meno di quattro giorni, mentre quelle da Lubiana giungevano in 24 ore.

Per ovviare a questo inconveniente si propose al governo centrale che la corrispondenza fosse inviata da Trieste per Castelnuovo a Fiume; a Castelnuovo dovrebbe essere aperto un ufficio postale. Il governo dispose che la corrispondenza anzichè

<sup>212)</sup> Fiume. Arch. Stato, Verb. Cap. 26 ott. 1778.

 <sup>213)</sup> Bpest. Arch. Naz. Canc. Aulica. N. 2029-1782.
 214) Fiume. Arch. di Stato. Verb. cap. 10. IV. 1778.

a Trieste, fosse divisa a Gorizia e da qui inviata a Villa del Nevoso, ove avrebbe atteso quella di Lubiana<sup>215</sup>).

Al principio del secolo XVIII funsero da maestri di posta Eustachio e Felice Babi, Antonio de Sternberg e Giov. Batt. Rodi; essi ricevevano dalla Comunità 6 libbre di cera.

A Fiume non c'erano cavalli e carrozze per il trasporto dei passeggeri e ben pochi potevano servirsi della diligenza postale, quantunque il maestro di posta fosse obbligato a tenere quattro cavalli per il servizio postale e due per quello dei passeggeri. I negozianti fiumani si rivolsero ai cocchieri di Tersatto, da ciò i continui lagni del maestro postale contro il pubblico.

Il maestro Giuseppe Cepper non avendo versato all'erario la somma di fior. 907, nè il primo quartale per l'anno 1754, fu congedato e nominato in sua vece Giacomo de Pret<sup>218</sup>; morto questi nel 1750, fu trasferito a Fiume Michele Antonio Belluzzi dell'Ufficio postale di Praga. Non conoscendo le usanze del paese venne ben presto in conflitto colle autorità e col ceto commerciale perchè non teneva aperto l'ufficio nelle ore pomeridiane, non faceva sonare il corno quando la diligenza passava dinanzi all'edifizio della Compagnia Privilegiata<sup>217</sup>), nè voleva accettare gli spiccioli di rame.

Spesso i negozianti giungendo a Fiume dai luoghi vicini con carri o carrozze, distribuivano la corrispondenza che veniva loro consegnata, e riscotevano le spese postali, dannæggiando in tal modo il maestro di posta<sup>216</sup>).

La luogotenenza mediante un editto (19. III. 1762) cercò di por fine a tali abusi e fu necessaria una risoluzione sovrana per costringere i maestri di posta ad accettare le monete di rame (3. H. 1763).

I lagni contro il Belluzzi convinsero il governo centrale a congedarlo e l'assessore suprannumerario Giulio de Benzoni chiese quell'uffizio promettendo di mettere a disposizione del servizio postale sei cavalli.

Nel 1766 fu nominato l'ex-commerciante *Luigi de Hen-ry*<sup>128</sup>), però non aveva propri cavalli, ma li prendeva a prestito

 <sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Budapest, Arch. naz. Arch. fium. Publ. 455. P3 - 26, II. 1775.
 <sup>216</sup>) Bpest, Arch. Naz. Canc. Fasc. 41. - 9, VII. 1757. Acta Flumin.

Bpest, Arch. Naz. Arch. Fium. Publicum. Fasc. 13. - 17. III. 1761.
 Bpest, Arch. Naz. Arch. Fium. Publicum. 455. Fasc. 13 - 19. III. 1762.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Bpest. Arch. Naz. Arch. Fium. Publicum, 456. Fasc. 13. - 5. XI. 1766.

dai cocchieri di Tersatto, come leggiamo in un verbale assunto in seguito ad un diverbio tra il postiglione e un funzionario del conune di Buccari.

Col nov. 1770 fu istituito un servizio postale tra Fiume e Postumia, allora l'Henry comperò cavalli e carri, però non permetteva che altri trasportassero i passeggeri, anzi fece sequestrare al Ponte della Fiumara due cavalli di certi Antonio e Andrea Petrich di Tersatto (23 V. 1774). La luogotenenza permise allora ai due cocchieri di stabilirsi a Fiume, così essi ed un certo Matecich furono gli unici cocchieri adetti al trasporto dei passeggeri.

L'I. R. Ufficio postale era nella casa ad occidente del Palazzo del Comune (Via XXX Ottobre), la casa fu venduta a Matteo Bassich, ciù tardi fu restaurata e ampliata da certo Matcovich. Quando l'Henry comperò l'ufficio postale (1766) egli lo trasferì nella casa Berdarini nella nuova città. Tre anni più tardi egli chiese di costruire una casa per l'ufficio postale sul posto dell'antico Bastione di San Girolamo, all'angolo di Via XXX Ottobre e Corso Vittorio Emanuele III (oggi casa ex-Steffula), egli s'obbligava di cedere al comune circa 12 metri di terreno per sprire una nuova via220). Siccome colla costruzione della nuova casa sarebbe stata coperta la fontana pubblica egli « s'obbliga a rimettere e a trasportare la fontana medesima a proprie spese · in altro luogo confacente per poter servire ad uso pubblico « come era finora, essendo di molta utilità nel borgo ». Nei pressi c'era una piccola casetta abitata dall'artigliere del cessato fortino. il quale fu costretto ad evacuare il locale che doveva essere demolito (3, VI, 1769), nonchè i botteghini dei macellai che furono stimati per la somma di L 3003<sup>221</sup>).

Fu concessa la costruzione della casa a condizione che prima di demolire i botteghini costruisse un magazzino per la vendita della carne a sue spese e potesse servirsi del materiale della piccola casetta e dei botteghini<sup>223</sup>).

Nel 1775 la costruzione fu interrotta perchè si credette che l'Henry non avesse mantenuti i patti, la commissione edilizia però nulla trovò a ridire e la casa fu terminata<sup>223</sup>). Sull'archi-

<sup>220)</sup> Bpest. Arch. Naz. Arch. Fium. 9º Fasc. - 1. III. 1769.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>) Verb. cap. 17 genn. 1770.

<sup>222)</sup> Verb. cap. 1. IV. 1770.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) Bp. Arch. Naz. Arch. Fium. Fach. 9. Fasc. 7. - 18. VII. 1775.

trave vedesi ancor oggi un bassorilievo di scarso valore artistico rappresentante un bambino con un corno in mano.

Nel 1799 l'Henry vendette la cassa e l'ufficio postale ad Antonio Dani, che lo cedette qualche anno più tardi al figlio Vincenzo Dani.

# I CONSOLI COMMERCIALI E GLI AGENTI PUBBLICI

Il Comune di Fiume nei secoli passati usava mandare dei consoli in Ancona, in Manfredonia e Messina, ma al tempo di Carlo  $VI_s$  il comune perdette tale diritto.

Gli Stati vicini nominavano dei rappresentanti commerciali, essi erano per lo più cittadini fiumani ai quali era proibito di coprire cariche pubbliche.

Vice console pontificio: Giovanni Giustini (1779) e Francesco Giomarini (1789).

Vice console della Repubblica veneta: Antonio Pupis (1789).

Vice console russo: Giuseppe de Orlando (1788).

Vice console francese: Francesco Donegalli (1773).

Console della Repubblica Ragusea: Antonio Barcich (1754).

Vice console della Danimarca: Enrico Kenet (1758).

Il consiglio teneva un oratore o agente pubblico a Graz, a Vienna e a Lubiana per la difesa dei propri interessi, egli rappresentava il Comune nei dicasteri centrali e nei tribunali di III. Istanza, presentava i memoriali alla Corte o alla Reggenza di Graz.

L'agente era eletto dal Consiglio su proposta di uno dei Giudici Rettori che si portava nelle suaccennate città per scegliere la persona adatta tra gli avvocati.

A Vienna troviamo: Giovanni Andrea Corsi (1703), Brumati (1727), Dr. Giacomo Antonio de Gregoris (1727), Giovanni Tessarà (1748):

a Graz: Giuseppe Antonio de Marpurgh, Giorgio Giac. de Devlesperg (1715), Don Francesco Bassi (1718), Bartolomeo Berdarini (1726), Dr. Giovanni Candussi (1726), Dr. Francesco Lovison (1727), Sallacovich. che nel 1733 fu esonerato perchè ignaro della lingua italiana; Ferdinando de Thin (1739);

a Lubiana: Dr. Zorn (1748), Dr. Valentino Modesti.

Nel 1752 cessarono gli agenti pubblici di Graz e di Lubiana e venne nominato *Domenico Volpi*, oratore presso il Direttorio Commerciale di Vienna.

# I MEDIATORI O SENSALI DI PIAZZA

I mediatori di piazza erano eletti dal Consiglio sino al 1753; questo diritto fu poi esercitato dalla Luogotenenza che presentava all'Intendenza la distinta delle persone da nominarsi<sup>224</sup>).

Nel 1785 fu approvato il «Nuovo Regolamento per li sensali della Città e Portofranco di Fiume e di tutto il Litorale ungarico approvato dall'imperatore nell'anno 1785» <sup>228</sup>).

I mediatori saranno nominati dal Tribunale Mercantile per concorso e riconfermati dal R. Governo, dal quale essi riceveranno i libri, nei quali registreranno tutti i contratti, e le fatture, la data, il nome e il cognome dei contraenti, il prezzo, la moneta della contrattazione, le condizioni e i patti particolari; la descrizione della merce Ogni qualvolta il prezzo di vendita superasse la somma di fior. 500, il mediatore copierà nel libro l'intero contratto; nel caso di annullamento di un contratto, verrà segnato nel Libro.

I mediatori assisteranno di persona al ricevimento o allo scambio delle merci, ma non potranno presentarsi come proprietari della merce o come procuratori.

Nel caso che un mediatore conchiudesse degli affari per proprio conto, perderà la Patente e sarà condannato all'ammenda di ori 50, nè potrà comperare merci per sè o per interposte persone per rivenderle.

Se un mediatore tratta un affare con un negoziante o padrone di barca, l'affare non gli può esser stornato da un altro mediatore sotto pena di fior. 150.

Tutte le ammende saranno divise in tre parti, delle quali due saranno riscosse dalla Cassa dei Poveri, una l'avrà il denunziante.

I mediatori presenteranno ogni anno il Libro dei contratti al Tribunale Mercantile per la verifica, così se un mediatore vo-

<sup>224)</sup> Flume, Arch. Stato. Verb. cap. 26. III. 1753.

<sup>226)</sup> Fiume, Arch. Stato. Raccolta Cimiotti.

lesse ritirarsi dall'uffizio consegnerà il Libro all'archivio del Tribunale Mercantile sotto pena di ori 10.

# TARIFFA DEI DIRITTI DEI MEDIATORI DA PAGARSI DAL VENDITORE

- Ferro, acciaio, piombo ed altri metalli, antimonio, panni, drappi di seta con oro o argento, oro e argento lavorato, cotone, filati rossi e bianchi: 1/2 per cento
- 2. ogni sorta di biade e di legumi: 3/4 per cento.
- frutta secche e fresche, formaggio, lana, chincaglierie d'ogni sorta, pellami, tabacco, legname, canape: 1 per cento.
- 4. gioielli: 2 per cento.
- 5. pitture e sculture: 4 per cento.
- 6. cambi: 2 per mille.
- 7. ipoteche: 2 per mille.
- 8. nei contratti su oggetti d'oro: 2 per mille.
- nei contratti su oggetti d'argento, su monete dello stato ed estere: 2 per mille.
- 10. nei contratti su mobili: 3 per cento.
- nei contratti su assicurazioni marittime e terrestri: 1/6 per cento.
- 12. nei noleggi di bastimenti: 1 per cento.
- 13. nelle vendite e comprite di bastimenti: 2 per cento.
- in ogni altro genere non compreso nella presente ariffa: 1 per cento.

# MONETE, PESI E MISURE

In tutta la nostra regione erano in corso le monete venete: i ducati e le lire. nonché i fiorini renami e della Carniola, quantunque si cercasse da parte dell'autorità imperiale di adottare la moneta tedesca, nou si potè raggiungere lo scopo perchè in commercio si adoperavano le monete venete.

Quando nel settecento i due porti franchi vennero in più vive relazioni d'affari con le province austriache, crebbe la circolazione dei fiorini renani, però nel commercio al minuto si continuò a calcolare in denari veneti d'argento con lire e soldi. Nel 1781 nei libri della Cassa Comunale venivano registrate le somme in moneta austriaca.

Nelle province italiane sottomesse alla legislazione austriaca la moneta era lo zecchino corrispondente a Lire 6 e 10 soldi (secolo XVI); peggiorando nei secoli successivi la lega della lira, ne diminuì il valore e nella seconda metà del sec. XVIII uno zecchino era equivalente a 22 lire d'argento.

Del medesimo valore dello zecchino era il ducato d'oro di Lire 6 e 10.

In Austria s'adoperava il kremnitz dello zecchino impe nale, nella Germania e nell'Olanda l'ongaro del valore di uno zecchino veneto.

Colla patente del 26 maggio 1746 fu fissato il cambio per lo zecchino imperiale fiorini 4,9 d'argento, per il veneto 4,9; per l'olandese fior. 4,6, secondo il piede monetario di fior. 20 per marca; nel 1761 la marca aumentò di valore, cioè salì a fior. 24 e così si pagò per lo zecchino imperiale fior. 5.

Il fiorino era di varia specie: germanico, renano, imperiale di Lire 5, il carniolino, il nostrano e il fiumano di L. 4.50.

Il fiorino germanico aveva 60 carantani, e da una marca d'argento se ne coniavano 20 però esso era inferiore a quello autriaco, cosicchè un fiorino germanico valeva 1.12 austriaco. Erano in corso monete da 15 e da 17 carantani detti petize, 4 facevano un fiorino.

Siccome tutto il commercio all'ingrosso e alla minuta si faceva con mercanti veneti, papalini e napoletani, istriani, dalmati e sloveni, si dovette usare pesi e misure italiane piuttosto che austriache:

La libbra grossa (kg. 0,47) e la sottile (kg. 0,30) per il ferro; il moggio per il vino, esso conteneva 24, poi 26 boccali, si diceva auche emero e spodo, era la metà di un'orna.

La zabro era adoperato per la misurazione dell'olio, si divideva in 100 quarte, ognuna del peso di un funto (kg. 0,50) ed 1 oncia di Vienna.

Lo staro serviva per le biade, esso era di tre specie: di Fiume, di Venezia e di Lubiana.

Il passo era adoperato per le legna, la mastella e la brenta per la calce, una mastella era equivalente a due brente; il cablo per la vendita del sale e pesava quasi 100 funti; la corba per il carbone di legna, conteneva due mastelle.

Nel 1752 furono adottati i pesi e le misure di Vienna, ma difficile ne era l'introduzione; si dovette ricorrere alle minacce contro i negozianti, di far chiudere loro i negozi se non avessero adoperati i pesi prescritti<sup>226</sup>)

Fu nominato Francesco Ruppani a bollatore pubblico per i pesi e le misure, Antonio Lenassi a bollatore giurato dell'oro e dell'argento, questi segnava «G. S.» ed uno dei più provetti orafi doveva controllare il bollo<sup>217</sup>).

Passata la città sotto la dominazione ungarica (1779) furono introdotte le misure di Presburgo e fu incaricato il Ruppani di prepararie e di esporle nelle Pile Pubbliche, ma anche questo ordine fu osteggiato, perchè le nuove misure erano differenti dalle antiche, e il pubblico difficilmente si voleva abituare ai continui mutamenti<sup>228</sup>).

I pesi di Vienna, 32 lotti per funto, non erano molto differenti da quelli di Presburgo (1 funto 0.56; un braccio austriaco 78 cent., quello fiumano 68,5 cent., per la seta 64 cm.

Qualche differenza era nelle misure di capacità, poichè a l'resburgo si adoperava per base la mezza (die Halbe) ch'era circa un sesto di più del mezzo boccale di Vienna. Un emero di Vienna aveva 40 boccali e conteneva 4 mezze ungheresi di più dell'emero di Presburgo, contenente 64 mezze o 32 boccali.

L'orna fiumana era equivalente a 38 boccali viennesi (un emero viennese = 56 litri e 59 ctl., un emero fiumano = 53 litri e 76 ctl.; il boccale viennese = 1 litro, 42 ctl.

Un metzen di Presburgo conteneva 72 mezze, era di due mezze inferiore di quello di Vienna, pari a 61 l. 49.

Un miglio stradule aveva 3905.594 klafter di Vienna, più tardi fu elevato a 4000.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) Verb. Cap. 27. II. 1777 e 20. XI. 1778.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Arch. Stato. Fiume. Economia e Finanza. 23 ott. 1779.
<sup>228</sup>) Verb. Cap. 9, II. 1781.

# GOVERNO, AMMINISTRAZIONE E CONDIZIONI INTERNE

1.

# CAPITANI CESAREI - RAPPRESENTANTI LUOGOTENENTI E GOVERNATORI

La città di Fiume, possesso della Casa d'Austria, era governata dal Capitano Cesareo, il quale era il rappresentante del Principe e il capo politico del paese, presiedeva ai consigli municipali, deponeva nelle mani dei Giudici Rettori e dei consiglieri il giuramento, nel quale prometteva di mantenere e rispettare gli Statuti, gli Ordinamenti della città, di amministrare ad ognuno la giustizia senza eccezione di persone e senza far torto a nessuno, di proteggere tutte le istituzioni cittadine.

Egli abitava nel Castello, di cui era comandante militare, teneva alquanti soldati; perchè la città era murata e difesa dagli abitanti; conservava le chiavi della città, però durante la sua assenza erano custodite dai Giudici.

Quando la carica di comandante militare fu affidata ad un ufficiale dell'esercito, questi chiese la consegna delle chiavi pre essere custodite nella sua cancelleria, asserendo che nel passato tale era stata l'usanza; però sino a tanto che il Capitano Cesareo era anche comandante militare<sup>1</sup>).

In seguito alla morte del Capitano Giovanni Pietro dell'Argento (1694), fu nominato Capitano di Fiume e Tersatto il barone Ottavio de Terzi (1694-1715) che si distinse nella difesa

<sup>1)</sup> Arch. Naz. Bpest. Arch. Fium. 27. VII. 1733. Publ. Fach. 8. fasc. 63.

della città assediata dai francesi (1702). Nel 1705, avendo sobillato i cittadini contro i Rettori, Pietro Buratelli e Giorgio Marchisetti, questi a mezzo gli oratori Giov. Ant. Urban e Martino Diminich, presentarono a Leopoldo I. i loro lagni contro le ingiustizie e violenze commesse dal Capitano. I due Giudici furono arrestati, ma per ordine della Reggenza e Camera di Graz liberati<sup>2</sup>).

Essendo malato il Terzi fu nominato il bar. Domenico de Montanari (1716-1725) che sino alla morte del predecessore

godette il salario di consigliere camerale.

Già nel 1722 l'imperatore espresse l'idea di istituire nei porti del litorale una Rappresentanza Commerciale che avesse il compito di promovere il traffico e l'industria e fosse d'aiuto ai commercianti senza diminuire l'autorità del Capitano o della Reggenza's). Il Montanari presentò un memoriale, nel quale spiegava i malintesi che sarebbero sorti tra le due autorità.

Adelmo Antonio conte Petazi (1725-1733).

Leopoldo Carlo barone de Rayn (1733-40). Vice-capitano era Vilibaldo Vitnich, che in varie occasioni aveva violato gli statuti civici e contro il quale il Consiglio aveva protestato presso l'imperatore.

Francesco Carlo Hohenwart de Gerolstein e Rabensburg (1740-47)

L'imperatrice Maria Teresa propose di formare una Provincia Commerciale coi territori appartenenti al ducato di Carniola, alla contea di Gorizia e Gradisca, e al litorale austriaco e di affidare gli affari politici, camerali e commerciali ad un Capitano Provinciale che risiedesse a Lubiana.

Tutto il territorio sarebbe stato diviso in 5 distretti o luogotenenze:

- 1. Carniola superiore ed interna con Lubiana
- Carniola centrale e meridionale con Neustädt
- 3. Gorizia e Gradisca
- 4. Trieste
- 5. Fiume e Buccari.

Pel distretto di Fiume e Buccari fu nominato a Rappresentante Giuseppe de Denaro, il quale avrebbe abitato a Buccari,

17-27

<sup>2)</sup> Fiume, Arch. di Stato 17 luglio 1705.

a) Arch. Naz. Bpest. Arch. Fium. Comm. I. 102. - 19 sett. 1721 e 28 febbraio 1722.

però fu ordinato al comandante militare di Fiume, barone de Kun di mettere a sua disposizione alcuni locali del Castello, nel caso di un soggiorno del Rappresentante a Fiume<sup>4</sup>).

In seguito alla risoluzione sovrana del 28 maggio 1747, fu istituita una Rappresentanza per i capitanati di Fiume, Buccari e Tersatto dipendente dalla Ces. Commissione Camerale e Rappresentanza Politica di Lubiana.

Essendo stato nominato a consigliere della Camera d'Appello di Lubiana il capitano cesareo di Fiume Hohenwart, fu invitato a consegnare tutti gli atti e le scritture al successore De Denaro, ma non avendo egli ottemperato all'ordine della Reggenza di Lubiana, fu ordinato al Consiglio Maggiore e ai Rettori di non prestare obbedienza all'ex-capitano e di istallare il De Denaro.

I Giudici Rettori Michele Franul e Teodoro Svilocossi si portarono a Buccari per trattare col De Denaro che il 24 luglio depose nelle mani dei Giudici e dei consiglieri Giuseppe Minolli, Saverio Franul, Saverio Orlando e Saverio Marburg il giuramento prescritto<sup>5</sup>).

Il Rappresentante trattava le questioni camerali, politiche e commerciali, mentre le giudiziarie erano affidate all'assessore Felice de Gerliczi.

La Rappresentanza Politica di Lubiana costrinse il De Denaro a dare le dimissioni nel 1751, e nominò in sua vece il luogotenente: o assessore giudiziale Felice de Gerliczy (1751-1776) a rappresentante cesareo, che entrò in carica il 22 maggio 1751 e mediante una decisione del Consiglio lui e tutta la sua discendenza fu aggregata al Consiglio.

Nel 1752 abbiamo un nuovo mutamento politico: venne istituita a Fiume una Ces. Luogoteneuza dipendente nelle questioni politiche, camerali e militari dall'I. C. Intendenza di Trieste, in quelle commerciali, per tramite di questa, dal Direttorio Superiore di Commercio di Vienna.

Gli affari giudiziari erano trattati dall'I. R. Tribunale Mercantile di Fiume quale foro di I. istanza, in II. istanza dall'Intendenza commerciale e in III. istanza dalla Reggenza dell'Austria Interiore (Graz).

<sup>4)</sup> Vienna, Min. d. Interni. Prot. Krain N. 32. - 10. II. 1748.

<sup>5)</sup> Verb. cap. 24. VII. 1747.

<sup>6)</sup> Bpest. Arch. Fium. Publ. Fach. II. fasc. 1, 17, 96 - 11 febbr. 1752.

Per ordine dell'Intendenza si tennero delle adunanze alle quali presero parte i Giudici Rettori, il Supremo Esattore Giu seppe de Rastelli, Teodoro De Bono, Antonio Spingaroli ed altri commercianti e consiglieri per suggerire al governo i modi di promovere il commercio nella Provincia Mercantile.

Per le discussioni, che si tenevano ogni lunedi, mercoledi e sabato, ognuno doveva preparare un programma di lavoro.

Si prese dapprima in esame la questione delle comunica zioni verso Trieste e l'interno dell'Istria, si propose di costruire una strada da Fiume per Castelnuovo a Trieste a spese dei comuni limitrofi, che servirebbe al trasporto dei viveri dall'Istria verso le due città marittime. Lungo la Via Carolina dovrebbero essere costruiti dei villaggi, ove i negozianti avrebbero trovato carri ed animali da tiro per il trasporto del grano dalla Croazia e dalla Slavonia.

Oggetto di discussione fu il commercio del legname: i negozianti veneti comperavano a Fiume legna da ardere per la fabbrica di vetro di Murano, mentre la Raffineria di zucchero e la Compagnia Arnold ne rimanevano prive.

Per ora si adoperavano soltanto i rami nodosi, ma col tempo sarebbero stati venduti i migliori boschi nei dintorni della città, la pioggia avrebbe asportato la terra e così non ci sarebbero nè pascoli nè boschi.

Il Luogotenente chiuse la sua esposizione dicendo: «se i signori veneziani non permettono l'esportazione di quei generi che ci abbisognano, perchè dovremo noi permettere l'esportazione dei legname?»

In generale si chiese un eguale trattamento per i due porti iranchi, a Finme le navi pagavano una tassa d'ancoraggio maggiore che a Trieste, perciò si propose di sopprimere tale tassa che veniva riscossa dal Comune, concedendogli la somma di fiorini 200 annui che la Cassa della Provincia della Carniola riceveva dal Supremo Esattorato per la manutenzione delle strade; eguale proposta fu fatta per la tassa dell'alboraggio che impe diva la libera navigazione nel porto di Fiume.

Si domando l'istituzione di un mercato settimanale, perchè quello di Skrljevo danneggiava gli interessi del commercio fiumano perchè colà si portavano i veneziani a comperare il bestiame da macello. Nel settembre del 1752 una Commissione di corte si portò r Fiume per studiare l'amministrazione commerciale e politica, essa inviò all'I. Intendenza di Trieste una «Norma per l'amministrazione della Luogotenenza di Fiume» 7).

I decreti e le ordinanze del Supremo Direttorio Commerciale erano mandate all'Intendenza e da questa alla Luogotenenza; i verbali e le informazioni seguivano la medesima via gerarchica.

Il Luogotenente era l'organo esecutivo dell'Intendenza, le questioni politiche, pubbliche, camerali, economiche, giudiziarie, commerciali e sanitarie erano trattate da un Assessorio Commerciale formato

dal I. assessore: Francesco Saverio d'Orlando, per le questioni economiche e di polizia:

dal II. assessore: Giuseppe Ignazio Rastelli, per le questioni sanitarie e per le nuove costruzioni:

dal III. assessore: Martino de Terzi, per le questioni giudiziarie e commerciali

e posto sotto la presidenza del Luogotenente Giovanni Felice de Gerliczi, capitano civile, amministratore, i. r. consigliere.

Ogni settimana si tenevano due adunanze alle quali prendevano parte il luogotenente, i 3 assessori e l'attuario Claudio Benzoni, che estendeva il verbale da inviarsi all'Intendenza.

Tutti i funzionari erano pagati dalla Cassa Commerciale di Trieste<sup>8</sup>).

La Cassa Commerciale di Fiume era costituita dai redditi dell'ancoraggio e dell'alboraggio, del dazio del Ponte della Fiumara, ceduti dal Comune alla Provincia Mercantile nel 1752, dalla tassa fondiaria per le case costruite in riva al mare, dagli affitti dei magazzini del Lazzaretto, dalle ammende inflitte dal Tribunale Mercantile.

Il bilancio per l'anno 1759 era il seguente:

## Rendite Commerciali:

in to

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Bpest, Arch. Fium. Publ. Fach II., fasc. 1, 17, 96. - 26. II, 1753. detto, Fach I., fasc. 12-204.

<sup>8)</sup> Arch. Fium. Publ. Fach. II., - Fasc. 1. 17, 96 - 26. H. 1753.

	Pontaggio								×	83,10
	Sportole fiscalità								20	245,36
	Prezzo di un fondo .								3	22,07
	Censo di case comm.								9	241.47
	Censo di baracche .					٠.			2*	133.—
	Affitto Lazzaretto	-						••	34	200.—
	Affitto della casa Riser.								3-	70
	Affitto della casetta al l	Pot	ote		-		-		79	34.—
									fior.	2276.13
Uscite	$della\ Cassa\ Commerciale$									
	Attuario e Cassiere della	Lu	og	ote	ner	ıza			fior.	350.—
	Attuario Mercantile							-	36	150
	Capitano di Porto			-					>	100
	Aiutante Nicolò Valetich								20	12.—
	Due uscieri	-						-	79	180
	Pensione Benzoni							٠.	2.	150
	Ispettore del mercato .								5	100.—
	Bombardieri								34	48.—
	Cancelleria								25	300.—
	Posta								ъ	15.—
	Riparazione degli edifizi								ě	200.—

fior. 1605.—

Il luogotenente era il revisore della Cassa dell'Ufficio di Sanità le cui rendite ammontavano nel 1759 a fior. 604,58, gli esiti a fior. 550.

In virtù della risoluzione sovrana del 15 ottobre 1766 cessava quel porto franco fittizio dei magazzini erariali e privati fuori delle mura della città e si permetteva d'introdurre tutte le merci senza pagamento dei diritti di dogana in tutta la città, sicchè il consumo in città era esente da dazio.

Questo vantaggio fu esteso colla Patente del 27 aprile 1769 a tutto il territorio, purchè dalla città non si esportasse nel territorio quantità maggiore di quella che era sufficente pel consumo degli abitanti. Poco dopo cessava anche questa limitazione e tutto il territorio fu portofranco").

P) KÖBLER, II. 86.

Nel 1769 la luogotenza era formata dal Presidente e da sei assessori.

I. assessore e vicepresidente: Fr. Saverio de Orlando

II. > Martino de Terzi

» Giuseppe Torta de Grünthall

IV. > Luigi de Orlando

V. » Giulio de Benzoni

TTT

VI. Sigismondo de Zanchi

Attuario e cassiere: Giuseppe Leopoldo de Sindensee Cancellieri: Anselmo de Peri e Antonio Mordax de Daxen

Cancellieri: Anselmo de Peri e Antonio Mordax de Daxen feld e da due uscieri.

Gli assessori formavano due consessi: Consessus in causis summi Principis et Commissorum primae Instantiae, nel quale si trattavano le questioni bancali e fiscali e le liti tra i sudditi musulmani in virtù della Patente del 12 giugno 1756, l'Intendenza era il foro di seconda istanza.

Il II. Consesso era il Iudicium delegatum in causis personalibus Caes. Consiliarorum et Officialium, ove venivano trattate le questioni personali dei funzionari della Luogotenenza, dei due direttori e dei funzionari subalterni della Compagnia privilegiata di Trieste e di Fiume, foro di II. istanza era la Ces. Reggenza di Graz.

#### ANNESSIONE DI FIUME ALL'UNGHERIA

In seguito alle conquiste turche del secolo XVI e XVII, gran parte della Penisola balcanica dell'Ungheria e della Croazia era caduta sotto la dominazione ottomana. Per difendere i territori rimasti sotto la dominazione austriaca, erano stati formati ai confini dello stato i generalati militari, avamposti contro l'invasione turca.

In Croazia il generalato di Carlovac e quello di Varasdin erano amministrati dalla Reggenza dell'Austria Interiore, la quale in unione agli Stati ed Ordini della Carniola sopperiva alle spese di mantenimento delle fortezze, dei posti di guardia, dell'esercito di difesa in generale.

In seguito al moto d'indipendenza della nobiltà capitanata da Frangipani e da Zrinyi, i beni di questi in Croazia, dalla Culpa al mare e da Segna ai confini della Carniola furono confiscati dalla Regia Camera Ungarica, più tardi pignorati dalla Camera dell'Austria Interiore che li amministrò.

Le diete ungariche del 1681, 1741 e 1765 chiesero che questi territori che un tempo appartenevano alla Croazia, rispetti-

vamente all'Ungheria fossero reincorporati.

Giuseppe II., durante il suo soggiorno a Fiume (1775) studiò la situazione politica ed economica del litorale austriaco e della città di Fiume esaminati i memoriali presentati dalle autorità comunali e luogotenenziali; ritornato a Vienna chiese ai vari referenti del Direttorio Commerciale il loro parere su di un'idea che gli era sorta durante il viaggio nel Litorale, cioè di reincorporare alla Croazia i territori che pur appartenendo a quest'ultima, erano amministrati dalla Reggenza di Graz; di sciogliere l'Intendenza di Trieste e sottoporre la città e il porto al Capitanato provinciale di Gorizia e annettere Fiume al regno d'Ungheria, pel tramite del R. Consiglio Croato<sup>50</sup>).

Finora tutto il traffico della monarchia era diretto verso Trieste e Fiume, poco o nulla s'era pensato al commercio ungherese, i prodotti, per giungere all'estero dovevano passare attraverso l'Austria; era opportuno di provvedere l'Ungheria di un porto proprio e Fiume aveva bisogno di un retroterra che ne alimentasse il traffico e che fosse lo sbocco naturale dell'Ungheria.

Su base economica fu studiata la questione della reincorporazione dei territori e dell'annessione di Fiume adl'Ungheria pel tramite della Croazia.

Quest'ultima, quantunque fosse un regno dipendente dall'Ungheria, aveva un Consiglio luogotenenziale però non di quella importanza nè della sfera d'azione di quello ungherese, così Fiume veniva annessa ad una provincia dell'Ungheria.

Maria Teresa nel dicembre 1775 scrisse al cancelliere ungarico<sup>11</sup>):

« Come si pensò per gli altri paesi ereditari, così deside « riamo che le questioni commerciali dell'Ungheria sieno meglio « regolate. Fiume, Buccari, Buccarizza, Portorè, Carlovac e il di » stretto di Sicherburg e il territorio a destra della Via Carolina « (andando da Carlovac verso Fiume) formerà un comitato. In • questo modo sarà dato uno sbocco al commercio ungarico, e i

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vienna. Staatsrath, 1775. N. 3294.

<sup>11)</sup> Bpest. Arch. Naz. Cancelleria, 56-1776.

« prodotti saranno trasportati dall'Ungheria sul fiume Culpa e sulla Via Carolina ».

Il referente Kollovrat approvò la proposta dell'imperatrice ed aggiunse: « Il porto di Fiume è quanto mai favorevole al « commercio ungarico, in breve esso potrà superare il porto di « Trieste e divenire l'unico shocco dei prodotti ungheresi. Osservo « che d'ora innanzi l'Ungheria si rifornirà di merci estere attraverso Fiume con danno rilevante pel commercio viennese e in generale per quello dei paesi ereditari. Per ostacolare un tanto e sarchbe opportuno colpire i prodotti esteri con un dazio maggiore se entrano nel paese attraverso il porto di Fiume <sup>19</sup>).

La cancelleria austro-boema accolse le proposte del Kollovrat e stabili che Fiume fosse considerata stazione di confine, le merci importate da qui sarebbero considerate merci estere, sarebbe proibita l'importazione di merci escluse dal traffico colla patente del 1767 e tutte le merci che fossero entrate nel territorio del nuovo comitato di Severino avrebbero pagato a Fiume il 30 per cento di dazio<sup>13</sup>).

I prodotti delle fabbriche fiumane pagavano un dazio mi nore se importati in Ungheria, i prodotti ungheresi se esportati attraverso Fiume ne pagavano uno maggiore che se fossero stati esportati attraverso Trieste. Lo zucchero fiumano era colpito in Ungheria dal dazio che si pagava per lo zucchero estero.

Ma la cancelleria aulica ungherese s'oppose a questo trattamento diverso di fronte a Fiume e tanto fece sino a che con risoluzione sovrana del giugno 1776 fu adottata una tariffa comune ai due porti.

Negli ultimi mesi del 1775 s'era sparsa in città la notizia di imminenti innovazioni politiche, e la progettata annessione di Fiume alla Croazia spiacque al Consiglio, che inviò a Vienna i consiglieri Benzoni e Marotti per chiedere l'annessione immediata all'Ungheria.

I giudici si rivolsero al conte Teodoro de Batthyányi che allora si trovava nella capitale austriaca, e gli presentarono un memoriale sulla posizione giuridica di Fiume<sup>24</sup>):

Vienna. Staatsrat. 1775. N. 3294 - 30. XII. 1775.
 Vienna. Staatsrat. 1776. N. 1238 - 16. V. 1776.

<sup>4)</sup> Verb. cap. 9. III. 1776. Il conte Batthyányi éra signore di Grobnico, di Brod ed Ozalj, aveva: in città delle case (oggi Casa Dall'Asta, Corso Vitt. Emanuele III) e un fondaco per la vendita del iegname.

- Grande fu il giubilo per la notizia dell'incorporazione
   della città al regno d'Ungheria per più facilmente promuovere
   il commercio. Ma alcune voci girano che ci sieno degli impedimenti perchè si dice che Fiume dipendeva nel passato dal Friuli
   o dalla Carniola.
- « Nulla è più lontano dal vero, perchè nessuna mentovata « provincia può dimostrare con un documento la dipendenza.
- « Ferdinando I., col concedere lo statuto à voluto ch'essa « non dipendesse da alcuna provincia, e i sovrani esigevano l'omaggio della cittadinanza, Carlo VI à chiesto la garanzia della « Sanzione Prammatica.
- « La città non à mai riconosciuto nè riconosce dipendenza « da altra provincia ».
- Il 14 febbraio 1776 il conte rispose che avrebbe attinto informazioni presso i due consiglieri Benzoni e Marotti e che sperava di condurre ogni cosa a buon porto.
- Il Consiglio lo elesse consigliere onorario e gli assegnò un seggio nel consiglio.

Nel medesimo giorno fu pubblicato il rescritto sovrano mediante il quale Fiume veniva annessa alla Croazia: « il porto « di Fiume col suo territorio e col distretto che si estende alla destra della Via Carolina saranno amministrati mediante il Consiglio Croato dalla Cancelleria aulica ungherese; mentre i due « porti di Segna e di Carlopago col territorio a sinistra della Via Carolina e coi borghi di Buccari, Buccarizza e Portorè saranno « consegnati alla giurisdizione dei confini militari ».

Informato il Consiglio della risoluzione sovrana, tenne un'adunanza il 9 marzo e deliberò di presentare un memoriale chiedente il riconoscimento degli aviti diritti ai commissari imperiali che avrebbero fatta la consegna della città; « Questa fedelissima città aveva avuto la riconferma dei suoi diritti da « tutti gli imperatori, non era stata mai dipendente da alcuna » Provincia austriaca, ora si chiedeva che la cittadinanza fosse « esonerata da ogni contribuzione ad eccezione del pagamento delle decime, inoltre che le famiglie dei consiglieri godessero « dei diritti che godevano quelle del regno » 11).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Verb. cap. 9. III. 1776. - Vienna. Hofkammer Arch. Lit. Fasc. 1 - 9 agosto 1776 e 31 agosto 1776.

Il 9 marzo fu nominato il primo governatore di Fiume: Giuseppe Majlath de Székely, al quale fu inviata un'istruzione sulle mansioni ch'egli doveva esercitare nell'uffizio ora istituito.

La cancelleria aulica austro-boema incaricò il barone l'asquale de Ricci dell'Intendenza di Trieste di consegnare ai due consiglieri del Consiglio Croato Stefano Nicky e Nicolò Skerlecz il territorio sulla destra della Via Carolina, al r. governatore Mailath la città e il territorio di Fiume, al comandante militare ten. colonnello Baldassare de Paulich, Buccari e il distretto.

La commissione austro-ungaro-croata tenne l'adunanza di costituzione a Fiume il 20 ottobre 1776 e il giorno seguente il consigliere Skerlecz istallò il nuovo governatore eunque in officium suum resignatis eidem universis Archiviorum clavibus et sigillis introduzit et installavit. L'ufficio divino si tenne non più nella chiesa di San Vito ma nella Collegiata<sup>16</sup>).

Il 29 ottobre fu consegnata Buccari e il territorio dal barone Ricci al commissario militare Baldassare de Paulich, ten.colonnello<sup>17</sup>).

Nei giorni seguenti si tennero delle adunanze per regolare le questioni pendenti tra l'Intendenza e la luogotenenza.

Il bar. de Ricci chiese la rifusione di fior. 8200.— che la Cassa Commerciale di Trieste aveva prestato nel 1775 alla Cassa del Fondo ex-gesuitico di Fiume.

II dominio di Castua che era stato proprietà dei P. P. Gesuiti fu sottoposto alla giurisdizione del r. governatore e l'amministratore Franul, i giudici e i suppani di Castua e di Podbreg coi preconi prestarono nelle mani del governatore il giuramento di fedeltà.

I Giudici chiesero alla Commissione la restituzione di Podbreg e di Lopaza e di Bergud, appartenenti alla giurisdizione di Fiume sino dal 1554 e che illegalmente erano stati ceduti ai P.P. Gesuiti<sup>13</sup>).

La commissione chiese al Consiglio un dettagliato rapporto sull'amministrazione della città.

<sup>&</sup>lt;sup>18)</sup> Vienna. Hofkammer. Archiv. Lit. Fasc. 1. - 1776. - Verbali della R. Commissione dd. 20 e 21 ott. 1776.

<sup>17)</sup> detto, Buccari, 29 ott. 1776.

<sup>18)</sup> Verb. cap. 2. XI. 1776.

- Quali diritti e prerogative avesse ricevuto la città dagli arciduchi e dagli imperatori.
  - 2) quali fossero gli statuti municipali,
  - 3) quali fossero le famiglie patrizie e quali diritti godessero,
  - 4) quali le agende del Consiglio Maggiore e del Minore,
- quale fosse il modo di eleggere i Giudici, quali le loro attribuzioni,
  - 6) sul foro Vicariale,
  - 7) il numero delle case in città, nel Pomerio e nel territorio,
  - 8) il numero degli abitanti.
  - 9) il numero degli ecclesiastici e dei religiosi,
- il numero dei negozianti, degli artigiani e se fossero divisi in classi,
  - 11) quali i negozianti all'ingrosso e quali al dettaglio,
  - 12) sul modo di tassare i fondi pubblici,
- quale il modo di vendere le carni, il pesce, l'olio, il frumento e il vino,
- il modo di provvedersi di grano, il numero dei magazzini,
  - 15) sull'amministrazione dei beni pupillari,
- sull'amministrazione dei Luoghi Pii, dell'Ospedale e della Casa dei Poveri.
  - 17) l'educilio del vino,
- sull'amministrazione del Macello, e quale utile porti alla città,
  - 19) quanti mercati si tengano in città?
  - 20) come si amministri la Cassa Comunale.

Nell'adunanza del Consiglio Maggiore del 15 gennaio 1777 fu nominata una commissione formata dai Pro-Giudici Rettori Antonio Monaldi e Francesco Antonio de Stemberg, dai consiglieri Andrea Calli e Michele Ant. Zanchi, sotto la presidenza dei Giudici Antonio Vito Barcich e Francesco Rossi Sabatini per compilare la risposta da darsi alla Commissione aulica croatoungarica.

L'Informazione sopra i 20 punti del decreto fu estesa dal segretario de Terzi in lingua latina, e fu presentata per l'approvazione del Consiglio nell'adunanza del 17 luglio 1777.

Nella prefazione alla risposta fu chiesto il riconoscimento dei diritti concessi dall'imperatore Massimiliano I. (2. I. 1515), riguardanti il mercato annuale, dall'arciduca Carlo (26. III. 1573) sull'aiuto finanziario da concedersi all'ospedale, (18. VI. 1576) sulla vendita all'ingrosso e ai dettaglio; sul diritto dei cittadini di Fiume di poter vendere al dettaglio (24. III. 1580) e sull'esonero dal pagamento del dazio delle biade concesso ai cittadini di Fiume (12 gennaio 1593)<sup>18</sup>).

I. La città di Fiume, che non fu mai incorporata ad alcuna altra provincia o regno, ma amministrata dai Capitani Cesarei inviati dai principi, chiede di godere anche in futuro dei diritti che godeva prima che fosse annessa al Regno d'Ungharia e di Croazia (art. 1"), questi diritti dovrebbero essere riconfermati con una nuova risoluzione sovrana (II).

Le terre e le possessioni degli abitanti sieno esonerate dal pagamento delle tasse ad eccezione di quelle dovute al Principe (III), e i proventi della Comunità sieno riconfermati (IV). Le famiglie dei consiglieri godano i diritti dei nobili del regno d'Ungheria (V). Il dazio dei Poveri o nuova imposta di un fiorino sia concesso alla Comunità, la quale formerà un fondo per il mantenimento dei poveri, delle famiglie dei patrizi immiseriti, del Pio Ospedale e della Cassa dei Poveri (VI). Tutti i dazi sieno amministrati dalla comunità (VII).

Il sobborgo di Podbreg sia riannesso alla città poichè gli abitanti non dipendono dalla giurisdizione di Castua, ma sono giudicati dal supano locale e nella vendita del vino partecipano dei diritti dei cittadini fiumani (VIII).

Le due osterie della riva sinistra della Fiumara, l'una si tuata nella giurisdizione provinciale, l'altra in quella militare, sieno chiuse, perchè di danno e di scandalo alla Comunità di Fiume (IX).

La giurisdizione di Tersatto non allontani il traffico da Fiume, contro i privilegi di questa città (X). L'imperatrice-regina permetta alla città di comperare il dominio e il territorio di Tersatto facendone una proprietà perenne (XI).

Si conceda alla Comunità di prendere i Capitali dei Luoghi Pii, dei monasteri, delle confraternite e della Cassa dei pupilli; essa li deponga in un fondo pubblico all'interesse del 4%, formi così una Cassa pubblica di assicurazione e pegni, conceda dei prestiti su pegni d'oro e d'argento al 5 e al 6%; in tale modo

<sup>19)</sup> Acta gubernalia priv. manip. 1 ag. 1777.

potrà combattere l'usura e la Comunità potrà pagare i debiti (XII).

Il Porto della Fiumara sia allargato acciocchè le navi di maggiore tonnellaggio possano entrare nel porto. Il dazio del legname da fabbrica sia adoperato per la costruzione e manutenzione del porto; la tassa d'ancoraggio e d'alboraggio concessa dalla città nel 1752 alla Cassa Commerciale di Trieste, sia nuovamente riscossa dalla Comunità di Fiume per la riparazione del Porto (XIII). L'affitto dei fondi alla riva del mare pagato dalla Comunità all'Intendenza di Trieste, sia abolito (XIV).

La città riscuota il dazio del traghetto, dell'adboraggio e dell'ancoraggio (XV.-XVI) e possa eleggere come nel passato il Priore del Lazzaretto (XVII).

Per l'amministrazione della giustizia si propone un Consiglio civile e penale di sette persone cioè del fiscale e di sei consiglieri, quale foro di prima istanza; a questo sia aggiunto il Tri bunale Cambio-Mercantile quale foro di II. istanza (XVIII).

Il prezzo del sale e il quantitativo necessario alla cittadinanza sia stabilito dal Consiglio (XIX e XX).

Tutti i cittadini liberi sieno esonerati dal pagamento del dazio del legname per proprio uso (XXI). Si conceda il diritto di legnatico e di pascolo agli abitanti di Fiume come stabilito nel decreto del 1554 (XXII).

La somma di fior. 150 che il Consiglio paga per lo studio di filosofia, sia concessa alla Cassa Comunale (XXIII). La città sia esonerata dall'obbligo di prestare i buoi per i trasporti militari, perchè il suo breve territorio che si estende dai confini della Carniola alla metà del Ponte della Fiamara non possiede che 20 buoi che vengono adoperati sulla Via Carolina per il trasporto dei viveri (XXIV).

Sia istituito un Vescovato a Fiume, costituito dall'arcidiaconato di Fiume, dalla diocesi di Pedena e dalla prepositura di Pisino (XXV).

Lo studio di filosofia e di teologia morale sia mantenuto e sia istituita una cattedra di diritto civile (XXVI).

I figli dei cittadini fiumani possano concorrere agli uffici statali come i cittadini ungarici (XXVII); i figli delle famiglie nobili godano la preferenza nel conferimento di cariche pubbliche (XXVIII). La comunità eserciti il diritto di patronato sulla chiesa Collegiata (XXIX). La città sia considerata come una provincia indipendente (XXX)<sup>20</sup>).

Mediante la risoluzione sovrana del 5 settembre 1777, Buccari, Buccarizza e Portorè e il territorio che si estende dal mare alla Via Carolina, esclusi il castello di Hrelin e la valle del Vinodol, il dominio coloniale, i sei castellanati, le signorie di Csabar, Brod e Grobnik furono annessi al distretto commerciale di Fiume e così fu formato il Comitato di Severino.

Ma siccome questi territori erano troppo esigui per un comitato, perciò il territorio alla destra dei fiume Culpa e i comuni di Severin, Bossiljevo, Bertole, Ribnik, Novigrad ed Ozal e la città di Carlovac furono annessi al nuovo Comitato<sup>21</sup>).

Il 1° nov. 1777, Buccari, Buccarizza e Portorè con le loro pertinenze sino alla fiumara, compresovi Susak, furono consegnate al regio governatore di Fiume.

Nell'anno seguente (13 maggio 1778) la città di Buccari fu dichiarata porto franco e le fu assegnata la giurisdizione di Tersatto, così Fiume fu privata del possesso di questo borgo<sup>22</sup>).

In evasione ai 30 articoli riguardanti i desideri della Comunità giunse la sovrana risoluzione del 23 aprile 1779, la quale fu comunicata dal R. Consiglio Croato-Dalmato-Slavone il 20 maggio 1779 N. 478, che fu letta e trattata nell'adunanza del Consiglio il 10 luglio 1779; essa contiene una risposta ad ognuno degli articoli<sup>23</sup>).

L'imperatore riconosce ut Urbs haec Fluminensis cum districtu tamquam separatum Regni Hungariae Coronae adnexum Corpus porro quoque tractetur, neque cum alio Buccarensi velut ad Regnum Croatiae ab ipsis incunabulis pertinente districtu ulla ratione confundatur (art. 1°).

Lo statuto della città dovrà essere riformato in consonanza ai tempi moderni da una commissione (art. 2°).

La città continui a pagare la contribuzione di fiorini 978 e 19 carantani come per il passato, inoltre pagherà quelle tasse che saranno votate dalla dieta ungarica (art. 3°).

<sup>20)</sup> Verb. cap. 1 agosto 1777.

<sup>21)</sup> Wien. Hofkammer, Arch. Lit.-Comm., Fasc. 2. - 1791.

<sup>22)</sup> KOBLER, III. pag. 6.
23) Verb. Cap. 10. VII. 1779.

Il Consiglio della Città amministrerà i propri beni mediante il camerlengo e sottometterà ogni anno all'imperatore pel tramite del R. Consiglio ungarico il bilancio comunale (art. 4"). Le famiglie dei consiglieri o patrizi costituiscono la nobiltà patrizia di questo corpo politico, al quale è data facoltà di chiedere la nobiltà ungarica secondo le norme vigenti (art. 5").

Il dazio del fiorino, destinato in origine al mantenimento dei Poveri, ora detto dazio Commerciale, sarà versato alla Cassa del Comune (art. 6°).

La licitazione dei pubblici dazi spetterà al Consiglio che se lo troverà opportuno, li amministrerà per proprio conto (7°).

La questione riguardante l'incorporazione di Podbreg e Lopaza sarà trattata in seguito (art. 8°).

Le due taverne sulla riva sinistra della Fiumara saranno prese in affitto dalla Comunità di Fiume e siccome quel territorio appartiene al distretto di Buccari sarà amministrato secondo le leggi ungariche (art. 9°).

Siccome l'incorporazione del dominio e del territorio di Tersatto è stata già risolta, così il distretto fiumano rimarrà entro i confini odierni (art. 10° e 11°).

L'imperatrice proibisce l'istituzione di una Cassa Pubblica d'assicurazioni e di pegni (art. 12°).

Nel porto e nell'alveo della Fiumara si faranno i lavori di adattamento e si costruirà uno squero. (Il diritto d'alboraggio e d'ancoraggio sarà riscosso dalle autorità commerciali e non da quelle comunali (art. 13°).

Le tasse per i fondi pubblici saranno versate alla Cassa del Comitato di Severino, la contribuzione di guerra di fior. 978 a quella militare (art. 14°).

Siccome la Fiumara «binas iurisdictiones Fluminensem quippe et Buccaranam ad invicem discriminet», il dazio del Ponte sarà riscosso da ambedue le giurisdizioni (art. 15°); quello dell'ancoraggio dal Capitano del Porto (art. 16°). Siccome il dipartimento di sanità e il Capitano del Porto trattano questioni commerciali che non possono essere studiate ed evase dall'autorità civile, i Giudici Rettori potranno intervenire nelle sessioni del Magistrato di Sanità col titolo di Provvisori Communitativi di Sanità (art. 17°).

Le cause che sono trattate dai vice-conti supremi saranno ora trattate dai Giudici in prima istanza, le cause civili e criminali dal r. governatore, dalla Tavola Banale dalla R Curia quale foro di I., II. e III. istanza (art. 18°).

I Giudici colle autorità del Comitato si metteranno d'accordo per istabilire il prezzo di vendita dei generi alimentari (19°).

Se il quantitativo di sale assegnato alla città non è sufficiente, sarà opportuno rivolgersi all'Ufficio Bancale (art. 20°).

Il Consiglio continui a pagare fior. 150 per lo studio di filosofia (art. 23"). Siccome la città dipende dalla giurisdizione ungarica, essa è obbligata alle prestazioni militari (art. 24").

L'istituzione di un vescovato a Fiume sarà trattata separatamente (art. 25°). Non è possibile stabilire mediante una legge che i giovani fiumani sieno nominati negli uffici statali (art. 27°); i figli dei nobili godranno il diritto di preferenza nel conferimento delle cariche pubbliche (art. 28°).

Il diritto di patronato sulla chiesa Collegiata viene tolto alla Comunità (art. 29°).

La domanda della città di Fiume di essere considerata come una provincia indipendente è superata dal primo punto (art. 30°).

Per la riforma dello Statuto venne nominata dal Consiglio una commissione formata dai Giudici e dai consiglieri: Antonio Vito Barcich, Michele Antonio de Zanchi, Anselmo Nepomuceno Peri e dall'attuario Antonio Mordax.

In relazione alla summenzionata risoluzione il r. governatore presterà il giuramento d'uso che sarà mutato secondo le esigenze del tempo. Il Vicariato, gli stimatori pubblici, l'ufficio dei sindaci dei funzionari, il secondo camerlengo saranno aboliti; sarà eletto un revisore di cassa e un camerlengo che amministreranno la Cassa e i proventi della città.

Al posto dei due dvornici saranno nominati due cancellisti i quali faranno le citazioni giudiziarie, mentre al precone sarà affidata la pubblicazione degli atti politici; ai saltuari la stima dei danni campestri.

Per ciò che riguarda le questioni economiche si stabilì che il Dazio dei poveri non potesse essere devoluto a benefizio delle famiglie patrizie immiserite.

I dazi del grano, del pesce e della macellazione e della misurazione dei liquidi saranno mantenuti in vigore, ma non si daranno le tre libbre di pesce di tratta al Capitano e ai Giudici come nel passate. La frase «porro quoque» diede occasione a lunghe discussioni, perchè gli uni asserivano, che Fiume doveva essere consi derata come corpo separato annesso direttamente all'Ungheria e come una provincia indipendente dalla Croazia, gli altri volevano che quel porro quoque si riferisse alla differenza in con fronto a Buccari, perchè Fiume sarebbe parte integrante della Croazia e mediante questa apparterebbe all'Ungheria.

La questione non fu allora definita causa la morte dell'imperatrice e regina.

Durante il periodo teresiano-giuseppino funsero da regi governatori:

Giuseppe de Majlath dal marzo 1776 al 27 febbraio 1777.

Paolo de Almásy vicegovernatore nel 1777, divenne governatore nel 1783.

Conte Giovanni de Szapary (1787).

Sin dal 1777 la Comunità di Fiume chiese alla corte l'annessione del castello di Tersatto, della Braida maggiore e minore dei P.P. Francescani onde por fine all'annosa questione della vendita del vino al di là del ponte della Fiumara e per impedire che in quella località si formasse una cittadina rivale di Fiume, ove, non dovendo gli abitanti pagare il dazio del settimo, delle biade, del pesce e della misurazione dei liquidi, una parte della popolazione commerciale di Fiume si sarebbe portata.

La domanda allora non fu presa in considerazione. Due anni più tardi, quando Tersatto fu annessa a Buccari, il Giudice Comunitativo avendo udito che il Comune di Buccari desiderava comperare tutti i beni appartenenti al Convento dei P.P. Francescani, cioè le due braide sulla riva sinistra della Fiumara, nell'adunanza del 27 marzo 1778 presentò un memoriale al r. governatore enumerando i gravi danni che la città avrebbe subito, se la vendita di quel territorio fosse effettuata. Il comune di Buccari voleva far sorgere una nuova città, l'odierna Susak.

Il vicegerente governiale, che fungeva da presidente nelle adunanze del Consiglio di Buccari, promise che avrebbe impedita la compera delle due braide sino a tanto che non fosse giunta una risposta dalla corte.

La questione fu risolta appena nel 1786 colla cessione al Comune di Fiume del territorio fra il ponte della Fiumara e le case Golner e Papich (oggi Susak), comprendente le due braide dei francescani, quando l'imperatore Giuseppe II volle regolare l'amministrazione tricesimale.

Nella casa di Volfango Schram, presso la demolita chiesetta di S. Lorenzo, fu firmato il 1º luglio 1786 il contratto tra il Capitanato di Fiume e quello di Buccari, delegati del primo il vicecapitano Luigi de Orlando, Vincenzo Libero Barone de Benzoni, Francesco de Franul, Giuseppe de Troyer, Giovanni Nepomuceno Celebrini, quelli del Capitanato di Buccari, il vicecapitano Giulio de Benzoni, Antonio Maria de Orebich, Alessio Junkovich e Giacomo Marochino.

« L'imperatore à stabilito che il distretto situato sotto il 

\* monte di Tersatto, cominciando dal Ponte della Fiumara, inclusivamente alle abitazioni Golner e Papich, compresa la Braida

\* maggiore dei P. P. Francescani, venga perfettamente diviso e

\* smembrato dalla Buccarana giurisdizione e congiunto con

unione incorporativa quoad Politica et Iurisditionale al territorio fiumano, circuito dalla parte verso la Braida minore, s'in
\* tendano incorporati al territorio di Fiume i macelli e la can

\* tina governiale \*.

I rappresentanti del Capitanato di Buccari chiesero che la Fiumara fosse considerata confine fra le due giurisdizioni, ma tale domanda fu respinta dai rappresentanti fiumani poichè il nuovo distretto era stato tolto alla giurisdizione di Buccari e annesso a quella di Fiume, però verrà pagata la somma di fiorini 300 annui alla cassa del capitanato di Buccari quale compenso per i perduti proventi che la comunità aveva da quel territorio. purchè essa rinunzi «in perpetuo» a qualunque esercizio o traffico sull'educilio dei vini in quelle vicinanze e fuori del nuovo distretto or ora incorporato; inoltre il Comune di Fiume pagherà a quello di Buccari fiorini sei all'anno per la riparazione della strada laterale conducente a Tersatto, alla Cassa Militare fiorini quattro quale tangente di porzione di quel territorio, rifonderà il valore dell'edifizio del macello che si trova nel territorio annesso, e non esigerà alcun dazio sul tonno che da Buccari sarà trasportato a Fiume.

Il 2 luglio ebbe luogo la consegna del territorio alla presenza dei delegati fiumani e buccarani, del Giudice e cancelliere di Tersatto<sup>24</sup>).

<sup>24)</sup> Verb. cap. 31 maggio; 26 giugno 1786.

Radunatasi la commissione alla presenza del Giudice e cancelliere di Tersatto Giovanni Colazio, dei seniori Tomaso Pasquan, Antonio Svecko, Andrea Matcovich, Antonio Petrich e degli abitanti e proprietari Simone Adamich, Matteo Giurandich, Biagio Gasparis, Gregorio Papich, Golner e Matteo Boncich, fu letta la convenzione stabilita tra la Comunità di Fiume e quella di Buccari concernente le proposizioni insorte nell'effettuata rassegna del distretto di Susak:

- « Postquam Suae SS, Caes, R.ae Maiestati Tenore benigni aulici decreti dd. 29 april. 1786 N.o 4767 B. decernere visum est ut tractus ille territorii arcis et districtus Tersactensis adusque liberae Commerciali Urbi Buccarensi ingremiatus, qui per recentius emanatum systema Tricesimale in qualitate portus liberi ad Communionem libertatis commercialis cum urbe Eluminensi porro etiam participandum admissus est, territorio dictae liberae urbis Fluminensis, quoad etiam iurisdictionalia de pleno incorporetur secuta iam praevie sub D.o diei 2 mensis Iulii anni currentis inter hinarum harum jurisdictionum deputatos eiusmodi situs effectiva resignatione limitibusque respectivis ea occasione perspicue declaratis et expositis nos infrascripti ad praesentem actum noviter denominati deputati circa quaepiam occasione dictae resignationis ulteriori urbium commercialium deliberationi reservata accessoria puncta ad mentem principiorum et decisionis binarum harum Urbium erga mutuas medio tempore praehabitas correspondentias bona fide concertatarum ei publico voto conclusarum praesentem nomine dictarum urbium finalem Conventionem ineundam, ratihabendam et in qualitate plenipotentiariorum ad huncce actum nominatorum signandam esse duximus.
- « Hincque nomine utriusque liberae Urbis Commercialis conventum est et conclusum esse declaramus, ut
- «I. In reluitionem educillaris proventus per urbem Buccaranam in resignato hoc districtu praehabiti et redimendam servitutem quae per reale exercitium educillii in tanta vicinia praesuscipiendum Urbem Fluminensem manere deberet, erga pacta et conditiones in priori providentia observatas per eandem liberam commercialem urbem Fluminensem, urbi commerciali Buccarensi annui f. 300, de medio in medium annum perpetuis temporibus inalterabiliter dependantur.

- « II. Quoniam aequum et naturale esset, ut pars illa contributionis militaris, quae per domus neoincorporatas supportata urbi Buccarensi decedit et urbi Fluminensi accedit imposterum no nuus eiusdem in Urbi Fluminensi remaneat, hinc aeque pre perpetuis temporibus declaratur et eiusmodi contributionalis quota ad f. 4 liquidatam per urbem Fluminensem in posterum supportetur, ac iis a generali urbis Buccarensis contributionalia summa defalcatis, e converso generale Fluminense quantum harum f. 4 augmento crescat.
- « III. Aedificium illud Macellare, quod ipsa Cassa Urbis Buccarensis, adusque possederat, in valorem aestimationali flor. 260.53 urbi Fluminensi ea ratione ceditur ut dicta summa per cassam urbanam Fluminensem, cassae Buccaranae quamprimum in parato numeretur.
- « IV. In reluitionem earum operarum ad quas neoresignati ad urbem Fluminensem incolae in communione districtu Tersactani concurrere deduerunt, qualis inter alia est reparatio viae ad vicum Tersactensem ducentis, praesentibus ee obligat cassa urbana Fluminensis, quod annuos fl. 6 per perpetuis temporibus in reluitionem dictorum communium onerum depensura, hoe autem facto incolae neoresignati ab omni ulteriori concursu in gremium operarum publicarum tersactensium liberandi sint.
- « Cuiusmodi praevie iam inter binas urbes concertata et bona fide conclusa conventionalia puncta, per nos velut ad hunc actum nominatos plenipotentiatos deputatos mutuo acceptata plene ratihabita inque perennem reciprocam obligationem acceptatam esse declaramus et super ita conventio praesentem sub mediatione excelsi regii gubernii Littoralis Hungarici confectam subscripsimus sigilloque nostro munivimus perpetuo duraturam conventionem
  - « Flumine die 28 augusti ao. dni. 1786.

Franc. Franul de Weissenthurm Iudex Rector Iosephus Troyer ab Aufkirchen Iudex Rector Ioannes Nepom. Celebrini deputatus Vinc. Lib. Bar. a Benzoni deputatus Antonius Maria ab Orebich deputatus Alexius Junkovich deputatus Jacobus Marochini deputatus coram me Paolo Almássy gub. lit. Hungarici. In seguito alla politica centralizzatrice di Giuseppe che dei paesi ereditari e dell'Ungheria voleva formare uno stato unitario, l'Ungheria e la Croazia furono divise in dieci distretti o capitanati; alcuni comitati di breve estensione e di nessuna importanza furono soppressi e tra questi anche quello di Severino che fu annesso al comitato di Zagabria.

Colla nuova divisione amministrativa di Giuseppe II la città di Fiume con Buccari e col distretto del Vinodol formò il Capitanato Ungarico Maritimo (Capitaneatus Hungarico-Maritimus Fluminensis, Buccarensis districtusque Vinodolensis) con sede a Fiume. Il 2 dicembre 1787 fu convocata la comunità di Fiume è di Buccari, fu letto il decreto imperiale del 22 novembre n. 2257 dal presidente, il r. governatore conte Giovanni Pietro de Szapary.

Sciolti i consigli di Fiume, i patrizi fiumani e i cittadini di Novi e di Buccari formarono un *Consesso generale* per l'elezione triennale dei pubblici uffizi e per la pertrattazione degli affari inerenti il capitanato.

L'amministrazione politica era formata dal governatore, da un vice capitano, da un giudice capitanale, da due giudici comunitativi, uno per Fiume, l'altro per Buccari, da un rappresentante civico del Vinodol, da due segretario, da un vicesegretario, da quattro cancellisti, da un fiscale, da tre uscieri, da tre assessori giudiziari, uno per Fiume. l'altro per Buccari e il terzo per Novi; quest'ultimo portava il titolo di commissario governativo.

Il distretto dell'Assessore giudiziario di Fiume si estendeva dal confine sloveno sino a Draga e alla strada verso Grobnico e da qui al mare, quello di Buccari da Draga a Podvesica sino alla strada di Portore comprendente Buccari, Buccarizza, Stitnich e otto borgate, quello di Novi da Portore a Novi.

Nelle adunanze mensili si trattavano gli affari politici, ecoromici e giuridici, gli assessori riferivano sulle questioni dei rispettivi distretti cosicchè il consesso capitanale divenne il foro di I. istanza (Criminal Sedrie), la Tavola Distrettuale di Zagabria quello di II. istanza (Distriktual Tafel).

Gli assessori giudiziari nelle questioni politiche dipendevano dal Giudice Capitanale.

L'imperatore nominò i funzionari del capitanato:

Giudice Capitanale: Alessio de Junkovich

Giudice Comunitativo di Fiume: Giov. Nep. Celebrini

Giudice Comunitativo di Buccari: Giuseppe de Troyer Assessore giudiziario di Fiume; Antonio Gaus de Homber Assessore giudiziario di Buccari: Giuseppe Schortz Assessore giudiziario di Novi: Alberto Mariassovich Segretario politico: Vincenzo de Benzoni

Segretario giudiziario: Andrea de Marochino

Registratore o vicesegretario: Gius. Maria de Steinberg

Cassiere: Antonio Vito Barcich Controllore: Giuseppe Kralijich Gontabile: Luigi Peretti

Fiscale: Matteo Paravich

Rappresentante del distretto del Vinodol: Vinc. Marochine Rappres, del distretto di Fiume: Giacomo Petraeco

Cancellieri: Antonio Carina, Giuseppe Tomicich, Tomaso Sablich, Giulio Orebich.

Tutti i funzionari deposero il giuramento nelle mani del governatore<sup>25</sup>).

L'assessore giudiziario di Buccari elesse per la durata di un anno i giudici paghensi di Proputnik, Visevica, Krasica, Gel voha, Podbreg, Drenova, Lopaza, Tersatto, Costrena S. Lucia, S. Barbara, Draga, Skrljevo, Salagrada, Kukuljanovo.

Una commissione formata dal Vivecapitano e dai cittadini Ant. Vito Barcich, Giuseppe, Kraljich, Luigi Peretti, Vincenzo Marochino, Giovanni Grgotich, Giuseppe Stipanovich, era incaricata di stabilire la quota che ogni cittadino doveva pagare di tassa contribuzionale ed urbariale.

Nel passato il Capitano Cesareo o il r. governatore prendeva parte alle adunanze del Consiglio, nel marzo 1786 cessa tale usanza, il rappresentante del governe interverrà nelle adunanze più importanti.

Alla morte di Giuseppe II (febbraio 1790) gran parte delle riforme e dei mutamenti politici che durante il breve periodo di regno erano state adottate, furono abolite e nel marzo 1790 il z. governatore rimetteva l'amministrazione nello stato in cui si trovava alla morte di Maria Teresa.

Nell'adunanza del Consesso capitanale del 18 febbraio fu letto il r. decreto di Leopoldo II:

<sup>25)</sup> Verb. cap. 2 dicembre 1787.

« Sae Cae etc. Nomine Gubernio Begio Fluminensi hisco benigne intimandum antefata Maiestate prout ex occasione per regnum circulariter dimissi eatenus rescripti regii famam hujus ad Regium quoque hoc Gub.a penetrasse non dubitatur publicam Regni, Reique Iustitiariae administrationem. cum 1.a venturi mensis Mai A. C. ad statum anni 1780 qui ea Majestas Sacratissima Regni Gubernacula capessivit, reponendum elementer decernente. Regio huic Gubernio de benigna mente regia hisce committitur ut interea dum circa ipsum rei iustitiariae administrationis, fororumque judicariorum ad statum 1780 repositionis modum et quoad alia cum obiecto hoc connexa ulteriores accepturum est ordines. Regium hoc Gubernium a dato percepti praesentis decreti; nullum amplius per quemcumque sibi exhibendum libellum actionalem recipiat, novos in sensu novi ordinis judiciarii terminos haut praefigat, neque ullos processus in quibus partes appellatam iam interposuerunt, aut dehinc, medio quippe tempore interpositurae forent, ad forum appellatorium seu Tabulam Regiam juditiariam transmittat verum idmodi processusque ulteriores eatenus superventuras dispositiones retineat ».

In seguito a questo decreto i Consigli e i Giudici Rettori rioccuparono il loro posto, le adunanze furono presiedute dal vicecapitano o vicegerente governiale. L'amministrazione della cassa comunale di Fiume fu staccata da quella di Buccari.

Dal 1764 Maria Teresa non aveva trovato opportuno di convocare il Parlamento ungarico che non aveva potuto esternarsi sulla questione dell'appartenenza di Fiume.

Leopoldo II, per calmare gli animi della nobiltà ungherese esasperata contro Giuseppe II, che aveva tentato di formare dell'Ungheria una provincia austriaca, convocò la dieta ungherese il 6 giugno 1790.

In tanto i deputati della congregazione croato-slovena volevano l'annessione di Fiume alla Croazia e mediante questa all'Ungheria, quella della congregazione ungherese, l'annessione diretta all'Ungheria.

Mentre l'annessione dei territori croati, un tempo facenti parte dei Confini militari, venne sanzionata dal re. la questione dell'appartenenza di Fiume fu lasciata in sospeso (18 genn. 1791).

Nel settembre 1790 fu presentato al Parlamento ungarico un memoriale firmato dal r. Governatore, dai Patrizi e dai Nobili della Libera Città di Fiume, nel quale si chiese l'annessione diretta all'Ungheria per assicurare uno sbocco al mare ai prodotti naturali dell'Ungheria. I segnani e i buccarani chiesero la annessione di Fiume alla Germania, perchè il porto di Fiume avrebbe fatto una grande concorrenza a quello di Segna e di Buccari.

I deputati della città di Segna Giuseppe Chiolich e Mattia Demeli avevano presentato un memoriale nel quale cercavano di dimostrare l'appartenenza di Fiume alla Provincia della Carniole, l'insufficenza del porto di Fiume per il commercio ungarocroato, spezzavano una lancia in favore di Segna che poteva divenire la sede di un distretto commerciale con a capo un r. governatore. Se l'Ungheria aveva un litorale, degli ottimi porti come Segna e Portorè, che bisogno c'era di Fiume che poteva essere restituita alla Carniola?

Da tutto il memoriale traspare il timore dei segnani che Fiume, se annessa all'Ungheria, potesse essere di serio pericolo per il commercio della città del litorale; si vuole liberarsi da questa temibile rivale.

Il Memoriale del Comune di Fiume fu inviato alla Cancelleria di Stato e da questa agli Ordini e Stati della Carniola, giacche sil distacco può interessare questa provincia e bisogna attendere il parere di quella dieta» <sup>28</sup>).

Si chiese che il diploma di Maria Teresa fosse inarticolato in legge, che i diritti municipali, i privilegi, le libertà della città in quanto non fossero in contrasto collo spirito delle leggi ungariche, venissero riconfermati ed approvati dal re; che il Consiglio fosse ridotto alla forma di quello del 1780; così pure il Tribunale Cambio-Mercantile e il Consolato del mare; che i figli delle famiglie fiumane godessero i medesimi diritti dei figli delle famiglie nobili ungheresi nella nomina in un ufficio statale non solo a Fiume ma anche in Ungheria; che fossero mantenute le scuole triviali, di grammatica e d'umanità, ripristinata la cattedra di filosofia e di nautica e riaperto l'ex convitto dei P. P. Gesuiti").

Mentre la Cancelleria aulica discuteva la questione della apparfenenza di Fiume, una sottocommissione, formata dal r. governatore Szapary, dal consigliere aulico von Eder e dal vicecancelliere ungarico conte Majlath, primo governatore di Fiume,

Vienna, Hofkammerarchiv. 27 maggio 1791. N. 493.
 Raccolta Cimiotti. Fiume. Arch. di Stato.

prese in esame la destinazione del Distretto commerciale fiumano, la sistemazione del confine daziario nel distretto e l'organizza zione e l'amministrazione del distretto da sottomettersi al r. Governatore di Fiume.

Nella relazione presentata a Leopoldo II si fa una dettagliata esposizione degli ultimi avvenimenti politici nel Litorale ungarico: «Dopo l'abolizione del comitato di Severino si comprese che Fiume, rimasta del tutto isolata, non ebbe più un retroterra, perciò sarelibe stato necessario staccare una parte del cessato comitato di Severino dal comitato di Zagabria e riconsegnarlo al r. governatore di Fiume».

Invitati il Bano di Croazia, il r. governatore e il commissario imperiale della Croazia a presentare delle proposte in merito, espressero in questi termini la loro opinione: «nei primi mesi del 1790, quando tutta l'amministrazione della monarchia fu riordinata e furono riattivate le disposizioni di legge del 1780, si propose di staccare il territorio del cessato comitato da quello di Zagabria, la questione sarebbe stata facile ad effettuarsi perchè questo comitato era stato istituito dopo l'ultima dieta e la sua istituzione non era stata ancora sanzionata. Il comitato di Zagabria non potrà opporsi perchè esso anche senza il distretto di Severino è abastanza grande e perchè le città più importanti: Carlovac, Buccari, Portorè e Fiume sono distanti da tre ad otto giorni di cammino da Zagabria.

Se invece il governatore di Fiume avesse l'amministrazione di tutto il cessato comitato con la via Carolina e Carlovac potrebbe meglio provvedere al benessere di tutto il comitato, così . com'era dal 1777 al 1785».

Il vicecancelliere propose che il r. governatore fungesse anche da conte supremo (prefetto).

Per ciò che riguardava il II. punto della discussione, cioè la sistemazione del confine doganale nel distretto commerciale, questo dovrebbe estendersi da Fiume a Novi, da qui lungo il confine militare sino a Jestenak, Vrbosko, Moravica, Brod, Ciabar, Grobnico, Podbreg, S. Giovanni; in tal modo la signoria del Vinodol, Fiume e le Colonie sarebbero incluse nel distretto commerciale.

Se S. M. volesse disporre altrimenti di Fiume, staccando l'amministrazione di questa città dal cessato comitato, allora la sede e il nome del governo dovrebbero essere mutati<sup>28</sup>).

Il ducato della Carniola chiese che Fiume non fosse an nessa all'Ungheria ma bensi alla provincia carniolina, perchè nei secoli passati era stata un feudo dell'impero germanico, dalla Carniola venivano inviati i capitani cesarei, nel 1554 la provincia aveva stabilito i confini tra Fiume e l'Austria, nel 1520 aveva mandato due rappresentanti alla dieta di Lubiana; Fiume e Trieste erano state dichiarate città libere, ma questo atto era stato considerato dagli Stati come un favore concesso ad una parte della provincia per promuovere il commercio di tutta l'Austria, le due città non furono staccate dalla provincia nemmeno all'epoca dell'istituzione dell'Intendenza di Trieste e della luogotenenza di Fiume (2 sett. 1791) (Intercessio Ducatus Carniolae. Raccolta Gimiotti)

Siccome nella relazione della deputazione ungarica come pure nel memoriale della Carniola si faceva menzione di un diritto storico, fu incaricato l'archivista di corte Cassiano Roschmann di esaminare la questione\*\*).

Già nei secoli X e XI il ducato di Carniola faceva parte dell'Impero germanico, al principato appartenevano la Stiria, la Carniola e l'Istria, le due marche di Verona e d'Aquileia.

Più tardi fu staccata una piccola parte della Carniola e fu formata la marca d'Istria e quella della Carniola (Herrschaft Krain) con Portenau, Möttling e il Carso.

A queste due marche che s'estendevano sino all'Adriatico appartenevano Fiume e Trieste, per conseguenza esse facevano parte dell'Impero Germanico e non erano soggette nè alla Dalmazia nè alla Croazia<sup>20</sup>).

Estintasi la famiglia dei Babemberg in Austria, il cui ultimo principe portava il titolo di signore della Carniola, Ottocaro II, re di Boemia, occupò le terre dei Babemberg e prese il titolo di principe dell'Austria, della Stiria, della Carnizia e signore della Carniola, titolo portato anche dagli Asburgo (1278).

<sup>28)</sup> Vienna. Hofkamm. 20. VII. 1791. N. 7722.

<sup>&</sup>quot;) Diplomatischer Ausweis über die Abhängigkeit beider Städte Trieste und Fiume von dem Herzogthume Krain. 18 nov. 1791 (Raccolta Climiotti).

<sup>30)</sup> PUTZGER. Historischer Atlas. pagg. 15 e 17.

Il conte Enrico di Gorizia era stato nel 1312 capitano generale di tutto il Friuli, esercitava una certa influenza sulla città ← sul castello di Fiume, egli disponeva dei dazi, delle gabelle stradali e del dazio della carne, come emerge da un documento del 10 settembre 1312 conservato nell'Archivio di Corte di Vienna.

In un atto del 1.0 aprile 1365 si legge che Stefano e Giovanni conti di Veglia, Modrussa e Gacka, per la sincera e cordiale amicizia da loro portata verso Ugone di Duino, avevano deciso di restituirgli la terra e il castello di Fiume con tutti i diritti e pertinenze che egli teneva in pegno. Da ciò si deduce che i signori di Duino erano i padroni di Fiume, altrimenti non avrebbero potuto rignorare il castello e la città di Fiume.

In un documento del 30 agosto 1369, è detto che la città di Fiume e di Trieste riconoscono ab antiquo i duchi d'Austria, quali signori della Carniola.

Il signore del Castello di Fiume era Ugo di Duino e questi era da tempo vassallo del duca d'Austria, perchè signore della Carniola.

Ugone di Duino lasciava in testamento al fratellastro Giorgio di Weisseneck i castelli di Prem, Gutenegg, Castua e San Vito (1374). Estintasi la famiglia dei conti di Duino, il duca Guglielmo d'Austria donò al suo maggiordomo Rodolfo di Walsee, nipote dell'ultimo Duinate, i beni dei conti di Duino.

Da tutti questi documenti — scrive il Roschmann — emerge che Fiume apparteneva alla Carniola e mediante questa all'Impero di Germania e non all'Ungheria<sup>31</sup>).

La relazione Roschmann fu presentata al professore di storia Giorgio Pray che inutilmente tentò di dimostrare l'appartenenza di Fiume all'Ungheria.

Nel trattato di pace tra l'Ungheria e Venezia (1358), fu rono aggiudicati a Lodovico il Grande i territori da Durazzo sino alla metà del Carnaro, Fiume compresa. Bèla III, aveva istituito nella Dalmazia il comitato di Modrussa che comprendeva anche Fiume e lo aveva donato al Frangipani Bortolo; Bèla IV, nel 1260 conferì il Vinodol a Federico e Bortolo Frangipani, indicandone i confini al di là della Fiumara.

Estintasi la famiglia dei conti di Duino, i Frangipani avevano ricevuto la città di Fiume, poichè con documento del 1431,

a) Arch. di Stato. Fiume. Raccolta Cimiotti.

Martino dei Frangipani donò al convento di Tersatto alcune possessioni tra le quali sono compresi certi fienili situati in Draga; al di là della Fiumara, cioè sul teritorio di Fiume.

Federico III in guerra con Mattia Corvino, re di Ungheria s'impadroni di Fiume e così Fiume anticamente — secondo il Pray — avrebbe appartenuto all'Ungheria.

Ma questi erano dei tenui argomenti che talvolta non corrispondevano alla verità perchè molti fatti erano svisati.

Così la questione dell'appartenenza di Fiume rimase per silora insoluta.

#### II.

#### IL CONSIGLIO

Il Consiglio Maggiore composto di 50 membri e quello Minore di 25, eletti dal Consiglio Maggiore, formavano il «Corpus Magnificae Communitatis».

Il Consiglio Minore era integrato o mediante elezione da parte del Consiglio Maggiore di un figlio, di un nipote del consigliere morto, o in mancanza di parenti prossimi, da un membro del Consiglio Maggiore, cosicchè i seggi nel Consiglio Minore erano possessi ereditarii delle famiglie nobili e ricche.

« Consiliarii minoris consilii ii dicuntur, qui vel iure suc-« cessionis aut electione et ballotatione eidem consilio aggregan-» tur ita tamen ut horum ultimi, qui videlicet electione et ballotatione eliguntur. Consiliarii minoris consilii caeteros consilii » minoris consiliarios ordines praecedunt ».

Essi godevano speciali diritti; erano esonerati dall'inquartieramento dei soldati, dal pagamento delle spese processuali, dai lavori servili.

Il Consiglio Maggiore era integrato dal Capitano Cesareo e dai Giudici Rettori, però non poteva essere eletto chi non fosse cittadino fiumano, l'elezione era riconfermata dal Capitano Cesareo o dalla Reggenza di Graz o dalla Rappresentanza di Lubiana. Queste autorità potevano sospendere il consigliere dalla sua carica se avesse commesso qualche illegalità.

Il Consiglio Maggiore eleggeva il segretario sino al 1752, i due camerlenghi e il computista sino al 1756; gli stimatori, uno tra i mebri del Consiglio Maggiore, l'altro tra quelli del Minore, n governatori della Collegiata, del Pio Ospedale, i soprastanti al vino, alle mercanzie, alla Sanità, gli economi, i mediatori sino al 1753, il precone, i capitani delle quattro contrade, i sindici, il maestro di scuola, i medici, i chirurghi, le ostetriche, il parroco, i predicatori, l'organista della Collegiata, gli ufficiali superiori delle Cernide, i visitatori delle farmacie, i consoli commerciali e ii Vicario.

Il Consiglio Maggiore trattava tutti gli affari pubblici, politici, economici, pupillari e di salute pubblica, eleggeva i consiglieri, votava nuove tasse ai negozianti alla minuta, stabiliva il luogo dei mercati, l'esenzione delle tasse.

I Consiglieri invitati dal Capitano o dai Giudici Rettori all'ora fissata e al suono della campana, dovevano intervenire all'adunanza, sotto la presidenza del Capitno o del Vicecapitano. Questi e i Giudici Rettori presentavano le mozioni, che venivano studiate da una Commissione di sei membri eletti volta per volta, due dal capitano Cesareo e quattro dai Giudici Rettori, uno presentava la relazione sulla quale si apriva la discussione e mediante votazione segreta si accettava o si respingeva la proposta.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Minore dovevano essere approvate dal Consiglio Maggiore.

Per la validità di un conchiuso si richiedeva la presenza di due terzi dei consiglieri.

Ogni consigliere che alla festa di San Vito interveniva alla funzione ecclesiastica riceveva una torcia di sei libbre, ma per dieci anni essi la rinunciarono in favore dello studio di filosofia.

L'interessamento per le questioni cittadine era minimo, i consiglieri intervenivano in numero legale soltanto alle elezioni dell'11 novembre. Quando il numero legale non era raggiunto, si teneva la cosidetta Banca, con qualunque numero di consiglieri e nella prossima adunanza del Consiglio le deliberazioni prese venivano ratificate.

Già nel 1740 si notò che il numero delle Banche andava crescendo, molti consiglieri erano assenti per ragione di commercio o erano morti e di nuovi non erano stati eletti dal 1717 in poi. Così nell'adunanza della Banca del 17 agosto 1741, si propose che la presenza di 19 consiglieri fosse sufficente per le deliberazioni legali e di punire coll'ammenda di un ongaro chi dopo il suono della campana della Torre civica non fosse intervenuto alle adunanze<sup>12</sup>).

L'imperatore permise che il numero legale per le delibe razioni del Consiglio Maggiore fosse di 20 consiglieri, per il mi nore almeno 15 (1756).

I figli delle famiglie nobili coprivano le cariche presso la Luogotenenza e così d'anno in anno diminuiva il numero dei membri del Consiglio Minore, i quali non potevano avere meno di 30 anni. L'imperatore permise che nel Consiglio Minore potessero essere elette persone di almeno 25 anni d'età (1764), così nel 1766 il Consiglio Maggiore aveva 53 membri e 31 il Minore<sup>33</sup>).

Intanto erasi formato il patriziato, pochi cittadini ottennero un posto nel consiglio e talvolta si dovette ricorrere ad espedienti, a violazioni dello statuto per far entrare nei due consigli i figli delle famiglie nobili.

I borghesi in varie occasioni avevano chiesto di prender parte alla vita politica della città, finalmente nel 1782 fu costituito il Corpo civico dei cittadini, il quale in unione al Consiglio Maggiore e Minore eleggeva i due Rappresentanti civici i quali prendevano parte alle adunanze del Consiglio Maggiore e così anche la borghesia ebbe i suoi rappresentanti. Il corpo civico teneva le sue adunanze sotto la presidenza del governatore.

Il 9 novembre 1782 furono convocati il Consiglio Maggiore e Minore e il Corpo Civico sotto la presidenza del governatore Giuseppe de Majlath.

Il Corpo Civico era appresentato da: Francesco Tomassich, Carlo Strikker, Ignazio Defranceschi, Carlo Muschler, Francesco Cruciani, Felice Sambson, Giovanni Poglajen, Francesco Rupani, Francesco Sebastiancich, Vito Grohovaz, Rocco Smoglian, Lotenzo Locancich, Saverio Zuzulich, Lorenzo Zuzulich, Giuseppe Giustini, Antonio Pupis, Giovanni Bradicich, Giacomo Pessi, Nicolò Agostino Bastanzi, Mario Berson, Antonio Carina, Gregorio Sicherle, Felice Antonio Poglajen, Giovanni Volpi, Simone Adamich, Giovanni Baccarcich, Francesco de Paula Fister, Domenico Camera, Antonio Dinarich, Francesco Rumaz, Antonio Dernovich, Spiridione Dani, Giovanni Luppi, Giovanni Nepomuceno

<sup>32)</sup> Verb. cap. 17. IV. 1717.

<sup>23)</sup> Verb. cap. 11. XI. 1766.

Celebrini, Giovanni Tomicich, Pietro Cralich, Francesco Speranzi, Francesco Summacampagna junior e senior.

Il governatore tenne il seguente discorso:

« La Risoluzione Sovrana con cui degnossi Sua Sacra Ce 2 sarea Regia ed Apostolica Maestà ammettere a parte dei Pub-4 blici Affari il Corpo civico e S. M. vi presenta, o Signori, un 4 monumento eterno di Sua particolare grazia e demenza.

« Ponete tutto lo studio Vostro nel conservarvi gelosamente

il diritto che in oggi pel vostro e pubblico vantaggio acquistate.

Il vostro Corpo, che per il passato era riguardevole, diventa
oggi anche necessariamente utile, onde vi guidi nel maneggio
dei pubblici affari, la circonspezione vi unisca per sempre, l'amor d'un'ottima armonia disponga d'animi vostri la sola giustizia, e l'unico vostro movente sia la promozione del Pubblico
interesse, così comportandovi conserverete il diritto vostro con
quella dignità che s'addice al carattere di buoni ed utili concittadini.

« Voi siete novelli, è vero, ma gli individui che il consiglio pubblico compongono, e che quivi vi precedono, sapranno pure « con gli esempi loro precedervi, onde seguitando voi le traccie della consumata esperienza loro pervenirete di concerto a fabbricarvi da voi medesimi la vostra felicità.

« Quanto a me, io provo tutta la consolazione nel mettervi « la prima pietra. Nelle mie fatiche che a questo pubblico ò con-« sacrato e che per sempre consacro non cercherò mai altra sodisfazione che quella di procurarmi sempre delle nuove, onde « seco voi mi riesca anche di perfezionar tanta opera ».

Il governatore propose a candidati per il posto di Rappresentante Civico: Francesco Tomassich, Carlo Strikker, Carlo Pisanello, Ignazio Defranceschi. Messo a votazione, riuscirono eletti Francesco Tomassich e Carlo Strikker, e a sostituti Defranceschi e Carlo Pisanello.

Nicolò Bastanzi eletto attuario, ringraziò il governatore a nome dei cittadini per i diritti concessi dall'imperatore.

1782 - rappresentanti effettivi: Francesco Tomassich e Carlo Strikker.

1783 - eff. Ignazio Defranceschi, Giorgio Sicherle; sostituti: Carlo Pisanello e Carlo Muschler.

1784 - eff. Carlo Muschler, Carlo Pisanello; sostituti: Francesco Tomasich, Giovanni Giustini. 1785 - eff. Antonio Dani, Giuseppe Kraljich.

1786 - eff. Nicolo Luppi e Giuseppe Petracco;

sostituti: Franc. Tomasich e Giov. Maria Bassan.

1790-94 - Giuseppe Giustini fu rieletto negli anni successivi ebbe il salario di fior. 400, cui andava unito l'ufficio di aggiunto presso la Polizia e così il rappresentante civico divenne funzionario del Comune. La risoluzione sovrana del 20 luglio 1790 stabilì che ci fosse un solo rappresentante civico quale rappresentante della borrhesia.

Nel 1784 Giuseppe II aveva ordinato che la lingua ufficiale di tutte le autorità, ad eccezione del tribunale, fosse il tedesco. Il Consiglio presentò un memoriale alla Cancelleria aulica chiedendo il ripristino della lingua italiana che sin dal 1400 era stata la lingua ufficiale del Comune. Annessa Fiume all'Ungheria s'era adottato il latino, conosciuto da pochi, cosicchè tutte le comunicazioni da farsi al pubblico venivano scritte in italiano. Il Consiglio propose che la corrispondenza col Consiglio Luogoteneziale di Buda fosse estesa in tedesco, mentre l'italiano rimanesse la lingua ufficiale di tutte le autorità fiumane<sup>34</sup>).

I verbali furono estesi in italiano sino al 1779, poi sino al 1785 in latino, da quest'anno al 1790 in italiano, dal 1790 al 1792 in latino, e da quest'anno in poi in italiano.

L'opera centralizzatrice di Giuseppe II colpì anche l'amministrazione di Fiume. Le tre giurisdizioni di Fiume, Buccari e Vinodol furono unite in un Capitanato. Sotto la presidenza del r'governatore Giovanni Pietro de Szapary si teneva il Consesso Generale (General Consess), formato dal vicecapitano Luigi de Orlando, dal Giudice Capitanale Alessio de Junkovich, dai Giudici Rettori di Fiume, dagli Assessori Giudiziali o Giudici Assessori di Fiume, di Buccari e di Novi e da rappresentant civici di Fiume e del Vinodol, dai consiglieri delle due città di Fiume e di Buccari.

In questo si eleggevano i magistrati, mentre nel Consesso Capitanale (Capitaneal Consess) si trattavano gli affari riguardanti il capitanato, nel Consiglio di Città (Städtische Versammlung) le questioni cittadine.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Arch. Naz. Bpest. Canc. aul. 18. V. 1784. N. 625. - Arch. di Stato. Fiume. 31. XII, 1784. N. 6.

Morto Giuseppe II, nell'adunanza del Consesso generale del 5 giugno 1790 fu letto l'atto del r. governatore, mediante il quale il Consiglio Maggiore veniva ripristinato e sciolta l'unione delle tre giurisdizioni.

Il verbale del Consiglio prima di venire trascritto nel Libro dei Verbali veniva presentato al r. governatore per l'approvazione. Contro tale usanza invalsa sin dal 1788, s'era opposto più volte il consiglio, il quale trovò inopportuno quest'anutile controllo da parte del governatore, poichè questi o il suo sostituto presiedeva alle adunanze.

La decisione presa nel Consiglio del 12. XII. 1717 di non cleggere per 25 anni nuovi consiglieri, era stata mantenuta sino al 1764, poi ebbero luogo nuove elezioni, ma nel 1792 un numero lagguardevole di membri del Consiglio Maggiore chiese di esser ammesso al Consiglio Minore perché figli di famiglie nobili, aspiravano alla carica di membri del Consiglio Maggiore<sup>89</sup>).

Fu nominata una Commissione per studiare le modalità dell'elezione<sup>10</sup>).

Nel 1794 dei cinquanta consiglieri appena la metà poteva intervenire alle adunanze perchè o erano occupati nel commercio o coprivano cariche fuori di Fiume. Essendo vacante un seggio nel Consiglio Maggiore, il governatore volle nominare il cittadino Giuseppe Kraljich, ma i consiglieri s'opposero perchè non era nobile e perchè l'elezione doveva farsi di comune accordo. Il Giudice Comunitativo propose Francesco de Terzi, quello Capitanale Francesco Saverio Tranquilli e siccome per l'elezione era necessario il voto concorde del governatore e di un giudice o dei due giudici, il giudice comunitativo ritirò la candidatura del Terzi e fu eletto il Tranquilli<sup>11</sup>).

### III.

# I GIUDICI RETTORI

I Giudici Rettori erano gli esecutori delle deliberazioni del Consiglio, essi erano anche giudici nelle cause sino a L. 10, nelle cause di locazione di case, di mercedi operaie.

<sup>35)</sup> Verb. cap. 11. XI. 1792.

Verb. cap. 7. XII. 1792.
 Verb. cap. 11 nov. 1794. N. 683.

Convocavano il Consiglio Maggiore e Minore col permesso del Capitano Cesareo, non potevano essere in corrispondenza col principe ad insaputa del capitano tranne in oggetti del loro uffizio.

La durata dell'uffizio era di sei mesi, più spesso di un anno, ma un anno dopo l'uscita dalla carica potevano essere rieletti.

Due erano i Giudici Rettori: l'uno il Capitanale, nominato dal Capitano Cesareo tra i membri del Consiglio Minore, l'altro il Giudice Rettore Comunitativo, eletto dal Consiglio Maggiore tra i propri membri. Il Cancelliere faceva tante schede quanti erano i consiglieri presenti e su 3 schede si scriveva: «Elezione del signor Giudice». Fatta l'estrazione a sorte, i tre consiglieri ai quali erano toccate le schede scritte, proponevano ognuno un consigliere a giudice, così venivano presentati al Consiglio tre candidati. L'eletto doveva accettare la carica sotto pena di Lire 50 d'ammenda.

Nell'elezione del giudice Marchesetti dell'11 novembre 1716 si contarono più schede che votanti, perciò l'elezione fu annullata; rieletto, il Marchesetti non potè occupare l'uffizio prima che la questione non fosse risolta dalla Reggenza<sup>19</sup>).

Dal maggio 1718 l'elezione dei giudici si tenne ogni sei mesi, l'11 novembre e l'11 maggio, ma questa deliberazione della Reggenza incontrò l'opposizione del Consiglio Maggiore perchè di 50 membri appena cinque erano atti all'uffizio e così nel 1719 si ritornò all'elezione annua<sup>30</sup>).

Il Capitano Cesareo barone Leopoldo Rayn non si atteneva sempre alle disposizioni statutarie, e l'11 novembre 1738, volendo egli che prima si eleggessero i funzionari e poi i giudici, scoppiò un vivo battibecco tra il capitano cesareo e i consiglieri, durante il quale furono proferite della frasi poco parlamentari.

Il giorno seguente si tenne una nuova adunanza alla quale presero parte soltanto 13 consiglieri; il Capitano mandò a chiamare i capi dell'opposizione Franc. Ignazio Androcha, Pietro Felice Tremanini e Franc. Saverio Bono de Mariani, ma essi, ad onta delle minacce da parte del Capitano: si rifiutarono d'intervenire all'adunanza. Furono sosnesi per un anno da ogni attività nel consiglio<sup>40</sup>). Del fatto fu informata la Reggenza la quale an-

Verb. cap. 17. IV. 1717.
 Verb. cap. 17. IV. 1717.

<sup>40)</sup> Verb. cap. 12. XI. 1738.

nullò la deliberazione del Capitano e i tre consiglieri furono riammessi nel Consiglio<sup>41</sup>).

L'elezione del Giudice Capitanale Francesco Saverio Orlando e del Giudice Comunitativo Pietro Tremanini non venne riconfermata dalla Reggenza, perchè il primo era console pontificio e parente in terzo grado del Tremanini<sup>42</sup>). Il Tremanini rinunziò alla carica di console, però il Consiglio non fu del parere che la parentela tra i due potesse essere un impedimento a coprire il posto di giudice insieme all'Orlando; se uno dei due dovesse dimettersi, si dimettesse l'Orlando perchè nominato dal vicecapitano.

Il Tremanini si dimise spontaneamente, fu eletto dapprima Giuseppe Zanchi e dopo la rinunzia di questi Giuseppe Spigliati<sup>43</sup>).

La Reggenza chiese che l'elezione del Giudice si facesse con scheda aperta, il Consiglio non accetto tale imposizione, accetto che la votazione sugli atti dell'imperatore e della Reggenza si facesse oralmente mantenendo l'antica consuetudine per l'elezione del Giudice (1747)<sup>44</sup>).

Colla patente dell'i. r. commissario organizzatore conte Haugwitz del 28 aprile 1747 diretta agli stati provinciali, ai magistrati civici e alle comunità del ducato della Carniola, delle contee di Gorizia, di Gradisca e di tutto il litorale austriaco, venne stabilito che tutto questo territorio fosse dipendente da una Regia Commissione Camerale e da una Rappresentanza politica residente a Lubiana.

In virtù dell'ordine emanato dalla Rappresentanza politica di Lubiana del 25 ottobre 1747, fu stabilito che d'ora innanzi i Giudici Rettori sarebbero rimasti in carica quattro anni, ogni due anni uno dei giudici si sarebbe dimesso e sostituito da un giudice eletto per quattro anni, in tal modo ogni due anni si avrebbe avuto l'elezione dei giudici. Eletti a Giudice Rettore Capitanale Michele Franul e a Giudice Comunitativo Antonio Spingaroli, si decise che il primo sarebbe rimasto in carica due anni, lo Spingaroli dichiarò che sarebbe ricorso alla Rappresentanza politica perchè le elezioni si facessero come nel passato. Nel gennaio 1748

Verb. cap. 28. XII. 1738.
 Verb. cap. 11. XI. 1739.

<sup>43)</sup> Verb. cap. 21. IV; 5. V. 1740.

<sup>44)</sup> Verb. cap. 20. V. 1747.

il ricorso dello Spingaroli fu respinto e il giudice dovette rima nere in carica quattro anni. Il Giudice Franul si dimise per ragioni di salute e fu sostituito da Giuseppe Zanchi<sup>10</sup>). Nel dicembre 1748 lo Spingaroli si dimise, ma per ordine della Rappresentanza dovette rimanere in carica sino a nuove elezioni fatte nel marzo 1749 nella persona di Andrea Calli (1. III. 1749).

Nel 1752 si ritornò all'elezione annuale\*\* e nel 1778 fu istituito un terzo posto di giudice detto Giudice Assessore eletto

dal Consiglio Maggiore.

Dopo l'istituzione del Comitato di Severino i Giudici Rettori inviavano due rappresentanti alle adunanze della Congregazione del Comitato che si tenne dapprima a Carlovac, poi a Mrkopalj (18 agosto 1778). L'istituzione dell'assessore giudiziale durò sino al 1809.

Sino al 1778 i Giudici adoperavano il sigillo colla scritta: « Sigillum Iudicum et Rectorum Urbis Fluminis S. Viti »; dal 15 giugno in poi abbiamo due sigilli, Puno per i giudici: Sigillum Iudicum et Rectorum Urbis Maritimae Fluminensis e l'altro per il Capitanato Civile: Sigillum Capitaneatus et Urbis Maritimae Fluminis.

Eletti, i giudici ricevevano dai predecessori il sigillo, lo Statuto originale, la chiave dell'archivio pubblico e giudiziale, la chiave dell'arca che racchiudeva le ossa di S. Marciano, conservata nella Chiesa della Collegiata, la borsa con le palle bianche e rosse per l'elezione e i ballottaggi<sup>67</sup>).

# GIUDICI RETTORI

Dall' 11 XI	all'11 XI	G. R. Capitanale	G. R. Comunitativo
1699	1700	Niccolò Zanchi	Carlo Gaus
1700	1701	Antonio Urbani	Antonio Monaldi
1701	1702	Carlo Gaus	Andrea Giov. Corsi
1702	1703	Ernesto Spingaroli	Dr. Rastelli Gius.
1703	1704	Niccolò Zanchi	Ant. Urbani

<sup>45)</sup> Ordine d. Rappres. politica 8. I. 1748; Verb. 6. II. 1748.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Verb. cap. 11. XI. 1752. Arch. Fium. Fach 2, Fasc. 1. - 26, II. 1753.
<sup>47</sup>) Arch. di Stato. Fiume. 1788.

Dall'11 XI	all' 11 XI	G. R. Capitanale	G. R. Comunitativo
1704	1705	Pietro Buratelli	Giorgio Marchisetti
1705	1706	Ant. Monaldi	Carlo Gans
1706	1707	Dr. Giov. A. Franul	Pietro Bono
1707	1708	Martino Diminich*)	G. Batt. Fiorini
1708	1709	Ant. Monaldi	Carlo Gaus
1709	1710	Dr. Giuseppe Rastelli	Pietro Tremanini
1710	1711	Giov. Batt. Fiorini	Giorgio Marchisetti
1711	1712	Simone d'Orlando	Dr. G. B. Franul
1712	1718	Pietro Tremanini	Dr. Giuseppe Rastelli
1713	1714	Ant. Barcich	Giorgio Marchisetti
1714	1715	Ant. Monaldi	Dr. Gius. Rastelli
1715	1716	Gius. Zanchi	P. Felice Tremanini
1716	1717	Dr. Gius. Rastelli	Giorgio Marchisetti
1717	V. 1718	G. Batt. Fiorini	Pietro Tremanini
V. 1718	XI. 1718	Ant. Monaldi	Ant. d'Orlando
XI. 1718	XI. 1719	Dr. Giov. de Marburg	Ott. Bono de Marian
1719	1720	Dr. Gius. Rastelli	Antonio Barcich
1720	1721	Gius, Ant, Zanchi	Martino Diminich
1721	1722	Pietro Tremanini	Ant. Bono
1722	1723	Ant. Barcich	Antonio Monaldi
1733	1724	Pietro Tremanini	Ott. Bono de Marian
1724	1725	Ant. Monaldi	Ant. Barcich
1725	1726	Giuseppe Zanchi	Antonio Bono
. 1120	1727	Pietro Tremanini	Pietro Gattinoni
	1728	Antonio Bono	Antonio Spingaroli
	1729	Saverio Gaus	Antonio Monaldi
	1780	Antonio Spingaroli	Antonio Bono
	1731	Antonio d'Orlando	Saverio Gaus
1731	1732		
1732	1733	Pietro Tremanini	Giacomo Orlando
1102	1734	Michele Franul	Teodoro Bono
	1735	Antonio d'Orlando	Antonio Spingaroli
	1736	Giuseppe Spigliati	Giuseppe Minolli
	1737	Michele Franul	Pietro Tremanini
1737	1738	Ant. Spingaroli	Saverio Gaus
1.01	1739	Michele Franul	Pietro Tudorovich
	1740	Saverio Orlando	Pietro Tremanini
	1741	Giuseppe Zanchi	Pietro Monaldi
	1742	Teodoro Bono	Antonio Spingaroli
	1742	Saverio d'Orlando	Saverio Gaus
	1744	Michele Franul	Andrea Nicolò Calli

<sup>\*)</sup> Eletto il 31 maggio 1708.

Dall' 11 XI	all' 11 XI	G. R. Capitanale	G. R. Comunitativo
30. I. 1745	*) 1745	Teodoro Bono	Antonio Spingaroli
	1746	Saverio Orlando	Pietro Monaldi
	1747	Michele Franul	Teodoro Svilocossi
1747	1748	Michele Franul	Antonio Spingaroli**)
1748	HI. 1749	Michele Franul	
III. 1749		27 Sett. 1749 G. Zanchi	Andrea Calli (III 1749
1751	1751	sospesa l'elezione dei Giudici Rettori	,
1752	1753	Antonio Spingaroli	Andrea Calli
	1754	Sigismondo Zanchi	Michele Franul
1754	1755	Antonio Spingaroli	Antonio Barcich***)
			Giuseppe de Zanchi
1755	1756	Michele Franul	Giuseppe de Zanchi****
1756	1757	Giuseppe de Zanchi	Ant. Spingaroli
1757	1758	Antonio Barcich	Antonio de Zanchi
1758	1759	Antonio Spingaroli	Giuseppe de Zanchi
1759	1760	Ant. Mich. de Zanchi	Gaspare Bono
1760	1761	Andrea Calli	Antonio Barcich
1761	1762		
1762	1763	Gaspare Bono	Mich. Ant. de Zanchi
1763	1764	Antonio Barcich	Andrea Calli
1764	1765	Giuseppe de Bono	Antonio Barcich
1765	1766	Mich. Ant. de Zanchi	Simone de Tudorovici
1766	1767	Giuseppe Bono	Ant. Barcich
1767	1768	Martino Diminich	Andrea Calli
1768	1769	Gius. De Bono	Agostino Buzzi
1769	1770	Ant. Barcich	Ant. Monaldi
1770	1771	Felice de Verneda	Agostino Buzzi
1771	1772	Antonio Monaldi	Antonio de Terzi
1772	1773	Felice de Verneda	Giuseppe de Troyer
1773	1774	Antonio de Monaldi	Franc. A. Steinberg
1774	1775	Giuseppe Troyer	Simone Tudorovich
1775	1776	Ant. Monaldi	Fr. A. Steinberg
1776	1777	Ant. Barcich	Fr. Rossi-Sabatini
		Giudice assessore:	Giuseppe Troyer
1777	1778		

<sup>\*)</sup> Il Capitano Cesareo impedito d'intervenire all'adunanza del Consiglio Maggiore.

<sup>&</sup>quot;) Dimissionario 11-XI-1748.

<sup>\*\*\*)</sup> Dimissionario, perchè console di Ragusa.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sostituisce Giuseppe de Gerliczi.

Dall'11 XI	all'11 XI	G. R. Capitanale	G. R. Comunitativo
1778	1779	Fr. Vinc. Rossi-Sabatini	
1779		Giov. Ant. de Terzi	Ant. Vito Barcich Ignazio de Zanchi Fr. V. Rossi-Sabatini
1780		Ignazio de Zanchi	Antonio de Terzi Fr. V. Rossi-Sabatini
1781		Ans. Nep. Peri*)	Vinc. Rossi-Sabatini Giuseppe de Trover
1782		Giuseppe de Zanchi	Gius. bar. de Marotti Ignazio de Zanchi
1783		Gius. Bar. Marotti	Antonio de Gaus Barone Vinc. Benzoni
1784		F. Franul de Weissen-	
1785		Franc. de Franul	Gius. bar. de Marotti Giuseppe de Trover
1786	1790	Ant. de Gaus	Giuseppe de Troyer Nepomuceno Celebrini
1787	1789	Giov. Nep. Celebrini	Gius. Troyer Zanchi
1791		Giov. Nep. Celebrini	Gius. Troyer
1792			
1793		Giov. Nep. Celebrini	Gius. M. Steinberg Fortunato Barcich
1794		Giov. Nep. Celebrini	Gius. M. Steinberg Luigi Mordax
1795		Giov. Nep. Celebrini	Gius. M. Steinberg Francesco de Terzi
1796		Giuseppe Krajlich	Gius. M. Steimberg Felice de Verneda
1797		Giuseppe Krajlich	Gius. M. Steimberg Francesco de Terzi
1798		Emanuele Gergotich	Giuseppe de Troyer Ant. de Gauss
1799	1805	detti	detti

<sup>\*)</sup> Morì nel settembre 1782, sostituito da Giuseppe Zauchi.

#### IV.

### I FUNZIONARI DEL COMUNE

IL CANCELLIERE - IL SEGRETARIO - I CAMERLENGHI O CASSIERI GLI STIMATORI - IL SATNICO

# IL CANCELLIERE

Già nella prima metà del quattrocento troviamo il cancelliere che ha delle limitate mansioni giudiziarie mentre importante è la sua attività come notaio pubblico. Nel Libro del Cancelliere venivano inseriti nen soltanto atti privati ma anche atti pubblici.

Nel secolo XVI il cancelliere estende anche i verbali del consiglio, così sino al 1662, quando fu nominato il segretario. Si tenevano due verbali del consiglio: l'uno del cancelliere e l'altro del segretario, ma tale usanza fu abbandonata nel 1678; il segretario tenne il protocollo del Consiglio e il Cancelliere trattò gli affari giudiziari.

1694-1718 De Franceschi Giovanni Antonio

1725 De Terzi Martino

1726 Marburg Saverio

1727 De Franceschi Antonio

1728 Gaus dr. Saverio

1760—1766 De Benzoni Claudio

1766—1793 Tomicich Giuseppe Ant. 1794—1803 Tranquilli Franc. Saverio

Sino al 1649 il cancelliere veniva eletto dal consiglio; morto in quest'anno il cancelliere Nicolò Paradiso, la Reggenza nominò il di lui figlio Giovanni e in virtù di un atto dell'imperatore, tale carica veniva assicurata a lui ed ai suoi successori ad onta delle proteste del Consiglio. Soltanto alla fine del secolo XVII il Consiglio fu incaricato di eleggere il cancelliere.

### IL SEGRETARIO

Il segretario, incaricato dell'estensione del verbale delle adunanze, veniva eletto ogni anno. Nel 1746 fu eletto Teodoro Bono che rimase in carica dodici anni, essendo stata sospesa l'elezione per ordine della luogotenenza. Nel 1756, in seguito a risoluzione sovrana fu nominato un segretario nella persona di Giuseppe Bono, figlio di Teodoro, che però alla morte del padre non fu rieletto (1758). Il Consiglio fu ora reintegrato nel suo diritto di elezione, fu eletto il Dr. Francesco Franul e quale sostituto Nicolò Andrea Calli. Durante l'assenza del Franul fu nominato segretario Giuseppe Tomicich e il praticante di cancelleria presso la Luogotenenza Giovanni Antonio de Terzi fu incaricato di tradurre gli atti in lingua tedesca. Nel novembre 1766 rioccupò il posto di segretario e gli fu assegnato lo stipendio di L. 480 annue.

1700 - 1702	Francesco de Stemberg
1703	Giov. Battista Zanchi e dopo la sua morte Martino
	Diminich
1704	Dr. Felice Gladich
1705	Pietro Tremanini
1706-1707	Antonio Urbani
1708	Dr. Nicolò Diminich
1709	Marchisetti Giorgio
1710	Urban Antonio
1711	Dr. Andrea Gaus
1712	Dr. Antonio Urban per tre anni, si dimise dopo un
	anno
1713	Dr. Saverio Gaus
1714	Antonio Urbani
1715	Giacomo Monaldi
1716	Dr. Saverio Gaus
1717	Dr. Nicolò Diminich
1718	Dr. Giuseppe Rastelli
1719	Nicolò Diminich
1720	Giuseppe Ignazio Rastelli
1721	Dr. Saverio Gaus
1722	Pietro Tremanini
1723	Dr. Saverio Gaus
1724	Saverio de Marburg

<sup>48)</sup> Verb. cap. 9 ag. 1747.

<sup>49)</sup> Arch. Fium. Bpest. Fach 1. Fasc. 11. - 3. VII. 1769.

1725	Dr. Giuseppe Rastelli
1726	Saverio de Marburg
1727	Andrea dr. Gaus
1728	Antonio Rossi
1729	Saverio de Orlando
1730-1732	Spingaroli
1733	Pietro Tremanini
1734 - 1738	Saverio d'Orlando
1739 - 1741	Andrea Calli
1742	Dr. Martino Diminich
1743 - 1744	Saverio Marburg
1745	Teodoro Svilocossi
1746 - 1758	Teodoro Bono
1758	Dr. Franul Francesco
17851797	Vincenzo Bar. de Benzo
1797	Francesco de Terzi

# I CAMERLENGHI O CASSIERI DEL COMUNE

I camerlenghi tenevano in evidenza i crediti e i debiti del comune e col satnico procedevano alla riscossione delle pubbliche rendite, del dazio del vino, del pesce, della tassa per l'uso dello squero, della tassa del traghetto.

Essi amministravano il granaio pubblico ed avevano cura che fosse provveduto di sufficente quantità di cereali che in tempo di carestia venivano distribuiti al prezzo di costo.

Prima del secolo 18.0 non esisteva un ufficio di cassa, i due camerlenghi riscotevano le rendite pubbliche e facevano i pagamenti ai funzionari (Statuto. Rubrica 9<sup>t</sup>).

Anch'essi venivano eletti l'11 novembre, uno tra i membri del Consiglio Maggiore e l'altro tra quelli del Minore.

Dal 1717 al 1752 uno dei camerlenghi amministrò i redditi del Comune e l'altro quelli della Nuova Imposta sul vino. Ma avendo rinunziato la città al diritto dell'alboraggio e del dazio del Ponte, le due amministrazioni del vecchio dazio e della nuova imposta sul vino furono unite (1752), così si rese superfluo un camerlengo, il computista e i due sovrastanti al vino. La cassa del Comune fu amministrata da un solo camerlengo, che doveva versare una cauzione e non poteva fare alcun pagamento senza il benestare dei Giudici e del Luogotenente<sup>30</sup>).

Dopo l'annessione diretta di Fiume all'Ungheria, il camerlengo amministra tutti beni del Comune e nel 1796 venne nominato il I. controllore di Cassa.

### GLI STIMATORI

Ogni anno venivano eletti due stimatori, uno tra i membri del Consiglio Maggiore e uno tra quelli del Minore. Essi stimavano i beni mobili e immobili secondo scienza e coscienza, non lasciandosi indurre nè da amore nè da odio. Essi s'informavano se lo stabile apparteneva in tutto od in parte al possessore, dovevano tener segreti gli estimi che venivano fatti o per ordine dei Giudici Rettori o a richiesta delle parti.

La carica di stimatore era di somma importanza e veniva coperta da persone che godevano ottima fama. Ogni stimatore percepiva dieci soldi se lo stabile era in città o nel pomerio, venti se nel sobborgo<sup>51</sup>).

1700	Antonio Urbani	Bartolomeo Berdarini
1701	Giovanni Zanchi	Pietro Tremanini
1702	Antonio Barcich	Giov. Berdarini
1703	Franc. Spigliati	Dr. Felice Gladich
1704	Carlo Gaus	Martino Diminich
1705	Agostino Osbatich	Franc. Berdarini
1706	Simone Tudorovich	Dr. Felice Gladich
1707	Giov. Giorgio Marchisetti	Gius. Rastelli
1708	Giorgio Marchisetti	Gius. Iacomini
1709	Ant. Barcich	Pietro Tudorovich
1710	Ant. Barcich	Pietro Tudorovich
1711	Martino Diminich	Dr. Franc. Berdarini
1712	Franc. de Steimberg	Gius. Spigliati
1713	Ant. Monaldi	Dr. Franc. Berdarini
1714	Zanchi	Pietro de Danaro
1715	Ott. Bono de Mariani	Giacomo Monaldi

<sup>50)</sup> Arch. naz. Bpest. Arch. Fium. Publ. Fach. II., Fasc. 1 - 26. II. 1753.

51) Verb. 10. III. 1779.

1716	Ant. Barcich	Dr. Gaus Saverio
1717	Giacomo Monaldi	G. B. Fiorini
1718	Pietro Tudorovich	Dr. Gaus Saverio
11. V. 1718	Giorgio Marchisetti	Dr. Svilocossi
11. XI. 1718	Pietro Tremanini	Dr. Saverio Gaus
1719	Pietro Gattinoni	Pietro de Danaro
1720	Ant. Bono	Ant. Spingaroli
1721	Gius. Zanchi	Gius. Calli
1722	Bartolomeo Berdarini	Ant. Spingaroli
1723	Gius. Zanchi	Gius. Calli
1724	Pietro Tudorovich	Ant. Spingaroli
1725	Pietro Tremanini	Gius. Calli
1726	Ant. Bono	Franc. Bono de Mariani
1727	Pietro Tremanini	Bart. Stemberg
1728	Ant. Spingaroli	Pietro Monaldi
1729	Dr. Saverio Gaus	Ant. Rossi
1730	Lorenzo de Stemberg	Lorenzo Monaldi
1734	Lorenzo de Stemberg	Saverio d'Orlando
1735	Ant. Monaldi	Ant. Iacomini
1736	Lor. de Stemberg	Lorenzo Monaldi
1737	Gius. Minolli	Pietro Monaldi fu Giac.
1738	Pietro Monaldi	Pietro Monaldi fu Giac.
1739	Franc. Stemberg	Pietro Buratelli
1740	Lorenzo Stemberg	Lorenzo Monaldi
1741	Saverio dr. Gaus	Carlo Berdarini
1742	Pietro Monaldi	Carlo Berdarini
1743	Ant. Spingaroli	Ant. Gaus
1744	Teodoro Bono	Ant. Gaus
1745 .	Pietro Monaldi	Ant. Barcich
1746	Saverio de Marburg	Saverio Franul
1747	Saverio de Marburg	Gaspare Bono
1748	Saverio Franul	Dr. Martino Diminich
1749	Pietro Monaldi	Gaspare Bono
1750	Michele Franul	Gaspare Bono
1751	Saverio d'Orlando	Sigismondo Zanchi
1752	Saverio d'Orlando	Gaspare Bono
1753	Andrea Calli	Giuseppe de Gerliczi
1754	Michele Franul	Franc. Franul
1755	Ant. Spingaroli	Franc. Franul
1756	Pietro Monaldi	Simone Tudorovich

1757	Gius, de Zanchi	Gius. de Bono
1758	Sigism. de Zanchi	Domenico Spingaroli
1759	Ant. Spingaroli	Gius. Bono
1761	Ant. de Zanchi	Simone Tudorovich
1762	Gaspare Bono	Gius. Stemberg
1763	Gius, de Gerliczi	Gius. Stemberg
1764	Antonio de Zanchi	Ant. de Terzi
1765	Gaspare de Bono	Sav. Andrea dr. Franul
1766	Ant. de Zanchi	Ant. Monaldi
1767	Gius. de Bono	Gius. de Marotti
1768	Franc. de Stemberg	Ignazio de Zanchi
1769	Simone Tudorovich	Gius. de Marotti
1770	Ant. Monaldi	Ignazio de Zanchi
1771	Franc. Stemberg	Antonio de Mordax
1772	Simone Tudorovich	Antonio de Mordax
1773	Gius. Barone de Marotti	Anselmo de Peri
1774	Andrea Niccolò Calli	Antonio de Mordax
1775	Anselmo de Peri	Antonio de Mordax
1776	Franc. Stemberg	Antonio de Mordax
1777	Pietro Monaldi	Ignazio de Zanchi
1778	Gius. de Gerliczi	Giuseppe de Zanchi
1782	Aldebrando Munier	
1783	Gius, de Gerliczi	Aldebrando Munier
1784	Fortunato Barcich	Gius. de Troyer
1785	Ant. Vito Barcich	Ald. Munier
1786	Gius. Maria Steinberg	Carlo Barcich
1795	Felice de Verneda	Ant. de Gaus
1796	Fortunato Barcich	Ant. de Gaus
1797	Felice de Verneda	Franc. de Tudorovich
1798	Felice de Verneda	G. Nep. de Franul
1799	Felice de Verneda	G. Nep. de Franul

### IL SATNICO

Il satnico o milite dei Comune aveva l'obbligo di vegliare che le guardie notturne fossero al loro posto, metteva in esecuzione le sentenze giudiziali, gli ordini del Capitano, dei giudici e dei camerlenghi.

Riscoteva i dazi del Comune, le pene pecuniarie e tutti i crediti del comune, pagava ogni trimestre gli stipendi ai funzionari comunali, rendeva conto dei pagamenti e degli incassi ai camerienghi e all'Esattore Camerale per la parte delle pene pecuniarie che spettava al principe.

Egli sorvegliava i braccianti e riceveva il terzo di tutto ciò ch'essi ricavavano dalla misurazione dell'olio, verificava l'esattezza dei pesi e delle misure e dirigeva l'ordine pubblico nei balli pubblici<sup>23</sup>).

pubblici").	
1700	Giov. Stochnich
1701	Mihovil Pezan
1702	Giov. Stochnich
1703	Giorgio Gerzovich
1704	Giov. Batt. Sopran
1705	Giov. Stochnich
1706	
1707	
1708	Giov. Petrarol
1709	Matteo Spada
1710	Giorgio Maver
1711	Tomaso Stoiz
1712	Giorgio Maver
1713	Tomaso Stoiz
1714	Zvane Africh
1715	Luca Bratognia
1716	Tomaso Stoiz
1717	Zvane Africh
1718	Tomaso Stoiz
1719	Giorgio Faignan <sup>58</sup>
1720	Tomaso Stoiz
1721	Tomaso Stoiz
1722	Tomaso Stoiz
1723	Giorgio Maver
1724	Tomaso Stoiz
1725	Tomaso Stoiz <sup>54</sup> )
1726	
1727	

1741

Antonio Puhar

<sup>82)</sup> Verb. cap. 15, III. 1719.

<sup>53)</sup> dal 6. II. 1719 Giorgio Maver di Castua.

<sup>54)</sup> mori il 20 agosto 1725.

### I CITTADINI E I FORESTIERI

# Cittadini fiumani erano:

- 1 Coloro che erano nati a Fiume o vi abitavano stabilmente da almeno sei anni e possedevano una casa in città o una vigna nel distretto (origine et domicilio);
- 2 coloro che erano stati accolti nel gremio cittadino o dal Capitano Cesareo o dal Consiglio Maggiore, e che avevano prestato il giuramento di fedeltà all'imperatore e alla Comunità di Fiume. Spesso venivano esonerati dagli obblighi che incombevano ai cittadini (cives creatione).

La cittadinanza poteva essere conferita ad ognuno, di qualsiasi condizione egli fosse, maschio o femmina, purchè fosse libero, e non servo o colono (privilegio).

Così disponeva lo Statuto alla Rubrica 18.

I cittadini godevano il diritto di elezione nel Consiglio Maggiore, di pagare la metà delle tasse giudiziarie, di esser giudicati secondo le norme dello Statuto, nelle comprite di tele e legname essi avevano la preferenza, potevano vendere il vino alla minuta proveniente dalle loro virne.

I cittadini erano obbligati a difendere le mura sino a tanto che la città non ebbe una propria guarnigione, però i membri del Consiglio Maggiore e Minore erano esenti dal servizio di guardia, in caso di peste o di guerra essi coprivano la carica di ufficiali. Davano alloggio agli ufficiali e ai soldati di passaggio.

Il Consiglio Maggiore, geloso delle sue prerogative, soleva concedere la cittadinanza fiumana con grande difficoltà agli stra nieri, i quali erano obbligati ad investire in fondi stabili un capitale di almeno due mila ducati acciocchè non emigrassero.

Nel secolo XVII fu stabilita una tassa d'aggregazione di 25 ducati che verso la fine del secolo raggiunse la somma di fiorini 200.

Anche nel settecento fu mantenuto l'obbligo di investire un capitale di almeno 100 talleri, ma tale disposizione non fu rispettata perchè i Giudici Rettori invitarono i nuovi cittadini ad aprire cei fondaci entro due mesi, in caso contrario sarebbero stati al lontanati dalla città 85).

Ai forestieri che avevano sposato una donna fiumana fu concessa una diminuzione della tassa d'aggregazione; taluni furono esonerati per meriti speciali, p. e. Nicolò Patuna chirurgo, Carlo Pisanello farmacista e il medico Dr. Saverio Graziani, o perchè da anni esercitavano la mercatura\*): Antonio Menegemo Zirivachi greco-ortodosso o perchè figli di consiglieri\*.

Un gruppo di svizzeri del cantone Grigioni, di religione valdese, che gestiva da anni un caffè, non ottenne la cittadinanza perchè acattolico e perchè il danaro guadagnato in città lo mandavano in patria<sup>68</sup>).

Nel 1755 la Luogotenenza stabili la tassa di aggregazione in ducati 150, 100 e 50 a seconda delle condizioni del richiedente purchè questi dimostrasse di avere i mezzi sufficenti « per vivere « con qualche arte, fabbrica o mercatura acciocchè la città non « fosse riempita con gente inutile ed impotente a mantenersi.».

Era un'antica consuetudine che i Giudici Rettori ricevessero due zecchini e il segretario uno dal nuovo cittadino<sup>59</sup>).

Non faccia meraviglia la disposizione dello Statuto in virtù del quale il solo aggregato diveniva cittadino fiumano e non i membri di famiglia. Si usava concedere la cittadinanza per un dato periodo d'anni e il rispettivo pagava ducati sei all'anno, così fu il caso del cittadino danese Enrico Kennet.

In seguito alle continue lamentele dei forestieri e dei nego zianti che non potevano divenire cittadini, l'imperatore emanò una Patente sul diritto di cittadinanza e sulla vendita del vino alla minuta<sup>60</sup>) (28. VII. 1760).

Presa per base la sovrana risoluzione del 25 marzo 1580, fu dichiarato che nessuno poteva divenire cittadino fiumano o partecipare dei diritti di cittadinanza se prima non avesse pagata la prescritta tassa, e prestato il giuramento di fedeltà. Il diritto di cittadinanza non si estendeva dal padre al figlio (art. 1).

<sup>55)</sup> Verb. cap. 26. IV. 1715, 8. XI. 1726.

<sup>56)</sup> Verb. cap. 10. XI. 1717, 6. II. 1715.

<sup>57)</sup> Verb. cap. 11. XI. 1765.

<sup>58)</sup> Verb. cap. 26 ott. 1757 e 24. III. 1767.

<sup>59)</sup> Arch. Fium. Publ. 431. Lit. B, N. 15, 7. III. 1755 e 7. XI. 1769.
Arch. Fium. Publ. 431. 17. II. 1758.

<sup>60)</sup> Cancelleria ung. Acta Flum. Fasc. 61 - 28. VI. 1760.

Le vedove dei cittadini fiumani rimangono nel possesso dei diritti civici goduti dal defunto marito (art. 3).

Tutti i proprietari di vigne del territorio fiumano sieno o non sieno cittadini fiumani possono vendere il vino detto di prima entrata senza restrizione di tempo (art. 4).

Il vino del territorio fuori di Fiume, detto vino di II. entrata sarà venduto alla minuta soltanto dai cittadini fiumani; dai non cittadini sarà venduto all'ingrosso (art. 5).

I monasteri ed i canonici di Fiume hanno sempre venduto il vino di Π. entrata alla minuta, perciò essi godono i diritti spettanti ad un cittadino fiumano.

Il vino di III. entrata sarà venduto dai cittadini fiumani poveri, perciò l'autorità dovrà controllare a quali cittadini viene concesso tale diritto.

I Giudici Rettori Andrea Nicolò Calli e Antonio Vito Barcich, in nome del Consiglio protestarono contro i principi della Patente che ledevano lo spirito dello Statuto. Veri cittadini erano appena 50, cioè i membri dei Consigli, non così i loro figli e nipoti, i quali colla Patente del 1760 avevano perduto la cittadinanza; all'incontro erano divenuti cittadini tutti coloro che avevano pagato la tassa d'aggregazione. Inoltre protestarono contro la perdita della cittadinanza dei figli di un consigliere morto.

La luogotenenza approvò in parte la protesta dei Giudici Rettori per ciò che riguardava il passaggio del diritto di cittadinanza da padre a figlio, respinse la domanda del Consiglio e il punto dello Statuto che riconosceva la cittadinanza a chi fosse pato a Fiume<sup>61</sup>).

Nel 1765 fu riconosciuto il diritto di cittadinanza ai figli dei consiglieri, ma nel 1792 tale diritto fu loro tolto<sup>62</sup>).

# CITTADINI ESTERI CHE ASSUNSERO LA CITTADINANZA FIUMANA

Agnese Domenico	1703	Lire	200
Antognon, padrone di barca	1705	duc.	100
Adamich Simeone			

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Arch. Naz. Bpest. Cancell. Acta Flum. Fasc. 62. - 24. VII. 1762; 11 settembre 1762.

62) Verb. cap. 11. XI. 1765.

Oï.	110000000000000000000000000000000000000				
5	Blasinich Nicolò	1786			
	Bastian de Antonio	1705	duc.	100	
	Baccarcich Bartolomeo	1727	fior.	50	
	Brajcovich Giovanni	1727	fior.	150	
	Bastanzi Antonio	1741	duc.	60	
10	Bradicich Giuseppe	1762	>	30	
	Buzzi Agostino	1765	>	50	
14	Berdarini Giovanni	1768	>	50	
1.	Bradicich Giuseppe	1781	» .	100	
19-3	Beneveni Raffaele	1781			
15	Curti Giovanni Osvaldo	1760	3 .	50	
	Craigher Antonio	1768	> -	50	
	Collenz A.	1768.	>	50	
	Copaz Giorgio	1773	>	50	
	Cragnez Michele	1700		60	
20	Cortivo Antonio	1709	> .	100	
	Colovich Matteo		. >	100	
	Cittelo Ant.			100	
	Crugli Paolo	1727	fior.	50	
	Camera Domenico	1771	duc.	50	
25	Celligoi Andrea, pellicciaio	1739	3	50	
	Capelaris Paolo	1745	fior.	40	
	Curti Domenico da Trieste	1748	duc.	100	
	Celigoi Paolo	1773	» »	50	
	Caragiani Angelo	1757		50	
30	Candellari Paolo	1795		150	
	Defranceschi Valentino	1739	fior.	100	
. 7.	Dergnovich	1739	duc.	60	
: .:	Defranceschi G. B.	1746	>: 3	100	
	Danni Costantino	1762		30	
.35	Danielis Francesco	1762	> '	:12	
i.e.	Deperi Francesco	1768	>	50	
. ,	David Giacomo	1773	>	150	
	Damiani Domenico	1787			
	Emili de Nicola	1786			
40	Emili de Giuseppe	1786			
9	Filipas Giacomo	1727	fior.	50	
	Fister Nicolò	1730	tall.	150	
	Fanello Giov. Batt.	1758	duc.	25	

	n . n . i				
, -	Fanton Daniele		1771	duc.	50
45	Giustini Giovanni		1739	fior.	75
	Grienanger Giovanni		1757	duc.	50
	Gencich Francesco		1762	>	<b>5</b> 0
	Graziano Saverio		1768		
	Grohovaz Vito		1779	35	100
50	Kenett Enrico		1757	. >	50
	Kenett Giacomo		1758		
	Hodnig Matteo, mugnaio		1762	>	30
	Le Prett, maestro di posta		1760	zecch.	3
	Liani Pietro da Gorizia		1714	zecch.	100
55	Lenaz Pietro		·1735	fior.	150
	Laitner		1739	.>	100
	Lorencich		1739	duc.	50
	Loya Giorgio		1745	>	100
	Luppi Giovanni		1750		
60	Locancich Lorenzo		1773	duc.	50
	Luppi Cristoforo		1795	>	150
	Minolli, negoziante		1714		
	Munier Filippo		1714	fior. al.	100
	Mulich Tommaso		1715	>	150
65	Melchiori Michele		1715	duc.	50
	Medici Pompeo		1715	*	50
	Miller Marzio		1716	fior.	150
	Mugaz Giovanni		1727	>	50
	Margan Filippo		1727	>	50
70	Mayer Giovanni		1734	25	100
	Medanich Giovanni		1734	*	100
	Martinuzi Maria		1762	duc.	50
	Molinari Leonardo		1762	·duc.	50
	Mussich Giovanni		1762	,	50
75	Molli Giovanni		1762	,	<b>5</b> 0
	Mordax de Antonio		1766	*	50
	Muschler Carlo		1773		50
	Nussdorfer Antonio		1715	fior.	50
	Pellosio		1700		
80	Pigatti Giovanni		1715	duc.	50
	Puhar Giovanni		1742	fior.	30
	Poglayen Giovanni		1755		
	Pisanello Carlo		1757		

	Pessi Giacomo		1771	duc.	50
85	Peretti Em.		1768		
	Patuna Nicolò		1757		
	Passina Franc.		1760		
	Peri Anselmo		1761	fior.	50
	Pupis Antonio		1762	>	2
90	Pupis Antonio		1767	duc.	50
	Raffaelis de Antonio		1701	>	200
	dr. Redinger		1714		
	Rodi G. B.		1714	duc.	100
	dr. Rochi				
95	Rogovich Giov.		1757		50
	Ruppani Lod.		1758	2	30
	Reputin Simone		1758	2	50
	Rajovich Teodoro		1786		
	Speranzi Bartolomeo		1703	fior.	200
100	Scherbich		1705	duc.	100
	Saverio Mauro		1705		
	Smrechar Mart.		1714	Lire	533
	Segala Donato		1726		
	Sestan Michele		1727	fior.	50
105	Sogich Matteo		1733	tall.	50
	Sicherle Greg.		1739	fior.	100
	Smoglian Gregorio		1739	duc.	50
	Silvestrini Paolo		1746	duc.	60
	Simonetti Valentino		1757	>	50
110	Simonetti Giov. Batt.		1764		30
	Simonetti Odorico		1764		30
	Stemberg Fr. Nicolò		1779		
	Soic Matteo		1783		
	Santarelli Santo		1783	duc.	150
115	Scarpa Paolo		1797	>	100
	Terzi Giorgio		1702	zecch.	80
	Terzi Giovanni		1702	>	80
	Tomicich Tommaso		1714	>	100
	Tomassich Matteo		1714	fior.	100
120	Thiessensthein Simone		1717		
	Taborich Matteo		1728	fior.	50
	Taborich Martino		1728	>	50
	Tomicich Pietro		1740	>	100

Taishan Cinampa	1762		
Taicher Giuseppe	2.00		
125 Tricarico Antonio	1762	7 - 2	
Troyer Giuseppe			
Versori Giovanni Antonio	1746	duc.	50
Vukovich Teodoro	1786		
Vanin Antonio	1757	duc.	50
130 Verneda Felice	1765	7	50
Volpi Giovanni	1758	5	30
Vlach Giorgio	1768	3 /	50
Wohinuz Michele	1767	- 3	50
Weerporten Ignazio	1781		
135 Orebich Marco	1714	6	50
Orebich Stefano	1714		50
137 Orteschi Francesco	1760		

#### VI.

# AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

### . IL VICARIO È GIUDICE DEI MALEFIZI

La seconda rubrica dello Statuto del 1530 contiene le norme per l'amministrazione della giustizia: il Vicario, che sarà nominato dall'imperatore, nell'assumere l'uffizio presterà il giuramento nelle mani del Capitano Cesareo. Egli sarà obbligato di trattare e giudicare in tutte le cause civili e criminali secondo le forme del diritto e degli statuti. In tutte le cause di sua competenza riceverà dalle parti le consuete tasse, sarà obbligato di accogliere accuse e denunzie, potrà imporre delle ammende non superiori a Lire 10, potrà far arrestare, coll'osservanza delle forme prescrifte.

Assisterà i Giudici Rettori, se richiesto, nelle cause di loro competenza, e, a domanda della parte metterà in esecuzione le sentenze dei Giudici.

Ammetterà l'appello secondo il diritto comune o secondo gli statuti o per mandato del Principe o dove egli lo trovasse ammissibile per riverenza verso la R. Maesta.

Al Vicario era stata attribuita l'amministrazione della giustizia, ciò che nel passato spettava al Capitano Cesareo. Il Vicario sino al 1574 era nominato e stipendiato dall'arciduca, ma in quest'anno i Giudici Rettori e il Consiglio chiesero all'arciduca Carlo di poter adoperare una parte del dazio del vino per stipendiare il Vicario, purchè fosse loro concesso di eleggerlo.

Questo diritto fu concesso al Consiglio, ma nel 1609 il Capitano Cesareo fece di tutto per privare il Consiglio di tale importante diritto ma l'imperatore Ferdinando II, con decreto del 21 agosto 1636 riconfermò il documento del 1574<sup>49</sup>).

Siccome il Vicario amministrava la giustizia in tutti i casi non previsti dallo statuto, secondo la legislazione romana e poichè i giureconsulti italiani erano profondi conoscitori del diritto romano, di preferenza venivano nominati degli italiani, proibita rimanendo la scelta di cittadini veneti.

Un consigliere, eletto per votazione segreta, riceveva l'incarico di trovare una persona versata nel diritto romano, accettata l'Offerta, l'oratore informava il Consiglio. Il Vicario deponeva il giuramento richiesto dallo statuto, rimaneva in carica per due anni, passati i quali tutto il suo operato veniva esaminato dai sindaci, poteva però esser rieletto dopo sei anni, ma talvolta anche dopo due.

Bucefalo Antonio (1701) da Macerata, si lagnò che coi pochi proventi non gli era possibile di venire, perciò il Consiglio stabili che nelle cause tra due forestieri la parte che perdeva dovesse pagare tutte le spese processuali; nelle cause tra un cittadino fiumano e uno straniero, se perdeva il fiumano allora pagava metà delle spese, se lo straniero, pagava tutte le spese processuali. Egli rinuziò alla carica dopo un anno.

Arsenio Romano (1702, morì a Fiume nel 1703.

Giovanni Paolo Cevotto (1703-1705).

Nicolò Ruggiero da Napoli (1705-1707).

Carlo Vitelozzi da Trieste (1707-1709).

Angelo Maricotti da Macerata (1709-1711).

Dr. Angelo Ottavio Zucchi, già vicario a Trieste (1711-13).

Dr. Lodovico Bonzi da Pesaro (1713-1715), chiese che il tribunale fosse provveduto di un bargello per l'esecuzione delle sentenze.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Archivio di Stato Fiume. Relazione dei Giudici Rettori all'Imperatore Carlo VI. 1736.

Nel 1715 la Reggenza Cesarea di Graz vietò che si nominasero vicari esteri; fu risposto dal Consiglio che i milanesi e i napoletani non volevano concorrere a questa carica perchè poco redditizia, essi percepivano appena 200 ducati di stipendio; i triestini e i goriziani avevano in città dei parenti e dei conoscenti e non davano assegnamento di amministrare con imparzialità la giustizia. Si ottemperò in qualche modo ai desideri dell'autorità e si elesse

Biagio Stanzione da Napoli (1715-1716), suddito allora dell'Imperatore di Germania Carlo VI.

Il Vicario, ignaro delle prerogative concesse dagli imperatori al P. Rettore dei Gesuiti, aveva fatto arrestare alcuni stu denti del Seminario, da ciò sorse una querela tra il Vicario e il Capitano di Castua, Domenico de Peri, che fungeva d'avvocato degli studenti. Lo Stanzione fu accusato anche di peculato e si allontanò da Fiume prima che terminasse il processo dei sindici

Giovanni Battista Beltrame (1718-1720). Per circa diciotto mesi non fu eletto alcun vicario dopo la partenza dello Stanzione

Francesco Paladini da Gradisca (1720-1722).

Dr. Giuseppe Brichi (1722-1723), nell'agosto del 1723 fu életto a vicevicario a Trieste.

Dr. Sebatsiano Zampirolli (1724-1726). Nel 1725 coll'istituzione del Tribunale Mercantile e di Cambio di I. e II. istanza, i proventi del vicario diminuirono di molto, il Consiglio gli assegnò un aumento di stipendio di ducati 30.

Antonio Mariotti da Ferrara, fu vicario anche a Ferrara (1726-1728).

Dr. Francesco Paladini (1728), rimase in servizio sino al marzo 1728.

Dr. Giovanni Giuseppe Brunetti de Sigisberth, da Gorizia (1728-1730).

Dr. Nicola Emili dalla Romagna, già vicario a Trieste (1730-1732).

Giovanni Baltazzi (1732-1733), fu accusato di dolo dai consiglieri Dr. Cavalieri e Giuseppe Stemberg; fu assolto dal giudice Saverio Bernardo Amigoni di Gorizia, ma condannato alle spese di tutto il processo per baratteria e dolo commesso nel processo criminale contro certo Stazibali, greco-ortodosso.

Dopo un anno fu esonerato dalla carica. La Reggenza Cesarea invitò il Consiglio ad esaminare la questione del vicariato se non fosse più opportuno istituire a Fiume un tribunale collegiale composto di consiglieri; si raccomandò di nominare a vicari sudditi imperiali e non stranieri.

Nell'agosto del 1736 Carlo VI chiese il parere sull'istituzione di un Giudizio Assessorio formato da consiglieri. Fu risposto che le famiglie dei consiglieri erano legate tra loro dai vincoli di parentela e che perciò l'amministrazione della giustizia avrebbe sofferto, inoltre essendo una parte dei consiglieri assenti da Fiume o per ragioni commerciali o per incarichi avuti dal governo, ne sarebbe stata difficile la nomina.

I Vicari essendo stranieri e non avendo parenti in città potevano amministrare la giustizia con maggiore imparzialità degli assessori.

Rimasta vacante la carica di vicario per quasi due anni, uno dei Giudici Rettori — come lo Statuto disponeva — funse da Provicario, ma il Capitano, d'ordine della Corte, impedì qualunque ingerenza nell'amministrazione della giustizia, anzi in un editto aveva invitato i cittadini a rivolgersi a lui.

Nell'adunanza del Consiglio Maggiore del 25 ottobre 1738, fu letta la circolare del Capitano e i Giudici Rettori chiesero istruzioni dai consiglieri su questa grave lesione dello statuto. Il Vice-capitano rispose che una deputazione di consiglieri si portasse dal Capitano per leggere l'ordine emanato dalla corte, ma questi non volle mostrare il documento originale, dicendo che le dispo sizioni dell'autorità superiore erano state già lette nel Consiglio. Il Consiglio non credette alle parole del Capitano che il Foro Provicariale fosse stato abolito colla circolare capitanale del 2 maggio 1738; è chiaro che l'atto del Capitano non era altro che un abuso di potere, perchè nell'agosto del medesimo anno la Reggenza incaricò i giudici rettori di amministrare la giustizia nella causa insorta tra i P. P. Paulini e il nobile de Mariani. Una seconda deputazione inviata al Capitano, non ebbe esito migliore.

Dr. Antonio Colonna da Gorizia (1735-1737).

Nell'ottobre 1740, la Reggenza di Graz concesse che il concorso per la carica di vicario fosse bandito a Gorizia e a Trieste.

Dr. Giovanni Battista Cristoforetto (1741-1743), da Gorizia, ricevette ducati 200 di stipendio e 30 per il mobilio. Spirato il termine della condotta il Consiglio chiese alla Reggenza il permesso di bandire il concorso. Si discusse nuovamente circa l'opportunità di mantenere il Vicariato; la Reggenza propose che il Vicario fosse nominato e stipendiato dall'imperatore".

L'ordine della Reggenza fu letto nell'adunanza del 30 marzo 1743, e il Capitano spiegò che il privilegio della condotta del vicario non era da considerarsi perpetuo, che se l'imperatore voleva mutare tale ordinamento nessuno poteva opporvisi e siccome il pubblico era malcontento dell'istituzione, proponeva un tribunale collegiale composto di consiglieri.

Il Consiglio chiese alla Reggenza che il vicariato fosse mantenuto in vigore e nominò a vicario, nel giugno del 1743 il

Dr. Cesare della Porta da Milano (743-1760).

La discussione sul Vicariato contnuò, i Giudici Rettori erano del parere che la formazione di un Tribunale Collegiale era quasi impossibile perchè com'era difficile trovare per la carica di Giudice Rettore due persone che non fossero parenti, tanto più lo sarebbe per quella d'assessore.

Terminata la condotta del Della Porta, questi rimase in carica per altri due anni, siccome una riforma di tutto il sistema giudiziario era allo studio<sup>64</sup>).

Con risoluzione sovrana del 31 dicembre 1752 fu mantenuto il vicariato e riconfermato il Della Porta per altri due anni, ma gli fu aumentato lo stipendio a ducati 300°).

Nel giugno del 1759 il Della Porta rinunziò alla carica di vicario e la Reggenza proibi che si bandisse il concorso sino a ruovo ordine, però nel gennaio del 1760 fu nominato il

Dr. Mario Mattei (1760-1763); egli era stato vicario per due anni a Trieste, ove ora si portò il Della Porta. La nomina fu approvata dalla Reggenza l'8 marzo e il 19 aprile prestò il giuramento nelle mani del Cancelliere Cesareo Claudio de Benzoni.

Riceveva ducati 300 di salario, 30 per il mobilio e 45 per l'affitto di casa.

Le tasse nelle cause civili erano:

<sup>64)</sup> Verb. cap. 30. III. 1743. Ordine della Reggenza, 11. III. 1743.

e6) Verb. cap. 25. I. 1744.

<sup>67)</sup> Verb. cap. 26, IV. 1753.

L. 6 per L. 80-160; L. 12 per L. 160-320; L. 24 per L. 320-800; L. 30 per L. 800-1600. Esonerati da tali tasse erano soltanto i cittadini fiumani. Nelle cause criminali maggiori, riscoteva ducati 10, nelle minori, ducati 5.

Nel novembre del 1762 fu nominato a vicario per 2 anni l'avv. Antonio Palmucci, lettore di Istituzioni di diritto romano all'università di Macerata. La Reggenza di Graz (8 febbraio e 4 marzo 1763) ordinò che il vicario uscente di carica rimanesse al suo posto sino alla venuta del successore e a lui consegnasse l'uffizio. Questo era in aperta lesione delle disposizioni dello statuto, secondo il quale il vicario doveva consegnare l'uffizio al Consiglio, il quale nominava i sindaci per esaminare l'operato, per ascoltare i lagni dei cittadini e il nuovo vicario riceveva dalle mani dei Giudici l'uffizio.

Il 5 maggio 1763 entrò in carica il

Dr. Antonio Palmucci (1763-1766).

Domenico Sacchi da Fermo (1766-1768).

Adamo de Burlo da Trieste (1768-1773).

Nel novembre 1771 fu bandito il concorso per il nuovo vicario: vi presero parte il Dr. Antonio Brumati da Gradisca, Giuseppe Fedele Bevilacqua da Gorizia e il Dr. Michele Gaetani, podestà di Ascoli; nel maggio 1772 fu eletto il dr. Brumati che non accettò la carica. Il Luogotenente presentò due candidati al Con siglio: Francesco Antonio Perdizzi, cittadino austriaco e il dr. Michele Gaetani, ma non avendo il Perdizzi la laurea in giurisprudenza e non essendovi più due candidati come le nuove norme le esigevano, il Consiglio non passò a votazione, ma chiese il parere della Reggenza<sup>48</sup>).

Nel maggio 1773 fu eletto il

Dr. Michele Gaetani (1773-1776).

Dr. Domenico Sacchi (1776-1778)69).

Nel 1777 fu rinnovato il Foro di I. istanza formato dai Giudici Rettori per tutte le cause civili non superiori a L. 10 per le questioni d'affittanze di case, di mercedi di operai.

Il Foro di II. istanza era formato da un Senato composto dal Governatore o Vicegovernatore, dal segretario e dal cancelliere pubblico e da dieci persone. Si trattavano le cause civili sino

es) Verb. cap. 17. II. 1773.

<sup>89)</sup> Verb. cap. 4. II. 1778.

a L. 1000, le superiori a tale somma passavano in appello alla R. Tavola e a quella Settemvirale<sup>70</sup>). La lingua d'ufficio nel foro di I. e di II. istanza era l'italiano.

Nel 1778 fu abolito il vicariato e fu istituito l'Assessore giudiziario eletto dal Consiglio: egli trattava le aziende del vicario e quelle giudiziali dei Giudici Rettori.

Egli aveva l'obbligo di assumere ogni lunedi, mercoledi e venerdi tutte le cause civili comprese quelle di locazione e di mercedi non eccedenti le L. 100; di ogni causa estendeva un verbale che ogni mese doveva presentare al Consiglio pro statu notitiae, riscuoteva per conto della Cassa del Comune le tasse giudiziarie che venivano registrate nel verbale.

Il martedì, il giovedì e il sabato si tenevano le sessioni nella sala superiore del Palazzo del Comune.

Giuseppe de Troyer fu il primo assessore giudiziario o giudice assessore con lo stipendio di fior. 400 annui. Egli era stato avvocato della Compagnia privilegiata di Trieste e Fiume  $(4 \text{ no vembre } 1777)^{71}$ ).

Il foro di II. istanza fu mantenuto in vigore; nel 1780 ne facevano parte il r. governatore e 10 membri: Antonio Vito Barcich, Anselmo Nepomuceno Peri, Antonio Mordax, Giuseppe de Zanchi, Giuseppe Maria de Steinberg, Giuseppe de Gerliczy, Giuseppe de Troyer, Felice de Verneda, Luigi de Peretti e Francesco Saverio Giomarini<sup>12</sup>).

Fu istituito anche l'avvocato dei poveri per i due fori nella persona dell'avv. Giuseppe Kraljich<sup>78</sup>).

# TRIBUNALE MERCANTILE E CONSOLATO DEL MARE

Era stato creato con decreto del 20 maggio 1722, formato da un preside e da quattro assessori. Gli assessori prestavano il giuramento di amministrare la giustizia « con ogni fedeltà e sincerità, di far la medesima giustizia al povero e al ricco, di non aver alcun riguardo per gli amici ».

<sup>70)</sup> Verb. cap. 4 .XI. 1777. Ordin govern. 27 ott. 1777.

<sup>71)</sup> Verb. cap. 4. XI. 1777.

<sup>72)</sup> Verb. cap. 22. XI. 1780.
73) Verb. cap. 17. IV. 1780.

Appartenevano a questo giudizio tutte le liti riguardanti la navigazione; il tribunale compilava l'inventario dei beni appartenenti ad un negoziante morto, se c'erano minorenni, esso ne prendeva cura, nominando il tutore che doveva rendere ogni anno conto sull'amministrazione dei beni. Il tribunale trattava le liti sorte tra negozianti all'ingrosso, tra fabbricanti ed industriali (Art. 1).

Furono nominati a membri del Tribunale di I. istanza il barone Androcha a presidente, Pietro Tremanini a vicepresidente, Stefano Benzoni, Miller, Luca Wilfan ad assessori. Essi si curavano poco della nuova istituzione, l'Androcha e il Benzoni erano spesso assenti da Fiume, il Tremanini, l'unico esperto in questioni commerciali, era legato da troppe parentele ed amicizie, nè poteva essere un giudice imparziale.

Il 20 luglio 1723 fu istituito il Tribunale Mercantile di II. istanza, formato dal Capitano Cesareo e da sei assessori; nel 1726 i membri erano i seguenti: presidente il Capitano, assessori: Giu seppe Vincenzo Marotti, Pietro Monaldi, Giuseppe Antonio Zanchi, Bono de Marianis, Filippo Munier e Giovanni Africh; nel 1730 Vilibaldo Vitnich vicecapitano, Giorgio de Peteneg. Antonio Bono, Marcantonio de Orebich, perito commerciale Antonio Giacomo d'Orlando, perito legale Saverio Andrea Dr. Gaus (14 settembre 1730)<sup>14</sup>).

Il Foro di III istanza era l'Intendenza di Trieste, da qui le cause potevano passare in appello al Tribunale Revisorio di Graz, quale foro di IV. istanza.

Nel 1753 fu riunito il Tribunale Cambio-Mercantile di I. e di II. istanza in un foro unico sotto la presidenza del Luogotenente, ne facevano parte il I. assessore Francesco Saverio de Or lando, il II. assessore Martino de Terzi, III. N. Borekens della Compagnia Arnold e IV. Mario Miller, da attuario fungeva Claudio de Benzoni.

Il martedì e il sabato si trattavano le cause nell'ordine stabilito dal presidente, il referente esponeva la causa e gli assessori votavano.

Negli anni successivi funsero da assessori Francesco Munier (25 ott. 1754), Emilio de Peretti (21 dic. 1763). Antonio de

<sup>74)</sup> Arch. Fjurn. Iust. II. 60, Fasc. 14; 1 febbr. 1726.

Terzi (4 maggio 1770), da attuario il Dr. Anselmo Nepomuceno de Peri (23 agosto 1770).

Ouale foro di II. istanza era l'Intendenza di Trieste<sup>75</sup>).

#### IL NOTARIATO PUBBLICO

Al principio del settecento c'erano a Fiume circa dieci notai i quali in virtù di un antico privilegio conferito da Ferdinando II alle famiglie Petaz, Brigido e Marenzi, venivano nominati da queste.

Uregorio Pillepich, nominato da Benvenuto conte Petaz, dr. Carlo Nicolò de Marburg da Ferdinando Petaz, Giuseppe Iacomini, Pietro Tremanini, Saverio de Marburg e Claudio de Benzoni dal conte Adelmo Petaz; inoltre troviamo il Dr. Giuseppe Ca ralieri che si firma notaio ma che non fu nominato dalle summenzionate famiglie<sup>70</sup>).

Una risoluzione sovrana del 1733 stabili che nessuna fa miglia nobile potesse nominare i notai pubblici e che soltanto quelle persone potevano esercitare il notariato che avevano superati gli esami presso l'università di Vienna o di Graz, e avessero ricevuto il diploma dalla corte o dalla Reggenza.

I notai furono invitati a presentare i documenti e i testamenti ch'essi tenevano in consegna, dovevano tenere un Protocollo per gli atti che dovevano conservare insieme al sigillo notarile.

Verso la metà del secolo XVIII i notai si riducono a cinque: Giorgio e Giovanni Battista Lacskovich, Giuseppe Lorenzo Galliotti, Domenico Kraljich e Antonio Zupardi (1732). Giuseppe Antonio Tomicich (20 ott. 1749), nominato dal Libero Barone Gerolamo Brigido e Girolamo Banich (17 luglio 1756) dapprima procuratore (1743) poi nominato notaio dal bar. Antonio Marenzi di Trieste. Da ciò emerge che ad onta della risoluzione soyrana del 1733, certe famiglie nobili esercitavano l'antico privilegio.

Coll'editto del 23 dicembre 1763, fu stabilito che l'esame di notaio potrà essere deposto non solo presso una Università au-

<sup>75)</sup> Arch. Fium. Iud. X. 205, Fasc. 14, 26, II. 1753,

<sup>76)</sup> Arch. Fium. Iud. VI. 122, Fasc. 14, 28, XI. 1733.

striaca ma anche presso la Commissione mista di Fiume, formata da un assessore della Luogotenenza, dal vicario e da due assessori del Foro mercantile di L. istanza.

Nel 1774 Nicolò Agostino Bastanzi diede l'esame di notaio pubblico a Fiume e potè aprire lo studio perchè allora non c'era che il Banich<sup>77</sup>).

### L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Sino al periodo teresiano gli avvocati che esercitavano a Fiume erano o sudditi dello Stato Pontificio o cittadini fiumani, i quali, dopo aver assolto il Ginnasio gesuitico e il corso di filosofia, completavano i loro studi o a Macerata o a Padova.

Tutti dovevano deporre il giuramento nelle mani del Vicario o del Rappresentante che talvolta li interrogava sullo Statuto, ma non li sottoponeva ad un regolare esame<sup>78</sup>).

Dr. Nicola de Emili, avvocato in varie città dello Stato Pontificio, Vicario e Giudice dei Malefizi a Trieste e a Fiume, dal 1730 al 1732: fu ammesso all'avvocatura nel 1732.

Dr. Matteo Lorenzoni (1741).

Dr. Agostino Buzzi (1740) laureatosi nell'Università di Macerata, nel 1741. Fu ammesso all'avvocatura dai Provicari Saverio de Orlando e Saverio Gaus, nel 1757 avvocato nel C. R. Tribunale Mercantile di I. istanza<sup>19</sup>).

Dr. Francesco Franul de Weissenthurm, laureatosi nella Università di Padova (19. VI. 1751), fu ammesso all'avvocatura nel Foro Vicariale dal Vicario Giulio Cesare Della Porta (1752) e nel Tribunale Mercantile (1753).

Dr. Francesco Gaetano de Terzi, patrizio fiumano, si laureò a Padova (1751), esercitò l'avvocatura a Pisino e dal 1755 3 Fiume<sup>80</sup>).

Dr. Gregorio de Emili si laureò a Macerata (24. V. 1748), avvocato nel Foro Vicariale dal 1751.

Nel 1747 Maria Teresa ordinò che soltanto i laureati che avevano assolto i loro studi in Austria potessero esercitare l'av-

<sup>77)</sup> Arch. Fium. Iud. VII; 280, Fasc. 15, 21 genn. 1774.

<sup>. 78)</sup> Arch. Fium. Iud. VI. 122; Fasc. 14, 18. I. 1760.

Arch, Fium. Ind. VI. 122, Fasc. 14, 8. XI. 1740.
 Arch. Fium. Ind. XII. 380, Fasc. 15, 7, VII. 1755.

vocatura. Essi deponevano il giuramento presso il C. R. Tribunale Mercantile, ove potevano difendere le cause dopo aver deposto un esame in jure et in praxi dinanzi ad una commissione formata dal Vicario, dal Luogotenente, e dai membri del Tribunale Mercantile.

Fu permesso però ai fiumani di frequentare anche in avvenire le università italiane siccome la lingua del Foro Fiumano era l'italiano e non il tedesco come nelle altre città della monarchia (1760). Il candidato d'avvocatura doveva esser iscritto nell'albo degli avvocati, fare la pratica per cinque o sei anni presso uno dei quattro avvocati che la patente permetteva che esercitas sero a Fiume e deporre un esame «super iure comuni et statutario», sull'Editto di Cambio Mercantile e del Consolato del Mare, sul Normativo Giudiziale prescritto per i tribunali mercantili del Litorale (28 novembre 1763).

In questo tempo c'erano soltanto tre avvocati in città: il Dr. Nicolae, il Dr Giorgio Emili e il Dr. Francesco Franul; dieci anni più tardi non ce ne sono che uno solo il Dr. Gregorio de Emili e un procuratore e notaio Girolamo Banich. Questi propose che il candidato d'avvocatura e laureando Giuseppe Troyer de Aufkirchen potesse esercitare l'avvocatura.

Negli ultimi decenni troviamo: Michele Antonio de Zanchi (1774), Giovanni Berson laureatosi a Padova ed avendo fatti gli studi a Vienna, depose l'esame di avvocato a Fiume (1782) e Giovanni Nepomuceno Celebrini (1784).

Colla patente del 1785 fu proibito ai cittadini esteri d'esercitare l'avvocatura, fu inoltre stabilito che l'esame si dovesse dare presso una università austriaca.

#### LA COMMISSIONE PUPILLARE

Per tutelare gli interessi dei pupilli e dei deboli di mente, fu emanata nel 1760 l'«Istruzione sulla Commissione pupillare».

La commissione aveva l'obbligo di curare le sostanze dei pupilli; alla morte di una persona possessionata, un consigliere o un funzionario della Cancelleria vicariale metteva sotto sequestro i beni, il denaro, gli effetti più importanti, le carte di valore, deponeva i documenti in una cassa dell'Uffizio Pupillare.

La commissione nominava un tutore e un Curator ad actum. Il tutore invigilava sull'educazione dei pupilli, firmava la lettera o il consenso al matrimonio (Heirats-Brief): presentava ogni anno un resoconto sull'amministrazione dei beni alla Commissione. Senza il consenso della Commissione il pupillo non poteva essere mandato in un paese acattolico, così pure essa dava il consenso all'entrata del pupillo nella vita sacerdotale o in quella militare. Se la famiglia o il defunto aveva nominato il tutore, la Commissione invigilava sul suo modo di vivere e se era capace di amministrare i beni dei pupilli.

Il curator ad actum estenderà un verbale sui beni che avrà preso in consegna, che sarà consegnato alla Commissione, se troverà utile metterà all'asta i beni immobili, pagherà le spese per t funerali e il resto deporrà in un fondo pubblico. Se i pupilli non saranno nominati nel testamento, assegnerà la parte loro spettante e di tutto l'operato presenterà una relazione dettagliata sulla massa ereditaria, sull'inventario, sul verbale di vendita e sui legati. Una commisione formata da quattro nobili e da un giurista esaminerà la relazione<sup>81</sup>).

Nel 1761 fu nominata la Commissione formata da Giulio de Benzoni, Sigismondo de Zanchi, Francesco Munier ed Emanuele de Peretti del Tribunale Cambio mercantile, dall'attuario Giuseppe de Bono, dai commissari dei depositi: Sigismondo de Zanchi e Leopoldo de Sindersee<sup>82</sup>).

Ma la commissione pupillare si curava poco degli interessi dei pupilli; vari abusi erano stati commessi, molti beni erano andati perduti per l'incuria della Commissione, nè i Giudici Rettori avevano il diritto di curarsi dei pupilli. Il r. governatore incaricò il Giudice Rettore Capitanale, due consiglieri e il Segretario Pubblico, di tenere ogni mese un'adunanza per riordinare le questioni pupillari (Arch. di Stato, Fiume, 4 sett. 1795).

## I TESTAMENTI

Lo Statuto Civico stabiliva che coloro che non sapessero nè leggere nè scrivere, potessero dettare le loro ultime volontà alla presenza di sette testimoni.

<sup>81)</sup> Arch. Fium. Iud. 1:5. Fasc. 16 e Arch. di Stato Fiume, 2. I. 1761. 82) Arch. Fium. Jud. IX. 12. Fasc. 14; 17 sett. 1761 e 12 marzo 1763.

Era usanza di non pubblicare i testamenti per non eseguire la volontà del defunto in cio che riguardava i legati alle chiese e alle Confraternite. I parenti s'impossessavano dei beni e quando ne avevano scialacquato una parte, facevano aprire il testamento depositato nella Cancelleria, ma allora non rimaneva nulla da dividersi.

Nel 1730 fu ordinato che il Vicario aprisse tutti i testamenti non pubblicati e che in avvenire i testamenti fossero aperti subito dopo la morte del testatore. La tassa era di uno zecchino al Vicario ed uno alla Cancelleria <sup>83</sup>).

In virtù della risoluzione sovrana del 1765 i testamenti dovevano essere pubblicati dal C.o R.o Tribunale e non più dai notai o dal Vicario.

Un tempo i notai pubblicavano soltanto i testamenti chiusi e non quelli nuncupativi dettati dal testatore ad un notaio. Per l'estensione di un testamento si usava pagare fior. 4, per la riposizione e pubblicazione in giudizio, la Cancelleria riscoteva la tassa di for. 1.30°1).

## PASQUINATE

Sulla porta d'abitazione dell'arcidiacono, del vicario o di qualche signora venivano spesso appesi dei fogli contenenti qualche pasquinata.

Nicolò Marburg, nel 1700 venne accusato di aver scritto una pasquinata contro il vicario. La Reggenza ordinò che il Marburg venisse processato nel Foro Vicariale. Essendosi allontanato dalla città, il padre chiese che la causa non fosse trattata dal vicario, il quale sarebbe accusatore e giudice<sup>80</sup>).

Anche il vicario Lodovico Benzi fu preso di mira da qualche condannato e la notte del 23 agosto 1714, su diversi punti della città erano stati appesi dei fogli; così contro il vicario Battazzi (sett. 1733) e contro Giulio Cesare della Porta (febbr. 1745).

Giovanni Battista Polcich aveva scritto una pasquinata contro l'arcidiacono Svilocossi il quale si fece consegnare 100 sovrani d'oro colla promessa di non accusarlo.

<sup>88)</sup> Arch. Fium. Iud. IV. 244. Fasc. 14; 25. II. 1730 e 14 genn. 1709.

Arch. Fium. Iud. VIII. 57, Fasc. 14; 5. V. e 10. V. 1769.
 Arch. Fium. Iud. XXIII. 252, Fasc. 16.

Pare che le signore dell'aristocrazia portassero cuffie speciali per distinguerle dalle borghesi. La cognata del farmacista Donato Segala aveva ricevuto una cuffia dal fidanzato, cuffia che usavano portare le nobili. Queste, armatesi di forbici, minacciarono la signorina di tagliarle la cuffia.

La sera del 2 dicembre 1730 un giovinotto appese sulla porta della farmacia il seguente scritto:

«Guarda sta Gentildonna Pretende portar lode Il Padre le fu Chirurgo Il moroso un vis de c.. Chiamato per cognome Piscaz.»

#### OSPEDALE

Sino al 700 abbiamo ben poche notizie sull'ospedale, si sa che esisteva un Ospedale di Santa Maria sin del secolo decimocuinto nella via S. Sebastiano e che nel 1572 il Consiglio aveva deciso di far pagare un boccale per ogni botte di 15 spodi di vino fiumano o estero portato in città onde poter mantenere i poveri dell'Ospedale.

L'arciduca Carlo donò nel 1573 all'ospedale il beneficio di Santa Maria di Valscurigne.

Sullo scorcio del secolo 18° sappiamo che esisteva l'ospedale di S. Spirito, tra via Canapini e Calle Mariani, con annessa cappella, quantunque di quest'ultima si parli già in un documento del secolo XVI.

Il Consiglio eleggeva due governatori tra i consiglieri, e up cappellano; nel 1719 don Cristoforo Sandagl, nel 1721 don Francesco Covacich, collo stipendio di fiorini 150 a condizione di leggere ogni giorno la messa nella Cappella; nel 1774 don Francesco Barbotti, ma ammalatosi, furono nominati a cappellani i vicari capitolari: Juha e Matcovich, più tardi P. Facondo Fister degli Agostiniani (1784).

I governatori nominati dal Consiglio si curavano dei pochi beni cosicchè nel 1712 proposero di vendere tutti i beni, che rendevano appena il 2% ad eccezione di certe piccole case costruite nel cortile dell'ospedale e che servivano da abitazione per le vedove e gli orfani<sup>55</sup>).

Il Pio Ospedale possedeva:

ena casa abitata da Giov. Milos del va	lore di	150 dı	ıcati
una casa abitata dalla vedova Grassich	30	150	
una cantina abit, dalla ved, Margh, Barcich	. >	120	>
una cucina ed un camerino	>	120	: •
un appartamento	3	150	*
un casino	- 3	150	*
un magazzino	3.	120	>
una casa con due cantine	7	500	>
una casa	>	300	>
una casa	>	150	3
una casa		300	,
un casino	>	100	
un magazzino	3	200	>
un casa	20	400	
una casa	> .	300	
un magazzino	20	280	> .
una casa	*	700	
un appartamento	>	150	>
una casa	35	300	> .
una casa	>	250	
una casa	>	200	
una casa	3 .	400	*
una cantina	20	100	
un casino	>	120	•

valore 5560 ducati

Spese per la manutenzione

L'utile netto era di ducati 701.10.

Le vigne valevano ducati 1230 e davano un utile di 148 ducati all'anno.

Per sopperire alle spese dell'Ospedale e per provvedere al ricovero e al mantenimento dei poveri, degli orfani e dei bambini, l'imperatore concesse col 1. ottobre 1770 il Dazio d'introduzione dei vini forestieri o dazio dei poveri.

<sup>86)</sup> Verb. cap. 21 genn. 1712.

I malati poveri venivano curati nell'Ospedale, gli altri inviati a Trieste; i bambini abbandonati furono dati a balia nel Capitanato Circolare della Carniola.

Il Dazio dei poveri si pagava in ragione di un fiorino per orna di vino estero e di due lire per orna di giunta estera che s'introduceva in città; un grosso per orna di vino prodotto fuori del territorio di Fiume

Pare che sino alla fine del secolo il medico della città fosse obbligato a visitare i malati dell'Ospedale perchè quando nel 1713 fu nominato a secondo medico il Dr. Felice Barcich gli furono assegnati ducati 12 per le visite all'ospedale<sup>81</sup>), a G. B. Cambieri fisor. 25 nel 1799<sup>88</sup>); così pure i chirurghi Antonio Biasuti e Giovanni Geruch ricevettero uno stipendio per le loro prestazioni all'ospedale<sup>89</sup>).

Nel consiglio del 1795 fu stabilito lo stipendio del medico dell'Ospedale in fior. 178, fior. 90 al chirurgo e fiorini 150 al campellano<sup>80</sup>).

Chiuso il Convento degli Agostiniani (1788) si pensò di adibire l'edifizio ad ospedale, ma siccome per l'adattamento erano necessari fior. 2337, si desistette da tale proposito.

All'Istituto fu aggiudicato l'asse delle Confraternite e così il capitale dell'ospedale raggiunse la somma di fior. 14.128 al 3%:

Ciononostante l'ospedale versava in critiche condizioni finanziarie e la Commissione propose nel 1794 un aumento del dazio dei poveri: car. 12 per orna di vino estero, e car. 27 per il vino austriaco.

# ISTITUTO DEI POVERI

Quando fu istituito il Dazio dei Poveri si provvide anche al mantenimento degli indigenti, però le due istituzioni: Ospedale ed Istituto dei Poveni furono amministrate separatamente.

Ai poveri veniva data un'elemosina di 5, 7 e 10 soldi al giorno. Nel 1782, per lenire le sofferenze dei poveri si propose

<sup>57)</sup> Verb. cap. 5 gennaio 1713.

 <sup>88)</sup> Verb. cap. 25 luglio 1799.
 50) Verb. cap. 12 novembre 1721.

<sup>90)</sup> Verb. cap. 26 giugno 1795.

di istituire una Scuola o Compagnia della Carità colla fusione di tutte le confraternite che, disponendo di forti capitali, avrebbero totuto provvedere al mantenimento dei poveri.

Il memoriale presentato al Consiglio fu osteggiato dalle confraternite le quali, nel 1782, furono sciolte.

Nel 1786 le due amministrazioni dell'Ospedale e dell'Istituto furono riunite e allora si pensò di abolire le elemosine giornaliere e di formare un fondo, col quale costruire un edifizio nel quale i poveri riceverebbero alloggio<sup>91</sup>).

Nel 1794 l'istituto dava asilo a 17 poveri adulti, a 15 orfani e sussidiava 105 poveri<sup>92</sup>).

#### MEDICI E CHIRURGHI

I medici che esercitavano a Fiume erano per lo più dal Veneto, qualcuno dal Napoletano ed uno solo dall'Austria superiore.

Sino al 1780 tutti i medici potevano esercitare a Fiume, più tardi si chiese agli stranieri un esame da deporsi presso una delle università austriache; dopo l'annessione di Fiume all'Ungheria i medici stranieri deponevano gli esami a Budapest<sup>ex</sup>).

Il Consiglio bandiva il concorso per il posto di medico primario e di medico secondario, nel 1779 fu assunto un terzo medico; così durò sino al 1791, quando si ritornò alla nomina di soli due medici stipendiati dal Comune.

Dr. Rastelli, medico primario, 1667-1704, morì nel 1707; percepiva lo stipendio di fior. 400.

Dr. Felice Gladich, medico secondario nel 1707; si dimise nell'agosto del medesimo anno.

Dr. Giuseppe Rochi, primario nel 1707-1717.

Nel 1717 fu bandito il concorso per il posto di medico primario a Bologna, a Venezia e a Padova. Concorsero: Wolfango Sigur, Giov. Leopoldo Radiz, e il Dr. *Raffaelis* che riusci eletto; mori nel 1728.

<sup>91)</sup> Verb. cap. 5 sett. 1786.

<sup>92)</sup> KOBLER. III. 59.

<sup>93)</sup> Verb. cap. 4. III, 1793.

Dr. Felice Barcich, nel 1712 fu nominato medico secondario senza stipendio, nel 1713 percepì lo stipendio di L. 1800; morì nel luglio 1717.

Dr. Francesco Golob da Cilli, medico secondario, dal gennaio 1728 al marzo 1730; morì durante una epidemia che infieriva in città; durante la malattia fu assunto il Dr. Salacher di Nova Mesta con fior. 100 di sussidio.

Dr. Albanese. Fu medico dal 1730 al febbraio 1738 quando si dimise

I concorrenti al posto di medico primario furono i dottori Zambecchini, Franc. Sav. Zamarchi, Tainer, Presantini, Peterello, Pizamei e il *Dr. Gennaro Cavalieri* di Napoli; fu eletto quest'ultimo (23 aprile 1738), ma dopo due anni si dimise (12 marzo 1740).

Dr. Saverio Graziano, medico primario nel 1740, nel 1769 consegui la cittadinanza fiumana. Nel 1755 pubblicò un'opera di medicina lodata dal medico dell'Imperatrice Maria Teresa, Barone Van Svieten. Nel 1740 percepiva ducati 300 di stipendio e 30 per l'alloggio, nel 1756 ebbe un primo aumento di fior. 500, qualche anno più tardi ricevette fior. 300 di sussidio per aver sostituito il medico Dr. Fortunato Rinaldi durante l'epidemia del vaiolo e del morbillo.

Nel 1767 essendo stata presentata al Consiglio la tariffa per i medici e per i chirurghi egli e il Dr. Rinaldi s'opposero data l'eseguità della ricompensa, però dopo l'ammonizione dell'Intendenza, dovette far buon viso a cattivo gioco.

Per il medico: per la prima visita fior. 2; per ogni altra fior. 1; per le visite notturne fior. 2; per un consulto orale fior. 12; scritto fior. 22, ossia un ducato d'oro.

Per il chirurgo: per la prima visita fior. 1; per ogni altra carantani 10; per un consulto orale fior. 6; scritto fior. 12. Per un'estrazione di denti fior. 1; per l'applicazione di ventose fior. 1; per incisioni e sezioni cadaveriche fior. 22; per ogni operazione chirurgica fior. 22.

Nel 1769 ottenne la cittadinanza fiumana e nel 1779, data la sua tarda età (era nato a Barketta nel 1702) chiese un medico aiuto; fu nominato il Dr. Bartolomeo Patuna da Gorizia. Morì nel 1780. Dr. Inamo Giacomo, medico secondario dal dicembre 1740 al giugno 1759; quando, colpito da apoplessia, mori; nel 1760, fu sostituito dal

Dr. Giuseppe Rinaldi che assolse l'Università di Vienna, Mori nel 1775.

Con risoluzione sovrana del 27 maggio 1773 fu approvata l'istituzione di un medico secondario con fior. 200 di stipendio. Al Dr. Pattuna fu offerto il posto di secondario, ma questi chiese fior. 500 e così non accettò il posto.

Fu bandito il concorso nel novembre 1774 e i concorrenti furono:

Dr. Maurizio Fabri, medico privato dell'arcivescovo di Zagabria, Dr. Francesco Friedel, medico dell'Ospedale spagnuolo di Vienna. In quest'occasione non il Consiglio, ma il governo di Vienna nomino il Dr. Felice Segher de Weissenhard (11 novembre 1775) e ricevette lo stipendio di fior. 300.

Dr. Giuseppe Leopoldo Massich da Vienna, fu nominato dal Consiglio nel maggio 1780 a medico primario con fior. 500 di stipendio ch'egli riceveva dalla Cassa del Comune, fior. 100 dall'Ufficio di Sanità e fior. 100 per le spese di viaggio.

Il Dr. Massich presentò tre tabelle per le tariffe delle visite mediche a Fiume, a Buccari e per tutti i chirurghi del distretto Commerciale.

Per i medici di Fiume: una visita in città e fuori di Fiume sino alla Chiesa dei Cappuccini e sino alle case Adamich, carantani 20; dalla chiesa dei Cappuccini sino al Ponte del Lazzaretto e dalle case Adamich sino a Susak e alle fabbriche di pellami, car. 34; dal Lazzaretto sino a Ponsal e dalla fabbrica di pellami sino all'ultimo molo sulla Fiumara, fior. 1,8. La tassa per un consulto medico è di fior. 2, 3 e 4 a seconda delle distanze. Se un medico è chiamato di notte la tassa è di fior. 2, 3 e 4.

Siccome i medici di Fiume son destinati al servizio in città, ron sono obbligati di portarsi fuori della città, se poi si portano a visitare un malato fuori della città riceveranno fior. 4 per ogni visita e per ogni ora di strada un ducato imperiale, secondo l'usanza austriaca.

Se il medico rimane presso il malato uno o più giorni, riceverà fior. 3 per ogni giornata; se viene chiamato fuori del distretto commerciale, riceverà per ogni visita fior. 6,40 e per ogni giorno fior. 4.30.

Per ogni certificato medico si pagherà fior. 4.30.

#### PER I CHIRURGHI

Per curare una frattura di braccio sopra il gomito, senza ferita, fior. 6; con ferita, fior. 9; per una frattura dell'avambraccio, ove ambedue le ossa sono infrante, fior. 8.

Per una rottura di femore, senza piaga, fior. 8 se il malato è giovane, se vecchio, fior. 12.

Per una frattura del femore, quando vi sia una ferita per cui s'impiegano 20-24 settimane, fior. 20.

Per una frattura senza ferita della patella, in persona giovane e sana, fior. 7; nei ragazzi, fior. 12.

Per una frattura della gamba, senza ferita e con rottura di un solo osso, fior. 6.

Quando ambedue le ossa della gamba sono rotte, con ferita, giusta le circostanze del male, del tempo e degli accidenti, fior. 20.

Se ambedue le ossa sono infrante, ma senza ferita, fior. 8.

Per fratture longitudinali, che si medicano due volte al giorno, per settimana fior. 2,30.

Per una frattura semplice di braccio o gamba, nei bambini, fior. 5.

Per la cura di un braccio, fior. 6.

Per la cura della mano, fior. 5; del femore colle ossa innominate, la quale è una delle più difficili e laboriose, fior. 15; per la cura della rotella, fior. 5; del ginocchio, fior. 6; del tarso e del metatarso, fior. 5.

Per la cura di una ferita nella sostanza musculare, secondo la grandezza e natura di essa, fior. 2, 3, 6.

Per guarire una ferita con offesa di tendini, fior. 6; per la cura di una ferita che richieda punti di cucitura, fior. 6.

Per una ferita di capo con offesa del cranio, per settimana fior 3.

Per ferita di petto o di addome, per ogni visita, fior. 20.

Per cadute e percosse, si osservi la tassa delle ferite, per egni visita, fior. 18.

Per amputazione del braccio, fior. 12; del femore, fior. 20; della gamba, fior. 10.

Per il trattamento di ulceri di cattivo carattere, fistole e simili, per ogni visita, che dovrà essere necessaria e senza pregiudizio dell'ammalato, fior. 15.

Per levar acqua, fior. 3; per l'operazione dell'empiema o contrapertura del petto, condotta a guarigione, fior, 9.

Per levare l'urina, pungendo la vescica al perineo, fior. 5.

Per operare e guarire un'ernia incarcerata, fior. 12.

Per levare e curare un cancro nel petto, fior. 15.

Per l'operazione e cura di un anettrisma, fior. 15.

Per l'applicazione di una siringa nel levare l'urina, ogni volta, carantani 30.

Per operare e guarire una fistola all'ano, fior. 8.

Per una trapanazione, unitamente alle cure, fior. 8.

Per l'inoculazione del vaiuolo, fior, 1,30.

Per la cura del panariccio, fior. 2.30.

Per il salasso del braccio, car. 20; del piede, 30; della lingua, fior. 1,20; del collo, fior. 1,20; dell'arteria temporale, fior. 2; per l'operazione e cura di una fistola lacrimale, fior. 9.

Per il voltamento di un figlio nel ventre materno, fior. 6; per eseguire un parto laborioso, con o senza istrumenti, fior. 4.

Per fare l'estrazione della placenta, fior. 1,30; per l'esecuzione del taglio cesareo, sulle viventi, fior. 14; sulle donne morte fior. 2.

Per un certificato medico, fior, 4,

Per operare una cataratta, fior. 6-8; per l'operazione del calcolo della vescica da 10 a 20 fiorini.

Nel 1777 fu nominato un terzo medico comunale, il *Dr.* Giuseppe Pest con fior. 300 di stipendio (27. II. 1777) e nell'anno seguente il fiumano *Giacomo Cosmini*.

In sostituzione del Dr. Graziani, già vecchio, fu nominato a medico secondario il Dr. Gabrielli (28 ottobre 1779), alle seguenti condizioni: egli visiterà gratuitamente le famiglie dei consiglieri anche due volte al giorno; i poveri, gratuitamente di giorno e di notte; farà osservare il regolamento ai farmacisti, non si allontanerà dalla città senza il permesso del governatore o dei Giudici Rettori.

Nel 1781 i medici Massich, Felice Seger e Giacomo Cosmini chiesero al governo che il Regolamento dei medici fosse meglio rispettato, specialmente quel punto che si riferiva all'obbligo da parte dei medici di frequentare le università austriache, quello sull'opera del chirurgo, che spesso invadeva il campo medico, si ordinasse ai farmacisti di eseguire le ordinazioni dei medici senza discussione").

Ma pare che tale desiderio dei medici non sia stato appagato perchè qualche anno più tardi fu proibito dal Consiglio ai farmacisti e ai chirurghi privi di laurea, di prescrivere medicamenti senza la ricetta firmata da un medico<sup>69</sup>).

#### CHIRURGHI

Anche i chirurghi venivano nominati dal Consiglio. Così, bandito il concorso nel 1719, i due candidati Michele Rinaldi e Prancesco Redinger furono interrogati dai medici; fu nominato il Rinaldi che assunse come aiuto Giuseppe Cragnez, ma essendo questo vecchio, fu sostituito da Bartolomeo Patuna da Rovigno, ove aveva esercitato la chirurgia per 12 anni<sup>28</sup>).

Morto il Cragnez nel 1721, fu nominato chirurgo Antonio, Biasuti da Venezia; nel 1722 rinunziò alla carica.

Ai chirurghi non era permesso di curare le malattie interne, e di ciò si lagnarono i chirurghi. Allora fu concluso un contratto tra il chirurgo Patuna e i medici (27. VII. 1726).

- Sia permesso libero esercizio al chirurgo Patuna di far visite e ricette ovunque sarà chiamato se pur ivi non saranno stati chiamati i signori medici, poichè in tal caso non potrà esso Patuna prescrivere alcuna cosa al paziente, se prima i medici non saranno licenziati.
- Sara tenuto esso Patuna visitando e ritrovando il paziente con febbri ardenti o altro male pericoloso persuadere il paziente a chiamare un medico.
- Se i medici crederanno opportuno consiglieranno a chiamare il chirurgo.

<sup>&</sup>lt;sup>64)</sup> GIGANTE. Appunti sulle condizioni igieniche di Fiume. - Bullettino di Storia Patria, vol. II, pag. 49.

<sup>95)</sup> Verb. cap. 19 maggio 1784.
96) Verb. cap. 20 marzo 1719.

Nell'agosto 1739 il Patuna si dimise e fu sostituito da Gaspare Michali (13 XI. 1739) che rimase in carica sino al 1745; fu eletto allora Nicolò Patuna, il quale era stato accusato di omicidio dal dr. Graziani.

Nel 1768 venne assunto in qualità di chirurgo il fiumano Giacomo Cosmini, il quale era stato per vari anni nell'Ospedale di Santo Spirito. Desiderando deporre l'esame di medico e non avendo denaro, chiese che i professori di Vienna dessero la facoltà ai medici di Trieste o di Lubiana d'interrogarlo, ma non avendo ottenuto il chiesto permesso, ebbe un sussidio dalla Cassa del Comune; si portò a Vienna, ove depose gli esami di medico e, ritornato a Fiume, ricevette l'incarico di impartire delle lezioni di ostetricio alle levatrici di Fiume e di Buccari. Morì nel 1799.

Verso la fine del secolo furono nominati chirurghi:

. Antonio Brunoro, laureatosi a Vienna,

Steno, ottenne il permesso di portarsi a Vienna a dare gli esami,

Borsatti Petris Giusto, da Cherso, studiò a Venezia col prof. Paiola, poi a Padova, fu per 3 anni all'Ospedale di S. Giovanni e S. Paòlo a Venezia e 12 anni a Cherso come chirurgo, fu assunto a Fiume nel gennaio 1798.

Giovanni Gercich, chirurgo dell'Ospedale di S. Spirito (nov. 1786).

# VETERINARIO

Di uno solo abbiamo notizia, di Venceslao Fentler, al quale nel 1788 fu negato di esercitare la chirurgia perchè, quantunque avesse frequentate le lezioni del prof. Vailitz di Leopoli, non aveva dato gli esami. Nel 1790 si portò a Budapest ove depose gli esami di veterinario presso il prof. Tolnay e venne a Fiume.

#### DENTISTA

#### OSTETRICHE

Le ostetriche erano istruite dai medici e dal parroco e poi davano gli esami dinanzi al medico primario o protomedico e all'arcidiacono<sup>27</sup>).

Come appare da un documento del 1755, le ostetriche si portavano a Trieste per deporre gli esami dinanzi al medico Dr. Filippo Gobbi, il quale rimproverò al Consiglio di aver dato il permesso a certe donne di esercitare l'ostetricia senza che queste avessero deposto l'esame. Le ostetriche risposero per bocca dei Giudici Rettori in modo che il povero Gobbi rimase un po' male; esse si rifiutarono di portarsi a Trieste, avendo degli ottimi medici in città.

Nel 1785 l'imperatore ordinò che le ostetriche dovessero dare gli esami presso la Scuola d'ostetricia di Vienna o di Budapest.

Il medico Matteo Ceruti propose di tenere un corso teoretico-pratico, però l'incarico fu dato al Dr. Cosmini (19. VII. 1786) e nell'agosto fu aperta la Scuola d'ostetricia, frequentata da fiumano e da buccarane").

Nel corso del secolo XVIII, troviamo le seguenti ostetriche, nominate dal Consiglio:

Giovanna vedova Milloni (1715) ed Elena vedova Schittar, Giovanna Perussich (1717) che rinunziò nel 1739, fu nominata al suo posto Antonia Rigettani che s'obbligò a cederle la metà dei proventi (17 nov. 1739) e Anna Brancovich (1717), Agnese Coringager (1742), Anna Vlach, Anna Pardonata Vlach (11 nov. 1768), Margherila ved. Glavan (1771), Francesca Rupani (1773) e Caterina Melchiori.

Il Dr. Giacomo Muzzi e Antonio Hadwig ricevettero il permesso di esercitare l'ostetricia 100).

## LE FARMACIE

La più antica notizia sull'esistenza di una farmacia risale al principio del secolo XVIII.

<sup>97)</sup> Verb. cap. 26 aprile 1715.

<sup>98)</sup> Verb. cap. 8 agosto 1786.
99) Verb. cap. 20 luglio 1717.

<sup>100)</sup> Verb. cap. 28. XI. 1786.

Il farmacista Pietro Bertossi chiese al governatore della Collegiata che gli venisse dato in affitto un fondo presso il volto della Porta della Città per ivi trasportare ed aprire la sua farmacia (1709)<sup>101</sup>).

Gli fu concesso di prendere in affitto il negozio tenuto da certo Bilfan, perchè l'altro fondo era stato già concesso ad altra persona (1. VII. 1709).

Nel medesimo anno Antonio Cortivo, chiese la cittadinanza coll'obbligo di aprire una farmacia (2 dicembre 1709). La terza farmacia era quella degli Eredi Zamarichi, aperta nel 1714<sup>192</sup>).

Basilio Basseggio possedeva una farmacia nella prima metà del secolo XVIII, dove egli avesse la farmacia non ci consta. Il 20 marzo 1740 fu visitata da una commissione formata da medici e dai Giudici Rettori.

Di queste prime farmacie non abbiamo altre notizie ad eccezione di una denunzia del Dr. Cavalieri, medico primario, contro il farmacista Girolamo Veronese, per aver venduto dei medicamenti adulterati<sup>108</sup>).

Un primo «Ordinamento dei Medici e degli Speziali» della città risale al 20 agosto 1717, in virtù del quale i Giudici Rettori e i medici dovevano visitare le farmacie. I farmacisti erano obbligati di provvedere le loro farmacie dei medicinali che i medici daranno loro in nota, dovevano tenere il ricettario, ove venivano copiate tutte le ricette senza le quali il farmacista non poteva dare alcun medicamento<sup>164</sup>).

Le farmacie venivano spesso visitate; così nel dicembre 1778 i Giudici Rettori, l'assessorio giudiziario, due consiglieri, il protomedico Francesco Seger, il chirurgo Giacomo Cosmini e i farmacisti Antonio Pupis e Carlo Pisanello visitarono le tre farmacie di Francesco Summacampagna junior, di Francesco Summacampagna senior e di Antonio Pupis.

Nel 1787 fu pubblicato un nuovo Ordinamento sulle farmacie:

1° — Le farmacie devono aprirsi in luoghi sani, debbono essere provviste di un laboratorio.

<sup>101)</sup> Verb. cap. 20 giugno 1709.

<sup>102)</sup> Verb. cap. 6. II. 1715.

<sup>103)</sup> Verb. cap. 8. IV. 1740. 104) Verb. cap. 20 agosto 1717.

- 2º Ogni farmacia avrà il libro dei medicinali nel quale saranno annotati i prezzi delle medesime secondo il regolamento di Vienna. Questo libro verrà presentato al medico acciocchè ne prenda visione e sappia di quali nuove medicine e ritrovati è provvista la farmacia.
- 3° Il farmacista preparerà quelle medicine, le cui ricette saranno firmate dal medico.
- 4° I medicamenti contro la morsicatura dei cani idrofobi saranno sempre pronti. Ogni farmacia sarà provvista di foglie e di radici di bella donna.
- 5° I farmacisti non daranno alcuna spiegazione sulla malattia a chi verrà ordinare i medicamenti.

Le farmacie dovevano possedere la *Pharmacopea austriaca* provincialis (1780). la *Taxa Viennensis* (1776) che fu tradotta in italiano dai medici Massich, Segher e Cosmini; il *Deffekt-Buch* cioè il registro dei medicamenti nuovi e vecchi che possedeva la farmacia.

Fu raccomandato ai farmacisti di tenere un provisor, quasi tutti avevano un laboratorio, quella del Damiani aveva una stufa, ma non c'era traccia di apparati chimici<sup>105</sup>).

- I. Carlo Domenico Pisanello da Padova, teneva la farmacia alla «Madonna dei Sette Dolori», che fu comperata da
  Francesco Summacampagna innior nel 1778. Quest'ultimo chiese
  al Consiglio di non permettere ai due Pisanello, padre e figlio,
  di aprire una farmacia. Ma Carlo Pisanello avendo a suo tempo
  ricevuto il permesso di aprire una farmacia, ma non avendo usufruito di tale diritto perchè doveva aiutare il veochio padre, ora
  dopo la vendita della farmacia paterna chiese di poter aprire
  una farmacia.
- II. Francesco Summacampagna senior, aveva una farmacia sin dal 1747 all'insegna di «San Giuseppe», nell'odierna Piazza delle Erbe.
- III. Antonio Pupis nel 1768 ricevette il permesso di aprire una farmacia nella via San Agostino conducente dalla Piazza delle Erbe a San Girolamo. (Farmacia all'«Immacolata Concezione» <sup>164</sup>).

106) Verb. cap. 13. XII. 1768.

<sup>166)</sup> Arch. di Stato. Fiume. 25 agosto 1788.

I tre farmacisti s'opposero all'apertura di una quarta farmacia e il Consiglio propose che una delle tre farmacie si trasferisse fuori della città. Andrea Tomicich, compiuti gli studi a Vienna, come il Pupis, chiese di poter aprire una farmacia nel suburbio (1782)<sup>167</sup>). Morto il Tomicich,

IV. — Domenico Damiani potè aprire la quarta farmacia «Al S. Spiridione»; egli più tardi la vendette ad Antonio Morovich, e si trovava nella casa Agnese sulla Piazza del Mercato<sup>108</sup>).

Dai verbali delle visite possiamo conoscere i nomi dei giovani di farmacia.

Nel 1778 nella farmacia di Francesco Summacampagna junior, troviamo Francesco Levantin, in quella di Francesco Summacampagna senior il figlio Giovanni Battista e Luigi Frigo, in quella del Pupis Domenico Damiani che nel 1782 aprì la quarta farmacia, Andrea Tomicich e Antonio Gerbez.

Nel 1788 i giovani Antonio Descovich da Moschiena, da quattro anni praticante e Giov. Batt. Sartori dall'Istria Veneta, da due anni praticante nella farmacia Pupis; Pietro Sartori, da cinque anni praticante, in quest'anno andò a Vienna e poi nel Montenegro; Carlo Baccarcich, garzone nella farmacia Damiani; Antonio Müller, garzone nella farmacia Summacampagna, ne divenne più tardi il proprietario.

Gli assistenti di farmacia Giovanni Descovich, Giovanni Lovisini e Pietro Lombardi deposero l'esame di farmacista dinanzi ad una commissione formata dal protomedico Massich, dal medico Giacomo Cosmini e dal decano dei farmacisti Giovanni Antonio Pupis<sup>109</sup>).

Antonio Descovich chiese di aprire una farmacia nei pressi della chiesa dei P. P. Cappuccini, ma ciò gli fu negato dal Consiglio e dal Governatore<sup>119</sup>).

Al principio del secolo XIX, avevamo quattro farmacie; quella di Vincenzo Pupis, subentrato ad Antonio Pupis, nella casa Giuseppe de Emili, nella via S. Agostino; nel 1817 la vendette a Nicolò Cipriani, ma poco dopo dev'essere stata chiusa; la II. era quella di Antonio Müller in Piazza delle Erbe, suben-

<sup>107)</sup> Verb. cap. 23. IV. 1782.

<sup>108)</sup> Verb. cap. 3 dic. 1782; KOBLER, III. 39.

<sup>109)</sup> Verb. cap. 28. II. 1796.

<sup>110)</sup> Verb. cap. 15. II. 1797; 12. VII. 1798.

trato a Francesco Summacampagna junior; nel 1829 passò in proprietà di Pietro Dabalà, che la trasportò nel Corso Vittorio Emanuele III., e circa l'anno 1840 la vendette al Fontanini poi a Giovanni Prodam.

La III. era quela di Giovanni Summacapagna senior, amministrata da Cristoforo Spongia, fu comperata nel 1836 da Luigi Affrich che la trasportò sul Corso presso la Torre Civica, ove oggi è la farmacia Catti.

La IV., quella di *Domenico Damiani* fu venduta ad Antonio Morovich, poi a Bertossi, allo Scarpa, indi fu trasportata nella Contrada di San Bernardino, presso alla Collegiata<sup>111</sup>).

#### CIMITERI

Sino alla metà del secolo XVIII i morti venivano sepolti nelle chiese ove si trovavano la tombe delle confraternite, degli ordini religiosi, dei sacerdoti e delle famiglie; i Cappuccini, i Gesuiti e le Monache Benedettine nelle loro chiese, nella Collegiata i canonici nell'abside; i sacerdoti nella navata di mezzo; le confraternite del S. S. Sacramento e della Madonna del Carmine presso i rispettivi altari; nella chiesa di San Girolamo la Confraternita del Rosario, nella cappella dell'Immacolata quella dei Nobili, nella cappella di S. Andrea quella della famiglia.

Nella parte esterna della Collegiata, dietro gli altari, erano sepolti i cittadini che pagavano una certa tassa e nella parte orientale i poveri.

Già nel 1759 si fece sentire il bisogno di un nuovo cimitero non lontano dalla città; nel cimitero del Duomo non c'era più posto per seppellire.

Fu comperato nel 1770 un territorio di certo don Saverio Juha, nei pressi della prima cappella del Calvario, ove si costrui una chiesetta per le uffiziature e la spesa per l'adattamento del terreno e per le opere di muratura ascese a L. 3204. L'arcidiacono, per invito del Luogotenente, benedisse il 18 giugno 1773 il nuovo Cimitero, che rimase aperto sino al 1793, ma qui venivano sepolti coloro che non avevano una tomba nelle chiese<sup>112</sup>).

<sup>111)</sup> KOBLER. III. 40.

<sup>112)</sup> Verb. cap. 30 agosto 1774.

Già nel 1772 erano state proibite le sepolture nelle chiese che non avevano una porta esterna, allora il Capitolo della Collegiata fece costruire nella sagrestia contigua all'altare del SS. Sacramento l'accesso alla tomba dei canonici; in questa occasione furono fatti 18 loculi dei quali sei per la famiglia Orlando.

Qualche anno più tardi la sagrestia della Confraternita del S.S. Sacramento fu adibita a deposito dei morti, sino a tanto che non si fosse costruito un edifizio più adatto nel nuovo cimitero (24 agosto 1782).

Nel nuovo cimitero furono costruiti 400 loculi che venivano ceduti ai privati a fior. 12 l'uno e delle cripte con 3 finestre ed una porta<sup>118</sup>).

Nel 1778 il muro di cinta del cimitero della Collegiata fu abbattuto per rendere più facile l'accesso alla chiesa, le vecchie pietre sepolcrali furono trasportate vicino alla Fiumara<sup>114</sup>).

Il nuovo cimitero fu ampliato quando nel 1781 fu comperato l'orto vicino, di Francesco Saverio Zuzulich<sup>115</sup>).

In seguito all'aumento della popolazione già nel 1788 si pensò di comperare la realità degli Agostiniani in Cosala, ove avrebbero trovato posto 1200 cadaveri, l'ossario e la cappella e il deposito dei morti<sup>118</sup>). Il terreno degli Agostiniani aveva una estensione di 2365 tese quadrate e valeva fior. 952. Appena nel 1793 fu comperata la realità dell'ex-convento degli Agostiniani in Cosala, perchè qualche anno prima il governo aveva proibito la sepoltura dei nobili nelle chiese.

# UN'IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

I necrofori, nominati dal Consiglio, curavano il trasporto dei cadaveri dalla casa alla Collegiata e da qui al Cimitero, un tempo l'odierna cappella di S. Maria Bambina fu adibita a deposito dei morti, poichè i funerali si facevano alla sera.

Nel 1778 fu compilato un regolamento per i funerali: i cadaveri erano visitati dal chirurgo comunale, che riscoteva per

<sup>112)</sup> Verb. cap. 31 ott. 1782; 14. II. 1785.

<sup>114)</sup> Verb. cap. 25. IV. e 4. VI. 1778.

Verb. cap. 23. VI. 1781.
 Verb. cap. 1. I.; 9. VI. 1788.

ogni visita 12 soldi. Per una tumulazione in chiesa si pagava un fiorino, per l'apertura di una tomba, car. 34117).

Nel 1778, il cocchiere Francesco Kraus, propose al Consiglio di trasportare i cadaveri verso il pagamento di fior. 200 all'anno, chiedeva una stalla per il cavallo e pel carro che sarebbe stato costruito secondo le indicazioni dell'ing. Gnamb.

Il contratto col Kraus durò un anno, e avendo questi chiesto un aumento di fior. 50 e non avendoglielo concesso il Comune, si continuò a trasportare i cadaveri sulla barella<sup>118</sup>).

## CONDIZIONI SANITARIE DELLA CITTÀ

Le condizioni sanitarie della città non erano certamente lloride se i documenti del tempo ci parlano di epidemie che scoppiano con molta frequenza nel 1721, 1740, 1764, 1776 e 1784: vaiolo, morbillo e febbri.

Abbiamo notizie sulle misure prese dalle autorità per preservare la popolazione dal contagio.

Così nel 1721 il governo mandò un tenente e 50 soldati del Reggimento Guido Staremberg, per il cordone sanitario e la popolazione fu obbligata a dare ospitalità ai soldati che furono acquartierati parte nella fortezza di S. Girolamo e parte nelle case private.

Il servizio di cordone era fatto anche dai cittadini che dovevano tenere 12 guardie alla Porta Superiore di San Vito, alla fortezza di S. Girolamo e al Ponte della Fiumara, sotto il controllo di un consigliere.

La Commissione aulica che aveva visitato la città nel 1754 propose l'istituzione di un Magistrato di sanità ad esempio di quello di Trieste. Esso era formato dal presidente luogotenente Felice Gerliczy, da due provvisori Giuseppe Ignazio Rastelli e Sigismondo Zanchi e dal capitano di Porto Teodoro de Bono, che fungeva da cancelliere di sanità<sup>119</sup>).

Nessuna nave poteva entrare nel porto senz'essere visitata dal Capitano di Porto, al quale venivano presentati tutti i

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Verb. cap. 22 ott. 1778; 22. VI. 1780.
<sup>118</sup>) Verb. cap. 7. VI. 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Arch. Naz. Bpest. Canc. Acta Flum. Fasc. 34; 30. XII. 1752; 28.
VII, 1753.

documenti, la visita dell'equipaggio era fatta dal medico Dr. Graziani. Le visite venivano fatte in una baracca vicino all'entrata del porto, ove, nel 1763 fu costruito il Casino di Sanità, nel quale abitava il Ministro del Casino, Sebastiano Pochorn. Le navi pagavano da 4 a 16 soldi.

Morto nel 1758 il De Bono, fu nominato a capitano di Porto e a Cancelliere di Sanità Giovanni Giuseppe de Gerliczy,

fratello del luogotenente.

Nel 1766 Maria Teresa emanò una Patente sul cordone sanitario, comminando la pena di morte a coloro che si fossero serviti di un passaporto falso, due anni di carcere agli albergatori che dessero alloggio a persone provenienti da luoghi sospetti.

(Continua).

GIUSEPPE VIEZZOLI

# LA CARTA MONETA CIVICA DI FIUME NEGLI ANNI 1848, 1849 E 1850

Nel 1848 l'Europa entrò in un periodo di convulsione. La Francia aveva fatto fuggire Luigi Filippo, in Germania erano vivi i movimenti rivoluzionari e l'Austria, a cui era unita l'Ungheria e Fiume con forme di diritto di Stato nette, ma non sempre rispettate dal centralismo viennese, si dibatteva in un gravissimo colasso di tutte le creazioni del congresso di Vienna.

In tutti i paesi del continente la circolazione monetaria risentiva questo stato di cose e la nostra città era completamente disorientata, tanto più che l'Italia e l'Ungheria entrarono in aperto stato di guerra.

Si comprenderà, che la classe dei negozianti e degli armatori guardasse con trepidanza gli avvenimenti e s'armasse di circospezione giustificata, perchè a Fiume come nella vicina Trieste gli speculatori facevano incetta delle monete d'oro, d'argento e di rame. Già prima dell'occupazione austro-croata il ministro ungherese delle finanze con ordinanza del 27 giugno 1848, No. 1189, aveva proibito l'esportazione di queste monete dai paesi della corona ungarica.

A Fiume al 28 giugno 1848 al Consiglio Capitanale, costituito da patrizi, s'era sostituita la Congregazione Generale<sup>1</sup>) e quest'assemblea aveva deciso addi 4 agosto d'accogliere questa misura<sup>2</sup>) contro gli incettatori di monete metalliche, comminando

¹) Seduta del 28 giugno 1848 No. 263 (Verbale nei «Protocolii capitanali» dell'Archivio di Stato a Fiume. Vol. I, 200).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Seduta del 4 agosto 1848 No. 358 (Archivio Statale come sopra. Vol. idem).

l'ammenda di fiorini 50 e il sequestro del 10% della moneta, che volevasi esportare³).

Sembrami che l'incertezza della popolazione sia cresciuta coll'ordinanza del ministero ungherese delle finanze No. 1630 del 5 agosto 1848\*), con cui veniva posta in circolazione la moneta cartacea ungherese da uno e due fiorini. Questo spirito di malsicurezza era più forte ancora, perchè il commercio e la navigazione, volens nolens, avevano investito ingenti somme nell'isti tuto d'emissione austriaco di Vienna, chiamato «Banca Nazionale». Le cedole di questa banca qui non godevano o credito o simpatia, perchè la Congregazione Generale nella seduta del 3 luglio 1848\*) aveva sentito la vivace protesta d'un rappresentante, che alla moneta metallica acquistata da affaristi si sostituivano le banconote austriache suddette.

Siccome in seguito alle guerre napoleoniche era avvenuto nel 1810 il totale deprezzamento della carta moneta austriaca, è spiegabile la diffidenza dei fiumani per le dette banconote viennesi, malessere acquisito dalla mancanza di spezzati metallici. Difatti la banconota ufficiale austriaca era ricevuta dai negozianti con un aggio, il quale al principio del 1849 era del 20 e un quarto %°) e più tardi s'aggravò raggiungendo il 25-26%7).

In questa situazione il capo eletto del Comune, il vicecapitano Giuseppe Agostino Tosoni (1804-1856) usò dei suoi poteri discrezionali e ordinò, che la cassa municipale emettesse, a sostituire la moneta metallica mancante una moneta cartacea civica e furono i buoni di cassa.

Il vicecapitano, cogli scritti del 19 ottobre 1848, N. 63residiale e con quello del 9 novembre dello stesso anno No. 73pres., ordinava ala cassa municipale di prendere in consegua dalla detta stamperia i buoni da 10 poi da 5 carantani, unità monetaria la quale era frazione del fiorino imperiale o d'Augusta suddiviso in 60 carantani, moneta, che fu sostituita da quella

<sup>3)</sup> Verbale della seduta 3 luglio 1848 No. 312 (come sopra).

Seduta del 14 settembre 1848 al No. 472 (come sopra).
 Seduta del 3 luglio e segg. 1848 No. 312 (come sopra).

<sup>6)</sup> No. 1315 del 1849 del protocollo Comunale. Domanda dell'Arrendatore delle carni (Arch. di Stato. Vol. I, n. 330).

<sup>7)</sup> No. 1059 del protocollo Comunale. Ivi citato il n. 367 del 2 maggio 1849 dell'«Osservatore Triestino». (Arch. Statale di Fiume. Vol. I. n. 336).

decimale col 1 novembre 18588). Egli comunicava le sue disposizioni alla Congregazione Generale, che diede il suo assenso. Nelle sopra citate lettere il vice-capitano ordinava alla cassa municipale: 1.) di prendere in consegna i buoni stampati 2.) per cautela e per evitare contravvenzioni i buoni siano muniti d'un segno speciale conosciuto soltanto dai cittadini facenti parte della commissione ad hoc istituita ed al cassiere della Tricesima (ufficio statale tributario d'allora). 3.) sieno provvisti di serie con lettere alfabetiche e per ogni mille abbiasi una lettera separata, 4.) abbiano il sigillo ad acqua del comune, 5.) sieno provvisti della firma del cassiere o del controllore della cassa civica come della segnatura di un membro della deputazione mercantile (la camera di commercio di quel tempo), 6.) sia tenuto un registro delle operazioni della predetta commissione. 7.) due membri della deputazione mercantile contrassegnino questo registro.

I buoni furono difatti emessi col titolo di 10 carantani, in seguito con quello di 5. Essi portano la data del 17 ottobre 1848 e rilevo dagli archivi che si fu prudentissimi nella misura delle emissioni e nel conservare i tipi. Osservo però che pei torbidi politici d'allora tutte le disposizioni del vice-capitano non sembrano essere state eseguite alla lettera; alcune si. Il seguo speciale mi sembra di averlo trovato nella segnatura del cassiere, non ho invece trovata, che in un caso, la lettera alfabetica designante la serie. La controfirma del deputato mercantile, fu osservata soltanto nella prima emissione.

Dal suesposto si vede giustificato, che la moneta cartacea civica abbia goduto preferenza sulla moneta cartacea della banca di emissione austriaca e vediamo nei verbali del consesso municipale ed in uno scritto esistente nell'archivio, che il ceto commerciale domanda la conservazione dei buoni, anzi l'emissione

<sup>9)</sup> KOBLER GIOVANNI - Memorie per la storia della liburnica città di Fiume. Pubblicate per cura del Municipio. Fiume, Stabilimento tipo-litografico d'Emidio Mohovich, 1890. Vol. II, pagg. 99-101 e proclama italiano, datato Zagabria, 7 novembre 1848, esistente nella collezione del sig. Antonio Alazetta.

<sup>9)</sup> Seduta 14 settembre 1848 n. 570 (Arch. Statale. Vol. I, n. 200) e seduta dell'11 dicembre 1848 n. 606 (Arch. e Vol. come prima).

di nuovi10). Inoltre in una domanda della cassa municipale diretta alla municipalità11) vedo la dichiarazione esservi per questi buoni «concorso giornaliero dell'impaziente popolazione»: trovo poi la dichiarazione uficiale fatta nell'assemblea municinale, che la piazza accetta i buoni di cassa al pari della moneta metallica. Pare, che gli spezzati occoressero, quindi la Congregazione Generale nel gennaio e nell'aprile del 1849 ordinava la emissione dinuovi buoni da 5 o 10 carantani lasciando alla presidenza «di disporre per l'emissione» 12). Questa frase mi fa credere, che la data di emissione e la forma del testo non siano state mutate, forse anche perchè i villici conoscevano più la forma che il testo. Siccome la moneta cartacea civica andava deteriorandosi la cassa municipale rapporta al 23 aprile 1849 col No. 119 di ritirare i buoni difettosi pel lungo uso ed averne di questi per fiorini 1469 ossia 88.140 carantani. Questa diminuzione di spiccioli circolanti mi spiega, che i negozianti della città domandassero al Comune d'emettere quarantamila buoni da carantani 10. Il Comune invece ordina l'emissione di sessantamila buoni da tre carantani12) e questi furono effettivamente emessi colla data dell'8 maggio 184914). Questi buoni per volontà del Tosoni e di Luigi Peretti (1819-1892), allora segretario municipale, non ebbero altra dicitura, che l'italiana, riaffermando così che la lingua della città era italiana. La fermezza con cui veniva diretta la cosa pubblica riaffermò la fiducia della popolazione nei buoni di cassa municipali. Sembra che questi buoni da tre carantani con quelli già circolanti da 5 e 10 car, fossero per allora sufficienti ai bisogni della popolazione per cui nell'agosto del 1849 fu crdinato anzi di non ritirare ulteriormente i buoni da 5 e 10 car., determinando però, che i buoni già ritirati nell'ammontare di

<sup>19)</sup> No. 1144 del 1848 nel protocollo del Comune n. 192 della seduta della Congregazione Generale del 27 e 28 aprile e 5 maggio del 1849 (Arch. dl Stato. Vol. 201).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Rapporto del 23 aprile 1849 protocollato al 24 aprile 1849 presso la Congregazione Generale col n. 157 (Arch. e Vol. c. s.).

<sup>12)</sup> Proposta del vice-capitano d. d. 17 gennaio 1849 n. 7-presidiale. Sessione della Congregazione Generale del 25 gennaio 1849 e segg. n. 26. (Arch. e Vol. c. s.).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Seduta congregazionale citata al n. 11 n. di protocollo 191 (Arch. e Volume come sopra).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Conto degli stampatori Karletzky, No. 322/1849 nella seduta congregazionale del 16 agosto 1849.

fiorini 1950 (114300 car.) siano distrutti col fuoco<sup>13</sup>). Già alla fine del 1849 erano incominciate le querele del governo austriaco contro il sistema dei buoni di cassa, che sembravano deprezzare la moneta cartacea imposta dallo Stato. Il Consiglio Amministrativo discussa la questione nell'antivigilia di Natale del 1849<sup>18</sup>), non prese pronta decisione e appena nel febbraio del 1850 ordina il ritiro dei buoni da 3. 5 e 10 carantani differendo l'esecuzione dell'ordine a fine d'aprile dello stesso anno.

Però la mancanza di moneta spicciola metallica fece sì, che nel termine stabilito non si potè porre fuori di circolazione la moneta del Comune anzi il Consiglio Amministrativo dovette ordinare nel maggio del 1850 l'emissione di 30.000 buoni da 5 carantani e 30.000 da 3 carantani; i quali portano la data del 1 maggio 1850 e non hanno alcuna dicitura straniera.

I buoni erano benevisi perchè il Comune godeva ottimo credito e poi, forse, erano per gli abitanti un indice di protesta contro i reggitori d'allora. Il Comune sembra aver avuto coscienza del credito altissimo, di cui godevano questi buoni, perchè, quando il vicepresidente del Consiglio Amministrativo nel novembre del 1849 scrive al municipio che circolano buoni falsi da 3, 5 e 10 carantani, ordinando, sia pubblicato un'avvertimento, il Comune, che non voleva screditare la propria moneta, si rifiuta con abilità<sup>17</sup>). Può darsi, che il Comune abbia intuito una mossa per screditare i suoi buoni. Falsi hanno circolato ma non in misura da spaventare i reggitori responsabili del Comune, anzi nel gennaio del 1851 un cittadino presenta alcuni buoni falsi da 3 carantani, i quali dalla cassa civica vengono distrutti col fucoc<sup>18</sup>). Nei susseguenti mesi del 1851 il Comune è costretto ad ordinare il ritiro dei buoni<sup>19</sup>).

Ma il colpo definitivo ai buoni fu dato dal barone Ernesto Kellersperg venuto a Fiume nel 1852 quale supremo conte

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Seduta del Consiglio Amministrativo tenutasi nei giorni 27-30 agosto 1849 n. 310 (Arch. e Vol. c. s.).

 $<sup>^{16}</sup>$ ) Seduta dello stesso Consiglio tenuta addi 23 dicembre 1849 n. 523 (fonte istessa).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Scritto del vice-presidente del Consiglio Amministrativo d. d. 14 nov. 1849 n. 260/pres. e risposta del Municipio del 20 nov. 1849 n. 2874 (Archivio di Stato suddetto, Vol. n. 201).

<sup>18)</sup> Atti n. 131 e 175 del protocollo Comunate (Arch. suddetto, I. 332).

<sup>19)</sup> Concluse consigliare n. 702/1850 (Arch. medesimo, Vol. I, pos. 332).

(prefetto). Egli nel 1853 sciolse anche l'innocuo Consiglio Amministrativo e<sup>29</sup>) formò un consiglio di dieci cittadini, la cui azione era limitata ad amministrare sotto severa tutela i redditi del Comune<sup>21</sup>). Comprendo l'intolleranza di questo rigido funzionario austriaco per la moneta cartacea civiva, realmente preferita alle banconote dell'istituto austriaco d'emissione. Egli, nel luglio del 1853, ordina il ritiro della moneta cartacea civica pel termine del 31 dicembre 1853<sup>22</sup>) e nel dicembre dello stesso anno<sup>23</sup>) ripete severamente l'ordine del definitivo ritiro dei buoni di cassa.

Ora cercherò di stabilire il numerico delle varie emissioni.

I buoni ritrovati e le indagini negli archivi m'hanno presentato tre date d'emissione e precisamente la prima del 17 ottobre 1848 per buoni da 10 e 5 carantani, la seconda dell'8 maggio 1849 per buoni da 3 car., la terza quella del 1 maggio 1850, da 3 e 5 carantani.

L'istoriato dà relativamente la misura delle emissioni; osservo però, che dall'esame degli archivi mi risulta che il tipo della prima emissione fu conservato e circolava ancora nel 1853.

Per la prima emissione non trovai negli archivi la resa di conto, però esaminando i numeri dei buoni da 10 carantani dovetti dedurre che non si andrebbe molto lontano dalla realtà ponendo a 30.000 i buoni di questo taglio. Pei buoni da 5 carantani della stessa data debbo dedurre dai dati archiviali che ne siano stati emessi 50.000, osservando, che i buoni ritirati e distrutti sembrano eser stati sostituiti come quelli da 10 car. con nuovi buoni provvisti del numero dei vecchi.

La seconda emissione di buoni da 3 car. è di 60.000 pezzi, pari a fiorini 3.000 di moneta di convenzione. Nessun documento degli archivi mostra essere stata fatta un'altra emissione di questa qualità di moneta.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>] GIGANTE SILVINO. «Storia del Comune di Fiume», Firenze. -Bemporad. 1928, pagg. 99-100 e scritto n. 225/pres. 1853 trattato dal Consiglio Municipale addi 17 agosto 1853 col n. 2098 (Archivio di Stato, Fiume, Vol. I. 203).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) EMIDIO MOHOVICH - «Fiume negli anni 1867-68». Fiume. Stabilimento tipo-litografico fiumano, 1869. Pag. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Foglio del supremo conte (prefetto) del 12 luglio 1853 n. 2697 (Arch. Stato - Fiume vol. I. 334).

<sup>23)</sup> Lettera dello stesso d. d. 19 dic. 1853 n. 5420 (Arch. come sopra).

La terza emissione portò in circolazione 30.000 buoni da tre carantani e 30.000 da cinque car., vale a dire fiorini 1500 ri spettivamente fior. 2500 di moneta di convenzione.

Il totale delle emissioni ammonta a fiorini 16.500, una cifra oggi esigua. Però vagliando i varii elementi economici, da quel tempo in qua, e computando le varie devalvazioni, questa cifra darebbe un importo di lire 237.000 al corso attuale, locchè corrisponderebbe al bisogno di moneta spicciola della piazza di allora.

Questi buoni mi sembrano rari. Ne esistono nella collezione di Sua Maestà il Re, nel Museo civico di Fiume, nelle raccolte del gr. uff. Attilio Depoli, del cav. Antonio Alazetta e del sottoscritto. All'estero nella nummoteca del Museo Nazionale di Budapest. Dell'ultima emissione trovai finora tre soli esemplari, due al locale museo e uno in quello, pria citato, di Budapest. Delle due prime emissioni ha 29 esemplari di vario taglio la collezione del cav. Antonio Alazetta.

Fiume, nel luglio del 1931.

MARIO SMOQUINA

т

Prima emissione del 17 ottobre 1848



Calco del Buono da carantani dieci)

Diritto: Bianco con inchiostro da stampa nero. Carta della fabbrica Smith & Meynier di Fiume\*). Stamperia dei fratelli An-

<sup>&#</sup>x27;) TOMSICH VINCENZO - «Notizie storiche sulla città di Fiume». Istabilimento tipo-litografico fiumano. 1886. Pag. 335. Vedi pure il verbale della seduta consigliare tenuta dal 7 ai 30 novembre 1850 ai n. 774.

tonio e Giuseppe Karletzky\*\*). Altezza dai mm. 70 ai 72; lunrhezza daj mm. 100 ai 102. Rovescio: Vuoto.

TT



Calco dell'incisione da cinque carantani)

Diritto: Bianco con inchiostro da stampa rosso. Cartiera e stamperia come nel buono precedente. Altezza: Mm. 70 fino ai 72; lunghezza: Mm. 100 sino ai 102. Rovescio: Vuoto.

Ш

Seconda emissione dell'8 maggio 1849.



(Calco del buono da tre carantani)

Diritto: Bianco con inchiostro da stampa nero. Cartiera come nel caso precedente, stamperia idem. Altezza: Da Mm. 55 a 56, larghezza dai 74 ai 77 mm. Rovescio: Vuoto.

<sup>&</sup>quot;) Opera succitata; pag. 280 nonchè verbali delle sedute dei consiglio del 20 ottobre 1848 n. 570 e 16 agosto 1849 n. 522 e di quella tenuta dal 1 al 23 maggio al n. 282.

Terza emissione del 1. maggio 1850



(Calco del buono da tre carantani)

Diritto: Bianco con inchiostro da stampa nero. Cartiera e stamperia come prima. Altezza: Mm. 50, larghezza: Mm. 75. Rovescio: Vuoto.

#### V

### Buono da carantani cinque

Diritto: Bianco con inchiostro da stampa bleu. Cartiera e stamperia identiche. Altezza: Mm. 59, larghezza: Mm. 79.

### DUE AUTOGRAFI DI GIUSEPPE GARIBALDI NEL MUSEO CIVICO

Il nostro Museo ha la fortuna di conservare due lettere di Garibaldi, dirette all'ungherese Lodovico Csernátony.

Quest'illustre patriotta ungherese (1823-1901) fu nel 184849 deputato e segretario di Luigi Kossuth e contemporaneamente
il suo giornalista di fiducia. Dopo che l'Ungheria fu vinta dalle
truppe russe venute in aiuto dell'Austria, il Csernátony andò con
Kossuth in esilio prima in Turchia, poi in Inghilterra, dove viveva dando lezioni e scrivendo in vari giornali inglesi. Quando
nel 1859 il Piemonte dichiarò la guerra all'Austria entrò nelle
legioni ungheresi di Garibaldi e dopo questa nel 1860 andò in Si
cilia coi Mille, acquistando il grado di capitano. Dopo la campagna visse a Torino fino al 1867, quando tornò in patria pell'amnistia generale proclamata, allorchè l'Ungheria riebbe la propria
costituzione. Dal 1878 al 1892 fu deputato di Fiume e nel 1889
eletto suo cittadino d'onore. Nel suo testamento dispose, che le
due lettere a lui dirette da Garibaldi siano conservate nel Museo
di Fiume.

Quì segue il testo delle lettere:

Caprera, 27 Feb.o 1862.

Mio caro Csernatony!

La fratellanza dei popoli fu nei principi di tutta la mia vita. Figuratevi, se devo nutrire lo stesso sentimento per l'Ungheria. Esa è sorella dell'Italia col battesimo del sangue sparso dai vostri valorosi per la nostra libertà e credo, che nessuna potenza sulla terra potrà giammai svincolare il nodo che lega le due nazioni, nodo cementato dal dovere, dalla gratitudine e dall'amore. Accogliete la mia parola d'adesione e di simpatia al vostro giornale.

V.o per la vita

G. Garibaldi

Caprera, 10 Dic.bre 1867.

Mio carissimo Csernatony!

Grazie per la gentile vostra lettera e per le affettuosissime parole di simpatia. Con nomini come voi si compiranno degnamente i destini della vostra bella patria e la fratellanza dei nostri due popoli sarà indissolubile. Porgete generosi concittadini per oblazione a pro dei nostri feriti e tenetemi per la vita

V.o

G. Garibaldi

MARIO SMOOUINA

### LA RAFFINERIA DI ZUCCHERO IN FIUME

(SECONDO ALCUNE RECENTI PUBBLICAZIONI)

Il nome di Fiume si diffuse per la prima volta in tutto il mondo nella seconda metà del settecento per merito della nostra Raffineria di zucchero, una delle più importanti d'Europa. Questo capitolo della storia dell'economia fiumana non è ancor stato studiato in modo particolare. Il Kobler nel secondo volume della sua storia ci dà soltanto notizie sommarie e ben poco vi aggiunge il Viezzoli. Gran parte del materiale non trovasi a Fiume, ma negli archivi di Vienna, di Budapest e perfino di Francia. E del resto, l'agomento non ha soltanto importanza locale ma investe anche problemi più vasti. Era quindi naturale che in un primo tempo fosse trattato o da un punto di vista più generale o, indirettamente, in nesso ad altri avvenimenti.

La Raffineria fiumana coincide addirittura cogli inizii dell'industria dello zucchero nella monarchia austro-ungarica e ha quindi un particolare interesse per chi voglia studiare la storia dell'economia austriaca. E appunto per questo che le vicende della nostra Raffineria occupano quasi interamente una recente pubblicazione pregevolissima dell'Accademia delle Scienze di Vienna - Dr. Victor Hofmann: Beiträge zur neueren oesterreichischen Wirtschaftgeschichte, III. Teil: Die Anfänge der Zuckernindustrie in Oesterreich Ungarn - uscita prima nel 112 vol. dell'Archiv für Oesterreichische Geschichte e poi in volume (Hölder, Pichler, Tempsky - Wien und Leipzig 1932). Il dott. Hofmann si è valso dell'abbondante materiale esistente negli archivi di Vienna e ci ha dato un lavoro organico in tutte le sue parti e inquadrato magistralmente nella storia dell'economia austriaca nella seconda metà del settecento e agli inizii dell'ottocento. Ouasi contemporaneamente la storica slovena Melitta Pivec-Stelè ha studiato nell'archivio nazionale di Parigi e nella Biblioteca di

Chatillon-sur-Seine il materiale che riguarda la Raffineria fiumana nel periodo francese (1809-1813) e ne rende conto nel suo volume intitolato: La vie economique des provinces illyriennes. (Edition Ronsard, Paris, 1930).

Possiamo ormai sulla scorta di gueste due pubblicazioni completare i dati sulle vicende della Raffineria di zucchero che probabilmente è la prima aperta a Fiume perchè, secondo il dott. Hofmann, non è possibile stabilire se la Compagnia Orientale, che svolse la sua attività per poco tempo dopo il 1729 abbia creato una Raffineria di zucchero. E' nel 1749 che il governo austriaco sente la necessità di dar vita ai porti di Trieste e di Fiume e per iniziativa del conte Chotek studia un vasto progetto. Una delle più grandi società commerciali di Anversa, la Proli e Arnold, accetta l'incarico di realizzare i piani del governo e promuove la costituzione della «Haubt-Handlungs-Compagnie von Triest und Fiume». La partecipazione del governo alla costituzione di questa società consiste nella concessione di un privilegio che garantisce alla società per venticinque anni il diritto di raffinare lo zucchero in zona franca e di introdurlo nel territorio degli stati ereditari come merce nazionale, pagando cioè soltanto il dazio consumo. Si prevede naturalmente che la Società possa svolgere un'attività mercantile e industriale di ogni genere dalla costruzione di navi all'escavo di minerali. Il conte Chotek dovette vincere qualche riluttanza dell'imperatrice, impressionata dalle voci che circolavano sulle conseguenze disastrose che la concessione del monopolio avrebbe provocato, e la convinse a firmare il decreto, che porta la data del 1 ottobre 1750. Il dott. Hofmann pubblica in appendice il testo completo del documento in traduzione tedesca (l'originale è in francese). La Società si costituisce con un capitale di due milioni di fiorini renani e precisamente duemila azioni di mille fiorini ciascuna. In origine, la socetà Arnold aveva dato la preferenza a Trieste di fronte a Fiume. Ma Fiume riuscì in breve a prendere il sopravvento. Prima della metà del 1752 la Raffineria fiumana era già in attività ed ebbe in pochi anni uno sviluppo notevole, tanto che Vienna nel 1755 potè proibire l'introduzione nell'Austria Inferiore e Superiore di zuccheri non fiumani. Della Raffineria di Trieste invece dopo il 1754 non c'è più traccia negli archivi. Anche il porto di Fiume fu preferito a quello di Trieste, dove non rimase che un depositovendita. La società però continuò a chiamarsi società fiumana e triestina dando adito a qualche equivoco. Ancora nel 1809 il governo di Trieste sentì la necessità di informare la Camera aulica che la cosidetta Raffineria triestina e fiumana non esisteva in realtà che a Fiume.

Nei primi anni l'impresa dovette superare parecchie crisi, prima perchè non tardarono a manifestarsi dei dissensi tra gli azionisti belgi e quelli viennesi e poi perchè non tutte le iniziative della Società poterono essere attive. Due terzi delle azioni si trovavano costantemente in mani belgi. Ma il governo voleva lo stesso che la sede della società fosse a Vienna e non in Anversa. Ricorderemo che la vendita e la trascrizione delle azioni avveniva tanto a Vienna quanto a Fiume ed a Anversa e che qualche azione trovavasi anche in mano di fiumani. La Società era diretta da Urbano Arnold che aveva al suo lato in qualità di condirettore Tomaso Rima. Gli azionisti belgi costituirono un comitato che dirigesse le sorti della Società senza tener conto degli azionisti viennesi e ciò naturalmente fece pessima impressione in Austria. Dopo lunghe trattative, il conte Chotek inviò ad Anversa una persona di sua fiducia, Francesco von Mygind. Il gruppo di Anversa accettò che Chotek nominasse un terzo direttore a tutela degli interessi degli azionisti austriaci e che tale carica fosse affidata a Jean Antoine Wellens che risiedette per parecchi anni a Fiume. (Ancora nel 1769 scrivendo alla centrale egli si lagna di dover vivere a Fiume e dice: «sans être reduite de vivre dans un pays aussi desagreable que celui ci...»). Nel 1754 la società si allargò essendovi entrato a far parte anche Arcibaldo Kennedy, Ancora prima del 1755 la Società decise di rinunziare alle imprese che si erano dimostrate passive (e cioè il commercio di potassa, la cereria e la fabbrica di rosolio) per concentrare i suoi mezzi e dare incremento alla Raffineria dello zucchero. Continuarono però i dissensi tra i due gruppi di azionisti. Nel 1755 il Kennedy per evitare un'inchiesta si salvò colla fuga, recando notevole danno alla società. Nel 1758 si ritirò lo stesso suo fondatore Arnold cedendo il suo posto al Wellens. Accanto a questi nel 1760 entrò Ignazio Verporten, che in qualità di primo direttore risiedette per alcuni anni a Fiume. Per un po' la Società riprese vigore. Il primo bilancio regolare della Società è del 1760 e registra coraggiosamente una perdita del capitale di 357.478 fiorini. Ma nell'anno seguente il bilancio registra un utile netto di 112.642 fiorini, di modo che si ricupera parte del capitale perduto. Il 1762 fu un anno cattivo e perdurando poca chiarezza nell'amministrazione della Società, Maria Teresa chiedeva al presidente del Kommerzdirektorium, conte von Andlern, che si facesse un'inchiesta: «Del resto è assolutamente necessario che sia fatta un'indagine esauriente su tutta la questione della società fuumana, perchè questa fabbrica esercita effettivamente un monopolio che è sempre dannoso per lo Stato». Ma nel 1763, ricuperato il capitale perduto, la Società fu in grado di dare il 7% di utile agli azionisti. Pare però che si arrivasse a questo successo a scapito della qualità dello zucchero. Nel 1764 il dividendo degli azionisti salì all'8%. Nell'anno seguente le condizioni sono poco favorevoli e la Società non dà agli azionisti che il 3%. Nel 1766 dà però il 5% e nell'anno seguente il 10%. Allo stabile di Fiume si attribuiva in questo anno il valore di 170.000 fiorini e all'impianto il valore di quasi centomila fiorini.

Ma proprio nel momento di ascesa si profilarono altri pericoli. La Società commerciale del Banato con sede a Temesvar era intenzionata di creare una Raffineria a Buccari, per iniziativa del presidente dell'Intendenza di Trieste, von Auersperg, uno dei principali azionisti della Società stessa. La Società fiumana dichiarò subito che ciò poteva considerarsi come una lesione ai suoi privilegi, perchè Buccari, pur appartenendo all'Ungheria è proprio alle porte di Fiume. E aggiunse: «Puisque Buccari placé dans un fond de montagne et répresentant comme une citerne, n'est pas propre à tout cela (cioè a diventare lo sbocco dell'Ungheria) au lieu que Fiume par sa situation sembre être creé tout exprés pour en former une considerable ville de commerce...» Vediamo dunque sorgere, nel 1766, la necessità di assegnare uno sbocco all'Ungheria per non costringerla a passare per un porto austriaco. Il pericolo però scomparve per mancanza di capitali da parte della società del Banato e la raffineria fiumana continuò ad essere lo stabilimento più importante di tutta la regione.

Nel 1768, cioè sei anni e mezzo prima dello spirare del termine del privilegio la Società chiede all'Imperatrice che la concessione sia prolungata. Essa afferma di aver fondato le fortune commerciali dei porti di Fiume e di Trieste, «porti selvaggi, privi di tutto, dove il commercio si riduceva alla vendita del legname». La Società si dichiarava disposta a dedicarsi anche alla fabbricazione dei tessuti di tipo inglese o olandese. Per quanto riguarda lo zucchero, in realtà la Raffineria produceva 30 mila quintali (di 0,56 kg.) mentre il monopolio si estendeva su un territorio che ne consumava soltanto 18.000 quintali. Il dott. Hofmann riferisce ampiamente tutte le discussioni sorte che però furono poco favorevoli per la Società. Infatti il 17 febbraio il conte Chotek scriveva al direttore della Raffineria: «Je dois vons dire par ordre de S. Majesté qu' elle (la prolongation de l'octrov) ne peut être accordée de la manière à former un privilège exclusif». Ma le discussioni continuarono perchè si desiderava da qualche parte che la Società fornisse di zucchero anche la Boemia. Nella metà del 1772 la Società ripresentò la sua domanda, che però l'11 settembre dello stesso anno fu nuovamente respinta dal Consiglio di Stato. La Società continuò ad insistere accusando i commercianti boemi di contrabbandare lo zucchero amburghese che altrimenti essi non avrebbero potuto vendere a un prezzo così basso. I commercianti boemi risposero per le rime. Gli azionisti belgi non si perdettero d'animo e proposero la fondazione di una nuova Società, che portasse però sempre il nome ormai conosciuto in Europa: «Compagnie privilegiée de Triest e Fiume». Nonostante le proteste dei commercianti viennesi che avevano seguito l'esempio di guelli boemi, il 30 dicembre 1774 la concessione fu data alla nuova società per altri venticinque anni, a datare dal 1 ottobre del 1775. In sostanza avvennero ben pochi camtiamenti perchè anche la nuova Società si occupò essenzialmente della raffineria. Gli stabilimenti non furono ingranditi e non subirono modificazioni. Gli impianti distrutti da incendi negli anni 1785 e 86 furono ricostruiti allo stesso posto.

Nel 1776 quando Fiume fu assegnata all'Ungheria anche le questioni della Raffineria passarono sotto la giurisdizione della Cancelleria di Corte ungherese. Ricorderemo che nel 1777 la direzione a Fiume fu assunta da Pierre Vierendels e che nel 1783 fu fatto venire a Fiume in qualità di condirettore Toussaint de Baceque. Negli ultimi anni del secolo, date le condizioni politiche malsicure, la Società non fu quasi in grado di approfittare del suo privilegio. Tre bastimenti carichi di zucchero le furono sequestrati dal nemico. Nel 1795 dovette ridurre ancora la sua attività perche diventava sempre più difficile trovare dei consumatori. Non licenziò il personale soltanto per poter domandare un prolungomento del privilegio, che infatti le fu concesso fino a tutto settembre 1804 «provisorio modo».

Nei dieci anni di questo terzo periodo di vita la Raffineria potè dare un utile del 9%, ma in realtà dal 1798 al 1804 gli azionisti non furono pagati. Nel 1803 morì il Vierendels che aveva diretto la Raffineria per oltre venticinque anni. Nel gennaio del 1803 furono nominati direttori i belgi P. de Neef e Guglielmo Giovanni de Ridder.

Nel 1804 la Società chiese un altro prolungamento del privilegio che tardò ad esserie concesso. Scaduti i termini non si era ancora venuti ad una decisione da parte del governo e la Società continuò a lavorare, parificata per quanto riguardava la dogana a tutti gli altri produttori. Il governo di Fiume intervenne a tutela delle famiglie degli operai che vivevano della Raffineria. Soltanto nel 1807 fu concesso il nuovo privilegio per dieci anni a datare però dal 1804, con clausole restrittive e in materia doganale e riguardo alla organizzazione interna della Società, che si voleva liberare dalla supremazia belga. Di più, la patente della concessione usci soltanto il 27 maggio 1808. Il documento è in latino e la Società è chiamata: «privilegiata societas zachararia Tergestino Fluminensis».

Gli avvenimenti del 1809 menarono un colpo quasi mortale alla Società, perchè le imposte, i prestiti forzosi e i dazi straordinari del governo francese erano veramente perniciosi. La Pivec-Stelè pubblica nel suo libro il sunto di due memoriali presentati dalla direzione della Raffineria al generale Marmont. Il primo è del 22 febbraio 1810 e dopo aver spiegato le origini, lo scopo e le attività della Raffineria, domanda il permesso di poter estrarre il carbone dalle miniere e di importare lo zucchero grezzo dall'Ungheria. La direzione aggiunge la lista degli azionisti, dalla quale risulta che erano la più parte belgi; dieci però erano fiumani, nove di Vienna, due di Praga, uno di Trieste e uno di Gorizia. L'8 aprile la Società ebbe il permesso di importare dall'Austria 12 mila quintali di zucchero grezzo.

Il 10 novembre la Società presentò al generale Marmont un altro memoriale per ottenere di non dover pagare lo stesso dazio doganale dello zucchero inglese. Ma la domanda non ebbe risposta, a quanto pare. Dopo un altro tentativo fatto a Vienna per mezzo del console austriaco a Fiume per ottenere il rimborso di somme pagate alla dogana, la Raffineria nel 1812 cessò di lavorare e licenziò gli operai.

Cessata l'occupazione francese nel 1813 la Società fu riorganizzata, ma con grandi difficoltà perchè gli azionisti belgi non erano più sudditi austriaci. Nel 1818 per decisione dell'imperatore, alla Società fu concesso di nuovo il privilegio fino all'ottobre del 1824, in cambio degli anni dal 1809 al 1814 nei quali non aveva potuto far uso del privilegio. Allo spirare di questo termine il nuovo direttore, Suaritsch, non mancò di chiedere un ulteriore prolungamento del privilegio. E nel 1825 la «Società fiumana per azioni» - come è chiamata d'ora in avanti - ottiene un prolungamento di altri dodici anni. In realtà però la Raffineria aveva dovuto sospendere ogni attività già nel 1824, pur senza licenziare tutto il rersonale. L'8 luglio 1826 la Direzione dichiarò al governo di Fiume di aver deciso di sciogliere la società e di vendere gli stabilimenti. Il governatore sperava di costituire una società senza cittadini stranieri e di riprendere l'attività della Baffineria. Alcuni ricchi commercianti fiumani dimostrarono di voler aderire all'iniziativa. Le concessioni che il governo era disposto a fare alla nuova società furono ritenute insufficienti. E così il progetto non fu attuato e la Raffineria fiumana cessò di esistere dopo 75 anni di attività. In media il capitale sociale diede un utile annuo del 5%. Il valore degli immobili nel 1824 fu fatto ascendere a 413,939 fiorini e 24 2/3 krentzer.

Vale la pena di aggiungere ancora qualche dato sul funzionamento della Raffineria in Fiume. Nei primi anni erano in funzione tre diverse fabbriche o raffinerie e precisamente una grande con otto caldaie e due piccole con quattro caldaie per ciascuna. Nel 1764 fu costruita un'altra raffineria a otto caldaie che però cominciò a funzionare nel 1768. Più tardi lo stabilimento fu diviso in sei raffinerie con quattro caldaie per ciascuna. Lo stabilimento principale con quattro raffinerie a quattro caldaie si trovava nella cosidetta Braida accanto al palazzo a tre piani nel quale aveva sede la direzione della società (l'odierno edificio della Manifattura Tabacchi). Non lontano, in prossimità del mare, in un grande parco, c'era la raffineria chiamata Ponsal a quattro caldaie. Sempre vicino alla costa, nella Strada Regia, c'era la raffineria chiamata di Braida Smrekari. In questa che in qualche parte aveva anche tre piani c'erano anche le abitazioni degli operai. Un prospetto degli stabilimenti della raffi neria si trova nel Hofkammer-Archiv di Vienna (Z. 14185/1243. Hofkammer-Komm. 24, 1824, April 12.)

Nel 1768 la società dava sostentamento in complesso a 704 persone. Alla raffineria vera e propria, alla pignateria e ai magazzini di zucchero erano impiegati però soltanto 240 uomini (42 stranieri). Ai magazzini del porto per il carico e scarico dei bastimenti, per il trasporto del legname e inoltre in qualità di sottari, marangoni, calderari, stalieris ecc. lavoravano 160 persone. Alle fucine di Tarvis lavoravano 10 operai, alle miniere di carbone a Famle e Scoffie 35 operai. Al trasporto del carbone diretto a Trieste erano adibite 50 persone, e 30 per il carbone che si trasportava via mare da Trieste a Fiume 6 per il trasporto dell'argilla (prima da Rimini e poi quasi esclusivamente da Tersatto). Negli uffici di Fiume c'erano 12 impiegati (5 stranieri), nei magazzini e nei depositi di Trieste, Karlstadt, Baja e Hermannstadt 38.

Nel 1774 la società dava lavoro a mille persone circa: 400 nelle raffinerie, 100 nelle miniere di carbone, 150 per il trasporto del carbone e 350 per il trasporto dello zuochero. Dopo il 1783 si registra una diminuzione costante e si scende fino a 320 persone. Nel decennio dal 1794 al 1804 la cifra delle persone occupate oscilla tra 280 e 310.

Per quanto riguarda la quantità di zucchero che si produceva a Fiume il dott. Hofmann crede che questa si aggirasse intorno ad una media annua di 20 mila quintali (da 0.56 kg.) di raffinato e 8 mila quintali di sciroppo.

Il dott. Hofmann dedica un capitolo alle altre attività molteplici della società, che si occupava della fucina di Tarvis (ferro e acciaio) e della fonderia di Merzlavodica. La società importava insieme allo zucchero greggio anche tè e caffè e riuscì in qualche momento a fare grandi spedizioni di rame e di mercurio. Fu tentato anche il commercio colla Russia. In qualche anno vedremo gli agenti della società fiumana percorrere tutta l'Ungheria e studiare le possibilità commerciali del paese. Un grande magazzino viene istituito a Temesvàr. Si fanno progetti che si possono definire grandiosi, come il trasporto di merci da Karlstadt a Temesvàr per via fluviale, dopo aver, si capisce, migliorato le comunicazioni con Karlstadt, che erano addirittura prive di posti di rifornimento.

In conclusione vogliamo dire che spetta alla Società della Raffineria fiumana il merito di aver fatto convergere l'attenzione sulla posizione favorevole di Fiume e per le industrie e per i com-

merci. Nel 1762 il consigliere di Stato von Boriè espreses a questo proposito l'opinione che Fiume al sud doveva avere le funzioni di Mosca al nord. E pochi anni dopo il barone von Gobler affermava che i belgi potevano creare a Trieste o a Fiume una nuova società per le Indie orientali al posto di quella di Ostenda. E Pasquale Ricci, consigliere della Intendenza commerciale di Trieste ammirava tanto la Raffineria fiumana («un stabilimento dei più vasti che possino contarsi nelli stati ereditari... Io non conosco nelli stati ereditari manifattura alcuna -se se ne eccettui forse delle seterie di Vienna — il di cui materiale non sia prodotto dalli istessi stati ereditari, che conservi una Massa di denaro uguale a guella della Raffineria di Fiume») che voleva crearle... una fabbrica concorrente. Anche perchè arriva egli ad affermare, «un tremblement de terre, qui d'ailleurs sont très frequent a Fiume peut anneantir tout le Capital de la Compagnie!>

ENRICO BURICH

### FIUME IN DIFESA DELLA SUA AUTONOMIA AL PRINCIPIO DEL SECOLO XVII

Il Prof. Alfredo Fest, profondo conoscitore e attivo divulgatore della nostra storia comunale, ha finito recentemente di rubblicare in «Corvina», la bella rivista della Società unghereseitaliana Mattia Corvino di Budapest, un interessante studio sulla controversia sorta nei primi anni del seicento tra il Comune di Fiume e il capitano cesareo Giovanni Federico Paar che tentava di violarne i diritti.

Il Paar, nominato nel 1600 a questa carica, veniva a succedere al conte Leonardo Athems, goriziano, il quale ne' ventisei anni del suo capitanato aveva dato molto poche noie ai fiumani, tenedosi sempre lontano dagli affari del municipio, poichè raramente si moveva da Gorizia, suo domicilio abituale, abbandonando il governo della città a' suoi vicari, eletti sin dal 1574 liberamente dal Consiglio municipale. Il Paar, di famiglia oriunda dal Bergamasco (il nome derivava probabilmente dal paesetto Parre), era persona di fiducia dell'arciduca Ferdinando - il futuro imperatore Ferdinando II - che s'era servito di lui con molto vantaggio nella repressione del moto protestante in vari luoghi dell'Austria. Ora, l'arciduca, vedendo nelle libertà comunali un buon conduttore del protestantesimo, sembra aver scelto appositamente il Paar a reggere il Comune di Fiume, raccomandandogli di esigere dai cittadini un'obbedienza cieca e incondizionata.

La città aveva attraversato allora un periodo burrascoso: nel 1599 e nel 600 era stata ripetutamente bombardata dai veneziani per aver favorito i pirati di Segna, che dal canto toro non cessavano di molestarla con continue angherie, sicchè avrebbe avuto bisogno d'un governo saggio ed energico. Ma, se l'aveva sperato, ne fu ben presto delusa. Il capitano giunse in città nella prima metà del marzo 1601, accompagnato da due commissari che dovevano insediarlo nell'ufficio il 15 di quel mese. Sembra che si sia sparsa la voce che il capitano intendeva sorpasare alla cerimonia del giuramento solenne da prestarsi nelle mani dei giudici rettori e del Consiglio, come prescriveva lo Statuto, perchè i due giudici, Antonio Giacomini e Andrea Jurcovich, si presentarono il 14 a uno dei commissari, l'esattore dei dazi di Trieste, pregandolo di indurre il capitano all'asservanza dello Statuto. Ma tànto questi quanto il capitano vi si rifiutarono categoricamente, sostenendo che essendo già stato prestato il giuramento direttamente all'arciduca, era inutile ripeterlo.

I giudici allora convocarono il Consiglio per lo stesso giorno dell'insediamento, iniziando così quel periodo di attriti e di conflitti fra il Comune e il rappresentante cesareo, che doveva durare ben sette anni e finire con le dimisioni del capitano (1608),

Esposta la questione dal giudice del popolo Jurcovich, il Consiglio unanime decise di recarsi in corpore dal suddetto commissario e, mostratogli e prelettogli l'articolo dello Statuto, inviarlo a persuadere il Paar ad osservarlo, e, ove egli persistesse nella sua opinione non essere obbligo del capitano di giurare una seconda volta, si ricorresse all'arciduca. Così fecero; ma, sopragiunto il capitano e udito di che si trattava, irritato rispose: «Non giuro a pari vostril» Il Consiglio sopportò con pazienza l'offesa, sperando di poter influire più tardi su lui per mezzo de' suoi amici.

Intanto il Paar incominciò le sue funzioni e nella seduta consiliare del 1.0 marzo fece il primo tentativo di inaugurare il suo governo dispotico, nominando a un seggio vacante del Maggior Consiglio un tal Aurelio Barbara, già vicario di Fiume nel 1593, su cui credeva di poter contare nelle sue mire di reprimere l'opposizione dei fiumani.

Il malcontento fu generale in città, i consiglieri si astennero dall'intervenire alle adunanze e il capitano irritato, per impedire manifestazioni contrarie a' suoi voleri, promulgò di proprio arbitrio un regolamento interno, contrario a quello fissato dallo Statuto, contenente misure addirittura draconiane contro ogni sorta di opposizione, tanto da cader nel ridicolo per le pene eccessive che stabiliva contro i trasgressori. E infatti non ottenne altro effetto che provocare lo scherno e le beffe. Pare che di fronte al fermento prodotto da questo attentato alle libertà comunali, il capitano ritenesse opportuno allontanarsi dalla città, perchè nella seduta seguente (11 luglio 1601) egli non è presente, ma è sostituito dal vicario Antonio de Leo, Tempestosa fu l'ultima seduta di quell'anno (28 dicembre), presieduta pure dal de Leo, avendo il Paar seguito l'arciduca in una spedizione, disastrosa, contro i turchi.

Il malumore dei fiumani era molto inasprito dal fatto che l'elezione dei giudici e degli altri dignitari del Comune, prescritta per l'11 novembre, era stata trascurata e messa appena all'ordine del giorno di quest'ultima seduta dell'anno, tanto più che si buccinava di nuovi attentati contro le leggi statutarie. E infatti, con una nuova violazione dello Statuto, il vicario dichiarò che al seggio del Minor Consiglio resosi vacante per la morte del patrizio Bernardino Lenich, nominava, per mandato avuto dall'arciduca, quello stesso Aurelio Barbara, illegalmente assunto al Maggior Consiglio dal capitano Paar. Ne seguirono violenti proteste. Il giudice Jurcovich propose che si ricorresse all'arciduca, al che il vicario rispose che si ricorresse pure, ma intanto il Barbara dovesse essere ammesso al Minor Consiglio. Di più lo nominò giudice capitanale per l'anno entrante. Con ciò si sollevò un putiferio: i consiglieri scandalizzati proruppero in alte grida, alcuni sdegnati abbandonarono l'aula, finchè il Jurcovich riprese la parola per proporre l'invio d'un oratore all'arciduca per sollecitarne la riparazione a questo scorno arrecato al Comune. Accolta all'unanimità la proposta, fu eletto oratore il popolarissimo Gaspare Chnesich, che nella stessa adunanza fu pure eletto giudice del popolo

Com'è naturale, il Paar cercò di paralizzare l'opera di lui, informando l'arciduca in modo da far apparire colpevoli e addirittura ribelli i fiumani. La questione quindi si trascinò per lungo tempo. Tuttavia il Comune potè, nell'aprile 1603, far giungere all'arciduca un memoriale, nel quale erano contenute chiare e specifiche accuse contro il capitano, accuse che furono poi ripetute ai commissari nominati da Ferdinando. Questo importantissimo scritto, di sommo interesse perchè rispecchia le condizioni d'allora della città di Fiume, dopo le premesse generali, «sordisce come segue:

\* ...essendo venuto nel mese di Marzo 1600 il Sig. esattore di Trieste come commissario per dar possesso al detto Sig. de Par

eletto Capitano di questa Terra, vacante in quetso tempo l'ufficio di questo Capitanato per la morte del q. Sig. Leonardo de Attimis. già nostro Capitano, detto Sig. de Par presentò alli spettabili signori Giudici all'hora nostri. Antonio Jacomino et Andrea Jurcovich, una patente lettera di S. S. A. a noi diretta, colla quale benignamente ne notificava che, per la morte del detto guondam de Attimis, haveva costituito per nostro Capitano detto Sig. de Par, al quale havessimo da prestar quell'obedienza che dovemo, havendo S. S. A. a detto Sig. de Par espressamente commesso che non debba gravarne nè far cosa alcuna contro le mostre leggi. privilegi, statuti et libertà; la qual letta, i nostri Giudici assieme al nostro Cancelliere andorno a ritrovare detto Sig. Esattore come commissario et mostratali la disposizione delli nostri statuti che è in principio del volume di quelli, sotto la rubrica dell'officio del Sig. Capitano et suo giuramento, nella qual vien ordenato che il Sig. Capitano, nell'entrare che farà all'ufficio et governo di questo Capitanato, debba nella chiesa di San Vito nostro protettore giurar nelle mani nostre rappresentanti tutta l'Universalità, alla presentia del Popolo, che esserverà tutto quello che in detta rubrica del suo giuramento si contiene, ricercorno detto Sig. Commissario che nel dar posesso al detto Sig. Capitano dovesse far osservar detto statuto nella maniera che hanno fatto gli altri Signori Capitani suoi precessori; rispose ch'esso sig. Capitano s'era dichiarato di non voler giurare, perchè diceva haver giurato a S. S. A. et che lui non lo poteva astringere, non havendo nella sua commissione altr'ordine se non di darli il possesso. Il che inteso da detti nostri giudici, riferirno il tutto il giorno seguente (15 marzo 1601) nel nostro Consiglio, dove fu conchiuso che, non volendo il Sig. Capitano prestar giuramento - com'è tenuto et hanno fatto gli altri suoi precessori - si ricorresse et si proponesse sopra ciò gravame et querela contro di fui a S. S. A.; et mentre noi tutti levati dal Consiglio eravamo andati a trovar detto sig. Commissario nella casa di messer Ercole Catalano, dove era alloggiato, per far nova istantia che astrengesse a giurare detto sig. Capitano per osservatione et esecutione delli nostri statuti, sopravenne detto Sig. Capitano et, intendendo ragionare, disse che cosa parlavamo; al quale detto Jurcovich, giudice della nostra Comunità, disse che ragionavamo per conto del giuramento che doveva fare a noi ».

- « Detto sig. Capitano, in collera et accesso d'ira, rispose: «Non giuro a pari vostri»; per le quali parole pregne di sprezzo et contumelia grave, ancorchè havessino havuto giustissima causa di risponderli per le rime pure usarono pazienza; anzi prima di presentar querela, cercarono d'influire sul Capitano mediante suoi amici, fra i quali il suo luogotenente di allora, Marcovich, attendendo un anno e mezzo di più; e finalmente, vedendo che non si otteneva nulla, chiesero et ottennero da S. S. A. di poter mandargli un oratore coi gravami ».
- « Sebbene la lettera arciducale fosse arrivata in aprile, attesero sino all'ottobre e soltanto allora mandarono Gaspare Chnesich coll'ordine di presentare la querela ».
- « Il Capitano tirò in lungo con buone parole e finalmente pretese di vedere l'approvazione degli Statuti, come se questa con risultasse già dal suo mandato stesso; in seguito a questo l'oratore presentò il gravame e riportò un decreto al Capitano che gli ordinava di giurare e di non gravare i Fiumani. Il Capitano scrisse una lettera al Consiglio, lagnandosi dell'oratore e promettendo di dar sodisfazione; ma ritornato si mise soltanto a litigare coll'oratore e pretendere che il Consiglio lo sconfessasse e gli dichiarasse che chiedeva il giuramento come una grazia ».
- « Il Consiglio rifiutò e insistè per ottenere il giuramento, ma il Sig. Capitano rispose che non avrebbe giurato neanche se fossero venute cento commissioni; sicchè il Consiglio fece un'altra rimostranza, inviata mediante un fante, in seguito alla quale al Capitano fu nuovamente ordinato di farla finita ».
- « Poichè invece il Capitano continuava a gravare in vario modo i cittadini contro le leggi, il Consiglio incaricò i consultori di formular nuovi gravami; ma il luogotenente Dr. Marchesetti proibì al giudice Cuntalich di riunire il Consiglio; fece ritenere in castello i consultori e annullò il consulto; ma il Consiglio fece ugualmente la rimostranza e l'inviò a S. S. A. mediante un fante. Ma il capitano lo cacciò fuor di casa, minacciandolo col pugnale».
- « Inoltre il Priore degli Agostiniani ci riferi che il Capitano minacciava di punire i consiglieri. Allora il Consiglio inviò nuovamente un oratore che ottenne dal Capitano una risposta in cui accusa i Fiumani di ribelli ed afferma che le accuse sono opera di 4 persone; in seguito alla quale ottenne da S. S. A. la nomina e l'invio dei presenti commisasri, ai quali vengono i pre-

senti capi di accusa che possono essere tutti singolarmente provati ».

Infatti si passa alla documentazione, provando che:

- nello Statuto si prescrive il giuramento del capitano di osservare lo Statuto e i privilegi del Comune;
- tutti suoi predecessori hanno giurato; e si allegano prove;
- nella patente di nomina del Paar l'arciduca aveva ordinato di rispettare gli Statuti, che non hanno quindi bisogno di ulteriore conferma;
- 4. il Consiglio del 15 marzo 1601 aveva deliberato di insistere presso l'esattore di Trieste, perchè inducesse il capitano al giuramento decidendo di ricorrere in caso contrario all'arciduca.
- 5. avendo il giudice Jurcovich pregato il capitano di giurare, questi rispose: «Non giuro a pari vostri». offendendo con ciò i consiglieri e l'imperatore Ferdinando (che aveva confermato gli Statuti);
- il Consiglio aveva ottenuto dall'arciduca il permesso di inviargli un oratore;
- prima d'inviare l'oratore si fece ancora un tentativo d'indurre il capitano con le buone a prestare il giuramento;
- 8. il capitano, dopo alcuni giorni, chiedeva la prova della conferma degli Statuti, mentre questa risultava già dalla sua nomina; soltanto allora l'oratore presentò i gravami all'arciduca, che, dopo udita la replica del capitano, gli ordinò di prestare il giuramento;
- il capitano allora scrisse al Consiglio promettendo sodisfazione, ma lanciando accusa contro l'oratore Chnesich;
- 10. ritornato il capitano, cercò di fare sconfessare dal Consiglio il Chnesich, ma non prestò il giuramento; anzi dichiarò che avrebbe giurato soltanto se gli fosse stato firmato dal Consiglio un «reverso» in iscritto; invitato a presentare il testo della dichiarazione, ne risultò che il Consiglio dovesse pregarlo del giuramento per grazia e non per obbligo;
- 11. il Consiglio fu quindi costretto a rivolgersi nuovamente all'arciduca, dal quale ottenne un nuovo ordine per il capitano di ritornare a Fiume e di prestare il giuramento «et non dia causa che si piglino altri mezzi contro di lui»:

- 12. durante queste pratiche il capitano fece molte cose contro i privilegi del Comune e contro singoli cittadini, per il che furono formulati nuovi gravami dai consultori; ma il dott. Marchesetti, quale sostituto del capitano, proibi ai giudici con minacce di tener consiglio e tenne prigionieri i consultori, pretendendone la comunicazione delle consulte; e infine annullò dette consulte, proibendo d'inoltrare i gravami;
- lo Statuto permette di tener consiglio senza licenza del capitano se si tratta di formular gravami contro di lui e perciò s'è tenuto consiglio e vi furono compilati i gravami;
- detti gravami furono approvati nella seduta del 12 marzo 1603, presenti 41 consiglieri, i cui nomi furono inseriti nel verbale;
- 15. essendo stato il fante municipale portatore del memoriale sui gravami incaricato dal governo arciducale di presentare i gravami al capitano, questi lo cacciò via, minacciandolo col pugnale;
- 16. in detta rimostranza i gravami sono compresi in sei capi che il capitano respinge in pieno; è quindi opportuno esporli partitamente insieme con le prove.

Il primo capo contiene che lo Statuto dispone che tutti i processi sono di competenza del vicario e giudice dei malefiti, e invece il capitano « senza formar processo, senza dar le difese et senza servar nessun ordine giudiziario ha condannato, bandito, retenuto et castigato li sottoscritti cittadini et consiglieri nostri u suo arbitrio e volonià ».

I seguenti capi (17-30) contengono le più enormi trasgressioni del capitano, dando nuovi particolari strabilianti, che riproduciamo nel testo originale:

- «17. Che ha bandito Giovanni Niccolò, figlio di messer Antonio Russevich, nostro concittadino e consigliere, et Niccolò Bernabeo senza darli le difese, senza formar processo et senza far constar delitto alcuno et poi gli ha fatto grazia, come che a lui stesse il condenare et far grazia, levando in ciò l'autorità a S. S. A., poichè gli Giudici inferiori non possono alterare ne sminuire la sententia che fanno, aspettando la gratia o taglio delle sententie da supremi Prencipi e Signori. »
- « 18. Che ha levato la difesa del Castello dalla parte del mare, havendo levato li solari d'una delle dui torri che si ritro-

vano in detto Castello per far una oscura et spaventosa prigione, havendo di sopra fatto acconciar una corda et un argano, per la quale fa calar giù in fondo di quella torre quelli che lui vuole, havendo tutto a un tempo levato la difesa et alla torre vicina, le quali si difendevano una all'altra et anco al fosso et cortesia da dui bande, ciò che nessun altro Capitano ha avuto ardire di fare.

- « 19. Che ha fatto calar nei fondi della detta torre l'anno passato messer Francesco Chnesich, nostro concittadino et consigliere.»
- « 20. Che ha ritenuto in Castello l'anno passato messer Francesco Zanchi, nostro concittadino et consigliere et non l'ha voluto liberar del aresto, fino a che non gl'ha promesso et data la sua fede che non si lamenterà per tale arrestatione a S. S. A.»
- \* 21. Il secondo capo di questi gravami contiene che, disponendo il nostro Statuto che tutte le pene vengano per metà al fisco et per l'altra mità alla nostra Comunità, detto sig. Capitano contro questa dispositione del Statuto ha levato et specialmente alli sottoscritti molte pene et cavato più di duc. 600 tenendole per se senza darne un bezzo alla nostra Comunità, in grave danno nostro delle porte et mura di quella, avendo S. S. A. renunziatone la parte sua, perchè l'habbiamo da spendere con la nostra nelle fabbriche et reparationi delle torri, mura et porte della terra.
- « 22. Che ha tolto per pena a messer Francesco Chnesich ducati 200 per una consulta che già 10 anni fà fu fatta da consultori nel nostro consiglio eletti, la quale non si ritrova che sia stata referta al consiglio, ne meno lui condennato in tal pena; et quando fusse condennato, la pena verrebbe alla nostra Comunità, perchè si trattava che abbia trasgredito gli ordini parte del nostro consiglio; non di meno lui l'ha tolta per se, ancorchè non consta in nessun loco che sia stato condannato.»
- « 23. Che ha tolto a messer Marco Antonio Calvucci, dopo haverlo tenuto molti giorni in Castello prigione, ducati cinquanta, li quali similmente ritiene per sè.»
- « 24. Che ha tolto per pena a Zuane Gladich li mesi passati 100 ducati et dui animali grossi; et pagati detti denari l'ha liberato dal bando di cinque anni nelli quali l'haveva bandito.»
- « 25. Che ha levato per pena a un da Pago ducati 125 pagati per detto da messer Concetto Paulino.»

- « 26. Che ha tolto per pena a Simon Clavin da Sibenico inquisito per monete (false) ducati 160 circa, con tutto che S. S. A. (come si dice) l'havesse liberato senza condanna alcuna.»
- « 27. Il terzo delli presenti gravami contiene che ha fatto publicare non una, ma più volte publico prochiama alle scale del nostro Palazzo in piazza et fattone anco affigger copia alle porte inferiori della terra, contro l'espressa disposizione di nostri statuti, che non possano li nostri cittadini, nè forestieri, portar arme di sorta alcuna di notte per la terra sotto pena di ducati 100 et d'altri castighi a suo arbitrio.»
- « 28. Il quarto delli presenti gravami contiene che detto sig. Capitano ha proibito con un altro suo bando o prochiama che nessun cittadino si parta fuori della terra pen andar in viaggio senza sua licenza sotto pena di ducati 100 et tre tratti di corda, cosa non più udita nè qui nè in nessun altro lucco del stato di S. S. A. che a suoi sudditi fedelissimi sia proibito di poter andar d'ogni tempo far i fatti et negocii loro dove vogliono.
- « 29. Il quinto capo contiene che detto sig. Capitano novamente li giorni passati quando fu qui (dal 4 al 24 dicembre 1602) la posto mano nella autorità della nostra Cancelleria, havendo mandato a dire minacciando al nostro Cancelliere la sera inanzi che parti di qui che non debba dar fuori della Cancelleria copia di nissuna scrittura senza sua licenza, in grave danno et pregiudicio della libertà nostra et di nostri cittadini.

Il sesto capo dei presenti gravami, concernente la prohi-Litione fatta ai nostro giudice in consiglio et arrestatione delli Consultori nostri in Castello del Dr. Marchesetti, è stato posto inanzi al N. 12, al quale s'habbia relatione.»

« 30. Che il predetto sig. Capitano li mesi passati in Graz alla presentia di molti ha minacciato che verrà qui a Fiume, si vendicherà contro di noi per li gravami contro di lui proposti, ne distruggerà et farà peggio che Attila, tiranno crudelissimo; di che ne siamo doluti et proposti gravami particulari a S. S. A. et ricercato suo grazioso aiuto, havendo questo detto publicamente per la terra li giorni passati del mese d'aprile p. p. al Reverendo padre Giovanni Battista Agatich, priore del Convento qui di Fiume, padre Mansueto Jaour et padre Vincenzo Bernabeo, venuti da Graz et riferivano haver ciò inteso dall'istesso sig. Capitano, dal quale furono a desinare.»

Mentre s'aspettava l'opportunità di trasmettere questo memoriale ai commissari arciducali, arrivò la replica del capitano contro le precedenti accuse inviate all'arciduca; ne seguirono nuovi lunghi dibattiti, nuove minacoe del capitano e nuove accuse e proteste del Comune all'arciduca.

Finalmente il 10 ottobbre 1604 l'arciduca pronuncia la sentenza che riconosce colpevole il capitano e l'obbliga a giurare entro l'anno. Essa però non fu pubblicata subito nell'intento di ottenere una composizione amichevole. Ma non essendo ciò riuscito, la sentenza fu enunziata. Così il 5 febbraio successivo, nella chiesa di S. Vito, al suono delle campane, in presenza dei due commissari, dei giudici, del Consiglio e del popolo, Giovanni Federico Paar, di buono o mal grado, giurò l'osservanza dello Statuto.

Con ciò non finirono però le divergenze tra lui e il Comune, al quale egli diede ancora non poco filo da torcere, provocando nuove proteste all'arciduca, che, stanco di questo stato di cose, nominò (15 giugno 1608) un nuovo capitano nella persona di Stefano della Rovere. D'altro canto egli non voleva lasciar insuperbire soverchiamente della vittoria ottenuta i fiumani, che avevano ormai a Graz fama di gente caparbia, litigiosa e renitente; trovò quindi opportuno di dar anche a loro una lavata di capo, concepita nei seguenti termini:

« ...S. A. S. osserva come cosa strana il fatto che i sudditi fiumani hanno l'abitudine di venire a discordia con quasi tutti i loro capitani e d'intentar liti contro di essi, come viene a sufficienza dimostrato da molti esempi precedenti. Perciò S. A. S. avrebbe a caro che una buona volta fosse stabilita e conservata maggior concordia nella prefata città e che non venissero più molestate le superiori autorità; e a questo fine vuole che siano severamente ammoniti anch'essi fiumani di osservare d'ora innanzi un contegno quieto e pacifico e di non dar causa, contravenendo, a punizioni meritate; chè se S. A. venisse a sapere che fossero loro i provocatori di ulteriori irrequietezze e che cercassero di mettere in campo gravami infondati - come hanno fatto anche in questa causa contro la loro autorità superiore - si procederebbe contro di loro senz'ogni riguardo; essi dovrebbero usare in ogni modo maggior modestia e rispetto al loro capo preposto e non avanzare pretese inopportune ».

Questa ramanzina deve aver certo amareggiata la gioia del trionfo, ma in ogni modo i fiumani potevano essere sodisfatti: l'avevano spuntata loro!

S. G.

#### RECENSIONI

ZANON VITO. - Esame di un campione di «mare sporco» del Golfo di Fiume. - Mem. Pont. Accad: Nuovi Lincei. Vol. XV. p. 449. Roma. 1931.

Quel fenomeno caratteristico dell'Alto Adriatico, che è passato anche nella letteratura scientifica col nome di mare sporco, con cui lo designano i pescatori e la gente di mare, è stato già ripetutamente studiato dai biologi che si occuparono dei problemi del nostro mare. Basterà ricordare i nomi del Castracane, del Syrski, dello Steuer, del Cori, del Forti, dell'Issel, dello Schreiber. Tutti questi autori hanno però seguito soltanto alcune Iasi o singoli aspetti del fenomeno, per cui esso non può dirsi ancora completamente conosciuto, anzi appare necessario che sia sottoposto a uno studio esauriente che ne metta in evidenza dutte le caratteristiche biologiche e le relazioni con le condizioni ambientali.

Nell'agosto del 1929, essendosi verificato nel Quarnero un caso di mare sporco, seppure esso non avesse come talvolta succede, una vasta diffusione a tutto l'Alto Adriatico, ritenni conveniente raccogliere del materiale da studio da sottoporre all'esame di qualche specialista.

Il mare sporco, come è ben noto e come per primi rilevarono il Catoracane e lo Syrski, consiste in una eccezionale abbondanza di Diatomee, che formano intorno ai loro gusci silicei una massa gleosa più o meno compatta. Questa in alcune fasi del fenomeno si mantiene sul fondo del mare e impedisce così l'impiego delle reti a strascico, in altre si porta alla superficie e forma degli ammassi galleggianti giallastri o grigiastri.

Il maferiale che potei raccogliere nell'agosto del 1929 consisteva appunto di una tale sostanza gelatinosa comprendente grandi quantità di Diatomee. Essa era stata presa nel mezzo del Golfo di Fiume nelle reti del piropeschereccio «Ardente» iscritto al Porto di Ancona.

Mi rivolsi per lo studio di questo materiale all'amico Don Vito Zanon, specialista conosciuto ed apprezzato per i suoi precedenti lavori sulle Diatomee, il quale di buon grado accolse il mio invito e nella memoria, che ritengo utile portare a conoscenza degli studiosi della nostra regione, ha esposto i risultati del suo studio.

Le specie predominanti nel saggio di mare sporco erano la Nitzschia lorenziana var. subtitis Grun. e il Pleurosigma tineare Grun., però nel complesso vi erano rappresentate ben 188 tra specie e varietà, di cui 80 non ancora note nell'Adriatico e di esse 1 specie e 7 varietà assolutamente nuove: (Pinnularia D'Anconae, Amphora angusta var. Quarnerensis, Diploneis nitescens Greg. var. liburnica, Mastoglota constricta Cl. var. D'Anconae, M. erythraea Grun. var. Fortii, M. quinquecostata Grun.

var. liburnica, Navicula Sandriana var. liburnica, Orthoneis splendida Greg. var. B'Anconae).

Lo Zanon nel campione esaminato non ha trovato nè Peridinee, nè Diatomee plaactoniche, nè altri elementi planctonici, che altri autori trovarono nei campioni di mare sporco. La quasi totalità delle specie esaminate erano Diatomee neritiche saprobie di fondo. Ciò dimostra che si trattava di materiale formatosi al fondo e non, come si poteva supporre da precedenti ricerche, formatosi alla superficie e poi calate al fondo.

Nelle ricerche precedenti il fenomeno era stato in genere osservato a cominciare della sua fase superficiale; le presenti osservazioni dello Zanon dimostrano invece che il fenomeno ha origine al fondo, che poi gli ammassi gleosi si portano alla superficie dove rimangono per qualche tempo, per dissolversi ed affondare in seguito. Gli organismi planctonici che alcuni autori hanno rinvenuto nei campioni da essi esaminati erano rimasti impigitati nella massa gleosa durante l'ascesa delle faldelle di mare sporco. La loro comparsa, per quanto abbondante, deve quindi essere considerata accidentale; i veri agenti del mare sporco sono le Diatome di fondo.

Tutti gli autori che hanno studiato questo fenomeno si sono preoccupati di vedere le cause di questa straordinaria moltiplicazione di Diatomee. Il mare sporco si manifesta soltanto nei mesi estivi più caldi (luslio e agosto), per cui è logico pensare che la temperatura vi eserciti una gualche azione. Lo Steuer ha rilevato che nell'Adriatico esso si forma soltanto a cominciare dalla isobata di 50 m. Secondo recenti ricerche compiute in una valle lagunare veneta. Schreiber ritiene che l'abbondanza di sostanza organica presente nell'acqua e l'alto valore del pH. con conseguente diminuzione di ossigeno, determinando un ambiente favorevole alle Diatomee. ne accelerino il ritino di riproduzione. Lo Schreiber suppone che, a somiglianza di quanto ha osservato nella valle, il mare sporco sia dato da Diatomore enfifice.

Secondo lo Zanon, la eccezionale proliferazione delle Diatomee sarebbe dovuta alla temperatura e all'apporto di acqua dode consecutiva alle pioggia; l'ascesa delle faldelle eleose sarebbe pure dovuta alla temperatura che dilata le bollicine di ossigeno impigliate nel muco, che quindi funzionano come idrostati. Infine la disessa e il dissolvimento sarebbero determinati dal raffreddamento delle acque superficiali e dai venti freddi.

Oueste ricerche dello Zanon portano un notevole contributo alla conoscenza del problema del nune sporco percib precisano quali sono ell organismi che lo determinano. Anche la causa del fenomeno secondo l'interpretazione dello Zanon appare verosimile. Certamente il problema non è esauvito ed è de augurarsi che qualche biologo abbia l'occasione di seguire il fenomeno in tutte le sue fasi, tenendo conto dell'ambiente fisico e chimico in cui esso si svolge.

Lo Zanon fa presente che il mare sporco non è esclusivo dell'Alto Adriatico; fenomeni simili si osservano talvolta anche in vasche d'acqua dolce; simili a quelli del mare sporco sono pure gli ammessi di Diatomee, studiati dalo steso Zanon, raccolti dalla spedizione Albertini alla faccia inferiore dei ghiacci che coprivano il mare dell'Olga Strait (coste orientali delle Svalbard). Simile fino a un certo punto al mare sporco è pure il fenomeno noto sotto il nome di fioritora del mare, dovuto anch'esso a eccezionale proliferazione di organismi, rappresentati però, a differenza da quello, da specie planctoniche. Nel complesso questi feno-

meni pur manifestandosi in modo simile possono assumere nei diversi ambienti, in diverse condizioni, caratteristiche proprie. Sarà certamente interessante vedere se nel nostro mare il mare sporco si manifesta sempre allo stesso modo e se è sempre dovuto alle stesse specie.

Fra le specie di Diatomee trovate dallo Zanon nel campione di mare sporco ce ne sono alcune proprie dei mari tropicali, altre dei mari orientali. Queste apparenti discontinuità nell'area di distribuzione di queste specie sono dovute forse anche in parte a imperfetta conoscenza della distribuzione geografica delle Diatomee di fondo, che in genere difficilmente possono essere raccolte. Il mare sporco, con la enorme moltiplicazione di queste specie e con la facilità della loro raccolta, agevola lo studio delle stesse e rende possibile l'aumento delle nostre conoscenze diatomologiche. Lo Zanon ha infatti portato in tal modo un notevole contributo alla conoscenza della flora diatomologica adriatica, di cui dà nel suo lavoro ur elence completo.

UMBERTO D'ANCONA

# INDICE

Continuent and storia di l'idine nei Settecento - Gioseffe Viez-		
ZOLI	pag.	3
La carta moneta civica di Fiume negli anni 1848, 1849 e 1850 - Mario Smoquina	20	179
Due autografi di Giuseppe Garibaldi nel Museo Civico - Mario Smoquina	,	188
La Raffineria di Zucchero in Fiume (secondo alcune recenti pubblicazioni) - Enrico Burich	*1	190
Fiume in difesa della sua autonomia al principio del secolo XVII	33	199
Recensioni: Zahon V Esame di un campione di «mare sporco» del Golfo di Fiume - U. D'ANCONA		210









